

CULTURA E DIRITTI

1/S

2018

CULTURA E DIRITTI **PER UNA FORMAZIONE GIURIDICA**

SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA
FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

anno VIII • numero speciale 2018



Cultura e diritti : per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, - Anno 1, n. 1 (gennaio-marzo 2012)-. - Pisa : Pisa university press, 2012-. - Trimestrale Special Issue 2018

340.05 (22.)

I. Scuola superiore dell'avvocatura 1. Diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Piazza dell'Orologio, 7 - 00186 Roma

Tel. +39 06 6872866 - Fax +39 06 6873013

Sito web: www.scuolasuperioreavvocatura.it

Condirettori	Andrea Mascherin e Salvatore Sica
Direttore responsabile	Salvatore Sica
Comitato scientifico	Fabio Addis, Gabriella Elvira Autorino, Francesco Cardarelli, Paolo Carbone, Renato Clarizia, Rosanna De Nictolis, Gianluca Maria Esposito, Andrea Federico, Marzia Ferraioli, Giuseppe Franco Ferrari, Alberto Gambino, Luigi Kalb, Marcello Maggiolo, Daniele Marrama, Emanuela Navarretta, Paolo Pisa, Maria Alessandra Sandulli, Mario Sanino, Salvatore Sica, Giuseppe Spoto, Vincenzo Zeno Zencovich, Attilio Zimatore
Comitato dei revisori	Piero Guido Alpa, Stathis Banakas, Adolfo Di Majo, Bénédicte Fauvareu-Cosson, Alfonso Moreno Hernandez, Jay P. Kesan, Fiona Macmillan, Salvatore Mazzamuto, Sergio Perongini, Pietro Rescigno, Salvatore Sica, Francesca Sorbi, Giorgio Spangher, Giuseppe Spoto, Pasquale Stanzione
Coordinamento editoriale	Giuseppe Spoto

Numero chiuso in redazione il 30 agosto 2018

Hanno collaborato a questo numero: Roberta Colitti, Alessandra Cosimato, Federico D'Anneo, Daniele D'Elia, Paolo Doria, Roberta Lombardi, Rino Lucio Mazzilli, Paolo Moro, Piero Pollastro, Flavio Angelo Ratti, Francesca Sorbi.

Abbonamento Annuo: € 90,00

Numeri singoli: € 25,00

La richiesta va indirizzata alla segreteria della casa editrice Pisa University Press

(Tel: 050 2212056 - Indirizzo: Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa)

La direzione della rivista esaminerà per la eventuale pubblicazione gli elaborati ricevuti all'indirizzo e-mail: redazione@scuolasuperioreavvocatura.it

Gli autori devono allegare un breve *abstract* in inglese al contributo inviato alla redazione

Gli scritti si dovranno uniformare alle indicazioni riportate nei "Criteri redazionali" reperibili sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura (www.scuolasuperioreavvocatura.it) e in calce al presente volume

ISSN 2280-6334

ISBN 978-88-3318-029-8

Registrazione presso il Tribunale di Pisa numero 15 del 24 maggio 2012.

Indice

- 7 Editoriale
Salvatore Sica
- 9 Presentazione
Francesca Sorbi

Orientamenti

- 13 L'Avvocato della post-modernità. Note a margine dell'obbligo di formazione per l'accesso alla professione forense
Roberta Lombardi
- 33 Didattica e retorica forense
Paolo Moro
- 43 Il programma dei corsi
Piero Pollastro
- 67 Insegnare ad argomentare. La lezione argomentativa e il metodo casistico
Paolo Doria
- 97 Spunti concreti per una lezione. Laboratorio di massimazione di una sentenza
Federico D'Anneo
- 103 Aspetti organizzativi
Flavio Angelo Ratti - Roberta Colitti
- 109 Strumenti didattici integrativi
Rino Lucio Mazzilli
- 115 Il processo di verifica come strumento didattico. La verifica dal punto di vista del discente. Autovalutazione dell'apprendimento.
Daniele D'Elia

Appendice normativa

- 123 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, in particolare gli artt. 1, 3, 29, 40-49
- 135 Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare l'art. 73
- 139 Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20 giugno 2014, n. 3

143 Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, in particolare gli artt. 3, 5

147 Decreto Ministeriale 17 marzo 2016, n. 70

155 Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17

Linee guida

165 Linee guida di attuazione del d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato»

187 Appendice

Allegati offerte dalle Scuole

193 1. Esempio di modulo semestrale strutturato su di una tematica (Scuola forense di Napoli)

202 2. Esempio di modulo semestrale strutturato su di una tematica (Scuola forense di Vicenza)

203 3. Esempio di lezione (Scuola forense di Ferrara)

209 4. Esempio di lezione (Scuola forense G. Ambrosoli del Piemonte Orientale)

213 5. Esempio di bibliografia ragionata per la preparazione all'esame di abilitazione forense (Scuola forense di Vicenza)

217 6. Esempio di lettera di incarico (Scuola forense di Monza)

219 7. Esempio di lettera di incarico (Scuola forense di Ferrara)

222 8. Modello di questionario di valutazione (Scuola forense di Ferrara)

227 9. Modello di questionario di valutazione (Scuola forense di Vicenza)

230 10. Studio di fattibilità. Schema progettuale organizzativo e analisi economica relativa all'organizzazione della scuola forense (Scuola forense Alto Tirreno)

Editoriale

Salvatore Sica

“Cultura e diritti” è questa volta dedicata monograficamente alla pubblicazione delle Linee guida adottate dal CNF, all’esito del lavoro del gruppo istruttorio a tal fine costituito, straordinariamente coordinato da Francesca Sorbi. È bello leggere in questa circostanza non una mera collocazione editoriale ma una precisa scelta politica: la Rivista esiste a servizio dell’Avvocatura e tale è il suo scopo primario. D’altro canto, in coerenza con la missione istituzionale della Scuola Superiore dell’Avvocatura, la formazione è al centro della fase epocale che l’Avvocatura stessa vive. La legge di riforma professionale del 2012, oltre al suo valore intrinseco – gli avvocati sono l’unica categoria professionale a godere di una disciplina dedicata – ha impresso una linea decisa sul versante della formazione e della qualificazione. Come abbiamo avuto modo di affermare in più di un’occasione, tutti devono avere la possibilità di prepararsi per la professione forense, ma essa è da riservare soltanto a coloro che, per qualità morali e culturali, consentano di far risplendere nuovamente la stella dell’Avvocato degno del proprio ruolo, che si spera prossimamente riconosciuto in Costituzione, anche al di là dell’attuale indiretto riferimento dell’art. 24 alla funzione difensiva.

Le scuole forensi aspirano ad essere il luogo di una formazione moderna, non genericamente teorica, mirata all’esercizio professionale, nella sua pienezza deontologica e tecnica. Questo l’auspicio, questo l’impegno del CNF e della Scuola Superiore. Questo il punto cardinale dal quale mai discostarsi.

Presentazione

Francesca Sorbi

La formazione del tirocinante un tempo rimessa alla guida del *dominus*, cui il praticante si rapportava seguendone l'esempio, si accresce oggi di un percorso integrativo che ha l'ambizioso obiettivo di consentirgli di padroneggiare tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della professione in completa autonomia. Un percorso di tal genere deve essere proposto in termini professionali, poiché una formazione per l'accesso obbligatoria, che sia in grado di rispondere agli obiettivi indicati dalla legge professionale e dal regolamento, non può che essere fornita con specifica competenza formativa, affidabilità, puntualità, organizzazione: in poche parole, professionalmente.

La professionalità della formazione costituisce garanzia per il tirocinante e deve contraddistinguere chiunque offra un percorso formativo, sia un soggetto privato, un'associazione o una società commerciale, sia prima di tutto l'Avvocatura istituzionale che deve investire nel futuro della professione forense. Non a caso, è proprio all'Avvocatura istituzionale che il d.m. 16 marzo 2018 n. 17 ha affidato la determinazione della struttura e della metodologia dei corsi di formazione, a mezzo di linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Regolamento indica gli specifici obiettivi cui i corsi di formazione devono mirare: l'espletamento delle prove d'esame, lo svolgimento della professione forense, la consapevolezza dei principi deontologici cui informare l'esercizio della professione di avvocato. Si tratta di saperi apparentemente eterogenei e le linee guida hanno l'obiettivo di delineare lo strumento per consentirne l'apprendimento, da chiunque provenga l'offerta formativa.

Il percorso di redazione delle linee guida è nato ai tavoli dei "Laboratori" presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura ove, lungo tutto il 2016, si sono succeduti incontri che hanno portato al corposo elaborato contenente riflessioni e suggerimenti pratici per i corsi di formazione per l'accesso. Un lavoro corale di oltre un centinaio di Avvocati provenienti dalle Scuole forensi presso i Consigli dell'Ordine circondariali, che hanno messo a servizio di tutti le loro competenze ed esperienze.

I risultati di quell'elaborato sono stati riletti e approfonditi alla luce del d.m. n. 17 da un gruppo di valenti Avvocati dediti all'insegnamento nelle Scuole forensi. Con lo stesso spirito di servizio, hanno dato un determinante contributo alla redazione delle linee guida, sottoposte alla consultazione di Ordini, Unioni Regionali ed Associazioni forensi, e infine portate alla definitiva disamina del Consiglio Nazionale forense in seduta plenaria, sino all'approvazione nel testo qui pubblicato nella seduta del 20 luglio 2018. Anche in questo caso l'elaborato finale viene da un lavoro ampiamente condiviso.

Questa pubblicazione esordisce offrendo commenti e riflessioni degli Avvocati che hanno partecipato al gruppo di lavoro “Novaform” dedicato alla stesura delle linee guida. Non è inutile ricordare che da molto tempo questa rivista pubblica scritti sul tema della formazione per l’accesso, la cui lettura permette di apprezzare l’evoluzione del dibattito nel tempo. Gli articoli possono essere letti come proposte di confronto ma anche come illustrazione dei suggerimenti contenuti nelle linee guida. Le prospettive offerte sono del tutto peculiari, poiché propongono sia visioni d’insieme, sia indicazioni di carattere generale, sia proposte mirate, sia suggerimenti operativi e possono costituire valido e concreto sostegno tecnico per la preparazione del lavoro nelle Scuole forensi.

Nella seconda parte sono pubblicati i riferimenti normativi, con l’obiettivo di facilitare la consultazione ed il confronto degli articoli di legge e decreti.


Seguono nella terza parte le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense, strutturate a loro volta in quattro sezioni: la prima dedicata alle indicazioni di carattere generale e metodologico, la seconda agli aspetti organizzativi dei corsi di formazione, la terza al sistema delle verifiche, l’ultima all’accreditamento dei corsi di formazione. In allegato alle linee guida vi è un’ipotesi di programma didattico, inserito a seguito dei suggerimenti pervenuti dai Consigli dell’Ordine.

La pubblicazione si conclude con materiale di consultazione offerto dalle Scuole forensi.

Con l’avvento della formazione obbligatoria per l’accesso, con tutto quanto essa porta con sé, l’Avvocatura inizia una nuova pagina della sua storia. Una pagina che tanti Avvocati seri e generosi hanno iniziato a scrivere anni fa, quando pionieristicamente affrontavano un argomento che interessava a pochi, armati non solo della loro esperienza e competenza ma anche di una grande determinazione, nella convinzione che la strada intrapresa non potesse che essere quella della professionalizzazione della formazione a tutto tondo: nelle materie di formazione, nell’approccio metodologico, nella gestione del percorso, nella docenza.

Oggi sta a tutti noi scrivere la storia dell’Avvocatura del futuro.

ORIENTAMENTI



L'Avvocato della post-modernità

Note a margine dell'obbligo di formazione
per l'accesso alla professione forense¹

Roberta Lombardi

L'ordinamento giuridico è un'entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così rappresentano piuttosto l'oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua struttura.

Santi Romano

L'Avvocato e il suo tempo

«Come è possibile isolare una storia singolare se essa implica altre storie che la attraversano e la “condizionano”?» si chiedeva Italo Calvino nelle *Lezioni Americane*². Domanda analoga può essere posta per l'avvocato del futuro. Come separare infatti le vicende della formazione di un giurista, dedito al ruolo sociale della difesa, dall'epoca in cui si è trovato a vivere?³

Non può esistere una cesura tra l'insegnamento della scienza giuridica, soprattutto se diretta a formare (e trasformare) uno dei suoi tradizionali operatori giuridici⁴, e la società con cui essa è inestricabilmente connessa. Le norme della legge professionale che mettono in relazione la preparazione culturale del giovane praticante con la funzione sociale dell'avvocatura suggeriscono una cifra “comune” che deve caratterizzare il percorso intellettuale di colui che sarà chiamato ad applicare il diritto ai casi della vita⁵, ossia l'attenzione costante verso la realtà, verso la società.

Il diritto non è solo la norma, ma neppure solo l'istituzione o l'ordinamento. È tutto questo. Va considerato insieme agli uomini, agli interessi, al contesto in cui esso vive. Il diritto è scritto sulla pelle degli uomini – come ha ammonito

¹ Questo articolo si inserisce nell'ambito di una ricerca finanziata dall'Università degli studi del Piemonte Orientale sui Fondi destinati alla ricerca locale.

² I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Mondadori, Milano 2016.

³ Della riflessione, posta in generale per lo studioso del diritto, sono debitrice a S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 9.

⁴ Il riferimento è ovviamente all'avvocato che insieme a giudice e notaio si caratterizza per esercitare una tra le tre tradizionali professioni legali.

⁵ Il diritto, cioè, ha anche una funzione di “incivilimento” nel senso gramsciano del termine, cfr. A. GRAMSCI, *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Einaudi, Torino 1949.

Paolo Grossi nelle sue lezioni fiorentine –, «è cosa di uomini e agli uomini finalizzata, intrisa di umanità e pertanto da essa non isolabile»⁶. Non si può indugiare nell'idea, vecchia e superata, di un diritto progettato dall'alto e del tutto avulso e sradicato dall'esperienza. Il diritto non è «qualcosa che piove dall'alto e che la società subisce, ma il prodotto spontaneo di essa, che si auto-ordina osservando la regola organizzativa posta in essere, e auto-ordinandosi si salva da una perenne rissa suicida»⁷. Per questo l'universo giuridico deve essere guardato “di sotto in su”⁸, perché solo adagiandosi sui fatti esso si disvela per quel che è: non chiuso tra recinti invalicabili e autoritari ma aperto e stratificato nel suo immedesimarsi con la società e con il suo divenire quotidiano.

Occorre quindi uscire dai recinti canonici dell'insegnamento tradizionale se si vuole veramente indagare la complessa realtà giuridica nell'era del post-modernismo, per non rimanere ancorati alla grammatica normativa e alle tabelline formali che non ci restituiscono un'idea del diritto aderente alla società in cui viviamo.

La vita del diritto e la sua linfa teorica sono mutate, perché la liquefazione dei corpi solidi della prima modernità non si addice più ad un giurista che sia semplice recettore di sostanze normative predefinite: il contesto complesso e articolato in cui ciascun avvocato è ormai costretto a muoversi impone il recupero della natura pratica e sociale della scienza giuridica.

In altri termini un diritto concepito come una rete di relazioni interpretative, intessute da una molteplicità di attori, richiede una nuova figura di giurista, che non si accontenti di essere mero esegeta, commentatore, tecnico del combinato disposto. Che oltre a possedere i “ferri del mestiere”, a padroneggiare le tecniche e a conoscere i metodi tradizionali, sia portato ad allargare lo sguardo oltre ai recinti già noti, ad andare oltre il diritto inteso come tecnica pura e al metodo dogmatico come unico strumento e utensile della sua esperienza professionale.

Interrogarsi su come insegnare diritto nelle Scuole forensi significa interrogarsi preventivamente sulle trasformazioni del diritto, sul suo perenne divenire e soprattutto sulla specificità di quel peculiare modo di incontrarsi tra fatti e norme che dà vita ad un sistema autopoietico.

Occorre allora diversificare gli approcci, allargare il campo di osservazione, varcare le frontiere, superare i confini interdisciplinari, territoriali e temporali in cui si è troppo a lungo compreso lo studio del diritto⁹.

⁶ Il riferimento è a P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 24 che parla di carnalità del diritto, dove carnalità è sinonimo di storicità.

⁷ P. GROSSI, *op. cit.*, p. 27.

⁸ Secondo l'opinione di E. FINZI, contenuta nella *Relazione Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario*, Accademia dei Georgofili, Firenze 1935.

⁹ M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino 2007, in particolare pp. 302 ss. in cui richiama il passaggio da giurista “recettore” di sostanze al giurista “tessitore” di relazioni.

E tutto ciò porta ad un ripensamento delle strategie didattiche; perché «procedures is to law what scientific method is to science», come da tempo afferma la Corte Suprema americana¹⁰, e perché «la pesantezza, l'inerzia e l'opacità del metodo si attaccano subito alla materia se non si trova il modo di sfuggirle», per chiudere questa breve premessa con un'altra citazione dello stesso Autore che ne ha occasionato anche l'apertura¹¹.

Il ruolo sociale della difesa e gli obiettivi di formazione dell'ordinamento forense nella legge professionale n. 247/2012

La legge professionale è stata concepita nell'ottica di una ragione di fondo che traspare con evidenza tra le righe delle norme che la costituiscono: la valorizzazione della funzione culturale e sociale dell'avvocato «stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti» alla cui tutela è preposto l'ordinamento forense (art. 1, co. 2).

L'art. 3 (Doveri e deontologia), co. 2 della legge, tenendo conto proprio del rilievo sociale della difesa, esprime la necessità (*rectius* il dovere) che l'esercizio della professione sia svolto all'insegna di una serie di valori (indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza) la cui sommatoria si esprime nel termine che, non a caso, è posto a chiusura del loro elenco e che tutti li racchiude e li rappresenta: la «competenza».

Su questa fondamentale premessa, la legge di riforma prescrive innanzitutto che l'ordinamento forense (art. 1, co. 2, lett. d)) favorisce «l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito».

Impone altresì l'obbligo per l'avvocato, di curare «il costante e continuo aggiornamento» della propria competenza professionale, per assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire «al miglior esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia» (art. 11, co. 1, Formazione continua).

Le norme ci dicono, dunque, che l'attività di formazione, rappresenta il pilastro di una normativa di riforma che ha tra i suoi assi portanti la valorizzazione del profilo professionale e culturale dell'avvocatura.

E la strada è tracciata fin dal suo esordio: il percorso di “educazione” che deve accompagnare il praticante ad abbracciare, comprendere ed interpretare i valori e lo spirito dell'alta funzione sociale che sarà chiamato ad esercitare – la «difesa nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia», appunto – va ben al di là di un percorso formativo finalizzato a realizzare una mera trasmissione di saperi.

¹⁰ Us Supreme Court, Gault 387 US 1/15/1967.

¹¹ I. CALVINO, *Lezioni americane*, cit., con riferimento alla lezione sulla leggerezza, e della pensosità, in particolare, pp. 14 s.

Sono i principi di riforma dell'ordinamento professionale ad imporre la considerazione per cui sarebbe senz'altro riduttivo parlare, in questo caso, di un semplice percorso di formazione.

Il richiamo alle disposizioni citate permette invece di individuare obiettivi di apprendimento di ben altro spessore: guidare i giovani a sviluppare e affinare le facoltà intellettuali e le qualità morali sulla base di determinati principi che trovano un punto di riferimento essenziale nell'autonomia e nell'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale (art. 3, co. 1) del futuro avvocato.

Obiettivi senza dubbio ambiziosi, che mirano a creare uno *status*.

Meglio: i corsi di formazione per l'accesso alla professione devono attuare un processo di crescita completa, che non si esaurisce in una preparazione di tipo tecnico-giuridico, che non si limita a trasmettere una somma di saperi necessari a sviluppare le capacità e le abilità necessarie all'esercizio della professione legale, ma che si dimostra capace di confezionare l'*habitus* di un professionista chiamato ad attribuire, attraverso la sua competenza, dignità alla funzione della difesa dei diritti.

In fondo, non si deve dimenticare – come da qualcuno è stato sottolineato – il paradosso che si verifica in tutte le occasioni in cui si esercita una delle tradizionali professioni legali e di cui è protagonista anche l'avvocato: un privato cittadino riesce, per qualche ragione misteriosa, ad ergersi sui suoi simili, per enunciare ad essi quali debbano essere le regole del caso atte a disciplinare la civile convivenza¹².

Il ruolo delle Scuole forensi nella formazione dell'Avvocato.

Il quadro normativo di riferimento

In questo scenario diventa dunque cruciale (e origine di ogni ulteriore sviluppo di ragionamento) il concetto di competenza e il ruolo strategico giocato dalle Scuole forensi¹³ alle quali proprio – stando all'interpretazione del quadro normativo di riferimento – i Consigli degli Ordini demandano, in via principale, la funzione di attendere alle iniziative tese ad elevare la cultura e la professio-

¹² A. GAMBARO, *Il successo del giurista*, in *Il foro it.*, V/1983, c. 85. Di recente le osservazioni sono state riprese da G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, Il Mulino, Bologna 2017, p. 12.

¹³ Di Scuole si parla, nella legge professionale: nell'art. 11, co. 5, laddove si prevede che le Regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di «scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati»; nell'art. 29, co. 1, lett. c), laddove, elencando le funzioni ed i poteri del CNF si dice che questi «istituisce ed organizza scuole forensi»; nell'art. 29, co. 1, lett. e), laddove si stabilisce che sempre il CNF «organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'art. 9 comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche».

nalità degli Avvocati, rendendoli più consapevoli dei loro doveri (art. 29, co. 1, lett. g), Compiti e prerogative del Consiglio).

Che a tali istituzioni formative debba essere affidato un ruolo strategico nella preparazione, nella crescita e nella valorizzazione del prestigio culturale (*id est* nella competenza) dell'avvocato si evince anche dall'art. 2, co. 5 del recentissimo regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 43, co. 2 della legge professionale¹⁴ e dall'art. 3 del regolamento del CNF del 20 giugno 2014, n. 3. L'autonomia normativa riconosciuta dal legislatore all'ordinamento forense, esprime – in queste disposizioni – la scelta precisa che ogni momento di formazione e crescita del percorso professionale dell'avvocato, sia esso rivolto al tirocinio, agli obblighi di formazione continua, o al conseguimento del titolo di specialista, venga attuato dagli Ordini circondariali, non direttamente, ma per il tramite delle Scuole forensi, che possono essere istituite con apposita convenzione, anche con la partecipazione delle Università¹⁵.

Da ciò consegue la necessità che la loro costituzione e il loro funzionamento non possano più essere (solo) ricondotte al frutto di iniziative spontanee e “buone prassi” di singoli e volenterosi Consigli dell'Ordine, grazie alle quali si è comunque dato vita ad una realtà articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale. È impellente la necessità di riordinare i tasselli di un mosaico troppo eterogeneo nei suoi modelli e nelle sue manifestazioni organizzative perché possa essere ad oggi riguardato alla stregua di un unico corpo “compatto”, dedito alla realizzazione di obiettivi condivisi e univoci di formazione della professionalità del futuro avvocato.

¹⁴ Si tratta del regolamento di cui al Decreto del Ministero della giustizia, 9 febbraio 2018, n. 17, pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2018, i cui effetti si applicheranno ai tirocinanti iscritti nel Registro a partire dal 29 settembre 2018 (secondo quanto stabilisce l'art. 10 dello stesso regolamento che ne disciplina il periodo transitorio). Il co. 5 dell'art. 2 del regolamento prevede che «i consigli dell'Ordine provvedono *di regola* all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso *le scuole forensi* di cui all'art. 29, co. 1, lett. c) della legge professionale».

¹⁵ L'art. 3 del citato regolamento così dispone: «1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale».

È tempo, dunque, di uniformità e di regolazione. Occorre attribuire alle Scuole forensi, già esistenti e di nuova istituzione, concordanza di “stili” e “sostanza”. Non si può correre il rischio di una navigazione incerta in mari aperti, se non sono chiari e definiti gli approdi.

L'entrata in vigore del Regolamento ministeriale n. 17/2018, rappresenta, in questo viaggio esplorativo, la bussola orientatrice.

Esso pone un primo approdo essenziale: rende attuale, senza più alcun tipo di riserva o dubbio, l'obbligo della frequenza, con profitto, di corsi di formazione di indirizzo professionale¹⁶ da parte del tirocinante, in aggiunta alla pratica assidua presso uno studio professionale per tutto il periodo dei diciotto mesi¹⁷. Da ciò l'esigenza di una cornice normativa chiara e precisa che circoscriva l'autonomia dei soggetti formatori, per assicurare livelli omogenei di “educazione forense” al giovane praticante, non solo in relazione alla quantità della docenza, (imposta dalla legge per diciotto mesi appunto, per non meno di centosessanta ore di aula) ma anche alla qualità del percorso formativo di coscienze intellettuali.

L'emanazione del predetto regolamento ha in sé il presupposto che la legge n. 247/2012 sia, rispetto all'oggetto disciplinato, lacunosa fino al punto da dover essere integrata.

Il legislatore si è infatti limitato a formulare per le parti più complesse della legge o per quelle più “critiche” e “sensibili” sotto il profilo degli interessi regolati, un testo a carattere volutamente generico: da un lato delegando il Governo

¹⁶ Il co. 1 dell'art. 43 della l. n. 247/2012 sancisce che «Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge». Come sarà meglio evidenziato nel § 4, nell'art. 43 non si fa riferimento diretto ed esclusivo alle Scuole. È, come si è detto, l'autonomia normativa dell'ordinamento forense che esprime questa competenza, nel rispetto dei principi della legge professionale, nell'art. 3/2014 del regolamento del CNF, che anticipa le disposizioni del regolamento ministeriale di attuazione della legge n. 247/2012.

¹⁷ L'art. 3 del regolamento ministeriale n. 70/2016, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 precisa, al co. 1, tra l'altro che «Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo».

Al terzo comma ribadisce poi che «oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

ad adottare decreti legislativi per il completamento normativo della materia¹⁸; dall'altro, in ottemperanza alla disposizione generale dell'art. 1, co. 3¹⁹ – come nel caso dell'art. 43, co. 2²⁰ – prevedendo il prolungamento della disciplina (*id est* l'integrazione dei contenuti e la precisazione del contesto al quale si dirige la legge) in sede regolamentare, al fine di assicurare alla medesima la chiarezza e l'univocità che mancano nella legge.

Se così è, è ovvio che sia la stessa legge a prevedere che essa sarà efficace solo quando il regolamento di attuazione e integrazione sarà emanato; si spiega allora perché i regolamenti sono legittimi se, e solo se, la legge reca norme di principio rispetto alle quali il regolamento costituirà attuazione ed integrazione; si spiega anche perché è opinione unanime che tali regolamenti siano ammissibili solo se esiste riserva di legge relativa in riferimento alla disciplina ad essi demandata e non lo siano invece in caso di riserva assoluta.

Ebbene, dal tenore letterale dell'art. 43 pare evincersi quanto segue: il primo comma dell'articolo reca una disposizione cogente e puntuale, in quanto fissa un precetto ben definito e non già una mera direttiva che necessita di successiva integrazione ad opera di un regolamento ministeriale. Dispone infatti che «Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».

¹⁸ Si tratta delle discipline più complesse, ad es. riguardanti l'esercizio della professione in forma societaria (art. 5) o relativa al riordino della difesa d'ufficio (art. 16).

¹⁹ Secondo cui «All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988».

²⁰ L'art. 43, co. 2 della l. n. 247/2012 stabilisce infatti che «Il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Con riferimento ad essa, il comma 3 dell'art. 3 del d.m. n. 70/2016²¹ non aggiunge nulla, perché nulla deve aggiungere: la norma regolamentare non fa altro che limitarsi a richiamare l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione, già sancita espressamente e puntualmente dall'art. 43 della legge professionale. Poiché il d.m. può solo limitarsi a ribadire l'esistenza di tale obbligo, lo stesso assume, in relazione a questo profilo, la natura di mero regolamento di esecuzione della legge professionale.

Il secondo comma dell'art. 43 della legge professionale, invece, contiene espressamente delle direttive – di cui alle lett. a), b), c), d)²² – rivolte al Ministro, alle quali deve essere data attuazione con successivo regolamento ministeriale: sotto questo profilo, dunque, la fonte normativa secondaria costituisce un vero e proprio regolamento attuativo-integrativo poiché completa la disciplina, prevista solo in via di principio, dalla legge professionale.

In particolare, la legge pone gli elementi essenziali di contenuti che la disciplina di dettaglio è chiamata a specificare e contestualizzare in riferimento a:

- a) indicazione di rigorosi requisiti dei soggetti legittimati ad organizzare i corsi di formazione (e diversi dai Consigli degli Ordini e dalle Associazioni forensi già giudicati idonei) necessari per ottenere l'accreditamento presso i Consigli degli Ordini, sentito il Consiglio nazionale forense²³;
- b) contenuti dei corsi che, al fine di assicurare l'omogeneità di preparazione e valutazione dei giovani praticanti su tutto il territorio nazionale, vengono direttamente individuati dalla legge, limitatamente agli insegnamenti "essenziali" (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale, tecnica di ricerca)²⁴;

²¹ Il riferimento è al già citato regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13 della l. 31 dicembre 2012, n. 247

²² Per il testo dell'articolo cfr. *supra*, nota 19.

²³ Sul punto si veda il successivo § 4, relativo all'accreditamento dei soggetti formatori.

²⁴ In particolare l'art. 3, co. 2 del regolamento ministeriale precisa che i corsi devono prevedere approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) Diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) Ordinamento e deontologia forense; d) Tecnica di redazione degli atti giudiziari, in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto stanziale e processuale; e) Tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) Diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) Organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) Profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) Elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

- c) durata minima dei corsi, il cui carico didattico non può comunque essere inferiore a centosessanta ore, per quanto espressamente prevede sempre l'art. 43, co. 2, ma che le Scuole possono ben decidere di estendere²⁵;
- d) modalità e condizioni per la frequenza dei corsi da parte del praticante, nonché quelle relative alle verifiche intermedie e finale del profitto.

Per soffermarsi sull'analisi del campionario delle "capacità" e dei "saperi" che il legislatore ha – più o meno consapevolmente – confezionato per il futuro avvocato tra le righe dell'art. 43, co. 2, lett. b), occorre tuttavia coordinare la lettura di tale articolo con quella del successivo art. 46, co. 6²⁶, senza la considerazione del quale l'interpretazione del primo risulterebbe parziale e insufficiente ai fini del disegno normativo.

L'art. 46, co. 6, infatti, precisando i criteri sulla base dei quali verrà valutata l'acquisizione della "competenza" professionale del discente/praticante, dà un'indicazione indiretta ma precisa di *come insegnare cosa*, ovvero sia delle metodologie attraverso le quali i contenuti didattici "essenziali", elencati all'art. 43, devono essere impartiti. Gli obiettivi di apprendimento sono strettamente legati infatti ad altri due aspetti essenziali del percorso formativo: le metodologie didattiche e i sistemi di valutazione.

A parere di chi ha saputo leggere e interpretare attentamente le norme²⁷, il legislatore ha individuato una tassonomia di "saperi" necessari a formare la "competenza" dell'avvocato, passibile di essere strutturata, nel seguente schema: l'avvocato deve padroneggiare le diverse branche del diritto (conoscenza del sapere giuridico)²⁸; deve sfruttare la conoscenza acquisita del diritto per

²⁵ Si veda, in particolare, l'art. 5 del regolamento ministeriale che, nel ribadire la durata minima non inferiore a centosessanta ore, prescrive che i corsi siano organizzati secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, e secondo due moduli semestrali (novembre-aprile; maggio-ottobre) anche al fine di assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali (co. 1).

²⁶ Tale articolo precisa che «Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione».

²⁷ Il riferimento è a G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 85 s.

²⁸ L'art. 46, co. 3 della l. n. 247/2012, precisa che nella prova di esame il candidato deve dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto

trovare la soluzione ad un problema giuridico (*problem solving*) e saper trasformare, in modo chiaro, il ragionamento giuridico in un atto di causa (possessione di abilità)²⁹; deve comprendere l'ambiente in cui opera e saper gestire le interazioni sociali con gli altri attori del contesto, adottando comportamenti appropriati a quelli dettati dai codici di deontologia (possessione dell'*habitus* del giurista, di cui si è detto, strettamente connesso al ruolo sociale della difesa)³⁰.

Per rendere più chiaro il discorso ed esemplificare, nella redazione di un parere, la valutazione della prova deve tener conto, oltre alla conoscenza dei fondamenti teorici dell'istituto trattato, della concreta capacità del discente di saper:

- 1) risolvere specifici problemi giuridici³¹, anche eventualmente cogliendo profili di interdisciplinarietà della questione³²;
- 2) argomentare correttamente la tesi sostenuta³³;
- 3) utilizzare chiarezza, logicità e rigore metodologico³⁴ nella riflessione giuridica effettuata.

Si tenga conto che anche nella normativa che fa riferimento alla disciplina della formazione *post lauream* l'art. 7, co. 6 del decreto n. 537/1999, nel descrivere gli approcci didattici da adottare nelle scuole di specializzazione per le professioni legali stabilisce che «l'attività didattica consiste in appositi moduli dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale, ad attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi [...] ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici».

Allargando ancora lo sguardo oltre i confini nazionali, quando si avviò il cd. processo di Bologna con l'obiettivo di realizzare uno spazio europeo dell'istruzione superiore e favorire la convergenza dei sistemi universitari dei quarantacinque Paesi partecipanti³⁵, si cominciò ad attuare quel mutamento di prospettiva, che la legge n. 247/2012 oggi consolida nei percorsi di accesso alla professione. Ossia mettere in esponente i risultati dell'apprendimento rispetto

amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

²⁹ Art. 43, co. 2 lett. b) e art. 46, l. n. 247/2012.

³⁰ Artt. 46 e 41, l. n. 247/2012.

³¹ Art. 46, co. 6, lett. b).

³² Art. 46, co. 6, lett. d).

³³ Art. 46, co. 6, lett. e).

³⁴ Art. 46, co. 6, lett. a).

³⁵ Sul punto si rinvia per un'analisi più ampia a G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati*, cit., pp. 75 s.

ai contenuti dei programmi disciplinari e interpretare tali risultati come acquisizione di competenza e abilità.

In questa prospettiva i cd. descrittori di Dublino (indicatori sui quali sono tra l'altro anche valutati i corsi di laurea universitari) spiegano che i titoli che aprono la possibilità di accedere alle professioni di avvocato (e di notaio)³⁶ possono essere conferiti a discenti che, non solo abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione tali da estendere o rafforzare quelle associate al primo ciclo di studi universitari, ma abbiano altresì maturato abilità nel risolvere problemi legati a tematiche nuove e/o interdisciplinari, nel gestire le complessità, nonché nel formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.

Si ritiene fondamentale questo collegamento tra progetto educativo e obiettivi di apprendimento, perché esso ci suggerisce una riflessione importante e cioè che una nuova figura di giurista esiga, a sua volta, un profondo rinnovamento dei metodi di insegnamento (e questo già a partire dai corsi di laurea)³⁷. Perché, è appena il caso di sottolineare che, se alcune nuove capacità devono essere possedute dai giovani per il perseguimento di un progetto culturale che miri a creare una classe professionale all'altezza del ruolo riconosciuto alla funzione sociale della difesa, occorre che queste capacità siano insegnate nelle Scuole forensi: non possiamo chiedere ai giovani di dimostrare – all'esame di abilitazione, secondo i criteri di valutazione posti dalla legge – il possesso di qualcosa che non è stato illustrato, trattato, praticato. Del resto in questo senso si esprime lo stesso Regolamento ministeriale (art. 3, co. 1) nel momento in cui afferma che «i corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense», non tralasciando peraltro di assicurare – e qui torna l'importanza del profilo culturale – «la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato».

Ma il problema è anche un altro e sta forse ancora più a monte: interrogarsi sulla formazione del giurista significa anche interrogarsi sulla propria identità di docenti, capire e/o ricostruire il ruolo del nostro ufficio di avvocati formatori in seno alle Scuole forensi, «per non trovarsi tutti, un giorno, lungi dalla corrente della vita reale, in un asilo di vecchi»³⁸.

³⁶ Cfr. Il documento MIUR relativo al quadro dei titoli italiani del 2010 in <http://quadrodei-titoli.it>.

³⁷ Segnali che dà la riforma, in questo senso, inserendo il semestre anticipato di pratica forense nell'ultimo anno di studi universitari.

³⁸ N. IRTI - E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma-Bari 2004.

Il problema è complesso e delicato, soffermarsi su di esso ci porterebbe fuori dai confini di questa parte di trattazione, che impone invece uno sguardo e un'attenzione costante alle norme della nuova legge professionale; valga solo come provocazione e monito per le parti da svolgere nei contributi a seguire.

Sembra comunque intuitivo il fatto che non sia possibile affidare l'insegnamento di tali abilità a (quella che Vittorio Scialoja chiamava) una inutile "predicazione" o ad un anacronistico e ininterrotto "soliloquio ad alta voce" (Norberto Bobbio), né ridurre il compito del docente, formativo di coscienze intellettuali ad una comunicazione di notizie oggettivamente corrette³⁹.

A seguire l'insegnamento del politologo statunitense Robert Dahal⁴⁰, è il problema da indagare che deve fornire il criterio per scegliere la metodologia adeguata (di studio e quindi) di insegnamento e non il contrario.

Soprattutto una *lectio* "informativa" non appare adeguata a raggiungere gli obiettivi di apprendimento che la nuova legge professionale indica, in una locuzione sintetica ma efficace, come consapevolezza autentica della propria identità professionale.

Il "cosa" (i contenuti essenziali dei corsi) e il "perché" (gli obiettivi didattici da conseguire) portano con sé il "come" (la strategia didattica) insegnare (*recitius* educare).

Occorre necessariamente superare la fissità e la staticità della lezione cattedratica, di trasmissione di mero sapere dichiarativo, dove l'unico ad avere un ruolo attivo è il docente che parla a discenti che non sanno o presume non sappiano. La Scuola forense deve costituire una comunità dove avviene il contrario di quello che accade nelle università-città: non è il docente che parla a giovani che non sanno, ma sono discenti che sanno, avendo letto testi, documenti o atti assegnati dal docente, che discutono sotto la sua guida⁴¹.

Il problema della formazione del giurista oggi non è un problema di trasmissioni di nozioni tecniche, ma è, in primo luogo, necessità di sviluppare nel discente capacità di comprendere le trasformazioni del diritto e gli strumenti della loro governabilità⁴².

Nelle Università di Antico Regime, nella cerimonia di dottorato, il candidato giurava su un libro prima aperto e poi chiuso. Con questo rito, al futuro dottore, era dato un duplice avvertimento. Il libro aperto gli ricordava di non tra-

³⁹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., p. 19.

⁴⁰ R. DAHAL, *Sull'uguaglianza politica*, Laterza, Roma-Bari 2007.

⁴¹ F. WAQUET, *Parler comme un livre. L'oralité et le savoir*, Paris, Albin Michel 2003, p. 259, secondo quanto si legge anche in S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, cit., p. 185.

⁴² O. ROSELLI, "Osservatorio sulla formazione giuridica" ed introduzione dei lavori, in V. CERULLI IRELLI - O. ROSELLI (a cura di), *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, ESI, Napoli 2006, pp. 26 s.

scurare gli studi nell'avvenire. Quello chiuso significava che non tutto il sapere è contenuto nei libri⁴³.

Uniformità interpretativa e *soft regulation*: le Linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura

L'effettiva realizzazione del progetto culturale dal quale muovono gli intenti della legge professionale passa (anche) attraverso due ordini di azioni complementari al disegno normativo tratteggiato nelle norme e rimesse alla competenza del CNF, quale ente pubblico associativo dei Consigli degli Ordini e in questo senso – si consenta l'espressione impropria ma esplicativa - “organo di autogoverno” dell'Avvocatura: la prima, a carattere regolatorio, rappresentata dalle Linee guida elaborate della Scuola Superiore dell'Avvocatura, collante di uniformità interpretativa e corretta applicazione della complessa e diffusa regolazione della materia; la seconda, a carattere più propriamente amministrativo, rappresentata dall'espletamento di controlli di autorizzazione preventiva, ossia di accreditamento dei soggetti formatori, e di successiva vigilanza sul rispetto delle norme e del buon operato delle attività impartite ed espletate dagli stessi operatori.

Nell'obbiettivo di “semplificare” il sistema di disciplina elaborato dalla normativa primaria (legge professionale) e secondaria (regolamento ministeriale, regolamento del CNF) in tema di formazione, il CNF per il tramite del suo organismo di promozione della cultura professionale, la Scuola Superiore dell'Avvocatura, ha il compito precipuo di elaborare Linee guida, sulla base delle quali dovranno essere strutturati i corsi di formazione, proprio al fine di «garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale» (art. 3, co. 3 del d.m. n. 17/2018).

Si tratta di uno strumento di regolazione flessibile e non vincolante, di cd. *soft law*, articolato in un insieme di disposizioni tecnico-giuridiche, la cui forza cogente viene affidata non al carattere vincolante delle regole, quanto all'adesione volontaria delle stesse da parte dei suoi destinatari⁴⁴.

⁴³ Sempre secondo quanto si legge anche in S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, cit., con particolare riferimento al capitolo *Speranze nell'Università*, pp. 183 ss.

⁴⁴ Per mutare l'espressione che evoca il titolo di una pubblicazione di R. BIN, *Soft law, no law*, in A. SOMMA, *Soft law e hard law nelle società post-moderne*, Giappichelli, Torino 2009. In tema, di recente, *ex multis* si veda G. MORBIDELLI, *Linee guida dell'ANAC: comandi o consigli?*, in *Atti del Convegno di Scienze dell'Amministrazione di Varenna*, 2016, nonché la relazione presentata al convegno annuale di AIPDA (Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo) del 2015 da M. MAZZAMUTO, *L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo*, oggi in *Dir. amm.*, 2015, pp. 683 ss.; F. CINTIOLI, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del cd. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC*, in *Dir. proc. amm.*, 2017, pp. 381 ss.; G.A. GIUFFRÈ, *Le “nuove” dimensioni del regolamento. Il caso delle linee guida ANAC*, in www.federalismi.it, n. 2/2017.

La *soft law*, pur trovando la propria legittimazione nella legge (*hard law*) se ne discosta perché, in particolari situazioni e ambiti settoriali, si riconosce opportuno affiancare alle norme precettive un intervento di *moral suasion* – contrapposto al diritto “duro”, “arcigno”, di “opprimente provenienza statale” – caratterizzato da un maggiore grado di informalità, che si colloca al di fuori delle fonti normative tipizzate, dando origine a ciò che nel diritto anglosassone si definisce *tertiary rules*.

In linea con i pareri espressi dal Consiglio di Stato sulla natura di tali atti regolatori⁴⁵, si ritiene dunque di poter inquadrare le linee guida della SSA nell’ambito della categoria degli atti amministrativi generali (sostanzialmente normativi), che, pur rivolti ad una “generalità” di destinatari (sia pur di uno specifico ambito, ossia le Scuole forensi e gli altri istituti di formazione individuati dalla legge), vengono adottati per disciplinare situazioni concrete e per soddisfare esigenze pubbliche di uniformità e chiarezza (quindi certezza) delle norme di settore.

Inoltre le Linee guida risultano essere, nel caso specifico, idonee alla “ripetizione nell’applicazione” e capaci di regolare una serie indefinita di casi, integrando così i requisiti tipici degli atti normativi, così come delineati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato⁴⁶.

⁴⁵ Cons. St., parere 1 aprile 2016, reso sulla bozza del Codice degli appalti e delle concessioni.

⁴⁶ Va messo in evidenza che neanche l’applicazione dell’atto ad un settore limitato può escludere, per ciò solo, la sua natura regolamentare.

Ciò è stato chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9), che ha affermato che «un atto può essere qualificato normativo anche se non si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati, e ciò in quanto la “generalità” e l’“astrattezza” che contraddistinguono la “norma” non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza); pertanto, il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopradescritti requisiti della generalità e dell’astrattezza». In senso parzialmente difforme cfr. invece la posizione di M.P. CHITI, *Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, pp. 436 ss., il quale afferma che «merita infatti ricordare che la nozione acquisita di atti amministrativi generali è quella di atti di carattere provvedimentoale, e quindi senza il carattere dell’astrattezza, che determinano effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che abbiano le medesime caratteristiche. Laddove le linee guida hanno sì un’efficacia di carattere generale, ma in quanto atti con carattere astratto. In sostanza, sono un’esplicazione del potere normativo delle amministrazioni pubbliche, attribuito per legge». Esse dunque, soprattutto ove abbiano carattere vincolante *erga omnes*, con previsioni di carattere astratto, si devono ascrivere al genere degli atti regolamentari (per ora atipici) delle autorità amministrative, attribuiti per legge (nel caso la l. n. 11/2016). In breve, non atti amministrativi, ancorché generali; ma atti di regolamentazione. In sostanza, le Linee guida, se sono vincolanti, sono da considerare quali atti di tipo regolamentare; altrimenti sono da considerare quali «atti amministrativi di indirizzo», «come le direttive amministrative (nel

Poiché il potere regolatorio esercitato dalla SSA attraverso la predisposizione delle Linee guida rappresenta una compressione dell'autonomia normativa organizzativa dei singoli Ordini Circondariali, riconosciuta dalla legge professionale e più specificamente dallo stesso art. 3, co. 3 del regolamento ministeriale n. 17/2018, nonché dall' art. 1, co. 2 del regolamento del CNF n. 3/2014, va da sé che esso implichi un rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si è sostanziato, tra l'altro, nelle forme di partecipazione degli operatori del settore nell'opera di predisposizione e stesura delle stesse.

Tanto più ampio è l'ambito della discrezionalità attribuito all'organo amministrativo (*id est* la Scuola Superiore dell'Avvocatura) nell'esercizio del suo potere regolatorio, ossia nella determinazione delle Linee guida, tanto maggiore la necessità di bilanciare sul piano della legalità procedurale la perdita di quella sostanziale, mettendo in evidenza l'importanza della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati⁴⁷.

Ciò conferisce al *corpus* normativo delineato nelle Linee guida la forza e il valore della vincolatività delle regole che pone, le quali non si possono trarre, a stretto rigore, dalla fonte di provenienza giuridica, ma al più basare (ed incrementare) sul presupposto della partecipazione procedurale dei soggetti istituzionali a cui precipuamente sono dirette.

La costituzione delle Scuole forensi e il procedimento di accreditamento degli altri soggetti formatori

Si è già detto che il soggetto deputato a curare la formazione del praticante avvocato è, per vocazione istituzionale, la Scuola forense, espressione dell'Ordine (o degli Ordini) che la costituisce (costituiscono), idealmente capace – nel disegno normativo tratteggiato – di garantire «la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge» (art. 6, co. 1, Reg. n. 3 del CNF).

La legge professionale precisa infatti, all'art. 29, co. 1, lett. c) e h), che il Consiglio dell'Ordine, nel sovrintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, «istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio», nell'ambito delle attività mirate ad «elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri». Sulla stessa linea si pone il regolamento ministeriale di recentissima approvazione, che nella sua funzione di norma di dettaglio, ribadisce e specifica il principio in base al quale i «Consigli dell'Ordine provve-

diritto nazionale) e gran parte delle comunicazioni della Commissione europea (nel diritto Ue), indicano obbiettivi alle amministrazioni di riferimento, le quali possono motivatamente discostarsene».

⁴⁷ In tal senso M. CLARICH, *I procedimenti di regolazione*, in *Il procedimento davanti alle autorità indipendenti*, in *Quaderni del Consiglio di Stato*, Giappichelli, Torino 1999, p. 19.

«dono *di regola* all'organizzazione dei corsi di formazione *attraverso* le Scuole forensi» di cui all'art. 29 della legge professionale.

Il regolamento n. 3 del CNF, espressamente dedicato alle modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, pone, in questa direzione, un'ulteriore indicazione organizzativa importante, dal momento che contestualizza e rende operativo un principio enunciato nell'art. 40 della l. n. 247/2012, con cui si apre il titolo della legge rubricato «accesso alla professione». Nel dare, cioè, attuazione alla disposizione secondo cui i Consigli degli Ordini possono stipulare convenzioni con le Università per una piena collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e gli Ordini medesimi finalizzata al perseguimento della preparazione e crescita professionale dei tirocinanti⁴⁸, l'art. 2 di tale regolamento espressamente prevede che le Scuole forensi possano essere istituite dagli Ordini anche con la partecipazione delle Università. Prevede e riprende tale possibilità anche l'art. 2, co. 6 del regolamento ministeriale che autorizza, sia pur in termini più generali, l'Ordine ad organizzare i corsi di formazione «anche attraverso apposite convenzioni con le Università»

Senza aprire una parentesi che rischierebbe di chiudersi troppe pagine oltre a quelle consentite ad una riflessione incidentale di questo tipo, sembra che la coniugazione – suggerita dal legislatore – del sapere pratico a quello più squisitamente istituzionale/accademico nell'ambito dei corsi di formazione professionale trovi ragione nel profondo rinnovamento, da tempo avviato ma sviluppato in misura ancora poco soddisfacente, dei metodi di insegnamento all'interno dei corsi universitari.

La crisi della modernità, e più specificamente delle professioni legali in seno alla nostra società, ha portato ad aprire un dibattito critico nell'ambito della stessa comunità scientifica, finalizzato a leggere i problemi legati alla didattica non più solo da una visione prospettica meramente interna (legata ad esempio all'arricchimento e alla riforma dei piani di studi), ma proiettata anche all'esterno, ossia capace di cogliere e valutarne l'incidenza sulla realtà concreta dei giuristi che è chiamata a formare⁴⁹.

⁴⁸ L'art. 40 della l. n. 247/2012, che usa ancora il termine di Facoltà nonostante la legge professionale dell'avvocatura sia ben di due anni posteriore alla riforma universitaria Gelmini che ne ha sancito la scomparsa, accorpando le Facoltà nei Dipartimenti, prevede tra l'altro un ruolo di promozione e coordinamento tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà (*rectius* dei Direttori di Dipartimento) di Giurisprudenza che favoriscano questa collaborazione sulla base di convenzioni. Si pensi, ad esempio, in questa prospettiva, agli accordi che possono essere stipulati tra Università e Consigli, finalizzati ad anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, secondo quanto più dettagliatamente prevede l'art. 5 del decreto del Ministero della giustizia, 17 marzo, 2016, n. 70, proprio in attuazione dell'art. 40.

⁴⁹ Il tema è ampiamente affrontato e sviluppato nel lavoro di M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit., al quale si rinvia per ogni approfondimento.

Secondo le teorie post-moderniste del diritto⁵⁰, lo studente, dopo aver oltrepassato la soglia degli insegnamenti istituzionali dei primi anni, votati ad una vera e propria alfabetizzazione giuridica, dovrebbe proseguire il suo percorso intellettuale all'interno di corsi capaci di trovare un punto di equilibrio fra modelli didattici interamente o quasi esclusivamente incentrati sulla teoria⁵¹ (e quindi totalmente incuranti del mondo pratico delle professioni), o viceversa eccessivamente sbilanciati sulla considerazione della prassi⁵² (e quindi privi di ogni riferimento culturale), alla ricerca di una metodologia didattica che porti all'incontro tra *fatto* e *diritto*.

La formazione culturale e l'avviamento alla professione debbono essere unificate già nelle aule universitarie in un percorso comune di apprendimento conoscitivo e di addestramento pratico perché costituiscono facce della stessa medaglia⁵³: ciò che si deve fornire non è «l'analitica e compiuta conoscenza dei fondali di un mare che si trasforma in continuazione» ma «un pieno dominio dell'uso dei basilari strumenti di navigazione» di cui il laureato dovrà saper fare un buon utilizzo nell'ambito della sua futura esperienza professionale⁵⁴.

Il sapere giuridico è un sapere pratico che deve orientare l'agire. Il diritto non è una scienza che può essere compresa indipendentemente dalle concrete situazioni problematiche, vale a dire in astratto e poi applicata ai fatti, ma è un fenomeno che si genera in relazione ai fatti. Il che trasferisce la centralità dello studio del diritto dalla conoscenza della legge alla sua applicazione, all'analisi dei casi e alla loro discussione. Spostare l'accento dalla legge al caso, significa portare l'attenzione del discente al luogo in cui la generalità del testo normativo incontra la concretezza del contesto, al punto dove l'orizzonte del passato si fonde con la linea del presente.

Non è un caso che l'ermeneutica gadameriana riconduca il momento iniziale di comprensione di un testo normativo alla domanda: l'interpretazione «ha sempre un rapporto essenziale con la domanda che viene posta all'interprete.

⁵⁰ In una prospettiva di più ampio respiro, per un approfondimento del dibattito anche a livello internazionale, cfr. G. MINDA, *Teorie post-moderne del diritto*, Il Mulino, Bologna 2001. In una prospettiva nazionale si v. invece F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica fra tendenze "conservatrici" e "innovatrici"*, Aracne editrice, Roma 2013, in particolare cap. III, oltre che ovviamente il già citato e completo studio di M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto, passim*.

⁵¹ Come ad esempio accade in Italia e in Germania.

⁵² Così è soprattutto nel sistema francese e inglese. Sul punto cfr. in particolare le osservazioni di P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria al Segno, Pordenone, 2009, pp. 15 s., che suggerisce l'utilità di una didattica performativa che impone la partecipazione attenta dell'attività dell'uditore all'attività di comunicazione del sapere. Cfr. *infra* nota seguente.

⁵³ In tal senso P. MORO, *Educazione giuridica e didattica performativa*, in <http://www.academia.edu>.

⁵⁴ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Contenuti "culturali" e contenuti "positivi" nella formazione di base del giurista*, in V. CERULLI IRELLI - O. ROSELLI (a cura di), *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, cit., pp. 82 s.

Comprendere un testo significa comprendere questa domanda⁵⁵. Più che fornire risposte, la formazione dei corsi universitari di primo ciclo (e a maggior ragione l'affermazione vale per quelli professionalizzanti) dovrebbe in primo luogo suscitare domande, che spetta poi alla autonomia intellettuale dello studente, sotto la guida sapiente del docente, sfruttare secondo le proprie capacità e i propri interessi⁵⁶.

Se la riflessione giuridica sulla didattica saprà coniugare l'esperienza di formazione del metodo topico-dialettico, consolidata già nella gran parte delle Scuole forensi, con le spinte propulsive maturate in seno all'Accademia per una didattica che educhi l'implume giurista al generale paradigma del ragionare per problemi, certamente il connubio soggettivo (Ordine- Università) prospettato nella legge professionale per la gestione organizzativa delle Scuole, potrà portare a risultati di "educazione" giuridica di un certo interesse soprattutto in relazione al futuro dell'attività forense.

Le convenzioni tra i due soggetti pubblici potranno confluire nella costituzione di un'associazione, il cui statuto deve trovare espresso riconoscimento in un atto notarile.

Peraltro, quand'anche la Scuola si presenti dal punto di vista soggettivo con le forme giuridiche di tipo privatistico, si ritiene che essa possa essere considerata alla stregua di un organismo di diritto pubblico⁵⁷, nel senso lato del termine con cui tale definizione può essere assunta, non solo perché emanazione ed espressione di una/due componenti di natura pubblica (Ordine e Università), ma soprattutto per la rilevanza sociale della funzione chiamata ad esercitare: favorire l'ingresso alla professione alle giovani generazioni, per garantire "la cura della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale" (*id est* la competenza), nonché trasmettere il dovere "della correttezza dei comportamenti" ai futuri avvocati⁵⁸.

Tutto ciò non può essere indifferente alla questione relativa alla disciplina che deve regolare l'attività organizzativa della Scuola, come attività oggettivamente amministrativa in quanto funzionalizzata (pur se posta in essere da soggetti formalmente privati)⁵⁹. In particolare, con specifico riferimento, ad esempio ai procedimenti di selezione dei docenti e *tutors*, nonché a quelli di attribuzione di borse di studio per i discenti (obbligatoriamente previste, in ragione

⁵⁵ H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Bompiani, Milano 1986, p. 386.

⁵⁶ In tal senso M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit., p. 303.

⁵⁷ Sulla nozione, *ex multis*, si rinvia al lavoro monografico di B. MAMELI, *L'organismo di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano 2003.

⁵⁸ Richiamando i principi di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) e d) della l. n. 247/2012.

⁵⁹ Cfr. in tal senso art. 1, co. 1-ter della l. n. 241/1990, secondo cui «I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

dell'obbligo di frequenza del corso di formazione imposto dalla normativa)⁶⁰, i quali dovranno essere improntati ai principi dell'evidenza pubblica, nel pieno rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza fissati nella legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990.

Nel pieno rispetto della libertà e del pluralismo dell'offerta formativa la legge professionale non affida il monopolio della formazione dei giovani tirocinanti alle Scuole forensi costituite dagli Ordini ma prevede, come meglio specificano anche i regolamenti di attuazione, che anche «altri soggetti previsti dalla legge» possano farsi promotori dell'offerta formativa, purché «giudicati idonei»⁶¹.

Tale giudizio di idoneità si risolve sostanzialmente in un atto di controllo preventivo, attraverso cui il Consiglio dell'Ordine, sentito il CNF (a cui dovrà essere direttamente presentata l'istanza autorizzatoria qualora il corso di formazione abbia rilevanza nazionale), decide di accreditare o meno l'iniziativa di formazione per la quale è stata presentata richiesta.

Il regolamento ministeriale prevede, in linea con quanto prescritto in via generale all'art. 20 della l. n. 241/1990 sui procedimenti ad istanza di parte, che l'effetto autorizzatorio si produca mediante il meccanismo del silenzio assenso: trascorsi, quindi, trenta giorni dalla presentazione dell'istanza la richiesta «si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato»⁶².

È importante rilevare come la discrezionalità della decisione relativa all'accredimento venga ancorata dalla legge alla considerazione di alcuni parametri, che devono trovare espresso riferimento nella domanda dell'istante⁶³ e sulla base dei quali dovrà essere motivata la scelta di concedere o meno il patrocinio da parte dell'Ordine.

Il regolamento n. 17/2018 si preoccupa tra l'altro di specificare, al co. 6 dell'art. 2, che i soggetti diversi dalle Scuole «sono ritenuti idonei da Consiglio dell'Ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti». Sembra dunque che elemento dirimente ai fini della decisione sia proprio rappresentato da quell'elemento su cui si è visto essere imperniato tutto il progetto culturale di crescita professionale della futura classe forense propugnato dalla l. n. 247/2012, vale a dire la «qualità» della didattica offerta.

Il programma del corso dovrà essere valutato in stretta correlazione con la metodologia didattica, secondo quanto suggerisce lo stesso regolamento ministeriale che non a caso riunisce i due elementi in un'unica considerazione, nella elencazione dei requisiti per l'ammissibilità della domanda, all'interno della stessa lettera e) del co. 3 dell'art. 2: in altri termini, bussola e sestante

⁶⁰ Cfr. in tal senso art. 6, co. 3 del regolamento ministeriale.

⁶¹ Art. 43, co. 1; art. 2 del regolamento n. 3 del CNF.

⁶² In tal senso art. 2, co. 2 del regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 43 della legge professionale.

⁶³ Art. 2, co. 3 del regolamento ministeriale sopra citato.

in base ai quali orientare le decisioni dell'avvocatura sul "se" e "fino a che punto" aprire e affidare al mare *magnum* del mercato la formazione dell'avvocato del futuro. Nella consapevolezza che la credibilità del progetto sotteso alla legge professionale passa anche attraverso una rigorosa selezione dei formatori o più precisamente della "bontà" dei progetti formativi accreditati, quanto meno in riferimento al senso e alla cifra che in queste pagine si è cercato di illustrare.

Abstract

Tra gli intenti che hanno portato il legislatore a ridisegnare i lineamenti della disciplina della professione forense con la legge di riforma 31 dicembre 2012, n. 247, vi è senza dubbio anche quello di delineare con maggior precisione l'organizzazione, la funzione e il ruolo delle Scuole forensi.

Le ragioni di tale attenzione legislativa sono più che comprensibili in considerazione di una serie di riflessioni che prendono avvio dalle norme che la legge e i suoi decreti attuativi dedicano alla formazione dell'avvocato, fin dalle sue fasi di accesso alla professione, quale veicolo di valorizzazione della funzione sociale della difesa e, conseguentemente, del suo attore protagonista.

La credibilità del progetto tratteggiato nelle norme della legge professionale ha come suo fondamentale presupposto una condizione: che l'attività di formazione, assegnata in via principale alle Scuole, si connoti per cifre comuni in termini di moduli organizzativi, metodi e intenti.

La sua effettività, invece, passa da due ordini di azioni, complementari al disegno normativo, e rimesse alla competenza del CNF, quale organo di vertice ed espressione dell'autonomia forense: la prima, a carattere regolatorio, rappresentata dalla predisposizione delle Linee guida, collante di uniformità interpretativa e corretta applicazione della complessa e diffusa disciplina della materia; la seconda, a carattere amministrativo, rappresentata dall'espletamento di controlli di autorizzazione preventiva, ossia di accreditamento dei soggetti formatori, e di successiva vigilanza, proprio a garanzia di quell'uniformità da cui si è detto dipendere la buona e corretta applicazione della legge e la riuscita del progetto culturale che ne sta alla base.

Didattica e retorica forense

Paolo Moro

La didattica forense come metodologia performativa

Lo smarrimento teorico e le difficoltà pratiche di coloro che si accostano oggi al tirocinio forense in Italia sono evidenti e portano alla consapevolezza di un'insoddisfacente acquisizione di conoscenze teoriche ma soprattutto di competenze pratiche necessarie ad affrontare l'opera professionale dell'odierno avvocato.

La crisi della formazione culturale del giurista e il problema dell'accesso alla professione di avvocato hanno imposto da alcuni anni nel nostro Paese una nuova attenzione critica alla metodologia della didattica forense e alla necessità di unificare nelle Scuole forensi il concettualismo accademico (tipico dei corsi di laurea) e il tecnicismo forense (tipico dei corsi professionalizzanti) in un percorso comune di apprendimento conoscitivo e di addestramento pratico.

La soluzione di questo problema è di competenza della scienza della formazione giuridica (*legal education*) ma richiede un approccio filosofico e, dunque, autenticamente critico¹, essendo ormai inevitabile l'esigenza di superare la prospettiva didattica informativa, che ha ridotto l'esperienza del diritto ad un sapere puramente dichiarativo ed astratto. Occorre mediare le indispensabili esigenze dello studio teorico e dell'esercizio pratico, trovando un metodo che unifichi sapere giuridico e abilità forense.

Tale possibilità può essere offerta da una metodologia didattica performativa, basata su una tecnica attiva di trasmissione del sapere. L'insegnamento del diritto non può limitarsi al trasferimento al discente delle conoscenze delle regole e della loro interpretazione, ma deve estendersi alle competenze del medesimo, coinvolgendolo nell'apprendimento teorico e pratico dei ragionamenti e delle tecniche di composizione del caso controverso.

Una metodologia didattica performativa² impone la partecipazione attenta dell'uditore all'attività di comunicazione del sapere in quanto non costituisce azione il cui scopo è esterno al suo prodursi come fare poetico, ma realizza il proprio fine nello stesso atto in cui si propone come agire pratico³.

¹ Cfr. P. MORO, *Per una filosofia forense. La formazione critica del giurista*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, I/2016, pp. 61-70.

² Cfr. J.L. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, a cura di C. Penco, M. Sbisà, Marietti, Genova 1997.

³ Cfr. ARISTOTELE: *Etica nicomachea*, VI, 4, 1140a1-23.

Provocando nell'uditore la riflessione sul caso controverso, che necessariamente induce alla scelta tra opposte alternative, il docente trasforma il proprio insegnamento, che non è semplicemente un'esposizione concettuale assimilabile dalla memoria, ma diventa anche un avvenimento che implica un movimento dell'intelligenza che affronta la problematicità del diritto.

Questa impostazione consente di perseguire negli studi di giurisprudenza almeno due obiettivi formativi, che caratterizzano anche l'identità didattica della filosofia del diritto⁴: la natura interdisciplinare dell'ordinamento giuridico sul piano teorico; la proiezione professionale del sapere giuridico sul piano pratico.

Ne deriva che, in questa concezione, la logica della didattica giuridica diventa:

- anipotetica, perché si basa sull'esposizione di premesse sempre obiettabili, sottoposte alla contestazione critica e assunte come introduzione qualificante del discorso in quanto luoghi comuni, maggiormente accettabili dall'ascoltatore e, dunque, maggiormente resistenti alle obiezioni del medesimo;
- argomentativa, perché si sviluppa attraverso ragionamenti sottoposti a contestazione, prefiggendosi il vaglio delle argomentazioni, destinate non solo a rafforzare la propria tesi ma anche e soprattutto a contrastare quella avversaria;
- dialogica, perché si realizza nella lezione conversativa e attiva, attraverso l'uso di domande che provocano le risposte dell'uditore;
- cooperativa, perché mira a provocare il contraddittorio sugli opposti argomenti problematici proposti per risolvere un caso che, per la sua natura giuridica, è sempre controverso, presupponendo il coinvolgimento dei discenti nella comune attività di ricerca della soluzione giuridica.

La didattica performativa permette di oltrepassare la tradizionale limitazione dell'insegnamento di diritto positivo, ridotta all'esposizione della disciplina legislativa e basata sullo studio quantitativo piuttosto che sull'approfondimento qualitativo, e consente di proporre l'apprendimento delle tecniche di ragionamento forense, addestrando il futuro giurista alla soluzione dei casi concreti proposti dall'esperienza sociale⁵.

Pertanto, in questo punto di vista, la didattica forense si presenta in una forma:

- problematica e non concettuale, perché basata sulla discussione interrogativa;
- casistica e non sistematica, perché fondata sulla questione controversa;

⁴ Cfr. B. MONTANARI, *Filosofia del diritto: identificazione scientifica e didattica, oggi*, in AA.VV., *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, Giuffrè, Milano 1994, pp. 139 s.

⁵ Cfr. A. PADOA-SCHIOPPA, *Il modello dell'insegnamento del diritto in Italia*, in AA.VV., *L'insegnamento del diritto oggi*, a cura di G. Rebuffa, G. Visintini, Giuffrè, Milano 1996, p. 272.

- discontinua e non sequenziale, perché articolata su fattispecie imprevedibili;
- argomentativa e non descrittiva, perché caratterizzata da opinioni criticabili.

In particolare, gli obiettivi cognitivi della didattica giuridica potranno così essere raggiunti non mediante una logica didattica lineare, che prevede fasi progressive di apprendimento degli istituti giuridici secondo uno schema continuo e preordinato (come quello indicato nei Codici), ma secondo una logica circolare, che procede all'indagine di singoli problemi secondo un programma discontinuo e indeterminato (come quello proposto dai casi controversi).

L'individuazione del metodo della didattica forense si ritrova nelle risposte a tre quesiti fondamentali, che costituiscono la struttura teorica di una metodologia attiva e performativa dell'insegnamento giuridico: che cosa insegnare; perché insegnare; come insegnare.

Che cosa insegnare? Didattica e processo

Il fenomeno giuridico più adeguato per mediare didattica teorica e formazione pratica e per garantire la funzione formativa interdisciplinare (essendo presente in tutti i rami del diritto) e professionalizzante (essendo determinante per l'addestramento del giurista pratico) è il processo.

Invero, l'accoglimento critico di una metodologia didattica performativa conduce a considerare meglio difendibile nella formazione del giurista una prospettiva processuale del diritto, secondo cui momento specifico ed irrinunciabile dell'esperienza giuridica è la controversia giudiziale, che si manifesta come fenomeno ontologicamente (anche se non cronologicamente) originario rispetto alla regola legale la quale, appunto, soltanto nel processo trova la propria applicazione e interpretazione⁶.

In questa concezione, la controversia tra una pretesa e un'opposta contestazione concretizza la realtà dell'ordinamento quando si organizza giuridicamente nel processo che, per sua intrinseca struttura, impone alle parti contendenti la discussione mediata e razionalmente controllata delle reciproche posizioni contrarie, offrendo a ciascuna di esse la facoltà non soltanto di affermare la propria tesi, ma anche e soprattutto di contraddire l'avversario in una lite destinata per espressa richiesta dei disputanti ad una composizione giudiziale.

Docenza processuale

Pertanto, l'insegnamento del diritto assume un connotato performativo non soltanto quando oggetto della didattica è il processo, il cui svolgimento permette di presentare anche il diritto sostanziale attraverso un'esposizione casistica⁷,

⁶ Cfr. P. MORO, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo. Con l'«Apologia di Socrate» di Platone*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2004.

⁷ Cfr. R. CAPONI, *Metodologie pratico-applicative per la didattica del diritto processuale*, in

ma soprattutto quando il soggetto della didattica imita le attività che si compiono nel processo, che originariamente è il metodo di soluzione organizzata del caso e che, pertanto, simula la logica di trasmissione del sapere concretamente adeguata alla fenomenologia dell'esperienza giuridica.

Le principali attività processuali (contestazione, contraddittorio, prova, giurisdizione) costituiscono evidente manifestazione di quella metodologia didattica anipotetica, argomentativa, dialogica e cooperativa che consente di superare efficacemente il modello normocentrico e puramente informativo della formazione del giurista per avvicinare l'uditorio alla realtà forense.

Più specificamente, le azioni processuali che sono proprie di ogni procedura di natura giurisdizionale, come il contraddittorio, custodiscono un valore educativo quando mostrano la loro intrinseca natura di principi performativi, che implicano la partecipazione attiva del discente e il miglioramento del sapere acquisito con tale esperienza.

Tali principi si determinano anche nell'ordinamento giuridico (a riconferma della pertinenza della prospettiva processuale della didattica nel diritto) attraverso enunciati normativi dotati di forza costitutiva⁸, cioè attraverso regole la cui attuazione si identifica con un'azione dialogica che appare capace di modificare rapporti giuridici intersoggettivi in continua trasformazione: per esempio, citare, notificare, giurare e condannare sono alcune attività rispettivamente rappresentative di domandare, comunicare, provare e giudicare.

Apprendimento cooperativo

Infatti, l'efficacia pedagogica di una metodologia didattica attiva può manifestarsi in molteplici procedimenti di apprendimento cognitivo basati sull'esperienza sociale, valorizzando la relazionalità del singolo all'interno del gruppo, come accade nell'analisi teorica e nella discussione pratica della controversia giuridica.

Fra i vari processi cognitivi che caratterizzano un'esperienza didattica attiva e che imitano lo studio preliminare del caso controverso e il dibattito giudiziale del medesimo favorendo l'apprendimento cooperativo (*cooperative learning*) si segnalano la discussione interattiva (*brainstorming*), la soluzione del conflitto cognitivo (*problem solving*)⁹, il lavoro di gruppo (*workshop*), il gioco di ruolo (*role playing*)¹⁰.

L'utilizzo di pratiche dialogiche nella esposizione e nella discussione di temi e problemi intrinsecamente controversi ha natura originariamente filosofica ed

AA.Vv., *Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del diritto, tecnologie dell'informazione, nuovi modelli di apprendimento*, a cura di D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli, ESI, Napoli 2007, pp. 42 s.

⁸ Cfr. G. CARCATERRA, *La forza costitutiva delle norme*, Bulzoni, Roma, 1979.

⁹ Cfr. G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, il Mulino, Bologna 2017.

¹⁰ Cfr. AA.Vv., *Esperienza e didattica. Le metodologie attive*, a cura di E. Nigris, S.C. Negri, F. Zuccoli, Carocci, Roma 2007.

implica la costituzione nel gruppo discente di una comunità discorsiva che non si limita soltanto all'apprendimento passivo di un sapere e di una tecnica, ma che collabora attivamente all'indagine del problema controverso ed alla ricerca della sua soluzione¹¹.

L'esercizio dialogico della confutazione e del contraddittorio con l'uditorio appaiono evidenti manifestazioni di attività processuali, tra le quali diventa determinante anche il momento della prova che, sotto il profilo didattico, si realizza con la verifica del profitto. L'esame accademico appare l'indispensabile momento formativo per giudicare il merito, incentivare l'apprendimento, valutare la didattica e certificare la preparazione, ma deve svolgersi secondo i principi del giusto procedimento amministrativo, stabiliti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241¹²: riaffiora chiaramente in questa fase dell'attività formativa la natura processuale e dialogica della didattica performativa che, nel momento della verifica del profitto, impone l'interazione tra docente e discente nel contraddittorio tra interrogazione e risposta.

Dunque, resta indubitabile l'importanza non solo teoretica ma anche pratica dell'applicazione didattica del modello processuale, utilizzando il quale il giurista speculativo percepisce la rilevanza essenziale della controversia processuale nell'indagine autenticamente critica del senso del diritto e il giurista pratico trova una logica concretamente aderente alla gestione della disputa forense.

Valorizzando gli studi sulla retorica e le applicazioni al processo della metodologia giuridica, si rivaluta il ruolo della filosofia del diritto che, all'interno dell'ordinamento accademico, appare non solo una disciplina introduttiva al sapere giuridico, ma anche una logica critica e indubitabilmente formativa che può consolidare gli studi accademici del discente ed orientarlo consapevolmente alla problematicità della specializzazione forense¹³.

Perché insegnare? Didattica e dialettica

Ripensare la formazione culturale del giurista in una prospettiva processuale consente di combattere l'arido tecnicismo spesso puramente pandettistico visibile nell'odierna prassi amministrativa e giudiziaria e di recuperare l'origine classica della giustizia e la natura umanistica della professione forense.

La metodologia che, sin dall'antichità classica, appare più strettamente connessa alla discussione della controversia giuridica e che costituisce il fonda-

¹¹ Cfr. M. SANTI, *Fare filosofia in classe. Un approccio dialogico ispirato alla teoria dell'attività*, in AA.Vv., *Insegnare filosofia. Modelli di pensiero e pratiche didattiche*, a cura di L. Illetterati, UTET, Torino 2007, pp. 94 s.

¹² Cfr. V.Z. ZENCOVICH, *Valutare gli studenti: perché, quando, cosa, come*, in AA.Vv., *Come insegnare il diritto. Metodi, modelli, valutazione*, Giappichelli, Torino 2004, p. 72.

¹³ Cfr. N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, III/2008, p. 397.

mento della logica processuale è denominata già dalle fonti arcaiche “arte dialettica” (in greco *dialektiké téchne*).

Infatti, il rapporto tra processo e dialettica trova la propria naturale origine nella cultura greca, nella quale il processo costituisce il culmine della vita giuridica e manifesta nell’esperienza quotidiana il profondo e radicale legame tra il conflitto e la giustizia, tra la controversia e la sua pacificazione.

Nella filosofia platonica e aristotelica, la procedura dialettica si presenta come arte dell’antilogia e, nello stesso tempo, come tecnica della mediazione, emulando la struttura dialogica del processo e attuando la cooperazione involontaria tra i partecipanti alla discussione giudiziale. Infatti, il rapporto tra processo e dialettica non è preconstituito dalla ragione come un sistema e non è affatto il prodotto spontaneo di una volontà particolare (dei contendenti o del giudice), ma si realizza automaticamente nel conflitto tra le parti, cioè nel contraddittorio¹⁴.

In effetti, la connessione tra processo e dialettica non è occasionale, ma è necessaria. Il paradigma dialettico non è un protocollo utilizzabile per risolvere le dispute giurisdizionali, ma è fondato su un principio logico originario che custodisce nell’esperienza il differenziarsi di opposte pretese, impone la discussione delle controversie nella forma processuale e attribuisce la competenza a risolvere la disputa al terzo, il cui giudizio deve essere innegabilmente impersonale.

La struttura tetralogica del giusto processo, che implica l’esercizio dei più elementari diritti difensivi (la contestazione; il contraddittorio; la prova; la giurisdizione) si fonda su un’analoga articolazione che, formando l’autentico statuto epistemologico della logica giudiziaria, allude ai caratteri dell’attività dialettica.

Sotto il profilo metodologico, ciascuno dei quattro diritti processuali fondamentali, che nella cultura giuridica contemporanea vengono tradizionalmente accolti come principi inderogabili per una corretta discussione organizzata della controversia, manifesta i medesimi caratteri della dialettica classica, concretizzandosi:

- a) nel continuo ed ineshausto domandare (il diritto all’azione e alla contestazione);
- b) nel dialogare che attivamente si mostra nelle dispute prive di violenza quali sono le controversie (il diritto alla difesa e al contraddittorio);
- c) nel saggiare il fondamento di tutte le opposte affermazioni che vengono dedotte nella discussione (il diritto alla prova);
- d) nell’individuare principi che, in quanto inconfutabili, sono comuni a tutti i partecipanti al dibattito (il diritto alla giurisdizione terza ed imparziale).

¹⁴ Cfr. A. GIULIANI, *Prova (filosofia del diritto)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano 1988, p. 523.

Nella concezione classica di Platone e di Aristotele, peraltro, si deve ricordare che la dialettica è la procedura distintiva e originaria della filosofia per le stesse ragioni per le quali essa si manifesta nella struttura costitutiva del processo: infatti, la dialettica costituisce il metodo della filosofia perché si fonda sul domandare; si qualifica come procedura dialogica; è peirastica, cioè saggiatoria o esaminativa e, dunque, ha carattere probante; si serve di principi comuni ai discorsi opposti che si espongono nella disputa¹⁵.

Questa fondazione giuridica e filosofica rende la dialettica processuale un efficace modello didattico interattivo che, come si è sopra precisato, manifesta una natura non puramente informativa ma autenticamente performativa, presentandosi come procedura logica anipotetica, argomentativa, dialogica e cooperativa.

Nell'esperienza professionale forense si avverte l'esigenza di sviluppare nella formazione e nell'aggiornamento culturale del giurista pratico, come l'avvocato o il magistrato, la natura dialettica dell'argomentazione giudiziaria, con la conseguente necessità di approfondire l'indagine sui fondamenti logici e filosofici della discussione processuale.

Infatti, grazie al suo carattere di logica informale, la dialettica connette la filosofia alla vita giuridica come metodo di discussione del caso controverso e, dunque, come una procedura discorsiva concretamente aderente alla gestione della disputa di fronte al giudice, presentandosi come il più adatto metodo di analisi della lite.

L'applicazione della dialettica all'insegnamento processuale del diritto implica una conversione (un'autentica *metánoia*) del didatta ad una prospettiva che richiama la tradizione filosofica classica e che implica l'uso combinato del domandare confutante, dell'esposizione dialogica, della prova d'esame, della ricerca di principi comuni.

Più radicalmente, la funzione performativa della dialettica didascalica si manifesta nella capacità di quest'attività, che Platone identifica con la filosofia, di trasformare cognizioni e condotte dei soggetti che la utilizzano e che partecipano al suo svolgimento dialogico.

La dialettica provoca un capovolgimento (*metábasis*) del pensare e dell'esistere che, nella sua essenza tragica concepita dai Greci, solo la filosofia può insegnare perché è capace di mostrare l'intero, ossia la totalità che si presenta priva di contenuti precostituiti ma che, pur essendo integralmente indigente di senso, appare costantemente implicata da qualsiasi esperienza¹⁶.

¹⁵ Cfr. E. BERTI, *La dialettica come statuto epistemologico della filosofia*, in *Le vie della ragione*, il Mulino, Bologna 1987, p. 141.

¹⁶ Cfr. F. CHIEREGHIN, «Di che Platone è nato troppo tardi nella sua patria». *L'essenza tragica della filosofia e le condizioni della sua comunicabilità*, in AA.VV., *Insegnare filosofia. Modelli di pensiero e pratiche didattiche*, cit., pp. 121 s.

Come insegnare? Didattica e retorica

La metodologia che consente di sviluppare nell'insegnamento del diritto forense gli elementi performativi della dialettica è la retorica¹⁷.

Infatti, intesa come arte dialogica del discorso persuasivo, la retorica ha un'origine processuale e presenta sin dall'inizio del suo manifestarsi i medesimi caratteri costitutivi della dialettica che, come si è già osservato, è la metodologia più adeguata alla trattazione processuale della controversia giuridica.

Radicata nella filosofia dai più autorevoli maestri del pensiero greco, la retorica forense è l'arte della discussione giudiziaria fin dalle origini della civiltà occidentale e costituisce il metodo classico dell'educazione del giurista.

L'origine non solo storica ma anche pedagogica della retorica risale agli antichi Greci: già durante le lezioni tenute in Accademia ad Atene, Platone invita il suo migliore allievo Aristotele a studiare la retorica per prepararsi agli studi più impegnativi.

L'opera di rielaborazione sistematica di Aristotele si diffonde ampiamente nella civiltà ellenica e, successivamente, la retorica diventa la disciplina più importante della cultura giuridica romana: Cicerone e Quintiliano, che svolgevano la professione forense, ne fanno esplicitamente la base dell'educazione del giurista, inquadrandola tra gli studi liberali che, come dice Seneca, sono gli «studi degni di un uomo libero»¹⁸.

E non appare senza significato per la formazione del giurista che la nozione di studi liberali sia ripresa e teorizzata dall'avvocato cartaginese Felice Marziano Capella che, nel suo trattato allegorico *De Nuptiis Mercurii et Philologiae*, pubblicato nel 410 d.C., inserisce la retorica nel *trivium* delle arti liberali con la grammatica e la dialettica, distinguendole dal *quadrivium* (al quale appartengono aritmetica, geometria, astronomia e musica) e organizzando così implicitamente una classificazione che caratterizza l'intero insegnamento scolastico dell'età di mezzo.

In questa prospettiva, che attinge ai fondamenti culturali della logica giudiziaria, l'argomentazione retorica è analoga all'argomentazione dialettica e si svolge necessariamente nel quadro di un dialogo tra due interlocutori, ciascuno dei quali sostenga una tesi opposta rispetto a quella dell'altro non in una

¹⁷ Sull'importanza della retorica nell'insegnamento del diritto in una prospettiva processuale, cfr. C. PERELMAN, *La réforme de l'enseignement du droit et la nouvelle rhétorique*, in AA.Vv., *L'educazione giuridica. 1. Modelli di università e progetti di riforma*, a cura di N. Picardi, R. Martino, Cacucci, Bari 2008, pp. 3 s.; A. GIULIANI, *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in AA.Vv., *L'educazione giuridica. 2. L'educazione giuridica da Giustiniano a Mao: profili storici e comparativi*, a cura di N. Picardi, R. Martino, Cacucci, Bari 2008, pp. 217 s.

¹⁸ L.A. SENECA, *Lettere morali a Lucilio*, XI, 88, a cura di F. Solinas, Mondadori, Milano 1994, p. 316.

semplice conversazione, ma (similmente a quanto accade nel processo) nella discussione e nel confronto di posizioni contrastanti¹⁹.

Infatti, per Aristotele, la retorica è «contrappunto» (*antístrophos*) della dialettica²⁰, ossia ne costituisce lo «sviluppo», per quattro motivi che, forse non del tutto accidentalmente, si riconducono alle attività qualificanti della logica del giusto processo il quale costituisce attuazione: del diritto all'azione o alla contestazione; del diritto di difesa o al contraddittorio; del diritto alla prova; del diritto alla giurisdizione terza e imparziale.

In particolare, richiamando implicitamente lo schema quadripartito della processualità dialettica, lo Stagirita dice che la retorica:

- a) è utile «per essere noi stessi in grado di confutare un altro, quando parli ingiustamente»²¹;
- b) consente l'amministrazione delle opposizioni giacché «delle altre tecniche, nessuna può provare tesi opposte: solo la dialettica e la retorica lo fanno, perché entrambe riguardano gli opposti»²²;
- c) non ha funzione di persuadere, ma di individuare i mezzi di persuasione (così come la medicina non deve rendere sani, ma procedere con la guarigione fin dove è possibile)²³ e, dunque, non è una scienza esatta, ma una facoltà di fornire ragionamenti²⁴;
- d) richiede precisione stilistica, soprattutto nell'esposizione scritta e di fronte ad un giudice unico²⁵.

Questa connotazione processuale e dialettica della retorica forense rimarca l'efficacia pedagogica di questa metodologia per la formazione e l'apprendistato del giurista.

Nella mentalità classica, la retorica forense è un'attività (*ars*) che presuppone una particolare abilità soggettiva (*ingenium*) in chi la pratica e che è organizzata da una metodologia argomentativa, non da uno schema di regole

¹⁹ Cfr. E. BERTI, *Logo e dialogo*, in *Studia Patavina*, XLII/1995.

²⁰ «La retorica è analoga alla dialettica»: cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, 1354a, trad. di M. Dorati, Mondadori, Milano 1996, p. 3. Il vocabolo *antístrophos*, di problematica traduzione per un'adeguata percezione del rapporto tra dialettica e retorica in Aristotele, è reso con il termine musicale «contrappunto» sia per indicare il significato di «accompagnamento» che nel senso di «combinazione» di nuovi temi connessi ad una melodia comune. Richiamando il passo aristotelico, è stato autorevolmente affermato che la retorica è «speculare» (*antístrophos*) alla dialettica «in quanto fondata su argomentazioni (*entimemi* ed esempi) analoghe a quelle della dialettica (sillogismi ed induzioni)»: cfr. E. BERTI, *Il procedimento logico-formale e l'argomentazione retorica*, in *Quaderni di storia*, XXXVII/1993, pp. 88-99.

²¹ Cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, 1355a, trad. it. cit., p. 9.

²² *Ibid.*, 1355a, p. 9.

²³ *Ibid.*, 1355b, p. 11.

²⁴ *Ibid.*, 1356a, p. 15.

²⁵ *Ibid.*, 1414a, p. 349.

da applicare secondo un modello preconstituito. Aristotele precisa che, diversamente dalla sofistica, la retorica deve insegnare l'arte (per esempio, il metodo di concreta stesura dell'atto difensivo) e non il prodotto dell'arte (per esempio, il formulario *standard*) (*Retorica*, 1355b).

Sicché, essendo il più adatto metodo di analisi del caso giuridico e di produzione della persuasione giudiziaria, la retorica forense si può insegnare ed apprendere compiutamente soltanto con lo studio e con l'esercizio della dialettica che il giurista sperimenta costantemente prima e durante il processo.

Abstract

La crisi della formazione culturale del giurista e il problema dell'accesso alla professione di avvocato hanno imposto da alcuni anni nel nostro Paese una nuova attenzione critica alla metodologia della didattica forense e alla necessità di unificare il concettualismo teorico e il tecnicismo pratico in un percorso comune di apprendimento e di addestramento.

Il fenomeno giuridico più adeguato per mediare didattica teorica e formazione pratica e per garantire la funzione formativa interdisciplinare e professionalizzante è il processo, il cui svolgimento permette di presentare anche il diritto sostanziale attraverso un'esposizione casistica.

Infatti, l'efficacia pedagogica di una metodologia didattica attiva può manifestarsi in molteplici procedimenti di apprendimento cognitivo basati sull'esperienza sociale, valorizzando la relazionalità del singolo all'interno del gruppo con un'esperienza didattica attiva e favorendo l'apprendimento cooperativo.

Le tecniche argomentative che consentono di sviluppare questa didattica cooperativa nell'insegnamento del diritto forense sono la dialettica e la retorica intese come procedure dialogiche del discorso persuasivo e come metodi adeguati alla trattazione della controversia.

Il programma dei corsi

Piero Pollastro

*Le idee più preziose vengono scoperte per ultime,
ma le idee più preziose sono i metodi.*

Friedrich Nietzsche

I fondamenti di un progetto formativo

Un obiettivo primario per una Scuola forense è l'elaborazione di un progetto formativo finalizzato a consentire a coloro che aspirano a svolgere la professione di Avvocato di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie (come anche indicate nella normativa vigente)¹ al superamento delle

¹ Cfr. il Titolo IV della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e, in particolare:

- l'art. 41, primo comma, che dispone: «Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche»;

- l'art. 43, secondo comma, lett. b), che così elenca «i contenuti formativi dei corsi di formazione»: «l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca»;

- l'art. 46, sesto comma, che indica come criteri di valutazione delle competenze acquisite i seguenti: «a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione».

Cfr., inoltre, *Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*, che recita: «1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. 2. I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e)

prove dell'esame di Stato ed al successivo commendevole esercizio della professione.

La predisposizione di un calendario dei corsi deve seguire due direttive principali²: la consapevole condivisione di una serie di assunti teorici³ e la sua articolazione in conformità ai più recenti indirizzi andragogici⁴.

In tale prospettiva mi pare utile domandarsi quale sia la funzione dell'Avvocato, con quali modalità sia chiamato a svolgere tale funzione e come possa acquisire le competenze necessarie ad assolverla.

Su tali basi esporrò qualche riflessione sulla concreta predisposizione di un calendario.

Infine, per quanto possa occorrere, proporrò un modello di calendario, articolato in tre moduli semestrali.

Tre domande

Che cosa fa un Avvocato?

L'attività del giurista cosiddetto pratico consiste nella partecipazione ad un procedimento finalizzato all'individuazione della regolamentazione da applicare ad un caso concreto⁵.

tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; t) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario».

² Vorrei tentare di dimostrare che le enunciazioni teoriche, che solitamente sono considerate come astratte, sorreggono in concreto le indicazioni didattiche fornite per il pieno conseguimento degli obiettivi formativi indicati dal legislatore (anche a livello regolamentare); indicherò, dunque, in nota gli opportuni riferimenti normativi, richiamando le disposizioni sopra testualmente citate (con l'avvertenza che indicherò, per brevità, con "l.p." gli articoli della legge professionale e con "Reg.", ovviamente, quelli del Regolamento).

³ L'ormai sconfinata letteratura in materia, cui farò riferimenti solo esemplificativi e improntati a deliberato eclettismo, nonché il contenuto ampio, articolato e competente degli studi presentati unitamente a questo mi consentono di sostenere le mie asserzioni argomentando *ab exemplo* e, più in particolare, *ex auctoritate*.

⁴ L'andragogia è, secondo M. Knowles (che può essere considerato il padre della disciplina cui si fa qui riferimento) «L'arte e la scienza per aiutare l'adulto ad apprendere»; cfr. ad esempio, M. KNOWLES, *The modern practice of adult education: from Pedagogy to Andragogy*, Association Press, New York 1970¹; Cambridge books, New York 1980²; cfr. anche M. KNOWLES - E.F. III HOLTON - R.A. SWANSON, *Quando l'adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona*, Franco Angeli, Milano 2008³; trad. it. di S. Ballerio di *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, Burlington, Elsevier Inc. 2005⁶.

⁵ Già Emilio Betti classificava espressamente l'interpretazione giuridica come attività che, sotto il profilo pratico, si svolge in funzione normativa; cfr. E. BETTI, ad es., *Interpretazione*

Più nel dettaglio, si può osservare quanto segue.

L'individuazione di detta regolamentazione è l'esito del processo⁶ e, cioè, di un confronto dialettico in cui le parti contrapposte propongono uno schema di decisione del caso concreto, esplicitando, da un lato, le proprie buone ragioni e confutando, dall'altro lato, l'avversa prospettazione, esplicitandone le debolezze e incongruenze.

Conseguentemente, il tirocinante deve acquisire conoscenze, abilità e attitudini, sia tecniche che argomentative, che gli consentano di porsi all'interno della sequenza procedurale che porta alla decisione come contraddittore esperto e capace di far prevalere la propria proposta di soluzione del problema che ha originato la contrapposizione⁷.

Nel nostro ordinamento, nella maggior parte dei procedimenti, la "norma del caso" (come sopra individuata) diviene applicabile alla questione controversa solo in forza della decisione autoritativa, rimessa ad un terzo (giudice o arbitro), che abbia assunto un carattere di definitività secondo le disposizioni proprie del sistema.

Ne deriva che l'aspirante Avvocato deve anche acquisire competenze finalizzate a provocare la riforma o l'annullamento di un provvedimento sfavorevole alla parte rappresentata, ancora una volta illustrando gli argomenti che raccomandano la richiesta di modifica e, soprattutto, censurando le motivazioni sulle quali la decisione è basata⁸.

Non bisogna, però, trascurare che, dopo l'istituzionalizzazione delle ADR, il confronto dialogico, condotto secondo schemi procedurali condivisi, tra posizioni opposte al fine di delineare la soluzione di un concreto problema giuri-

della legge e degli atti giuridici (*Teoria generale e dogmatica*), Giuffrè, Milano 1949; seconda edizione riveduta ed ampliata, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1971; a tale edizione mi rifaccio; il riferimento è alla p. 85. Per una trattazione articolata si può rinviare a Josef Esser, che, sulla scorta delle teorizzazioni di Hans Georg Gadamer, esamina l'attività del giurista come consistente in processi di individuazione e "concretizzazione" del diritto; cfr. J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010; trad. it di S. Patti e G. Zaccaria di *Vorverständnis und Methodewahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt Am Main, Fischer Athenäum Taschenbücher 1972. Ricordo che l'art. 46, co. 6, lett. c) della l.p. indica fra i criteri di valutazione dei candidati all'esame la «dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici».

⁶ Cfr., ad es.: F. CAVALLA (a cura di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Franco Angeli, Milano 2007; M. MANZIN - P. SOMMAGGIO (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale*, Giuffrè, Milano 2006; P. MORO (a cura di), *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Franco Angeli, Milano 2012.

⁷ L'art. 46, co. 6, lett. e) della l.p. indica come criterio di valutazione delle prove d'esame la «dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione»; cfr. anche art. 3, co. 2, lett. f).

⁸ Fra i "contenuti formativi" dei corsi l'art. 43, co. 2, lett. b) della l.p. indica «la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi».

dico non richiede che si instauri un contenzioso, né che si domandi a un terzo di statuire quale sia la soluzione preferibile⁹.

Anche nella negoziazione assistita, così come nella mediazione e/o nella conciliazione, si mira all'individuazione della regolamentazione da dare all'ipotesi in esame, in presenza di una contrapposizione di interessi e posizioni diverse circa l'assetto finale da dare alla stessa. Alla soluzione si perviene, però, in forza di un confronto che consenta alle parti di accettare la soluzione individuata come quella preferibile nelle condizioni date.

Detta soluzione, poi, non coincide mai integralmente con le aspettative di una sola delle parti, ma viene individuata solo allorché le stesse abbiano fatto dei passi indietro rispetto alle posizioni originariamente assunte.

Tali concessioni sono, ancora una volta, determinate dal riconoscimento della bontà (o, quanto meno, della opportunità, sostenibilità e/o ragionevolezza) delle altrui ragioni, in quanto efficacemente sostenute.

Come svolge un Avvocato la propria funzione nel processo?

L'acquisizione della consapevolezza circa il ruolo dell'Avvocato nel processo è andata di pari passo con il superamento della concezione secondo la quale la decisione consiste nella formulazione di un ragionamento di tipo sillogistico¹⁰.

Ancora molti dei giuristi laureati nella seconda metà del ventesimo secolo sono stati preparati a schematizzare l'*iter* di una decisione su un caso concreto, sintetizzandolo in un sillogismo pratico.

In esso, quale premessa maggiore viene posto un enunciato, assunto come portatore di significato dato e rilevabile dall'interprete, che costituisce la norma di diritto, generale e astratta, in base alla quale il giudice ritiene che la controversia (possa e) debba essere decisa. Quale premessa minore, poi, viene posto un enunciato esprime una qualificazione, ovvero la sussunzione di una descrizione del fatto come accertato (la fattispecie concreta) nella predetta norma generale (che consacra la fattispecie astratta). La conclusione, infine, è un enunciato esprime la norma di diritto individuale, risoltrice della particolare controversia.

In tale prospettiva, il compito dell'Avvocato in una controversia è proporre uno schema di ragionamento che porti alla conclusione che vuole vedere accolta nella decisione, individuando una disposizione normativa, ritenuta portatrice di un determinato significato, che cristallizza una fattispecie astratta (trattazio-

⁹ L'art. 3, co. 4, lett. b) Reg. include fra i contenuti di insegnamento dei corsi delle Scuole forensi le «procedure alternative per la risoluzione delle controversie».

¹⁰ Sostanzialmente modellato sullo schema del *modus ponendo ponens*: se a, allora b; ma a; allora b. Una sentenza, in verità, sarebbe da considerarsi costituita da una serie di sillogismi in cui la conclusione del primo sillogismo viene assunta come premessa del secondo e così via.

ne della *quaestio juris*), proponendo una descrizione del caso (la fattispecie concreta), che asserisce confermata dall'istruzione probatoria (trattazione della *quaestio facti*) e affermando che la descritta fattispecie concreta deve essere sussunta nella fattispecie astratta.

Al giudice spetta di decidere quale sia l'ipotesi di sillogismo da recepire nella sentenza, confermandone la correttezza e, eventualmente, respingendo quello contrapposto, perché la premessa maggiore è ritenuta viziata da una non corretta individuazione della disposizione normativa da applicarsi e/o da un'interpretazione non compiuta secondo canoni corretti o perché la premessa minore viene ritenuta una descrizione del fatto non corrispondente al vero (o non debitamente provata) o perché non è corretto il procedimento di sussunzione.

Nel corso del tempo, col progredire di un dibattito invero molto risalente, i presupposti teorici di tale concezione sono stati radicalmente criticati.

In primo luogo è stato evidenziato che la norma non è un dato preconstituito espresso nel testo di una disposizione normativa, che possa essere rilevato in forza del mero utilizzo di un codice linguistico condiviso dal legislatore (in senso lato) e dall'interprete.

Essa è, semmai, il risultato¹¹ di un'attività compiuta dal giurista a partire dal testo normativo, composto da uno a più enunciati normativi, preso in esame al fine di formulare la sua proposta di ascrizione di significato al testo stesso. Prima dell'attività dell'interprete sta solo l'aspettativa¹² che

¹¹ Fondamentale nella dottrina italiana, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano 1980.

¹² Si tratta di ciò che viene detto "precomprensione"; è un concetto controverso e complesso della ermeneutica filosofica, ma per la stessa fondamentale. Ai limitati fini di questo studio si può dire che la precomprensione è l'attitudine propria di ogni interprete in forza della quale la comprensione di oggetti culturali in genere, e l'interpretazione di testi in specie, è orientata da una sorta di rappresentazione anticipata del risultato, determinata dalla appartenenza dell'interprete stesso ad un determinato contesto vitale, discorsivo e più latamente socio-culturale, temporalmente condizionato. La comprensione, in altri termini, nasce da una pre-comprensione, fondata sui pre-concetti e i pre-giudizi dell'interprete, che questi progressivamente affina per accedere a una comprensione più articolata. Un approfondimento può (e, probabilmente, deve) partire da H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Bompiani, Milano 1983, 1989⁶, cfr. in special modo, pp. 312 ss.; trad. it. di G. Vattimo di *Wahrheit und Methode*, Tübingen, J.C.B. Mohr 1960, 1965, 1972. Il concetto è essenziale per l'ermeneutica giuridica; come osserva Damiano Canale, tramite esso si riconosce dignità teorica ad una consapevolezza ampiamente diffusa tra gli operatori del diritto: l'interpretazione dei testi normativi è sempre influenzata da valutazioni preventive di opportunità, di realizzabilità e di giustezza di un progetto decisionale, le quali condizionano inevitabilmente i suoi risultati. Quando il giudice, il funzionario amministrativo, l'avvocato o lo scienziato del diritto si accostano ad una disposizione giuridica per comprenderne il contenuto, sono sempre guidati da una pre-comprensione, vale a dire da una prefigurazione di quanto la disposizione prescrive (significato) e della situazione di fatto che essa regola (riferimento). Si tratta di una capacità che

dai testi oggetto di interpretazione si può partire per ricavare una o più norme.

Nel corso di tale attività interpretativa, al fine di individuare la norma “del caso”, il giurista, tenuto conto della impossibilità di sostenere l’esistenza di codici semiotici in grado di garantire la corrispondenza biunivoca tra testo e significato, tiene in considerazione una serie di elementi testuali¹³, cotestuali e contestuali di ambito socio-culturale¹⁴.

deriva sia dalla conoscenza sintattica e semantica della lingua, sia da conoscenze tecniche che concernono la specificità. Tale competenza include la capacità di valutare quale soluzione interpretativa, tra quelle sintatticamente e semanticamente possibili, sia da considerare più opportuna, adeguata, pertinente. E ciò sulla scorta di conoscenze e valutazioni a più ampio raggio, che concernono il funzionamento delle dinamiche sociali, l’assetto dei rapporti politici ed istituzionali, come pure gli interessi e i valori considerati preminenti all’interno della società in un certo momento storico; cfr. D. CANALE, *La precomprensione dell’interprete è arbitraria?*, in *Ars Interpretandi*, XI/2006, pp. 327-370.

¹³ Nel nostro ordinamento si è soliti considerare che rilevanza preponderante debba essere riconosciuta all’elemento testuale proprio di documenti normativi emanati, proprio al fine di condizionare l’individuazione della soluzione da parte dei giudicanti. Si potrebbe, invero, argomentare che si tratta di una convinzione di tipo ideologico, nata con l’era della codificazione, ormai superata, ma la trattazione porterebbe troppo lontano e non sarebbe neppure indispensabile ai limitati fini di questo scritto. Qui basta sottolineare che la selezione dei testi normativi invocati è, al più, la prima scelta (o una delle prime) compiuta dall’interprete.

¹⁴ Ne propongo una sintetica elencazione, senza pretese di completezza: a) la valutazione degli altri testi normativi del medesimo ambito in cui si inserisce la disposizione dal cui esame si assume di partire (si pensi al cd. combinato disposto); b) la valutazione di altri testi normativi del medesimo ordinamento giuridico non appartenenti al medesimo ambito (l’interpretazione sistematica), anche in quanto sopraordinati nella gerarchia delle fonti (interpretazione costituzionalmente orientata); c) la valutazione di altri testi normativi propri di ordinamenti sovranazionali nei quali l’ordinamento nazionale decide di inserirsi (interpretazione convenzionalmente orientata); d) la valutazione di testi che si propongono come esplicativi della portata della disposizione, che provengano da soggetti cui è riconosciuta dall’ordinamento stesso la potestà di proporre tale esplicazione (il richiamo della prassi e della giurisprudenza); e) la valutazione di testi che si propongono come esplicativi della portata della disposizione, che provengano da soggetti cui è riconosciuta una particolare competenza a svolgere tale attività (gli studi dottrinali); f) la valutazione di dati che provengono da conoscenze tecniche extragiuridiche indispensabili per inquadrare il caso in esame; g) la considerazione dei principi e, più latamente, delle avvalorazioni che sono proprie della società in cui la disposizione si inserisce e che sono ritenute come fondamento delle scelte dei soggetti cui è assegnato il compito di predisporre i testi normativi.

Credo che non sia azzardato dire che una tale tesi non sia lontana da quanto affermato anche in Cass. civ., Sez. un., 11/07/2011, n. 15144, secondo la quale una disposizione «è suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, in relazione ed entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale – per un duplice ordine di fattori propulsivi, interni ed esterni.

In relazione al primo profilo viene in rilievo, infatti, la considerazione che l’interesse dalla norma protetto – per la sua insopprimibile connotazione dinamica legata al suo esprimere una tensione della collettività verso un bene della vita – non può evidentemente restare

La pluralità degli elementi che possono essere considerati (o trascurati), la loro eventuale differente concatenazione e la differente rilevanza che a ciascuno di essi può essere attribuita nell'individuazione del risultato finale dell'attività, escludono che l'attività stessa possa essere considerata come mera rilevazione o scoperta di un dato preesistente e precostituito e fanno sì che, al contrario, gli esiti, che sono il prodotto dell'attività dell'interprete, siano molteplici¹⁵ e componibili; conseguentemente, ciò che il giurista pratico formula in conclusione della trattazione della *quaestio juris* è solo una delle possibili proposte di interpretazione dei testi normativi considerati.

Ciò gli impone di giustificare, argomentando, le proprie scelte in ordine a tutti i passaggi sopra indicati.

In secondo luogo è stato osservato che, per dirla quasi con uno slogan, il caso non è una cosa¹⁶; la trattazione della *quaestio facti* non si risolve nella mera descrizione di una serie di fatti oggettivi, ma nella costruzione dell'interprete che, per fare qualche esempio, collega eventi, ritenendoli legati da un nesso causale, o considera comportamenti umani, qualificandoli come azioni finalisticamente dirette, in forza dell'assunzione di una supposta intenzione dell'agente.

La esposizione del caso non è una presentazione, ma una rappresentazione, una narrazione¹⁷, per di più spesso condizionata dai limiti ricavabili dalla normativa sulle prove.

imprigionato nella gabbia del testo della *regola iuris*, ma di questa invece costituisce l'elemento mobile, quasi linfa vitale, che ne orienta il processo di crescita e ne determina i percorsi evolutivi.

Vale a dire che – entro il limite ovviamente già sottolineato di tolleranza ed elasticità del significante testuale – la norma di volta in volta adeguata al suo contenuto, in guisa da conformare il predisposto meccanismo di protezione alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l'interesse tutelato nel tempo assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con contigui valori di rango superiore, a livello costituzionale o sovranazionale.

Parallelamente, per quanto poi attiene all'incidenza di fattori esterni, è decisivo l'aspetto strutturale-sistematico della *regola iuris*, quale elemento non in sé autoconcluso, ma segmento invece di una complessa architettura giuridica, coordinata secondo postulati di unitarietà e completezza.

In questo articolato mosaico, ogni disposizione si trova così inserita in settori e subsettori normativi ed investe una serie di relazioni reciproche con norme contigue.

Per cui è ben comprensibile come, in prospettiva diacronica, le eventuali successive modificazioni, abrogazioni, sostituzioni delle disposizioni interferenti abbiano una possibile ed automatica ricaduta sul contenuto della disposizione in questione, anche per questa via quindi innescandone processi modificativi».

¹⁵ A mio modo di vedere non computabili, ma, anche questa, è questione che non ha particolare utilità esaminare in queste sede.

¹⁶ Cfr. R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva "quantistica"*, Franco Angeli, Milano, 2013², p. 25 e p. 53.

¹⁷ Cfr. M. TARUFFO, *Il fatto e l'interpretazione*, in B. BISCOTTI - P. BORSELLINO - V. POCAR - D. PULITANÒ (a cura di), *La fabbrica delle interpretazioni. Atti del 7° Convegno della Facoltà di Giurisprudenza Bicocca (Milano, 19-20 novembre 2009)*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 127 ss.

E, ancora una volta, l'Avvocato si trova a dovere argomentare in favore della ragionevolezza e attendibilità di una tale prospettazione.

Ma vi è di più: la formulazione della proposta interpretativa e la prospettazione del caso non sono fra di esse indipendenti e irrelate.

La disamina preliminare del caso indirizza verso la formulazione di un'ipotesi interpretativa di una disposizione, individuata come possibile fonte da cui trarre la regolamentazione del caso stesso; il formarsi dell'ipotesi interpretativa, poi, con la considerazione della pluralità degli elementi, testuali e cotestuali e contestuali, apporta nuovi elementi di valutazione e classificazione del caso e la sua più accurata ricostruzione.

La proposta interpretativa viene, dunque, formulata proprio perché la norma è ritenuta utilizzabile come criterio di regolazione del caso concreto e ciò contribuisce a delineare la fattispecie astratta; d'altra parte, la qualificazione del fatto, cioè la sua rappresentazione come giuridicamente rilevante, può intervenire solo dopo avere compiuto una prima ipotesi di interpretazione. Detto procedimento, poi, può ripetersi più volte sino alla definitiva prospettazione del caso e della proposta interpretativa.

Vi è, dunque, un nesso dinamico che lega l'interpretazione del diritto e la strutturazione del caso e il procedimento, per di più, non è lineare, ma procede a "passi alternati", che hanno per scopo la chiarificazione dell'una per mezzo dell'altra, in un continuo passaggio dall'alto al basso, dall'astratto al concreto¹⁸.

La decisione del giurista circa la proposta di regolamentazione del caso concreto è, però, a questo punto solo il prodotto di una riflessione solipsistica.

L'Avvocato deve accingersi al confronto dialettico del processo, poiché solo nel contraddittorio, nel confronto con le confutazioni della controparte e le eventuali osservazioni del terzo giudicante, nonché nel costante sforzo di predisporre adeguate e necessarie repliche e integrazioni, la proposta di regolamentazione del caso concreto può trovare la sua determinazione conclusiva¹⁹.

Questo condiziona (o dovrebbe farlo) la fase stessa di elaborazione della primitiva proposta in sede di riflessione; per essere pronto, il giurista deve già

¹⁸ Hassemer ha denominato questo processo interpretativo come «spirale ermeneutica», perché in detto processo fattispecie e fatto «si determinano contemporaneamente, non una sola volta e sullo stesso piano ermeneutico, bensì ripetutamente, e ogni volta su piani ermeneutici diversi, 'più elevati'» (il che, sia detto per inciso, dovrebbe far pensare ad un'elica conica e non ad una spirale, che è figura piana); cfr. W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo. Indagine sull'ermeneutica penalistica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2007, p. 176; trad. it. di G. Carlizzi di *Tatbestand und Typus – Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik*, Köln, Carl Heymanns Verlag K. G. 1968.

¹⁹ Cfr. G. GIORGIO, *La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto*, Giappichelli, Torino 2015, pp. 124 ss.

studiare il caso, impegnandosi a ricoprire tre ruoli, il proprio, quello della parte avversa e quello del terzo giudicante, scegliendo gli argomenti che nelle tre prospettive si paleseranno più forti e scartando quelli che potrebbero portare più problemi che vantaggi²⁰.

Quali sono le competenze dell'Avvocato

Ed eccoci, finalmente, al punto.

Per essere all'altezza del proprio (complesso) ruolo, l'Avvocato deve possedere conoscenze adeguate, sviluppare abilità specifiche e adottare comportamenti in cui conoscenze e abilità abbiano completa attuazione.

Per quanto non possa essere negata l'importanza dell'emulazione di soggetti già esperti (e a ciò è indubbiamente finalizzata l'indispensabile "pratica" forense presso lo studio professionale di un Avvocato, che abbia già iniziato ad esercitare la funzione da un tempo congruo), la formazione del tirocinante necessita dell'acquisizione di saperi specifici.

Questo è il compito che la Scuola forense deve assegnarsi e predisporre ad adempiere.

Orbene, secondo i più recenti studi che si occupano dell'adeguatezza ed efficacia delle attività formative, gli obiettivi che si vogliono perseguire debbono essere individuati e classificati con precisione²¹.

In tale ottica si può guardare ad una possibile tassonomia che si segnala per semplicità, chiarezza e utilità pratica: è quella che distingue gli apprendimenti propri del "sapere", del "saper fare" e del "saper essere".

In primo luogo, dunque, sta l'attività formativa finalizzata alla trasmissione del "sapere" e, cioè, di un insieme di conoscenze individuate come indispensabili per lo svolgimento di un'attività data.

²⁰ Già così diceva Cicerone: «Io, per quel che mi riguarda, sono solito adoperarmi, perché ogni cliente mi informi del suo caso e che nessun altro sia presente al nostro colloquio: in tal modo potrà esplicitarsi più liberamente. Sono ugualmente solito prender le parti dell'avversario, perché esponga la sua tesi e il suo pensiero in merito. In questo modo, quand'egli si è congedato, da solo, nella più completa imparzialità, impersono la parte del difensore, dell'accusatore e del giudice. Se noto che un particolare determinato ha in sé maggior vantaggio che danno, questo giudico adatto alla mia futura orazione; quando, invece, trovo in esso più male che bene, lo rifiuto e lo scarto. E così riesco in un determinato momento a pensare quel che debbo dire e in un altro a dire quel che ho pensato, mentre i più confidano nel proprio ingegno, fanno le due cose contemporaneamente. Senonché riuscirebbero a far meglio, se destinassero nettamente in due momenti, l'uno alla meditazione, l'altro alla perorazione», traduzione da CICERONE, *De Oratore*, II, 102-103.

²¹ Per quanto esporrò in materia sono debitore, ai limiti del plagio, degli studi di Giovanni Pascuzzi. Solo per citarne alcuni: G. Pascuzzi, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, Il Mulino, Bologna 2015; Id., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Il Mulino, Bologna 2013²; Id., *Cercare il diritto*, Zanichelli, Bologna 2011.

In secondo luogo, deve essere favorito lo sviluppo del “saper fare” e, dunque, l’acquisizione di abilità procedurali relative al concreto utilizzo del bagaglio cognitivo fatto proprio.

Infine, deve essere stimolato il perseguimento del “saper essere”, vale a dire la consapevolezza del ruolo e della funzione propri di un soggetto fornito di adeguate conoscenze e abilità²².

D’altra parte, per quanto vada ribadita l’indubbia utilità di distinguere i tre “saperi”, non bisogna mai perdere di vista che quelli indicati non sono tre stadi del processo formativo, tre gradi di una progressione data, ma tre componenti, tra di loro inscindibili, delle competenze proprie dell’Avvocato, interconnesse in un continuo rimando circolare.

Chi si accinge a studiare il caso non può che farlo in funzione del dispiegamento di un’attività pratica, che necessita di comportamenti adeguati; il fare, secondo idonei modelli comportamentali, non può prescindere da cognizioni approfondite; la consapevolezza del proprio “essere Avvocato” riposa tanto sulla confidenza che si ha nel proprio bagaglio di conoscenze, quanto sulle sperimentate abilità pratiche.

Partendo da tali premesse, occorre, in primo luogo, focalizzare l’attenzione sulle possibili attività formative che possano essere ritenute utili alla trasmissione del “sapere” proprio della professione.

Al futuro Avvocato è, infatti, richiesto (anche dalla normativa vigente)²³ di

²² Mi sembra che una tale tripartizione sia sostanzialmente accolta dalla definizione di educazione dell’adulto recepita dalla Dichiarazione Unesco di Nairobi del 1976 e, cioè: «L’insieme dei processi educativi (qualunque ne sia il contenuto, livello o metodo, formali o informali/non formali, che prolunghino o sostituiscano l’educazione iniziale dispensata da istituzioni scolastiche o universitarie, sotto forma di preparazione professionale) grazie ai quali persone considerate adulte dalla propria società di riferimento sviluppano le proprie attitudini, arricchiscono le conoscenze, migliorano le qualificazioni tecniche o professionali, fanno evolvere atteggiamenti e comportamenti nella duplice prospettiva di una crescita integrale dell’uomo e di una sua partecipazione a uno sviluppo socio-economico e culturale integrato».

²³ Ricordo che l’art. 46 della l.p. così indica le materie di esame:

«2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario».

padroneggiare un insieme di conoscenze del diritto come analizzato e articolato negli studi più propriamente teorici, nonché come scaturente dalla sua concreta applicazione²⁴.

Se si accoglie, però, l'impostazione qui proposta, si avverte l'esigenza di articolare la formazione su due livelli.

È necessario, da un lato, un insegnamento, che si può dire metagiuridico, finalizzato a far acquisire sufficienti cognizioni relative alle sopra delineate concezioni dell'attività propria del giurista ed avente come oggetto i fondamenti delle teorie che si occupano dei principi di una comunicazione linguistica (orale e scritta) chiara ed efficace²⁵, nonché di interpretazione, argomentazione e retorica giuridica.

Del resto, poiché, ai fini della valutazione delle prove di esame, è richiesto al candidato di dimostrare la padronanza tanto del linguaggio (ovviamente con speciale attenzione per quello giuridico), tanto delle tecniche di argomentazione e di persuasione²⁶, è bene, come detto, che l'apprendimento non sia compiuto meramente in forza di una meccanica imitazione dell'esempio di professionisti esperti, incontrati durante il tirocinio, ma tramite una consapevole conoscenza delle basi teoriche di dette abilità²⁷.

È, poi, evidentemente indispensabile promuovere la precitata approfondita e consapevole conoscenza dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei suoi istituti giuridici, in quanto indispensabili all'esercizio della professione.

Se può dirsi relativamente facile l'individuazione dell'oggetto e dei contenuti della formazione propria dell'acquisizione del "sapere", meritano, invece, ben maggiore attenzione le modalità con cui l'insegnamento deve essere impartito.

Mi pare evidente, in primo luogo, che l'insegnamento impartito in sede di Scuola forense non può ridursi ad una serie di lezioni frontali che propongano la reiterazione in forma ridotta del percorso formativo universitario e ciò, almeno, per un triplice ordine di motivi:

Nel regolamento, poi, all'art. 3, sono elencate le seguenti materie di insegnamento:

«a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo,; c) ordinamento e deontologia forense. [...] g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario».

²⁴ L'art. 3 del d.m. Giustizia n. 48/2016 prevede che nelle prove scritte sia fatto cenno agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici di cui sia sunteggiata la trattazione.

²⁵ Non per nulla l'art. 43, co. 2, lett. a) della l.p. include fra i contenuti formativi d'insegnamento del linguaggio giuridico; l'art. 46, co. 6, lett. a) della l.p. chiede al candidato «chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione».

²⁶ Cfr. ancora art. 46, co. 6, lett. e) della l.p.

²⁷ Come osserva D. ANTISERI: «La tecnica non è la figlia stupida della scienza. La ricerca trova nella tecnica strumenti di controllo delle teorie prodotte [...]. Il tecnico è colui che sa e spesso sa anche come. Ma è lo scienziato che sa perché» (in *Il Riformista*, 27 febbraio 2009, p. 19).

- perché si tratta di un obiettivo impossibile da conseguire: un corso, che deve essere di fatto contenuto in diciotto mesi, non può ambire a garantire congiuntamente una adeguata riconsiderazione dell'*iter* universitario, l'acquisizione di specifiche abilità tecniche e una indispensabile verifica dell'intervenuto apprendimento;
- perché si tratterebbe, in ogni caso, di un impegno di relativa utilità: pare ovvio che, se la preparazione richiesta ad un aspirante Avvocato coincidesse con quella garantita ad un laureato in Giurisprudenza, il tirocinio non avrebbe senso alcuno; si tratta, invece, di due stadi della formazione concatenati, ma distinti;
- perché proprio i richiamati studi sull'educazione dell'adulto hanno portato ad affermare che, con il tempo, lo stesso diviene sempre più propenso all'apprendimento di saperi che abbiano effettiva rilevanza ed immediato impatto nella sua vita e (come nel caso in esame) nella sua attività lavorativa: per dirla altrimenti, l'attenzione è più orientata alla risoluzione di problemi che alla accumulazione di nozioni²⁸; del resto, ciò che si chiede, dapprima a chi si presenta all'esame²⁹ e all'Avvocato, poi (come ampiamente detto), non è di esporre conoscenze teoriche, ma di proporre efficaci soluzioni di casi concreti; quel che conta, allora, non è trasmettere tutte le conoscenze utili ad affrontare tutti i casi, ma, tramite una adeguata disamina di casi significativi, far acquisire al discente il metodo con cui le conoscenze devono essere impiegate.

Ciò, invero, non comporta l'esclusione della lezione frontale dal novero delle strategie didattiche proprie delle Scuole forensi (anche perché, come detto, un certo insieme di nozioni deve essere, comunque, fatto proprio dai discenti), ma solo una riconsiderazione delle modalità con le quali la lezione deve essere svolta.

L'uditorio deve essere costantemente coinvolto, sollecitando un confronto tra quanto esposto e il bagaglio culturale acquisito nel corso degli studi e la (pur non prolungata) esperienza maturata nella pratica forense, nonché invitando gli astanti a formulare, in ogni momento, domande e a proporre considerazioni e, se del caso, sollecitando il contraddittorio fra coloro che possano avere esposto posizioni fra di esse contrastanti.

Conseguentemente, il docente deve essere pronto a seguire e stimolare il dibattito, anche se lo stesso lo porta ad approfondire temi che considerava secondari e che stravolgono l'impostazione della trattazione che aveva originariamente concepito; deve, altresì, essere disponibile a mettere in questione le proprie convinzioni già espresse.

²⁸ Nei testi di andragogia si trova frequentemente ripetuto il principio secondo il quale: «Adult learning is problem-centered rather than content-oriented».

²⁹ Cfr. ancora l'art. 46 della l.p.

Soprattutto, come spero sia ormai chiaro, gli istituti giuridici e le concezioni dottrinali oggetto della lezione debbono essere esaminati principalmente attraverso l'analisi di casi esemplari, che evidenzino i problemi che sono sorti o che possano sorgere all'atto del loro impiego nella soluzione di controversie.

La prospettazione in un'ottica processuale impone la trattazione non solo delle problematiche connesse alla disamina della questione di diritto, ma anche dei profili connessi alla prova dei fatti costitutivi (con i necessari richiami alle norme procedurali).

Poiché, infine, come l'esperienza acquisita dai formatori dovrebbe rendere evidente, l'insieme di conoscenze che deve essere trasmessa è molto vasta, rispetto ai tempi, in fin dei conti non così ampi, destinati alla frequentazione dei corsi, ogniqualvolta ciò sia possibile, deve essere adottato un approccio che evidenzi i profili interdisciplinari di ogni caso concreto esaminato³⁰.

Analoghi obiettivi formativi possono essere perseguiti utilizzando lo strumento delle cosiddette lezioni in compresenza, che vedano coinvolti più relatori (tavole rotonde, convegni, seminari a più voci).

Anche la scelta di questa forma dell'insegnamento deve essere, naturalmente, adeguata alle direttive metodologiche già indicate.

La pluralità di relatori non deve, infatti, essere finalizzata a parcellizzare l'insieme delle nozioni che ci si propone di far apprendere, ma, piuttosto, a consentire il confronto tra posizioni dialetticamente contrapposte, rendendo espliciti contrasti dottrinari e giurisprudenziali, e a consentire una più qualificata illustrazione degli aspetti interdisciplinari (convocando esperti di diverse branche del diritto che si occupano da diversi punti di vista della materia trattata).

L'acquisizione del sapere dichiarativo può essere perseguita anche tramite l'analisi dei testi che possono essere utilizzati per approfondire la conoscenza degli istituti giuridici in esame (testi normativi, articoli di riviste, atti giudiziari e sentenze), analisi che può essere condotta in prospettive differenti³¹.

Innanzitutto, ci si può dedicare al problema della ricerca di tali testi (la ricerca delle fonti): vanno illustrate le modalità di individuazione delle stesse, sia in relazione agli strumenti (quali siano le banche dati di legislazione, giurisprudenza e dottrina, e come reperirle) che tale individuazione rendono possibile, sia in relazione alle tecniche che rendono la ricerca al loro interno efficace (come condurre un proficuo esame per parole testuali con l'utilizzo degli operatori logici o come compiere indagini incrociando i canali di ricerca a disposizione).

³⁰ Ricordo che la capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà è altra abilità valutata in sede di esame (sempre a norma del più volte citato art. 46 della l.p.).

³¹ L'art. 43, co. 2, lett. b) della l.p. richiede che sia insegnata «la tecnica di ricerca» e l'art. 3, co. 2, lett. e) ribadisce che la Scuola forense include fra le materie dei corsi le «tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale».

Si può, in secondo luogo, indirizzare l'attenzione sulle soluzioni che al caso di specie le fonti propongono, sollecitandone una disamina critica.

Ci si può concentrare sulla individuazione delle tesi nodali sostenute allo scopo di pervenire alla proposta (o alla decisione) della soluzione: a tal fine si può procedere con la richiesta di redazione di riassunti del testo progressivamente sempre più concisi e/o con la pratica della massimazione delle sentenze.

Ancora: si può indirizzare l'attenzione dei discenti non tanto sulla soluzione proposta, ma sugli argomenti utilizzati per sostenerla, proponendo, ove possibile, la comparazione tra fonti che prospettino argomenti diversi o, meglio ancora, contrastanti (ad esempio, esaminando congiuntamente gli orientamenti giurisprudenziali che hanno portato alla composizione del conflitto in sede di pronuncia delle sezioni unite).

La disamina degli argomenti utilizzati può essere, poi, finalizzata all'individuazione di argomenti che possano valere a confutarli.

Per quanto debba essere chiaramente ribadito che soltanto una solida e consapevole conoscenza teorica può fondare il proficuo esercizio dell'attività pratica, non si può negare che il principale compito assegnato alla Scuola forense (almeno fintanto che l'istruzione a livello universitario manterrà l'attuale prevalente impostazione) sia quello di far acquisire a coloro che la frequentano il "saper fare" e, cioè, le abilità proprie della professione.

Il compito va affrontato tenendo conto di alcune peculiarità dell'attività formativa destinata a questo scopo.

Ancora una volta va ribadito che la fondamentale capacità che deve essere fatta propria dal futuro Avvocato (e che riunisce in sé tutte le abilità tecniche che si cercherà in seguito di individuare) è quella che è destinata alla risoluzione di problemi concreti.

Ai partecipanti ai corsi deve essere richiesto di proporre soluzioni a casi concreti; gli stessi debbono essere selezionati cercando di allontanarsi il più possibile dai tradizionali "casi di scuola", facendo, anzi, riferimento a quelli che emergono nella quotidiana esperienza dei docenti e/o che, nel tempo, si propongono come centrali nella evoluzione della realtà sociale.

Per i motivi già detti, si deve puntare su casi che prospettino le connessioni interdisciplinari più ampie (anche con riferimento ad ambiti extragiuridici), la cui soluzione sia da ricercare in un insieme di fonti articolate nei più diversi livelli (pratiche mercantili, regolamentazioni settoriali, ordinamenti nazionali e sovranazionali) e che riflettano conflitti attuali tra sistemi valoriali ed esigenze economiche e sociali³².

Non si può, peraltro, perdere di vista quella che, forse, è la principale difficoltà con cui ogni percorso andragogico diretto ai tirocinanti si confronta: la

³² Ricordo che, a norma dell'art. 46, co. 6, lett. d) della l.p. al candidato è richiesta la «dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà».

Scuola forense è, da un lato, il primo passo nella formazione del futuro Avvocato, ma, nel contempo, ha come primo (se non altro in prospettiva temporale) scopo il superamento dell'esame di abilitazione.

Non si può, in merito, trascurare che le aspettative dei discenti (condizionate dalle loro legittime aspirazioni di affermazione personale e, naturalmente, economica) sono primariamente dirette all'acquisizione di capacità che valgano a superare tale difficile passaggio e che, nell'immediato, gli stessi sono propensi a porre in secondo piano quei profili che pure sono più strettamente influenti per la loro intera carriera professionale.

La difficoltà è acuita dal fatto che l'attuale struttura dell'esame e, soprattutto, i criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici creano un evidente iato tra ciò che viene richiesto per il superamento dell'esame e l'acquisizione del bagaglio proprio della professione legale³³.

Passando all'esame degli strumenti finalizzati alla trasmissione del "saper fare", possono essere prospettati i seguenti modelli di attività formativa.

Ai discenti deve essere, in primo luogo, ovviamente, richiesto di risolvere in aula casi pratici.

Nel proporre tale tipo di attività, si deve essere consapevoli che un tale compito non può essere assolto senza un'adeguata preparazione dell'esercitazione.

A tal fine occorre fornire agli stessi, con congruo anticipo rispetto alla preparazione in aula, un "fascicolo" che contenga, oltre alla sintesi del caso, materiale, quale atti processuali redatti per la trattazione di fattispecie analoghe, documenti (tratti da veri incarti processuali o redatti *ad hoc*), che li inducano ad una attenta considerazione delle specificità della fattispecie concreta, articoli di riviste e precedenti giurisprudenziali.

Per meglio evidenziare come la discussione del caso comporti abitualmente l'esame di soluzioni alternative (e stimolare l'esercizio delle capacità argomentative e retoriche), il materiale fornito deve essere scelto al fine di rappresentare pareri dottrinali e orientamenti giurisprudenziali contrapposti³⁴.

Alternativamente (ma anche congiuntamente) può essere richiesto ai tirocinanti di ricercare in proprio parte dei materiali utili alla discussione del caso (la cui sintesi andrà, naturalmente, sempre anticipata).

È essenziale che la discussione del caso in aula sia effettuata in un ambiente agonistico, preparando così alla dimensione necessariamente processuale della professione e sollecitando lo sviluppo delle capacità argomentative e retoriche.

³³ Stupisce, in merito, il fatto che gli Avvocati che sono designati a far parte delle commissioni non siano stati ancora capaci di imprimere una svolta in tali prassi. Parrebbe, allora, opportuno che i Consigli dell'Ordine scelgano Colleghi che tale compito vogliano assumersi e, anzi, forniscano ai soggetti individuati idonee raccomandazioni.

³⁴ Utile in tal senso è l'analisi di casi che siano stati rimessi alla decisione delle Sezioni unite, a partire dall'esame delle sentenze che hanno espresso gli orientamenti contrastanti.

Il confronto fra le diverse opinioni e le differenti proposte di soluzione deve essere ritenuto elemento necessario della stessa struttura della lezione e deve essere costantemente sollecitato dal docente, che potrà, a tali fini, anche indicare opzioni alternative e/o formulare eccezioni alle proposte formulate (senza, però, mai rivendicare il proprio punto di vista come quello “corretto”).

A tal fine si potrà procedere ad un esame congiunto del caso trattato da parte dei discenti, consentendo che ognuno avanzi le proprie proposte e/o formuli le proprie eccezioni.

Alternativamente, si potranno dividere i tirocinanti in più gruppi, che sostengano opinioni diverse.

Ancora, si potranno preventivamente assegnare a più gruppi predefiniti i ruoli di attore e convenuto, pubblico ministero, difensore dell'imputato e parte civile e così via, a seconda della materia trattata.

Per consentire lo sviluppo dell'abilità nella ricerca delle fonti, possono essere condotte congiuntamente in aula esercitazioni su temi predeterminati, aiutando i discenti a fare proprie le tecniche di utilizzo specifico delle fonti stesse (ad esempio, come si usano banche dati di comune impiego) e i metodi di indagine (ad esempio, quali sono le strategie tecniche per condurre una fruttuosa ricerca testuale)³⁵.

In tale ottica, si possono indicare diverse finalità.

Si può condurre la ricerca dell'insieme e della tipologia delle fonti (cataloghi di biblioteca, motori di ricerca, specifiche banche dati) su cui basare un'eventuale argomentazione.

Si può effettuare una ricerca all'interno dell'insieme delle fonti già individuate per prepararsi alla discussione di un caso.

Ancora più specificatamente, si può sollecitare la ricerca (eventualmente all'interno di una sola fonte) di argomenti a favore di una specifica tesi già individuata.

Al fine dell'acquisizione del “saper fare”, lo strumento di, forse, maggiore efficacia è quello dello svolgimento di esercitazioni pratiche, finalizzate alla presentazione orale della difesa e alla stesura di atti e pareri scritti³⁶.

Nel primo caso, dando particolare risalto alle capacità retoriche e persuasive, si devono individuare le particolari occasioni in cui viene richiesta un'esposizione orale nelle diverse attività professionali (ad esempio, la discussione finale nell'udienza preliminare o dibattimentale penale, la discussione orale nel processo del lavoro o quella prevista dall'art. 281 *sexies* del c.p.c., la discussione dell'i-

³⁵ Si tratta, cioè, di indagare sulle tecniche di “ricerca avanzata” e/o sulle modalità di composizione della stringa di ricerca con utilizzo degli operatori booleani e/o delle interrogazioni per radici o con mascheramento, al fine di realizzare una ricerca che eviti i rischi del “silenzio” (troppo pochi risultati, per l'eccessiva restrizione determinata dalla scelta di ricerca) o del “rumore” (numero troppo elevato dei risultati per l'eccessiva genericità della stringa).

³⁶ È, del resto, quanto sarà richiesto di fare al candidato nelle prove d'esame.

stanza cautelare o del ricorso amministrativo, ma anche il confronto in sede di contrattazione, mediazione e/o negoziazione assistita) e se ne devono esaminare le peculiarità e le finalità in relazione alle norme procedurali specifiche.

Anche se può sembrare ovvio, uno sforzo particolare va dedicato a sviluppare la consapevolezza dell'assunzione del ruolo di "parte" processuale, evidenziando la necessità di discostarsi dai modelli di esposizione (già interiorizzati come studente universitario), che prediligono gli aspetti di trattazione generale delle tematiche esaminate e la dimensione astratta delle questioni in oggetto.

Nel secondo caso, concentrandosi maggiormente sulle peculiarità di una scrittura linguisticamente corretta, chiara ed ordinata e sulle capacità logiche ed argomentative, si deve favorire l'acquisizione della capacità di fare propri schemi tipici dei diversi atti (le "formule", per dirla banalmente), evidenziando le specificità di ogni singola parte (ad esempio, esposizione del fatto, illustrazione dei motivi di diritto, precisazione delle conclusioni con formulazione delle istanze istruttorie), con distinta attenzione per l'articolazione propria degli atti di tipo impugnatorio (individuazione della statuizione del capo da censurare, esposizione delle relative censure specifiche – in fatto, in diritto o relative all'*iter* logico della motivazione del procedimento –, individuazione delle soluzioni alternative proposte).

In un primo momento, almeno, le esercitazioni devono essere guidate tramite la presentazione preventiva da parte del docente delle tecniche generali da impiegare (individuate facendo riferimento alle regole procedurali vigenti e proprie della materia) e l'eventuale puntuale intervento durante lo sviluppo dell'esercitazione.

Pare opportuno, poi, riservare ad un secondo momento (o a specifici moduli a ciò dedicati) il compimento di esercitazioni nelle quali sia richiesto al tirocinante di effettuare una "prova di esame", tramite la, individuale, redazione di un atto o la stesura di un parere (avendo come riferimento tracce come quelle assegnate in occasione dell'esame di abilitazione).

Il terzo obiettivo che un progetto formativo deve perseguire è quello di stimolare l'acquisizione del "saper essere", ossia la capacità di comprendere l'ambiente in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri attori sociali presenti nel contesto, di adottare i comportamenti appropriati, ivi compresi quelli dettati dai codici deontologici³⁷.

Se si analizza attentamente tale definizione, si comprende che non può che trattarsi di un processo in cui un ruolo fondamentale è giocato dalla quotidiana esperienza del contatto e del rapporto con i clienti, i colleghi, i cancellieri, i giudici, nel cui solo ambito l'aspirante Avvocato può sviluppare una piena consapevolezza del proprio ruolo all'interno del sistema: occorre

³⁷ Cfr. l'art. 41 della l.p. relativo al contenuto e allo svolgimento del tirocinio; cfr. anche l'art. 3, co. 1 Reg.

sapersi riconoscere, giorno per giorno, come operatore del diritto (e della giustizia)³⁸.

È, allora, evidente che fondamentale in tale processo di *Bildung* è l'esempio e l'insegnamento che quotidianamente può e deve fornire l'Avvocato presso il quale il tirocinante svolge la pratica. In tal senso una Scuola forense può solo spendersi e operare per diffondere una coscienza diffusa di ciò nel ceto forense.

Ciò doverosamente precisato, indispensabile strumento formativo è quello di sollecitare costantemente un'approfondita riflessione sul codice deontologico forense.

In tale prospettiva, però, pare determinante l'approccio adottato.

Non si deve, infatti, mirare alla esegesi delle singole prescrizioni in esso contenute, quanto a evidenziare quale sia in concreto la rilevanza della sua quotidiana applicazione.

Si deve infondere nel tirocinante la convinzione che il rispetto delle disposizioni codificate non deve essere praticato come adempimento di prescrizioni, al fine di evitare sanzioni, ma come unica via per diventare un Avvocato.

Per dirla altrimenti, la norma deontologica deve essere indicata non tanto come un comando cui obbedire, ma come una regola tecnica che indica i mezzi necessari per svolgere in modo appropriato i compiti che sono propri della professione.

Bisogna trasmettere l'idea che, se l'attività legale si svolge in un ambiente agonistico, ogni giocatore deve agire non impiegando ogni mezzo (lecito o illecito che sia) o industriandosi a individuare comportamenti elusivi, che possano favorire il conseguimento delle proprie finalità, ma garantendo in ogni momento la piena conformità alle regole del gioco: perché un gioco condotto al di fuori delle regole perde la propria stessa ragione di svolgersi.

In tale prospettiva, solo la leale cooperazione dei giocatori, il loro costante riferimento ad un agire informato al *fair play*, può assicurare a tutti il raggiungimento del risultato prefisso.

Nel contempo, solo un gruppo di giocatori che si contraddistingua per il pieno rispetto del codice etico che è loro proprio può sperare nella pubblica considerazione e nel prestigio.

La dignità e la fama di professionista, per uscire di metafora, si guadagna per l'esemplarità del proprio comportamento e per il riconoscimento tributato da tutti gli altri attori del processo.

Così facendo, l'adeguata tutela degli interessi del cliente coinciderà con il rispetto dei principi condivisi nella comunità giuridica e, più latamente, nella società civile.

³⁸ E, invero, è un processo che non dovrebbe esaurirsi se non con la fine dell'esercizio della professione.

Ancora una volta la modalità più appropriata per impartire tale tipo di insegnamento è l'analisi di casi concreti, esaminando e discutendo in aula fattispecie con le quali l'Avvocato si può trovare a confrontarsi nella pratica di ogni giorno.

Un prezioso contributo per lo svolgimento di tale attività è sicuramente fornito dai materiali che sono reperibili nel sito www.videontologia.it, ove si trovano filmati nei quali sono "sceneggiate" ipotesi tipiche di particolare significatività.

Per il tempo limitato in cui si compie un percorso formativo all'interno del periodo di tirocinio, poi, può essere opportuno il ricorso allo svolgimento di simulazioni.

Agli attanti, precedentemente istruiti, deve essere chiesto di rappresentare situazioni particolarmente significative, che sono proprie dell'esercizio della professione, scegliendo anche di rappresentare comportamenti contrari alla deontologia, alla dignità e all'opportunità.

Ai discenti si chiederà, poi, di porre domande, di avanzare critiche al comportamento dei protagonisti della simulazione e/o di indicare modalità alternative di azione, ritenute più corrette e /o efficaci.

Resta, però, fondamentale, un continuo richiamo alla deontologia in ogni momento del compimento del percorso formativo: seppur si debba favorire lo sviluppo di un ambiente agonistico nella trattazione dei casi, i partecipanti debbono essere costantemente esortati al riconoscimento e rispetto reciproco della funzione di parte, così come deve essere scoraggiato (e corretto) il ricorso, durante le esercitazioni, ad espressioni e pratiche che non siano pienamente conformi alla lealtà e probità.

Un possibile "calendario"

Può essere ora presentato un esempio, meramente indicativo, di un possibile "calendario".

In merito è bene fare alcune precisazioni.

Si tratta di un modello e non certo della proposta di un calendario che possa essere adottato per organizzare i primi cicli di una Scuola forense.

La sua concreta adozione, in verità, richiede:

- un'organizzazione consolidata, che consenta la preventiva diffusione di materiale utile alla preparazione dei discenti;
- un insieme di docenti debitamente formati e dotati di solida esperienza, acquisita nel tempo, che si distinguano per approfondita conoscenza dei temi trattati e delle problematiche pratiche che sorgono nella loro pratica applicazione;
- la contemporanea disponibilità di un gruppo, altrettanto esperto, di *tutores* di aula, che siano di concreto e costante aiuto per i tirocinanti;
- un gruppo di praticanti che abbia acquisito dimestichezza con le metodologie di apprendimento sopra proposte.

La sua utilità (ammesso e non concesso che l'obiettivo sia stato qui raggiunto) risiede nello sforzo di tradurre in pratica quanto precedentemente esposto in via teorica.

L'attenzione, dunque, deve essere indirizzata principalmente alle sue caratteristiche "strutturali", piuttosto che sui temi di cui è proposta la trattazione.

Il programma è suddiviso in tre moduli, articolati in sessioni settimanali di quattro ore l'una; la partecipazione ad un corso così articolato consente al tirocinante di adempiere all'obbligo di legge³⁹.

Esso prevede l'alternanza di un possibile richiamo, al fine di un approfondimento in chiave pratica, ad argomenti generali, che possano essere considerati fondamentali nelle materie di esame, e di una disamina di questioni più specifiche legate all'evolversi della legislazione e della giurisprudenza, anche a livello sovranazionale.

Nel calendario sono indicate (per semplicità) due sole tipologie di sessioni formative: l'esame di casi e questioni e le esercitazioni; resta fermo che per le concrete modalità di insegnamento si può ricorrere ai diversi modelli sopra esaminati (nonché, ovviamente, ad altri che i docenti sappiano concepire).

La trattazione di "casi e questioni" conferma la necessità della trasmissione anche di "sapere", ma richiama l'impegno di provvedervi limitando quanto più possibile il ricorso alla lezione "frontale" consistente nella mera illustrazione di nozioni; andranno, dunque, trattati istituti sostanziali e processuali, prevalentemente attraverso l'analisi di casi significativi, possibilmente ricavati dall'esperienza professionale dei formatori.

Con "esercitazioni" si intendono tutte quelle attività finalizzate all'acquisizione del "saper fare", senza trascurare che l'obiettivo più prossimo dei discenti è il superamento dell'esame di Stato; dovrà, pertanto, essere curata tanto l'accuratezza e proprietà nella redazione degli scritti, quanto l'acquisizione delle tecniche proprie del *public speaking* e delle argomentazione e retorica forense.

Un impegno particolare deve essere dedicato all'individuazione di argomenti che consentano una trattazione interdisciplinare e multilivello.

Un'ultima annotazione: è opportuno che la Scuola offra ulteriori iniziative formative, a partecipazione facoltativa, finalizzate ad una più completa acquisizione delle competenze e ad un potenziamento delle stesse. Questo consentirà anche di allargare gli orizzonti della formazione, proponendo argomenti non strettamente attinenti alle materie obbligatorie e di più ampio rilievo culturale.

Tutto ciò premesso (per usare una formula ben nota), ecco lo schema.

³⁹ Cfr. art. 5 Reg.

Modulo I

1	Casi e questioni	I doveri dell'Avvocato.
2	Casi e questioni	I contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili: registrazione e trascrizione.
3	Casi e questioni	Le immissioni: esigenze della produzione e ragioni della proprietà; profili civili, amministrativi e penali.
4	Casi e questioni	La nullità dei contratti: rilevanza in giudizio.
5	Casi e questioni	Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno: profili sostanziali e procedurali.
6	Esercitazione	Atto di citazione per impugnazione di un testamento olografo.
7	Casi e questioni	L'estinzione del reato e la rilevanza delle condotte riparatorie.
8	Casi e questioni	La violenza di genere.
9	Casi e questioni	La doppia conforme: i ricorsi dell'imputato e del P.M.
10	Esercitazione	Comparsa di costituzione con proposizione di domanda riconvenzionale in un caso di appalto per la costruzione di immobile destinato ad abitazione.
11	Casi e questioni	I rapporti con i colleghi e la corrispondenza intrattenuta con gli stessi.
12	Esercitazione	Massimazione di sentenze in materia di proprietà intellettuale.
13	Esercitazione	Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali.
14	Esercitazione	Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione nell'ipotesi di coniuge straniero divenuto irreperibile.
15	Esercitazione	Ricorso al Tribunale del Riesame in ipotesi di sequestro dei beni.
16	Esercitazione	Atto di appello contro sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dallo utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti.
17	Casi e questioni	I rapporti fra il cittadino e la P.A.
18	Esercitazione	Memoria penale in materia di peculato con sospensione del rapporto di impiego <i>ex lege</i> Severino e sequestro preventivo penale finalizzato a confisca per equivalente.
19	Esercitazione	Ricorso al T.A.R. avverso ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.
20	Esercitazione	Discussione finale di un caso di omicidio stradale

Modulo II

1	Casi e questioni	Dovere di difesa: lealtà e probità.
2	Casi e questioni	Il contratto di leasing e le azioni per vizi dei beni che ne sono oggetto.
3	Casi e questioni	Contratti digitali e telematici: trattative e conclusione.
4	Casi e questioni	Il concorso di fori competenti in casi di azioni civili in materia di contratti di impresa.
5	Casi e questioni	Le prove legali in materia civile: limiti e rimedi.
6	Esercitazione	Memoria <i>ex art.</i> 183, co. 6, n. 2 c.p.c. in ipotesi di contenzioso fra banca e correntista.
7	Casi e questioni	Riforma dell'assistenza giudiziaria penale e tutela dei diritti fondamentali.
8	Casi e questioni	Reati contro la P.A.: corruzione sistemica e collaborazione processuale.
9	Casi e questioni	Le indagini difensive: aspetti problematici e profili deontologici.
10	Esercitazione	Comparsa conclusionale in ipotesi di incidente stradale con danno catastrofale.
11	Esercitazione	Analisi delle modalità di massimazione di sentenze in materia di reato circostanziato.
12	Casi e questioni	I rapporti fra Avvocato e cliente: i soldi del cliente.
13	Esercitazione	Ricorso <i>ex art.</i> 414 c.p.c. in materia di lavoro irregolare (con trattazione dei profili del giusto salario <i>ex art.</i> 36 Cost. e domande rivolte verso I.N.P.S.).
14	Esercitazione	Memoria <i>ex art.</i> 183, co. 6, n. 3 c.p.c. in materia di uso delle parti comuni condominiali.
15	Esercitazione	Redazione di parere in materia di responsabilità amministrativa dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001.
16	Esercitazione	Redazione di istanza di liberazione anticipata speciale.
17	Casi e questioni	La rivalsa dello stato nei confronti degli enti locali, in caso di sanzioni a carico dello Stato a causa della violazione del diritto comunitario da parte degli enti territoriali.
18	Casi e questioni	La tutela dell'ambiente: difesa del trasgressore in sede amministrativa e i risvolti penalistici.
19	Esercitazione	Gli argomenti fondati sull'art. 12 Prel. e l'art. 1362 c.c.
20	Esercitazione	Redazione di istanza di applicazione della pena in continuazione con precedente condanna per furto.

Modulo III

1	Casi e questioni	Gli obblighi di formazione e aggiornamento.
2	Casi e questioni	Diritto alla salute, responsabilità medica e chiamata in causa di strutture ospedaliere.
3	Casi e questioni	Infortuni sul lavoro in diritto civile, amministrativo e penale.
4	Casi e questioni	Le opposizioni nel processo esecutivo civile in ipotesi di titolo stragiudiziale.
5	Casi e questioni	La responsabilità di amministratori di s.r.l. e il ricorso <i>ex art. 2409 c.c.</i>
6	Esercitazione	Atto di citazione in appello avverso a sentenza di accoglimento in ipotesi di revocatoria ordinaria.
7	Casi e questioni	Concorso di persone e reati associativi (con particolare riferimento al caso Contrada).
8	Casi e questioni	L'istigazione a delinquere e i rapporti con le libertà costituzionali.
9	Casi e questioni	Novità in tema di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere.
10	Esercitazione	Reclamo al collegio contro ordinanza cautelare in ipotesi di danno temuto.
11	Casi e questioni	I rapporti con le controparti e la minaccia di azioni.
12	Esercitazione	Ricerca delle fonti in materia di diritti del consumatore nell'ambito dell'Unione Europea
13	Esercitazione	Dibattito in mediazione su ipotesi di accertamento di usucapione su beni comuni e formalizzazione dell'accordo.
14	Esercitazione	Redazione di contratto di locazione ad uso commerciale.
15	Esercitazione	Redazione di atto di costituzione di parte civile di ente esponenziale di diritti diffusi.
16	Esercitazione	Redazione di domanda di risarcimento del danno per ingiusta detenzione.
17	Casi e questioni	Il rito appalti e le novità apportate al codice del processo amministrativo dal nuovo codice dei contratti pubblici.
18	Esercitazione	Redazione di querela per appropriazione indebita nei confronti di amministratore di condominio.
19	Casi e questioni	Il giudizio sull'indennità di espropriazione.
20	Esercitazione	La presentazione del "caso" nella discussione orale: tecniche argomentative e figure retoriche.

Abstract

Il programma dei corsi della Scuola forense deve essere strutturato al fine di formare tirocinanti in grado, dapprima, di superare l'esame di Stato e, in seguito, di esercitare con la dovuta competenza la professione. Il programma stesso, dunque, deve essere redatto seguendo la normativa vigente in materia e nella piena consapevolezza di quale sia la funzione dell'Avvocato, di quali compiti egli sia chiamato ad assolvere e di quali competenze egli debba aver acquisito al fine di svolgerli efficacemente. Il percorso formativo dovrà, pertanto, essere finalizzato a trasmettere conoscenze adeguate, a far sviluppare abilità peculiari e ad indirizzare all'assunzione dei comportamenti propri di un professionista capace e rispettoso dei doveri deontologici, il tutto tramite il ricorso ad una metodologia di insegnamento adeguata all'educazione di un adulto che ha ormai compiuto il prescritto ciclo di studi ed è proiettato verso la loro quotidiana applicazione pratica.

Insegnare ad argomentare

La lezione argomentativa e il metodo casistico

Paolo Doria

Dalla scuola della legge alla scuola dei casi: il metodo casistico come strumento di formazione del giurista

Il presente contributo, frutto di ormai vent'anni di esperienza e di studi maturati nel campo della formazione forense, si prefigge lo scopo di dare delle indicazioni teoriche e pratiche per l'impostazione di un corso per l'accesso alla professione di avvocato basato sullo studio della tecnica dell'argomentazione e sulla trattazione di casi.

Nessuno dubita più dell'importanza della didattica forense nella formazione del giurista pratico¹: prima di affrontare una causa è necessario acquisire un patrimonio di conoscenze culturali e umane che non può essere appreso soltanto con il proficuo compimento degli studio universitari².

¹ Sul problema della formazione degli avvocati: A. MARIANI MARINI, *Il futuro di una professione antica. Prospettive per le scuole forensi*, in *Conferenza Nazionale delle scuole forensi. Atti*, a cura di G. Alpa, Roma 2009, pp. 11 ss.; Id., *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Jovene, Napoli 2009, pp. 57 ss.; Id., *Come formare il giurista*, in *Diritto e formazione*, X/2005, p. 1388; Id., *La formazione dell'avvocato – il ruolo della scuola forense*, in *La previdenza forense*, IV/2005, pp. 311 ss.; Id., *Introduzione a Un modello formativo per l'avvocatura*, a cura del Censis e del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, Milano 2000, p. 23; P. MORO, *Educazione retorica e formazione forense*, in *Sul metodo della didattica giuridica*, a cura di P. Moro, EUT, Trieste 2011, pp. 25 ss.; G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, il Mulino, Bologna 2015; L. BUTTI, *Diventare giurista. Il diritto come lavoro e passione*, Filodiritto, Bologna 2012; C. ANGELICI (a cura di), *La formazione del giurista*, Giuffrè, Milano 2004; V.Z. ZENCOVICH (a cura di), *Come insegnare il diritto. Metodi, modelli, valutazione*, Giappichelli, Torino 2004; F. GALGANO - F. GRANDE STEVENS, *La formazione culturale dell'avvocato*, in *Manualetto forense. Ordinamento, previdenza, deontologia e formazione forensi*, CEDAM, Padova 2001.

² Sin dall'antichità ci si era resi conto della necessità di una profonda cultura personale per svolgere adeguatamente la professione forense: CICERONE, *De oratore*, I, 5, 17 (nell'edizione con introduzione di E. Narducci, BUR, Milano 1999, p. 131); QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, X, 1, 2 (nell'edizione BUR, Milano 1997, III, pp. 1641 ss., trad. di C.M. Calcantini); tutti gli studiosi moderni della didattica forense condividono questa impostazione: A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., p. 60; Id., *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa University Press, Pisa 2012, pp. 15 e 18; Id., *Tu leggi? Io no, perché? Un progetto per dare risposte ai giovani*, in *Diritto e formazione*, I/2011, pp. 1 ss.; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria al Segno Editrice,

Occorre saper affrontare il passaggio dalla scuola della legge alla scuola dei casi³.

È in questo ambito che si inserisce lo strumento didattico del metodo casistico⁴ che si incentra proprio sullo stimolo della capacità del discente di saper affrontare e risolvere casi giuridici⁵ e non va confuso con l'arida casistica⁶, che

Pordenone 2009, p. 40; ID., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2016, p. 78; ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, Seac, Trento 2006, p. 11; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come apprendere riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, il Mulino, Bologna 2013, p. 130; F. CAVALLA, *La via retorica alla verità*, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa University Press, Pisa 2004, p. 130; ID., *Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 29; L. BUTTI, *Diventare giurista. Il diritto come lavoro e passione*, cit., pp. 21 e 28; U. VINCENTI, *Introduzione* a A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 15; S. SATTÀ, *Il diario di Tullio Ascarelli*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, IV/1970, pp. 25-27; D. CERRI, *Professione e cultura nei corsi delle scuole forensi*, in *Cultura e diritti*, I/2013, pp. 119 ss.; ID., *Il ruolo della letteratura nella formazione e nell'educazione del giurista. Il progetto libro per gli avvocati italiani*, in *Diritto e formazione*, I/2011, pp. 312 ss.; ID., *Diritto e letteratura*, in *Cultura e diritti*, II/2012, pp. 131 ss.; P. DORIA, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in P. MORO (a cura di), *Il diritto come processo*, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 125 ss.; ID., *Giuristi si nasce o si diventa? Il talento e la cultura come cardini della formazione forense*, in *Cultura e diritti*, III/2014, pp. 15 ss.; A. GENTILI, *La formazione dell'avvocato civilista*, in *Cultura e diritti*, II/2012, pp. 9 ss.

³ N. IRTI, *La formazione del giurista*, in *La previdenza forense*, III/2004, pp. 201. U. VINCENTI, *Dalla legge al caso: l'attività inventiva dell'avvocato attraverso il caso concreto*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 349 ss.; ID., *Dalla legge al caso: la tecnica della decisione nei sistemi legali*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Le strategie della difesa*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 165 ss.

⁴ Sul metodo casistico: P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 44 ss.; ID., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 27; ID., *La lezione forense. Il metodo retorico nella formazione dell'avvocato*, in *Cultura e diritti*, I/2013, p. 25; G. PASCUZZI, *Cosa intendiamo per metodo casistico*, in *Foro it.*, V/2016, pp. 334 ss.; L. VACCA, *Metodo casistico e sistema prudenziale*, CEDAM, Padova 2006; J. HRUSCHKA, *La costruzione del caso giuridico. Studi sul rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, il Mulino, Bologna 2008; G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, Giuffrè, Milano 1954; E. BETTARELLO, *Metodo casistico e teoria degli opposti. Origini e attualità della didattica forense*, in *Cultura e diritti*, I/2017, pp. 55 ss.; A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 106; P. DORIA, *Il metodo casistico, la retorica forense e la redazione dei testi giuridici nella scuola di formazione degli avvocati*, in *Sul metodo della didattica giuridica*, cit., pp. 59 ss.; ID., *L'esperienza metodologica dei gruppi di studio per l'apprendimento delle tecniche di comunicazione scritta nella scuola di formazione degli avvocati*, in *Diritto e formazione*, IV/2010, pp. 660 ss.

⁵ Sul tema della capacità di risolvere problemi in ambito giuridico: G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, il Mulino, Bologna 2017.

⁶ G. ALPA, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 9.

si traduce nella semplice trattazione di singole questioni senza alcun approfondimento metodologico.

In realtà, quando si tratta del metodo casistico, ci si trova ai confini tra il contenuto e il metodo della didattica forense: infatti, quando si approfondiscono materie come la teoria dell'argomentazione, la retorica forense e le tecniche di redazione di atti giudiziari e pareri, si finisce sempre per affrontare problematiche di tipo metodologico. Del resto, è proprio questo il tratto distintivo tra il percorso di studi universitario e quello della formazione forense: il primo deve privilegiare la trattazione degli istituti e dei principi, il secondo la capacità di risolvere singoli casi attraverso l'acquisizione di un adeguato metodo di ragionamento argomentativo.

In questo senso il movimento formativo forense, già agli albori della propria costituzione, alla fine del secolo scorso, si interrogava sui contenuti e sulla metodologia didattica da proporre nelle scuole di formazione per praticanti avvocati. Era assolutamente condiviso il principio secondo il quale non era possibile riproporre le lezioni frontali di apprendimento tipiche del corso universitario, che rischiavano di tradursi in inutili ripetizioni prive di reale efficacia formativa⁷.

Ora, questa impostazione appare ulteriormente consolidata ed è sostenuta da tutti gli studiosi della didattica forense⁸.

La funzione didattica della lezione frontale deve avere una funzione del tutto residuale⁹, anche se rimane indispensabile in talune circostanze¹⁰, soprattutto di fronte ai grandi numeri di iscritti alle Scuole forensi, pur nell'ambito di un generale calo a livello nazionale dei tirocinanti avvocati.

⁷ A. MARIANI MARINI, *Introduzione a Un modello formativo per l'avvocatura*, cit., p. 25; ID., *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., p. 111.

⁸ P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 43 ss.; G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 90 e 100; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 20; A. BERNARDO - A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI, *Linee guida per le scuole forensi*, Roma 2008, pp. 9 ss.; F. SORBI (a cura di), *Corsi per l'accesso alla professione. Riflessioni e suggerimenti pratici dei laboratori delle Scuole forensi*, Roma 2016 (inedito); D. CERRI, *Nuova formazione: riflessioni teoriche ed applicazioni pratiche*, in *Diritto e formazione*, IV/2008, p. 617.

⁹ G. PASCUZZI, *Per una metodologia didattica*, in *Diritto e formazione*, V/2009, p. 767; ID., *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., p. 168: «Nella formazione post lauream e continua la tradizionale lezione frontale deve assumere un ruolo residuale proprio perché essa è adatta a trasmettere un tipo di sapere (quello dichiarativo) che in detti ambiti deve avere minore attenzione rispetto al sapere procedurale (abilità e saper essere) e al sapere metacognitivo. Occorre evitare, nei contesti di cui stiamo parlando, di ispersarsi al modello universitario e alle lezioni accademiche».

¹⁰ L'insegnamento del diritto non può mai cessare del tutto di essere dogmatico, dovendo comprendere «la conoscenza dei testi e l'esposizione dei principi»: S. SATTÀ, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994, p. 39.

Tuttavia, l'introduzione obbligatoria dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense, visto l'art. 43 della l. n. 247/2012, ripropone il problema dei numeri degli iscritti, soprattutto in quelle realtà ordinistiche che non si sono adeguatamente attrezzate in questi anni trascurando la costituzione delle scuole forensi, che pure avevano avuto una matrice normativa ancora con il d.P.R. n. 101 del 1990¹¹.

La didattica fondata su un programma addestrativo-pratico basato su simulazioni, sperimentazioni, ricerche e lavori di gruppo privilegia il metodo casistico.

Questo tipo di strumento didattico richiede un numero contenuto di frequentanti, normalmente dalle 15 alle 40 persone al massimo¹², anche se personalmente ho visto alcuni docenti di straordinaria capacità saper trattare e discutere un caso con una platea di 200 discenti.

L'adozione del metodo casistico in questi termini non deve scoraggiare le grandi realtà che si scontrano con numeri di iscritti ancora superiori. Infatti, è sempre possibile suddividere gli iscritti in gruppi adeguatamente dimensionati, condotti o quanto meno affiancati da giovani tutors che possono sfruttare questa esperienza come insostituibile bagaglio di esperienza per il futuro incarico di docenti¹³.

L'approccio metodologico casistico è essenzialmente pratico: il diritto nasce come prassi (*ex facto oritur ius*)¹⁴.

L'insegnamento del diritto tradizionale si basa su una concezione normo-centrica della didattica di origine giuspositivistica ormai del tutto superata¹⁵. Il trionfo della legge nel novero delle fonti del diritto, scaturito dall'illuminismo settecentesco, rappresenta un sistema in crisi¹⁶: si è da tempo registrata una evoluzione dalla *legislatio* alla *iurisdictio*, perché oggi nella pratica giudiziaria

¹¹ P. DORIA, *L'esperienza metodologica dei gruppi di studio per l'apprendimento delle tecniche di comunicazione scritta nella scuola di formazione degli avvocati*, cit., p. 660; ancora solo un paio di anni fa, solo 96 ordini sugli oltre 160 avevano costituito delle realtà formative proprie o consorziate. La Scuola Superiore dell'Avvocatura monitora costantemente lo sviluppo delle scuole nel territorio nazionale, anche se credo che, allo stato attuale, si possa parlare di formazione distribuita a macchia di leopardo, dove a realtà di assoluta eccellenza si alternano zone prive di qualsiasi supporto formativo istituzionale.

¹² Il numero ideale per Giovanni Pascuzzi è indicato in dodici persone: G. PASCUZZI, *Per una metodologia didattica*, cit., p. 767; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 136.

¹³ A. MARIANI MARINI, *Introduzione a Un modello formativo per l'avvocatura*, cit., p. 22.

¹⁴ M. MANZIN, in P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 7; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 22 ss.

¹⁵ A. MARIANI MARINI, *Scienza giuridica e argomentazione forense*, in *Diritto e formazione*, I/2010, p. 141; ID., *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 112 ss.; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 22 ss.; A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 132.

¹⁶ U. VINCENTI, *Argomenti e decisioni argomentate correttamente*, in A. MARIANI MARINI - F. PROCCHI (a cura di), *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, Plus, Pisa 2004, p. 41; G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 176.

la regola applicabile al caso concreto trae la sua fonte dall'interpretazione giurisprudenziale¹⁷ piuttosto che dalla legge. Per non parlare poi della necessità di saper ricorrere al diritto europeo o sovranazionale¹⁸.

L'approccio didattico di tipo casistico, tra l'altro, è prescritto implicitamente dall'art. 43 della l. n. 247/2012¹⁹, ed esplicitamente dall'art. 7 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537 che regola le scuole di specializzazione per le professioni legali, dal decreto ministeriale (m.i.u.r.) 25 novembre 2005 per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza e dall'art. 4 del regolamento 16 luglio 2014 del CNF per la formazione continua degli avvocati.

Il metodo casistico e la l. n. 247/2012

L'adozione del metodo didattico casistico è senz'altro prescritta implicitamente dalla disciplina della legge professionale n. 247 del 2012²⁰, con particolare riferimento agli artt. 43 e 46.

Non si intende certamente entrare in questa sede nel merito dell'analisi normativa della l. n. 247 sotto il profilo della sua interpretazione ai fini formativi e didattici²¹. Tuttavia, sembra opportuno cogliere almeno qualche spunto di riflessione in relazione al metodo casistico.

Innanzitutto, si deve evidenziare che i primi contributi dottrinali seguiti all'approvazione della legge non hanno affrontato il problema dei contenuti e dei metodi didattici nel percorso di formazione divenuto definitivamente

¹⁷ A. MARIANI MARINI, *Il ragionamento dell'avvocato. Le tecniche dell'argomentazione nel discorso giudiziale*, in *Diritto e formazione*, II/2008, pp. 285 ss.; ID., *Avvocatura, diritto vivente e diritti fondamentali*, in A. MARIANI MARINI - D. CERRI (a cura di), *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, Plus, Pisa 2007, pp. 7 ss.; U. VINCENTI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 22; G. ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto vivente. Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?*, in A. MARIANI MARINI - D. CERRI (a cura di), *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, cit., pp. 11 ss.; A. GENTILI, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Diritto e formazione*, I/2009, p. 114; ID., *Il diritto come discorso*, cit., p. 512; M. PAGANELLI, *Il diritto giurisprudenziale e l'uso consapevole del precedente*, in *Diritto e formazione*, IV/2008, pp. 625 ss.; ID., *Diritto vivente. Il diritto giurisprudenziale tra (recente) passato e futuro (prossimo)*, in *Cultura e diritti*, III/2013, p. 17.

¹⁸ A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 33; A. MARIANI MARINI - G. ALPA, *La formazione dell'avvocato in Europa*, Plus, Pisa 2009.

¹⁹ In precedenza era previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 101/1990 che disciplinava le scuole di formazione forense. Sul metodo casistico e la l. n. 247/2012: P. DORIA, *Il metodo casistico nella didattica forense alla luce della legge di riforma professionale n. 247/2012*, in *Cultura e diritti*, II/2013, pp. 37 ss.

²⁰ U. PERFETTI, *Le scuole forensi prima e dopo la riforma della legge professionale*, in *Rass. forense*, III-IV/2014, pp. 563 ss.; R. DANOVÌ, *La nuova legge professionale forense*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 50.

²¹ Per un esame approfondito: R. LOMBARDI, *I nuovi corsi per l'accesso alla professione. L'avvocato del futuro*, in corso di pubblicazione.

obbligatorio ai sensi dell'art. 43²². Come spesso succede, il tema centrale della formazione culturale dei giovani avvocati è ritenuto secondario, quasi che su questo fronte non ci si giocasse tutto il futuro della professione forense, chiamata ad affrontare sfide sociali sempre più decisive nei complessi rapporti di una società moderna in continua evoluzione²³.

Non ci si rende conto che un adeguato percorso formativo dei giovani non solo consentirà alla nostra plurimillennaria professione di stare al passo con i tempi²⁴, ma anche assicurerà una migliore qualità della vita professionale a tutta l'avvocatura, che potrà confrontarsi sui temi professionali con interpreti adeguatamente preparati, riacquistando quella credibilità sociale da troppo tempo perduta.

La formazione culturale, purtroppo, non è giudicata motivo di interesse generale, ma tutt'al più di qualche addetto ai lavori.

Deve far riflettere il grave ritardo nell'adozione del decreto attuativo previsto dal secondo comma dell'art. 43 della l.p. per individuare le modalità di istituzione dei corsi, i contenuti formativi, la durata e le modalità e condizioni per la frequenza anche in relazione alle verifiche.

Ma a prescindere da queste questioni, rimane il tema della analisi del metodo casistico alla luce della riforma professionale.

L'art. 43 e l'art. 3 del decreto attuativo²⁵ non richiamano espressamente la necessità della trattazione casistica di problemi giuridici.

²² Ad esempio, vedasi M. CAVALLARO, *Il nuovo avvocato. Guida alla riforma forense*, Italia Oggi, Milano 2013. L'Autore dedica poche righe al problema dei corsi di formazione, riportando in sintesi i dettami della norma. Anche il primo elaborato dell'Ufficio studi del CNF dedica un paio di righe di commento all'art. 43.

²³ Su questo tema, molto diffusamente e approfonditamente, vedasi A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit.

²⁴ U. VINCENTI, *La struttura argomentativa del diritto occidentale*, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit.: «Un giurista che non vivesse immerso nella società avvertendone le tendenze resterebbe una caricatura (lo diceva Carnelutti nella sua Metodologia), inutile, se non pericolosa».

²⁵ Nel corso delle varie versioni dello schema di decreto che si sono succedute dal 2013 ad oggi, è scomparso il riferimento alla trattazione casistica delle materie; nello schema di decreto proposto dal Ministero della Giustizia il 17 dicembre 2015, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 del decreto prevedeva ancora una didattica basata su «approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo»; la trattazione casistica è stata omessa nello schema di decreto elaborato nel corso del 2017. Si è trattato certamente di un'omissione discutibile. Tuttavia, questo non significa affatto che il regolamento escluda l'adozione del metodo casistico come strumento didattico. Al contrario, ritengo che la *ratio* complessiva della norma e la natura delle materie trattate impongano l'adozione del metodo casistico, considerato che lo stesso art. 3 del regolamento prevede che i corsi di formazione debbano avere contenuto sia teorico che pratico. Le esercitazioni pratiche non possono che essere svolte con la trattazione casistica di problemi giuridici. Sorprende, poi, che l'art. 4 del regolamento 16 luglio 2014 per la formazione continua degli avvocati (art. 11 della l.p.) preveda espressamente la possibilità della proposizione di casi e della successiva disamina da parte degli avvocati già abilitati.

Tuttavia, ritengo che il metodo casistico sia imposto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 43: infatti, il richiamo all'insegnamento, ritenuto essenziale, della redazione degli atti giudiziari e della tecnica di redazione del parere stragiudiziale, impone ineluttabilmente l'adozione del metodo casistico.

La tecnica di redazione di atti giudiziari e di pareri presuppone infatti la trattazione di problemi che originano da fatti concreti, ovverosia da casi²⁶. Anche le tre prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione forense si svolgono su due questioni pratiche di diritto sostanziale e su un atto giudiziario basato su una concreta fattispecie processuale (art. 46, co. 2 della l.p.). L'esame orale inizia con l'illustrazione delle prove scritte basate su casi (art. 46, co. 3 della l.p.). Solo il metodo (induttivo) casistico consente l'apprendimento della tecnica dell'argomentazione indispensabile per la redazione di scritti giuridici in relazione a problemi che scaturiscono da fatti concreti.

Ma vorrei porre l'attenzione anche sui criteri di valutazione delle prove scritte ed orali dell'esame di stato stabilite dal sesto comma dell'art. 46²⁷.

Non si tratta di una novità assoluta, giacché l'impianto normativo recepisce quanto era già stabilito in precedenza dall'art. 1 *bis*, co. 9 della l. 18 luglio 2003, n. 180²⁸: si devono valutare la chiarezza, la logicità e il rigore metodologico dell'esposizione, la dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati, la capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà e la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione (nell'atto giudiziario). Come è stato opportunamente notato²⁹, si tratta di valutazioni che riguardano non tanto il contenuto della soluzione data, quanto l'approccio metodologico nelle tecniche di scrittura forense che non può prescindere dall'adozione del metodo casistico.

Un ulteriore approfondimento del combinato disposto di cui agli artt. 43 e 46 della l.p. induce a ritenere che nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato forense sia previsto l'insegnamento della retorica forense.

²⁶ Nello stesso senso: P. POLLASTRO, *Il programma dei corsi*, in corso di pubblicazione; P. MORO, *Didattica e retorica forense*, in corso di pubblicazione.

²⁷ È stato adottato anche il regolamento attuativo tramite d.m. 25 febbraio 2016 n. 48: sul tema, R. VENIERO, *L'accesso alla professione di avvocato: il tirocinio e gli esami*, in *Cultura e diritti*, I/2017, pp. 45 ss.

²⁸ L'art. 46 della l.p., rispetto alla disciplina precedente, presenta una significativa novità nel quinto criterio (lettera e) del sesto comma) di valutazione: ora è prevista la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione e non più la semplice padronanza delle tecniche di persuasione. Così P. MORO, *L'argomentazione forense come difesa della parte e persuasione del giudice*, in *Cultura e diritti*, I/2015, p. 26.

²⁹ P. MORO in ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 14; ID., *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 68-69.

L'art. 43 prescrive in quanto essenziali gli insegnamenti del linguaggio giuridico, della redazione degli atti giudiziari, della tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, della tecnica di redazione del parere stragiudiziale e della tecnica della ricerca.

Sono ben note le cinque parti della retorica forense classica³⁰: la ricerca degli argomenti (*inventio*), l'ordine dei motivi (*dispositio*), l'esposizione appropriata (*elocutio*), la comunicazione illustrativa (*actio* o *pronuntiatio*) e la mnemotecnica (*memoria*)³¹.

Ebbene, la tecnica di ricerca si inserisce nell'insegnamento dell'*inventio*, ovverosia della topica forense³²; si tratta, nello specifico, della capacità di ricercare la regola applicabile al caso concreto.

La tecnica di redazione degli scritti giuridici richiede la padronanza della *dispositio*, ovverosia della capacità di saper disporre opportunamente gli argomenti del testo persuasivo.

L'apprendimento del linguaggio giuridico è assimilabile all'*elocutio*, ovverosia la capacità di esprimersi in modo chiaro e stilisticamente ineccepibile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 46 della l.p., sia per le prove scritte che per quelle orali, si basano sulla valutazione delle abilità argomentative e retoriche dei candidati³³.

La chiarezza, la logica e il rigore metodologico dell'esposizione si collegano a propria volta alle fasi retoriche dell'*elocutio* e della *dispositio*.

La dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati riguarda l'*inventio*, ovverosia la preparazione culturale del candidato congiunta alla capacità di individuare ed applicare le regole giuridiche sottese al caso concreto (topica forense).

La dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione ed argomentazione riguarda la padronanza della retorica forense in tutte le sue parti.

In altre parole, credo che si possa concludere affermando che, anche in prospettiva, lo strumento didattico del metodo casistico non solo sia insostituibile in materie determinanti come la tecnica dell'argomentazione e la redazione di testi giuridici, ma sia addirittura imposto dalla legge di riforma professionale, che prescrive anche l'insegnamento della retorica forense.

³⁰ CICERONE, *De oratore*, ed. it. cit., p. 209; QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, ed. it. cit., I, p. 457, trad. di S. Corsi.

³¹ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano 1999, p. 57; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 146.

³² P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., pp. 55 ss.

³³ R. LOMBARDI, *I nuovi corsi per l'accesso alla professione. L'avvocato del futuro*, in corso di pubblicazione.

Il metodo casistico nella pratica didattica

Il metodo casistico consiste normalmente nella trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento maieutico³⁴ di matrice socratica³⁵. I docenti, in sostanza, ricercano un caso controverso oggetto di recenti dispute giurisprudenziali³⁶ e lo sottopongono ai praticanti; normalmente il quesito viene proposto in anticipo rispetto allo svolgimento della discussione, in modo tale che l'allievo possa adeguatamente documentarsi e prepararsi con opportune ricerche.

Sono note, però, anche applicazioni del metodo casistico “a sorpresa”, per sviluppare l'attitudine dei giuristi a dover affrontare situazioni anche processuali impreviste, dovendo comunque orientarsi sulla base per lo meno di principi generali. In questa ipotesi il docente sottopone il caso ai praticanti senza anticipare il tema. La mia esperienza di docente, però, mi vede decisamente più favorevole all'utilizzo “ragionato” del metodo casistico, perché la trattazione di casi su argomenti non adeguatamente conosciuti da parte degli allievi rischia di far venire meno quel meccanismo di interazione dialogica tra docente e discente che costituisce il vero fine didattico di questo strumento formativo. In altre parole, in queste circostanze si rischia concretamente che la trattazione del caso ritorni ad essere un monologo del docente che parla ad una platea distratta e disorientata.

Questo orientamento, peraltro, discende anche dalla mia formazione civilistica: infatti, l'attività difensiva civile normalmente si traduce nella redazione di pareri e atti difensivi in studio, con possibilità di approfondire le tematiche trattate consultando testi, banche dati giurisprudenziali e manuali.

Del tutto diverso è il discorso per i penalisti, che indubbiamente nell'ambito del confronto processuale prevalentemente orale dell'arringo penale debbono saper sviluppare la capacità di fronteggiare e padroneggiare le situazioni impreviste anche sotto il profilo delle questioni giuridiche, oltre che emotive.

Peraltro, gli ultimi approdi degli studi in materia di metodo didattico casistico rappresentano questioni ancora più complesse³⁷.

³⁴ G. PASCUZZI, *Didattica a base di problemi*, in *Diritto e formazione*, V/2008, p. 788; P. MORO, *Educazione giuridica e didattica performativa*, in *Cultura e diritti*, II-IV/2015, p. 85. Quest'ultimo Autore sottolinea l'importanza di unificare la teoria alla prassi mediante la didattica performativa. La didattica performativa mira non soltanto a ricercare la regola giuridica da applicare al caso, ma anche a provocare il coinvolgimento del discente nell'apprendimento del metodo di soluzione del caso concreto.

³⁵ Quanto suggerito con il presente contributo è analogo al *case method* delle *law schools* statunitensi: G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 135-136. Vedasi anche E. BETTARELLO, *Metodo casistico e teoria degli opposti. Origini e attualità della didattica forense*, cit., p. 69.

³⁶ P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., p. 58.

³⁷ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 116 ss.; Id., *Cosa intendiamo per metodo casistico?*, cit., p. 334.

Infatti, il prof. Pascuzzi ha individuato cinque differenti modelli applicativi del metodo didattico casistico:

- *L'analisi dei casi giurisprudenziali*. Questo metodo, attraverso lo studio delle sentenze, aiuta a individuare i problemi giuridici, a distinguere gli elementi della sentenza, a comprendere le modalità attraverso cui i giudici risolvono le controversie, ad affinare la capacità di elaborare un pensiero autonomo e ad apprendere le tecniche di scrittura e di lettura, perché «non si può scrivere bene se non si è letto tanto in precedenza»³⁸.
- *L'analisi di casi ipotetici (problem solving)*. Questo metodo riguarda la soluzione di casi proposti dal docente e serve al discente per imparare le tecniche argomentative; infatti, il giovane giurista deve individuare il problema giuridico della fattispecie, trovare la regola applicabile e dare una soluzione argomentata del caso³⁹.
- *La costruzione del caso giuridico*. Questo metodo richiede lo sviluppo della capacità di saper costruire un caso giuridico dalla narrazione fatta dal cliente. Si tratta di simulare un colloquio tra il cliente e l'avvocato anche attraverso strumenti multimediali⁴⁰.
- *Lo studio dei casi attraverso la strategia processuale*. Il caso viene utilizzato come fondamento della costruzione di una strategia processuale dell'avvocato dopo aver individuato il punto nodale di un processo simulato⁴¹.
- *Lo studio della tecnica di redazione dei contratti*. Il giovane giurista in questo caso deve saper individuare l'interesse del cliente e deve redigere un contratto partendo dalle reali esigenze delle parti individuando le regole opportune⁴².

Lo schema di lezione da me proposto riguarda la seconda e la terza ipotesi formulate dal prof. Pascuzzi, anche se risulta certamente molto utile l'approfondimento delle ulteriori applicazioni didattiche suggerite dallo studioso trentino⁴³.

³⁸ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 119-120; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 52.

³⁹ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 125 ss.; l'analisi e la discussione di un caso non va confusa con la didattica a base di problemi (*problem based learning*) che prevede gruppi di lavoro di un limitato numero di studenti che interagiscono tra loro per imparare ad imparare: *ibid.*, pp. 137 ss.

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 130 ss.

⁴¹ *Ibid.*, pp. 134.

⁴² *Ibid.*, pp. 135-136.

⁴³ Ho dei dubbi, peraltro, sul fatto che la classificazione del prof. Pascuzzi vada complessivamente inquadrata nell'ambito del metodo casistico: lo studio dei casi tramite le sentenze rientra nel diritto giurisprudenziale e nelle tecniche di redazione delle decisioni giudiziarie

In ogni caso, prima di ricorrere all'utilizzo del metodo casistico, è opportuna un'accurata introduzione alla tecnica di redazione dei pareri legali stragiudiziali e degli atti difensivi.

Inoltre, ritengo che lo studio della tecnica di conduzione del colloquio con il cliente, che rappresenta l'*incipit* di tutta l'attività professionale forense, costituisca logicamente il primo passo da compiere nella trattazione della materia. Il problema da risolvere dialogicamente nel contraddittorio, infatti, nasce ineludibilmente dalla narrazione della fattispecie da parte del patrocinato.

Lo studio del caso: il confronto preliminare con il cliente

Il primo approccio del giurista con la scuola dei casi⁴⁴ è il colloquio con il cliente⁴⁵. Il problema di questo confronto è tradizionalmente trascurato dagli studiosi, che si addentrano solitamente nelle tematiche dei contenuti delle questioni giuridiche, tralasciando gli essenziali aspetti umani, psicologici e sociali.

Eppure, già su questo fondamentale confronto tra patrono e patrocinato esistono degli antichi studi che mantengono inalterata tutta la loro validità.

Inoltre, gli studiosi più avveduti della didattica forense stanno evidenziando la fondamentale importanza dell'apprendimento di questa abilità professionale per troppo tempo trascurata⁴⁶.

Secondo la concezione della gente comune la funzione dell'avvocato sarebbe quella di vincere le cause, *per fas et nefas*, ovvero senza alcuna indagine sulla fondatezza giuridica delle pretese azionate, e senza alcuna considerazione

e delle massime; la tecnica di redazione del contratto mi pare una materia a sé stante. Lo studio dei casi tramite la strategia processuale, invece, rientra senz'altro nel metodo casistico, con un'applicazione interdisciplinare dello strumento didattico. Sulla necessità per il discente delle scuole di sapersi orientare indistintamente nell'ambito del diritto sostanziale e processuale elaborando una precisa strategia processuale, vedasi P. DORIA, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in P. MORO (a cura di), *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, cit., p. 137.

⁴⁴ U. VINCENTI, *Dalla legge al caso: l'attività inventiva dell'avvocato attraverso il caso concreto*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 349 ss.; ID., *Dalla legge al caso: la tecnica della decisione nei sistemi legali*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Le strategie della difesa*, cit., pp. 165 ss.

⁴⁵ G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., pp. 56, 169 e 172.

⁴⁶ P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 35; G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 92 e 147. Per il prof. Pascuzzi la tecnica di conduzione di un colloquio con il cliente può essere appresa anche tramite simulazioni o giochi di ruolo, che rappresentano uno strumento didattico diverso rispetto al metodo casistico.

ne di tipo etico⁴⁷, pubblico⁴⁸ e deontologico⁴⁹. L'avvocato non è visto come un autentico promotore di legalità perché non gli è generalmente riconosciuta la funzione di elemento indispensabile del processo per rappresentare al meglio gli interessi del proprio assistito per il fine ultimo del miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia⁵⁰.

E così accade sovente che l'avvocato si presti ad accettare qualsiasi incarico dal proprio cliente, confidando in due antichi princìpi: *habent lites sidera sua*⁵¹ e *iura novit curia*⁵². In base al primo adagio, si ritiene che non sia possibile stabilire preventivamente l'esito di una causa, che sfuggirebbe a qualsiasi possibile pronostico, perché nel corso del processo possono intervenire innumerevoli eventi imprevedibili. Per il secondo principio, invece, l'individuazione della norma applicabile al caso concreto spetta solo al giudice, mentre l'avvocato dovrebbe portare all'attenzione della curia solo l'allegazione del fatto costitutivo e la domanda del proprio assistito. Si tratta, però, di una lettura distorta ed inaccettabile per l'avvocato che deve svolgere una funzione pubblica⁵³ e

⁴⁷ A. MARIANI MARINI, *Etica degli affari, etica della professione*, in *Diritto e formazione*, XI/2005, p. 1531; A. MARIANI MARINI - G. ALPA (a cura di), *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, Pisa University Press, Pisa 2013; F. PUPPO, *Fondamento dell'etica professionale*, in *Cultura e diritti*, III/2012, pp. 73 ss.; G. PASCUZZI, *Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative*, in *Cultura e diritti*, I/2012, pp. 15 ss.

⁴⁸ P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, ristampa anastatica a cura della Fondazione forense bolognese, Bologna 2006, p. 8.

⁴⁹ Per una visione contraria a quella prospettata: A. MARIANI MARINI, *Cronache di anni perduti. Avvocati e avvocature*, Pisa University Press, Pisa 2017, pp. 153 ss.; ID., *Formazione, cultura, deontologia*, in *La previdenza forense*, 2001, p. 270. Per questo Autore deve essere superata la concezione tradizionale della deontologia dell'avvocato per giungere alla configurazione di una vera responsabilità sociale del professionista forense. Questa tesi gode anche del sostegno di quanto contenuto nel preambolo del Codice di deontologia degli avvocati europei approvato a Strasburgo il 24 ottobre 1988. Nello stesso senso, G.M. FLICK, *L'avvocatura di fronte ai "nuovi" diritti nella crisi italiana ed europea*, in *Cultura e diritti*, I/2013, pp. 65 ss.; per una posizione diversa, secondo cui l'avvocato sarebbe «parte parziale» e potrebbe argomentare legittimamente *contra legem*: F. GIUNTA, *Il difensore tra etica e retorica*, in *Gli oratori del giorno*, IV/2010, pp. 11-24 e 5, pp. 33-48, con particolare riguardo alle pp. 45 e 47.

⁵⁰ P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, cit., p. 10; A. MARIANI MARINI, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 73; il fine ultimo dell'avvocato è quello di ottenere da parte del giudice la condivisione della sua tesi utilizzando «argomenti buoni e condivisibili».

⁵¹ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte delle Grazie, Milano 1999, p. 13.

⁵² L. MINGARDO - F. REGGIO, in P. MORO (a cura di), *Il diritto come processo. Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, cit., p. 217. Il brocardo si associa all'ulteriore principio *da mihi factum tibi dabo ius*.

⁵³ M. MANZIN - P. MORO (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè, Milano 2010.

sociale⁵⁴ nel processo e, più in generale, nell'ambito della società moderna⁵⁵. Lo stesso codice deontologico forense impone all'avvocato di non consigliare o assecondare azioni illecite o in mala fede (art. 23, co. 5 e 6 del cod. deont. for.), oppure inutilmente gravose per il cliente (art. 23, co. 4 del cod. deont. for.) o vessatorie per la controparte (art. 66 del cod. deont. for.)⁵⁶. Quindi, è necessario un adeguato studio preliminare della questione giuridica⁵⁷ partendo dal primo colloquio con il proprio (potenziale) assistito.

L'*incipit*, dunque, è lo *status causae*, ovvero sia la comprensione e l'intelligenza del caso⁵⁸ che parte proprio dal confronto con il proprio patrocinato⁵⁹. Il problema per il giovane giurista è l'apprendimento della corretta tecnica di conduzione di questo colloquio⁶⁰ che, come sempre accade in materia di didattica forense, non presenta profili contenutistici omogenei, variando caso per caso, ma consente di individuare delle linee guida metodologiche da tenere sempre in adeguata considerazione. In altre parole, il problema da affrontare nel colloquio con il patrocinato riguarda prima di tutto un aspetto metodologico e, solo in secondo luogo, variando caso per caso, il profilo del contenuto giuridico⁶¹.

La comprensione del caso consente al giurista di compiere il primo passo nel proprio percorso metodologico che si suddivide in tre tappe: l'individua-

⁵⁴ Il rilievo sociale della difesa è espressamente riconosciuto dagli artt. 9 e 10 del cod. deont. for. e dagli artt. 1, co. 2 e 3, co. 2 della l.p. Sul punto: A. MARIANI MARINI - G. ALPA (a cura di), *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, cit.; A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., pp. 25 ss.; R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano 2014, pp. 110-112; R. LOMBARDI, *I nuovi corsi per l'accesso alla professione. L'avvocato del futuro*, in corso di pubblicazione.

⁵⁵ A Catone dobbiamo l'elaborazione della figura ancora attuale del *vir bonus dicendi peritus*, ovvero dell'avvocato che congiunge in se stesso sia l'abilità professionale (*peritus*) che la probità (*bonus*): B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 34. Sull'attualità del tema del *vir bonus dicendi peritus*, anche sotto il profilo deontologico: M. MANZIN, *Avvocati custodi del processo: alle radici della deontologia forense*, in M. MANZIN - P. MORO (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, cit., pp. 3 ss.; P. MORO, *Vir bonus dicendi peritus. L'etica dell'avvocato di valore*, *ibid.*, pp. 19 ss.

⁵⁶ R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, cit., pp. 160 e 402.

⁵⁷ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, ed. it. cit., III, pp. 2009 ss., con trad. di C.M. Calcante.

⁵⁸ P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., p. 57.

⁵⁹ P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 19; P. BIAVATI, *Le strategie della difesa nel processo civile*, in *Diritto e formazione*, V/2008, p. 781; G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., pp. 56 e 169.

⁶⁰ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., p. 92.

⁶¹ È molto utile impostare la lezione casistica partendo dal colloquio simulato, suggerendo agli allievi di prepararsi secondo una scaletta mentale logica per accertare i fatti e raccogliere le prove utili per il processo. Così P. BIAVATI, *Le strategie della difesa nel processo civile*, cit., p. 784.

zione del problema⁶², la ricerca della regola applicabile⁶³ e la soluzione che deve essere raggiunta applicando la regola al caso⁶⁴. Nell'ambito della didattica forense è oggetto di studio il metodo di insegnamento di queste tre abilità⁶⁵. La prima fase del ragionamento giuridico implica la capacità di individuare il problema giuridico nell'ambito della fattispecie rappresentata dal cliente.

Nel momento del contatto con il cliente emerge l'ineludibile necessità per il difensore di avere un'adeguata predisposizione ai rapporti umani e un'ottima conoscenza della cultura del suo tempo, perché il diritto è essenzialmente una scienza pratica. Il patrono, infatti, deve saper comunicare con il proprio patrocinato in base alla sua cultura, all'età e condizione sociale e economica⁶⁶. Si pensi alla differenza di impostazione che deve essere data al colloquio nel caso in cui l'interlocutore sia un funzionario di banca, un dirigente d'azienda, un professionista, un anziano pensionato, un minore, o una persona in delicate condizioni sociali. Non vi è dubbio che il giurista debba saper utilizzare nella conversazione il linguaggio in maniera chiara e adeguata a seconda delle caratteristiche della persona con cui si confronta, non esitando a ricorrere anche a forme molto semplici, rispettando rigorosamente il meccanismo retorico della

⁶² L'abilità per l'individuazione del problema è oggetto della trattazione del presente paragrafo perché la questione problematica nasce sempre dal confronto preliminare con il cliente.

⁶³ Questa fase del metodo argomentativo richiede strategie di ricerca tradizionali e informatiche. A monte ci deve essere il proficuo compimento degli studi universitari per acquisire la capacità di sapersi orientare tra i principi generali del diritto. Il giurista deve saper cercare il diritto, tenendo presente che la regola applicabile al caso concreto non coincide con la norma legislativa ma è il risultato dei formanti, ovvero della combinazione degli argomenti atecnici estrinseci al processo (legislazione - giurisprudenza - dottrina). Bisogna padroneggiare le tecniche di ricerca sia cartacee che digitali. Sul punto, diffusamente, G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., pp. 185 ss.; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 21 e 98 ss.

⁶⁴ L'abilità di proporre una corretta soluzione applicando la regola al caso richiede capacità di comprensione e di interpretazione del testo. Bisogna sviluppare capacità oratorie e bisogna perfezionare una corretta tecnica di redazione degli scritti giuridici. La capacità di comprensione del testo scritto si apprende attraverso la lettura di libri anche extragiuridici. Le abilità oratorie e le tecniche di redazione dei testi giuridici si apprendono attraverso lo studio della retorica forense che comprende anche l'argomentazione persuasiva. Riuscire a dare una soluzione applicando al regola al caso richiede un ragionamento che porti con un percorso logico ad una determinata conclusione. G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., pp. 195 ss.; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 118 ss.

⁶⁵ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 180 ss.; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 99 ss.; ID., *Riconoscere e usare gli argomenti interpretativi*, in *Diritto e formazione*, II/2007, pp. 289 ss.

⁶⁶ G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 60; ID., *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., p. 71.

politropia⁶⁷. L'avvocato deve ascoltare attentamente l'esposizione dei fatti proposta dal cliente ma non deve subirla acriticamente. L'assistito spesso riferisce i fatti non per informare l'avvocato sulla causa, ma per difendere le proprie tesi, come se stesse rivolgendosi ad un giudice.

Il patrono diligente deve sentire il cliente diffusamente e incalzarlo⁶⁸; l'avvocato deve saper vedere più di quanto gli venga rappresentato per cogliere aspetti che il proprio assistito cerca di nascondere o considera erroneamente irrilevanti. Poi il difensore deve porsi dalla parte dell'avversario, proponendo al cliente tutte le obiezioni possibili: si deve sottoporre preventivamente il caso alla prova retorica di resistenza per verificare la capacità delle tesi dell'assistito di superare le obiezioni avversarie⁶⁹. È una prova preventiva di autoimmunizzazione delle argomentazioni a favore delle tesi del cliente che consente successivamente di essere più persuasivi ed efficaci nella stesura degli atti difensivi⁷⁰. Naturalmente il colloquio con il cliente non è sufficiente per la compiuta analisi della questione giuridica: occorre esaminare con la massima accuratezza tutta la documentazione concernente la controversia, sapendo selezionare quella realmente utile ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi delle pretese del cliente; non di rado è necessario interrogare l'assistito sull'esistenza di altri documenti eventualmente non prodotti nel corso del primo colloquio, per valutare tutte le possibili variabili del processo⁷¹. Si pensi, ad esempio, alla necessità di dimostrare l'interruzione di un termine di prescrizione attraverso la produzione dell'atto di costituzione in mora. La documentazione deve essere esaminata attentamente perché spesso non riporta quanto rappresentato dall'assistito, oppure pone in evidenza circostanze che non erano state adeguatamente considerate. In questa fase la regola aurea è quella di prendere delle note sul colloquio e sull'esame della documentazione: *lege totum, nota semper*⁷². Queste note diventano poi preziose non soltanto per affrontare la successiva impostazione della causa, considerando anche i tempi della giustizia civile a cui, purtroppo, siamo abituati, ma anche per difendersi dalle contestazioni del cliente che, talvolta a

⁶⁷ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 18.

⁶⁸ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, ed. it. cit., pp. 2013 ss., con trad. di C.M. Calcante; P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., p. 141; P. RUGGERI, *La strategia nasce dallo studio dei documenti*, in P. RUGGERI (a cura di), *Le tecniche difensive dell'avvocato*, dossier di *Guida al diritto*, IX/2000, pp. 12 ss.

⁶⁹ P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 31.

⁷⁰ M. PIATTELLI PALMARINI, *L'arte di persuadere*, Mondadori, Milano 1995, p. 52.

⁷¹ G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 99: «L'attività di documentazione deve essere guidata da un filo conduttore, pena l'inutilità: non basta cercare, bisogna saper cercare».

⁷² A. MARIANI MARINI, *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, in *Diritto e formazione*, III/2007, pp. 452 ss.; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 53.

distanza di tanti anni, può dolersi delle scelte processuali dell'avvocato, che magari ha inconsapevolmente seguito strade sbagliate dovute alle false rappresentazioni della realtà indicate dal proprio assistito. Alla fine, l'avvocato deve trincerarsi, di fronte alla questione giuridica posta alla sua attenzione, dietro alla barriera del *cras respondebo*, tranne nei pochi casi in cui la soluzione giuridica sia di palmare evidenza⁷³. Infatti, quando la questione è complessa, bisogna porre in essere un'altra parte dello studio della causa, dopo aver preso visione del caso secondo l'illustrazione del cliente e dopo aver immaginato le possibili obiezioni della controparte: è necessario porsi dalla parte del giudice⁷⁴ e immaginare di esaminare imparzialmente la controversia per valutare quali argomentazioni potrebbero essere più efficaci, anche considerando le eccezioni della controparte. Il modo migliore per esaminare un problema sotteso ad una determinata fattispecie è cercare di vederlo sotto tutti i punti di vista dei soggetti coinvolti⁷⁵. A questo punto si è nelle condizioni di esprimere un parere al cliente sull'opportunità di promuovere una lite o resistere alla pretesa di un avversario⁷⁶. Va subito sottolineato che l'avvocato civilista coscienzioso saprà sconsigliare il cliente dall'affrontare la causa quando la ritenga ingiusta o manifestamente infondata⁷⁷. Il retore probò e onesto deve rinunciare all'incarico quando, dopo aver studiato il caso, si sia reso conto che la pretesa del cliente sia priva di fondamento e di speranze. L'avvocato non deve assecondare passivamente e acriticamente le iniziative giudiziarie più fantasiose e pretestuose⁷⁸. Questa impostazione viene talvolta criticata perché ritenuta eccessivamente rigorosa, considerate le in-

⁷³ E. SACCHETTINI, *Con una corretta valutazione del caso la causa trova subito il "giusto binario"*, in P. RUGGERI (a cura di), *Le tecniche difensive dell'avvocato*, cit., p. 9.

⁷⁴ È un'impostazione antica che si tramanda fino ai nostri giorni: CICERONE, *De oratore*, II, 24, 102; QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, XII, 8, 15, ed. it. cit., con trad. di C.M. Calcante; P. CALAMANDREI, *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., p. 141; P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., 2016, p. 35.

⁷⁵ G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., 2017, p. 60; Id., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., 2013, p. 129. Del resto, già Empedocle di Agrigento, padre della retorica antica, aveva intuito che l'argomentazione richiedeva la capacità di ragionare per antitesi secondo la teoria degli opposti: B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 17-18; P. DORIA, *Giuristi si nasce o si diventa? Il talento e la cultura come cardini della formazione forense*, cit., p. 42.

⁷⁶ A. MARIANI MARINI, *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, cit., pp. 449 ss.

⁷⁷ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, XII, 7, 6, ed. it. cit., con trad. di C.M. Calcante: «L'oratore non difenderà tutti indiscriminatamente e non aprirà anche ai pirati il porto di salvezza della sua eloquenza».

⁷⁸ R. DANOVI, *Commentario al codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 527; Id., *Il nuovo codice deontologico forense*, cit., p. 112.

certezze della attuale legislazione⁷⁹, ma ritengo personalmente che sia tuttora valida anche in base agli stessi orientamenti più recenti della giurisprudenza in materia di responsabilità professionale dell'avvocato. Infatti, nel momento in cui l'avvocato consiglia al cliente di assumere o meno determinate iniziative processuali, esprime un parere stragiudiziale che può assumere forme svariate, dalla semplice consulenza orale svolta direttamente al termine del colloquio, fino alla stesura di un complesso parere *pro veritate*. Normalmente il parere deve esprimere argomentazioni dirette alla tutela della posizione del cliente, anche esaminando dialetticamente le tesi contrarie⁸⁰. Il parere non ha fini persuasivi ma deve fornire al cliente una risposta oggettiva, che può contenere soluzioni non univoche, allorquando sussista un contrasto della giurisprudenza, oppure addirittura può esprimere un esito non favorevole alle tesi del patrocinato⁸¹. Il contenuto del parere, tra l'altro, deve essere coordinato con le disposizioni di cui all'art. 27 del cod. deont. for.⁸², che impongono l'adeguato assolvimento dell'obbligo informativo⁸³ per ottenere il consenso da parte dell'avente diritto allo svolgimento dell'attività difensiva⁸⁴: l'avvocato deve dare all'assistito tutte le informazioni possibili sulle caratteristiche della controversia, sull'importanza delle attività da espletare, sulle iniziative da assumere e sulle possibili soluzioni⁸⁵. Inoltre, l'avvocato deve informare la parte assistita sulla presumibile durata del processo e sui relativi costi⁸⁶. Ancora, bisogna procedere ad informare la parte assistita sul trattamento dei dati personali e si deve identificare il cliente (art. 23, co. 2 del cod. deont. for.) o il titolare effettivo della prestazione per procedere all'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio (d.lgs. 15 maggio 2017, n. 90). Infine, l'avvocato deve informare l'assistito del diritto di accedere al gratuito

⁷⁹ E. SACCHETTINI, *Con una corretta valutazione del caso la causa trova subito il "giusto binario"*, cit., p. 9.

⁸⁰ P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 33.

⁸¹ P. PITTEK, *Considerazioni sul metodo di redazione dei compiti scritti per gli esami di avvocato*, in P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 115-118; D. POTO, *Note sparse sul parere legale*, in *Diritto e formazione*, VIII/2008, p. 904.

⁸² G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 170.

⁸³ C. Cass., 30 luglio 2004, n. 14597, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1401 ss., con nota di S. Perugini, *La diligenza imposta al professionista nell'espletamento del suo incarico e l'obbligo di informazione*. La S.C. ha statuito che incombe sull'avvocato l'onere della prova di aver adeguatamente adempiuto l'obbligo di informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole dell'opportunità o meno di iniziare un processo.

⁸⁴ R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, cit., p. 188; ID., *Commentario del codice deontologico forense*, cit., p. 606.

⁸⁵ L'indicazione delle possibili soluzioni della fattispecie onera l'avvocato della prognosi sull'esito della causa, non potendo più trincerarsi dietro al brocardo *habent lites sidera sua*.

⁸⁶ Art. 13, co. 5 della l.p., come modificato dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017, art. 1, co. 141, n. 6, lett. d).

patrocinio, quando ne ricorrano gli estremi, della possibilità (o dell'obbligatorietà) di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, delle relative agevolazioni fiscali⁸⁷ e della negoziazione assistita di cui agli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla l. n. 162/2014. In questa fase della propria prestazione professionale l'avvocato non adempie un'obbligazione di mezzi, come normalmente accade nella fase giudiziale del rapporto, ma una vera e propria obbligazione di risultato⁸⁸, dovendo offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine all'opportunità o meno di promuovere la causa⁸⁹, rispondendo anche per colpa lieve allorché ometta di segnalare al cliente, per ignoranza, negligenza o imperizia, tutte le questioni di fatto o di diritto che avrebbero sconsigliato l'utile esperimento dell'azione⁹⁰ (come per esempio nel caso di omessa segnalazione del compimento della prescrizione del suo diritto – art. 27, co. 7 del cod. deont. for.). Inoltre, devono essere resi noti al cliente gli estremi della polizza a copertura della responsabilità civile professionale (art. 27, co. 5 del cod. deont. for. e art. 12, co. 1 della l.p.).

Il problema che si può porre, infine, riguarda l'assunzione dell'incarico in una causa per cui l'avvocato ritenga che vi sia un elevato, se non certo, rischio di soccombenza. La causa è perduta *ab origine* quando contrasta sul piano della logica formale con il diritto positivo, oppure quando avversa un granitico e consolidato orientamento giurisprudenziale, oppure quando non è sorretta dal materiale probatorio necessario per assolvere, almeno a livello di verosimiglianza, l'onere della prova⁹¹. La dottrina classica, in ossequio al principio già citato *habent lites sidera sua*, riteneva che fosse impossibile la valutazione preventiva prognostica della lite⁹². Da tempo, però, e ancor più

⁸⁷ Sulla mediazione: A. MARIANI MARINI, *Specificità ed etica della mediazione*, in *Diritto e formazione*, VI/2010, pp. 980 ss.; E. MINERVINI, *Il regolamento ministeriale sulla mediazione finalizzata alla conciliazione*, in *Contratto e impresa*, II/2011, 2, pp. 339 ss.; G. DOSI, *La mediazione e l'arbitrato irrituale nelle riforme del 2010*, in *Contratto e impresa*, I/2011, pp. 226 ss.; A.M. UZQUEDA, *La mediazione: un cambio di paradigma per la composizione delle controversie civili e commerciali*, in *Diritto e formazione*, IV/2010, pp. 643 ss.; R. MASONI, *La mediazione nel processo*, Giuffrè, Milano, 2015.

⁸⁸ Trib. Verona, 28 maggio 2013, in *Rass. forense*, II/2013, p. 539; R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, cit., p. 189.

⁸⁹ G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 219 ss.

⁹⁰ C. Cass., 14 novembre 2002, n. 16023, in *Giust. civ.*, Mass. 2002, 1977; sul punto vedasi l'utile contributo di P. MORO, *Vir bonus dicendi peritus. L'etica dell'avvocato di valore*, in M. MANZIN - P. MORO (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, cit., pp. 25-26.

⁹¹ E. CARBONE, *La responsabilità civile del patrono di causa persa*, nota a C. Cass., 2 luglio 2010, n. 15717, in *Giur. it.*, 2010, pp. 2256 ss.

⁹² C. Cass., 10 febbraio 1931, in *Foro it.*, I/1931, pp. 628 ss.; F. CARNELUTTI, *Rimedi contro la negligenza del difensore*, in *Riv. dir. proc. civ.*, II/1932, 57.

dopo l'introduzione del cod. deont. for., le cui regole non hanno un valore meramente comportamentale interno alla categoria ma costituiscono vere e proprie fonti normative⁹³, si ritiene che il professionista sia gravato, in fase preliminare, dal dovere di chiarimento ed informazione circa le possibilità di successo nella causa⁹⁴. Pertanto, se l'avvocato ritiene che le ragioni del cliente siano manifestamente infondate, o ad alto rischio di esito negativo, ha la facoltà di non accettare l'incarico. Non si può escludere, però, che, in determinate condizioni, sia possibile accettare la nomina, se non altro per garantire il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. L'avvocato, se decide di accettare il mandato in una causa c.d. persa, dopo avere informato adeguatamente il cliente e dopo aver tentato di dissuaderlo⁹⁵, non solo deve seguire il processo con opportuna diligenza per limitare il danno o sfruttare le eccezioni provocate dagli errori della controparte, ma deve anche adoperarsi per trovare una soluzione transattiva, a pena di responsabilità professionale⁹⁶. Conseguentemente la decisione di assumere un incarico in una causa c.d. persa o ad alto rischio, non solo non comporta un affievolimento del grado di diligenza richiesto al difensore, ma addirittura un aumento dell'impegno professionale fino al punto di doversi adoperare in prima persona per il contenimento del danno al cliente.

Quindi, il confronto del patrono con il cliente è delicatissimo e investe moltissime conoscenze ed abilità di carattere culturale, umano e psicologico. La trascuratezza di questa fase del rapporto professionale non solo comporta dei difetti genetici della prestazione, che poi si riflettono in tutto lo svolgimento dell'attività di patrocinio, ma espone il difensore a gravi rischi per responsabilità professionale e disciplinare.

⁹³ C. Cass. S.U., 20 dicembre 2007, n. 26810, in *Foro it.*, I-II/2009, pp. 3167 ss., con nota di G. SCARSELLI, *La responsabilità civile del difensore per l'infrazione della norma deontologica*. Le S.U. hanno definitivamente statuito che le norme del cod. deont. for. costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla corte di legittimità. Sul punto vedansi anche: R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico forense*, cit., p. 17; ID., *Commentario del codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 9 ss.; U. PERFETTI, *Il codice deontologico forense, tra profili teorici e percorsi di riforma*, in *Rass. forense*, II/2006, pp. 931 ss.; la questione è stata definitivamente risolta dalla l.p. che all'art. 3 prescrive espressamente il dovere di rispettare le norme deontologiche.

⁹⁴ F. SANTORO PASSARELLI, voce *Professioni intellettuali*, in *Nss. D.I.*, XIV, UTET, Torino 1967, p. 25. Detta prognosi sulla causa è senz'altro prescritta ora dal primo comma dell'art. 27 del cod. deont. for.: l'avvocato deve precisare le ipotesi di soluzione della questione giuridica.

⁹⁵ C. Cass., 12 maggio 2016, n. 9695, in www.ilcaso.it. G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 70.

⁹⁶ C. Cass., 2 luglio 2010, n. 15717, in *Giur. it.*, 2010, pp. 2256 ss.

La trattazione del caso per l'apprendimento delle tecniche di redazione degli scritti giuridici

Il metodo casistico proposto, come si è anticipato, consiste nella trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento maieutico di matrice socratica⁹⁷. I docenti, in sostanza, ricercano un caso controverso oggetto di recenti dispute giurisprudenziali⁹⁸ e lo sottopongono ai praticanti.

La scelta non deve essere casuale ma deve rientrare nell'ambito di un programma didattico⁹⁹ razionale elaborato dal comitato scientifico di ciascuna scuola per raggiungere gli obiettivi formativi preventivamente individuati¹⁰⁰.

La direzione didattica o il comitato scientifico devono predisporre un piano di offerta formativa che tenga conto di diversi criteri: i casi vanno suddivisi per materia; nell'ambito di ciascuna materia (diritto civile, penale, amministrativo), i docenti devono elaborare un programma didattico basato sui casi che riguardino tutta la disciplina interessata.

Inoltre, deve essere prevista una graduale progressione della difficoltà dei casi da affrontare: il metodo corretto è quello crescente, dai casi più semplici a quelli più complessi, con una costante valutazione del processo di apprendimento¹⁰¹.

Normalmente il quesito deve essere proposto in anticipo rispetto allo svolgimento della discussione, in modo tale che l'allievo possa adeguatamente documentarsi e prepararsi con opportune ricerche. Dopo un'introduzione al metodo di redazione dei pareri legali stragiudiziali e degli atti difensivi, i discenti debbono esercitarsi a redigere gli scritti, che vengono corretti e valutati dal corpo docente. Alla fine, il caso viene discusso collettivamente per confrontare le singole posizioni assunte dagli allievi. Naturalmente devono essere seguite le indicazioni valutative previste dall'art. 46 della l.p. per gli esami di abilitazione forense e già analizzate in precedenza.

Io suggerisco di esprimere una valutazione elaborata seguendo i seguenti criteri:

- a) esame della razionalità e del metodo logico seguito dal discente nella stesura dell'elaborato;

⁹⁷ G. PASCUZZI, *Didattica a base di problemi*, cit., p. 788.

⁹⁸ P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., p. 58.

⁹⁹ P. POLLASTRO, *Il programma dei corsi*, in corso di pubblicazione.

¹⁰⁰ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 67 ss.

¹⁰¹ C'è una stretta correlazione tra valutazione, insegnamento e apprendimento. La valutazione migliore è quella formativa, ovverosia quella praticata costantemente tra docente e discente tramite continui feedback; meno efficace è la valutazione sommativa effettuata al termine del percorso didattico. G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 185 ss.

- b) dimostrazione della corretta analisi degli istituti giuridici sottesi alla traccia;
- c) capacità di individuare le problematiche probatorie per l'accoglimento delle tesi dell'assistito anche con il ricorso ad istituti di diritto processuale;
- d) utilizzo di un apprezzabile stile linguistico, corretto sotto il profilo grammaticale e sintattico, con voto anche per la calligrafia, considerato che la prova scritta in sede d'esame si svolge ancora in forma analogica, ovvero sia con la penna e il foglio di carta;
- e) persuasività della conclusione proposta, con il rispetto del principio di coerenza e di non contraddizione.

Trattandosi si valutazioni che riguardano non tanto il contenuto della soluzione data, quanto l'approccio metodologico nelle tecniche di scrittura forense, è fondamentale la discussione collettiva del caso: perché da un lato esalta la partecipazione interattiva degli allievi e dall'altro non preclude il confronto con varie soluzioni alternative della fattispecie, che vengono considerate tutte potenzialmente corrette se adeguatamente sostenute sotto il profilo metodologico dell'argomentare giuridico.

È opportuno che il caso trattato, infine, venga pubblicato nel sito della scuola assieme all'elaborato giudicato più convincente dal corpo docente; in questo modo si stabiliscono anche delle relazioni e dei raffronti tra i vari gruppi di studio costituiti che possono verificare i lavori degli altri colleghi¹⁰² e possono essere raccolti dei repertori.

Il caso deve essere trattato secondo gli schemi della retorica forense¹⁰³.

¹⁰² In questo modo viene costituito anche un repertorio pubblico dei casi trattati, come del resto suggerito autorevolmente da P. MORO, *op. cit.*, p. 60.

¹⁰³ Sulla retorica forense: ARISTOTELE, *Retorica*, trad. di M. Dorati, Mondadori, Milano 1996; CICERONE, *De oratore*, ed. it. cit.; QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, con trad. di S. Corsi, BUR, Milano, 2001; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit.; ID., *Alle origini del nomos nella Grecia classica*, FracoAngeli, Milano 2014, pp. 181 ss.; ID., *Didattica e retorica forense*, in corso di pubblicazione; P. MORO - M. MANZIN (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, cit.; M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Giappichelli, Torino 2014; F. CAVALLA, *Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense*, cit.; ID., *L'origine e il diritto*, Franco-Angeli, Milano 2017, pp. 377 ss.; F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, CEDAM, Padova 2012; R. BARTHES, *La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche della comunicazione*, Bompiani, Milano 2011; C. PERELMAN - L. OLBRECHTS TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino 2013; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica*, Giuffrè, Milano 1979; R. BARILLI, *La retorica. Storia e teoria. L'arte della persuasione da Aristotele ai giorni nostri*, Fausto Lupetti Editore, Milano 2011; P. DORIA, *Giuristi si nasce o si diventa? Il talento e la cultura come cardini della formazione forense*, cit., pp. 14 ss.; A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, cit., pp. 475 ss.

Sono disponibili ormai numerosi testi di insigni autori¹⁰⁴ per lo studio dell'elaborazione dei pareri e degli atti giudiziari in base ai dettami della retorica applicata e della tecnica dell'argomentazione.

In questa sede propongo una sintesi dei principali schemi di ragionamento da seguire.

In linea di principio si suggerisce l'esame approfondito del caso¹⁰⁵ per la miglior comprensione della traccia¹⁰⁶: il punto di partenza è la fattispecie concreta che viene sottoposta all'attenzione del discente. L'approccio mentale è anche in questo caso diretta espressione degli insegnamenti della retorica classica, ovvero la *status causae*¹⁰⁷. Buona norma nell'*incipit* del parere è la breve ricapitolazione del fatto per focalizzare il quesito a cui rispondere (*propositio*). In seguito è necessario ricercare gli argomenti da esporre, con un approfondito esame della legislazione e della giurisprudenza di riferimento: è il noto meccanismo dell'*inventio*¹⁰⁸. Il discente deve dimostrare non soltanto di saper indivi-

¹⁰⁴ A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, in *Rass. forense*, IV/2001, pp. 821 ss.; ID., *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, cit., pp. 449 ss.; ID., *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit.; ID., *Se l'avvocato scrive al giudice: l'atto difensivo nella tipologia dei testi*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 131 ss.; D. POTO, *Note sparse sul parere legale*, cit., 8, pp. 899 ss.; U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit.; U. VINCENTI, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, VI/2008, pp. 918 ss.; ID., *Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico*, in *Diritto e formazione*, II/2007, pp. 283 ss.; P. MORO (a cura di) *Metodologia della scrittura forense*, cit.; ID., *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit.; ID., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit.; F. MACARIO, *Metodologia e tecniche argomentative nell'elaborazione di scritti difensivi*, in A. MARIANI MARINI - F. PROCCHI (a cura di), *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, pp. 51 ss.; ID., *Appunti sulla redazione di elaborati scritti in materia giuridica*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 111 ss.; P. RUGGERI (a cura di), *Le tecniche difensive dell'avvocato*, cit.; A. GENTILI, *La tecnica dell'argomentazione*, cit., pp. 111 ss.; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 144 ss.

¹⁰⁵ È il meccanismo concettuale dello studio preventivo della causa e dell'adeguata ricerca dei contenuti del discorso retorico di ciceroniana e catoniana memoria: *rem tene, verba sequentur*; U. VINCENTI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., pp. 42 ss.

¹⁰⁶ A. MARIANI MARINI, *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, cit., p. 452.

¹⁰⁷ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, ed. it. cit., III, pp. 2009 ss., con trad. di C.M. Calcante; CICERONE, *De oratore*, ed. it. cit., pp. 373 ss.; P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., p. 141; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., p. 57.

¹⁰⁸ P. MORO, in ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 17 ss.; A. MARIANI MARINI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., pp. 61 ss.

duare la fonte normativa corretta, dandone una plausibile interpretazione alla luce dei precedenti giurisprudenziali¹⁰⁹, ma anche di saper padroneggiare la materia nell'ottica di un'eventuale strategia processuale¹¹⁰ da dover elaborare. Si tratta di rinvenire gli opportuni argomenti non tecnici estrinseci al processo (i c.d. formanti¹¹¹ – legislazione, giurisprudenza e dottrina)¹¹², combinandoli con quelli intrinseci (prove precostituite, costituende ed eventuali consulenze)¹¹³. Gli argomenti tecnici, invece, dipendono dalla credibilità e dall'autorevolezza dell'avvocato capace di ottenere l'adesione del giudice alla propria tesi in base all'efficacia del proprio ragionamento persuasivo¹¹⁴. Il discente, in sostanza, deve saper individuare il problema, trovare la regola applicabile e dare una soluzione applicando la regola al caso¹¹⁵, come si è già esaminato nei paragrafi precedenti. Naturalmente l'argomentazione deve essere esposta nella consapevolezza che nel processo opera una logica di probabilità e verosimiglianza¹¹⁶ e non di certezza e di verità: la realtà processuale è raramente univoca, perché di norma si contrappongono opposte tesi, tutte dotate di un certo grado di fondatezza¹¹⁷. Il testo giuridico deve presentare caratteri di coerenza (rispetto del principio di non contraddizione), sufficienza (devono essere illustrate

¹⁰⁹ M. PAGANELLI, *Il diritto giurisprudenziale e l'uso consapevole del precedente*, cit., pp. 625 ss.; F. PUPPO, *Ricerca della giurisprudenza ed ordine degli argomenti*, in P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 59 ss.

¹¹⁰ P. BIAVATI, *Le strategie della difesa nel processo civile*, cit., pp. 781 ss.

¹¹¹ G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 106.

¹¹² Particolare attenzione va posta nell'interpretazione della fonte del diritto: come si è visto, nella crisi del sistema giuspositivistico, la premessa maggiore del ragionamento sillogistico non è più data da una norma precisa, ma da una delle interpretazioni possibili date dalla giurisprudenza o anche dalla dottrina. Così A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura e etica dell'avvocato*, cit., p. 18; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 94.

¹¹³ P. MORO, in ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 24.

¹¹⁴ U. VINCENTI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., pp. 40-41: «un dono della natura: l'attitudine all'inventio». Vedasi anche R. BERTUOL, in P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 102 ss.

¹¹⁵ G. PASCUZZI, *Riconoscere e usare gli argomenti interpretativi*, cit., pp. 289 ss.; il tema è stato poi ulteriormente approfondito e rielaborato nelle opere più recenti dello studioso trentino: *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., con particolare riferimento alle pp. 180 ss.; *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., pp. 98 ss.

¹¹⁶ È noto che il ragionamento deduttivo retorico è l'entimema e non il sillogismo: l'entimema parte da premesse soltanto probabili, mentre il sillogismo richiede delle premesse necessariamente vere. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 75 ss.

¹¹⁷ A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, cit., p. 828; ID., *Scienza giuridica e argomentazione forense*, cit., 1, p. 143; A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, cit., p. 579.

le ragioni necessarie per l'accoglimento delle conclusioni), convergenza (gli argomenti proposti debbono convergere verso lo stesso scopo logico) e resistenza (capacità di superare le obiezioni avversarie)¹¹⁸. L'argomentazione giuridica deve seguire un ordinato percorso retorico (*dispositio*)¹¹⁹: l'esordio, la narrazione o esposizione dei fatti, il resoconto o la conferma degli argomenti di diritto e l'epilogo o conclusione¹²⁰. L'esordio deve emettere in evidenza lo scopo del discorso¹²¹. La narrazione dei fatti¹²² deve essere chiara, breve e verosimile¹²³. La sintesi è una dote impareggiabile del testo giuridico¹²⁴: non ci

¹¹⁸ P. MORO, in ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 30-31; ID., *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., pp. 48 ss.; ID., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., pp. 89 ss.; A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., pp. 29-30; ID., in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 81; quest'ultimo Autore aggiunge anche i requisiti dell'unità, della coesione, della completezza e della congruenza, ovverosia la capacità di rispettare i principi razionali dell'ordinamento.

¹¹⁹ P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, cit., p. 42.; ID., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., pp. 95 ss.; A. MARIANI MARINI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 53; U. VINCENTI, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, cit., p. 919.

¹²⁰ ARISTOTELE, *Retorica*, ed. it. cit., pp. 348 ss.; R. BARTHES, *La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche della comunicazione*, cit., pp. 90 ss.; U. VINCENTI, *Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico*, in *Diritto e formazione*, II/2007, p. 285. La regola vale anche per gli atti giudiziari: G. CONTE, *Il linguaggio della difesa civile*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa University Press, Pisa 2013, p. 50.

¹²¹ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 70; questa proposizione del tema può anche mancare e può essere sostituita dalla *propositio* dopo la narrazione dei fatti.

¹²² *Ibid.*, p. 69: la narrazione dei fatti deve rispettare la regola delle 5 W, *who, what, when, where, why*.

¹²³ *Ibid.*, p. 60; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 160; QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, ed. it. cit., p. 687, con trad. di S. CORSI; CICERONE, *De oratore*, ed. it. cit., p. 539. Per un esempio efficace di narrazione del fatto basato sul principio di verosimiglianza, vedasi A. TRAVERSI, *La costruzione del discorso argomentativo giuridico*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, Il Sole 24 Ore, Milano 2001, p. 40.

¹²⁴ Sul principio di sintesi sono intervenuti significativi provvedimenti normativi nella stesura degli atti di parte e delle decisioni giudiziarie. Sia le istruzioni pratiche per la compilazione del ricorso avanti al Tribunale dell'Unione Europea (istruzioni del 5 luglio 2007 – G.U. L 232, p. 7 – come modificate il 16 giugno 2009, il 17 maggio 2010 e l'8 giugno 2011), sia l'art. 47 del regolamento di procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo prescrivono delle lunghezze massime per i ricorsi. Il secondo comma dell'art. 3 del codice del processo amministrativo prescrive il dovere di chiarezza e di sinteticità degli scritti difensivi. L'art. 132, co. 1, n. 4 del c.p.c. è stato modificato dall'art. 45, co. 7 della l. n. 69/2009, nel senso di limitare la concisa esposizione alle sole ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza rievocare lo svolgimento del processo. L'art. 118 disp. att. del c.p.c. prescrive nella redazione della motivazione la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione. L'art.

deve essere nulla da togliere, nulla da aggiungere. Va preferita l'esposizione seguendo l'ordine cronologico della successione dei fatti (*ordo naturalis*), anche se non possono essere escluse soluzioni diverse, quando ad esempio si deve mettere in evidenza un momento intermedio (*ordo artificialis*)¹²⁵. Tra la narrazione dei fatti e l'esposizione degli argomenti giuridici è opportuno porre il ponte costituito dalla proposizione del tema, per illustrare immediatamente il nocciolo della questione da trattare (*propositio* o nucleo concettuale della trattazione)¹²⁶. L'esposizione degli argomenti è particolarmente delicata: è nota la distinzione tra l'ordine crescente (dall'argomento più debole a quello più forte), l'ordine decrescente (da quello più forte a quello più debole) e quello omerico o nestoriano (gli argomenti più forti vanno collocati all'inizio e alla fine); la soluzione preferibile è la terza, perché predispone psicologicamente l'interlocutore ad accogliere la nostra tesi (è dimostrato che si tende a ricordare meglio l'inizio e la fine di un discorso o di un testo giuridico)¹²⁷. Naturalmente occorre confutare gli argomenti avversari, soprattutto se si è convenuti¹²⁸, proponendo degli antisillogismi. Le conclusioni sono fondamentali sia nel parere legale che nell'atto giudiziale, e possono essere precedute dalla *partitio*, ovvero la ricapitolazione dell'argomentazione già compiutamente svolta¹²⁹; negli atti o pareri complessi è opportuno che la suddivisione in capitoli riguardi

16 bis, co. 9 *octies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 prescrive che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica sono redatti in maniera sintetica. In giurisprudenza si è consolidato un orientamento secondo cui il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce -o generale del diritto processuale, la cui violazione comporta l'inammissibilità degli atti: C. Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297, in www.ilcaso.it; C. Cass., 30 settembre 2014, n. 20589, in www.ilcaso.it; C. Cass. S.U., 17 settembre 2009, n. 16628, in *Giur. it.*, 2010, p. 1133. In dottrina: P. CALAMANDREI, *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., pp. 80 e 102; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 160; P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 94; G. CONTE, *Il linguaggio della difesa civile*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., p. 44; D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, ivi, p. 73; L. BREGGIA, *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, in *Cultura e diritti*, II/2012, p. 32; A. CATTANI, *Come dirlo? E come non dirlo*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*, Pisa University Press, Pisa 2014, p. 196.

¹²⁵ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 104; A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, cit., p. 825; P. BIAVATI, *Le strategie della difesa nel processo civile*, cit., p. 785.

¹²⁶ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 70.

¹²⁷ L. DE CATALDO, *Il contributo della psicologia giuridica nella formulazione e valutazione della prova*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, Giuffrè, Milano 2003, p. 425.

¹²⁸ ARISTOTELE, *Retorica*, ed. it. cit., pp. 273 e 355.

¹²⁹ P. MORO, in ID. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 27.

anche i singoli punti trattati già nello sviluppo argomentativo¹³⁰. Molto efficace è la predisposizione di un indice in premessa, magari accompagnata da un breve inquadramento dell'oggetto dello scritto¹³¹. I singoli paragrafi devono riportare intestazioni informative perché il lettore è attirato dai titoli con indicazioni di contenuto¹³². Il parere, come è noto, non ha fini persuasivi, che sono invece connotati specifici dell'atto giudiziario¹³³, ma deve fornire una risposta oggettiva¹³⁴ al quesito posto dal cliente e sotteso al caso trattato; le conclusioni, pertanto, possono essere non univoche¹³⁵, ad esempio quando vi siano indirizzi giurisprudenziali contrastanti, e possono giungere ad esiti anche non compiacenti per il patrocinato¹³⁶. Il carattere essenziale dello stile linguistico da adottare (*elocutio*) è quello della chiarezza¹³⁷ e della precisione¹³⁸. Il testo deve essere chiaro e deve essere caratterizzato da periodi brevi che evitino arcaismi, affettazioni e espressioni ambigue e confuse¹³⁹, nel rigoroso rispetto della cor-

¹³⁰ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 70.

¹³¹ È la tecnica del *deep issue*: D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., pp. 76 ss.

¹³² D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, cit., pp. 69 ss.; nello stesso senso Annamaria Anelli, nel suo intervento alla Conferenza sulle *Tecniche di redazione degli giudiziari* tenuta a Roma il 27 ottobre 2012 presso l'Università degli studi Luiss Guido Carli a cura della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

¹³³ P. MORO, in Id. (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., p. 14.

¹³⁴ Per la distinzione tra argomentazione logica od oggettiva ed argomentazione persuasiva o soggettiva, vedasi A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, cit., p. 827.

¹³⁵ P. PITTER, *Considerazioni sul metodo di redazione dei compiti scritti per gli esami di avvocato*, in P. MORO (a cura di), *Metodologia della scrittura forense*, cit., pp. 115-118.

¹³⁶ D. POTO, *Note sparse sul parere legale*, cit., p. 904.

¹³⁷ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., pp. 80 e 102; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 160.

¹³⁸ F. AMICI, *Linguaggio e comunicazione nella professione forense*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 143 ss.; A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano 2003; F. SABATINI, *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 3 ss.; G. ALPA, *Il linguaggio dell'avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia*, in A. MARIANI MARINI - M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, cit., pp. 15 ss.; A. CATTANI, *Come dirlo? Parole giuste, parole belle*, cit.; P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 94; I. CALVINO, *Lezioni americane*, Mondadori, Milano 2012, pp. 59 ss.

¹³⁹ L. BREGGIA, *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., pp. 15 ss.; A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., pp. 44 ss.; va limitato a vantaggio della chiarezza anche l'uso dei brocardi latini:

rettezza grammaticale e lessicale¹⁴⁰. Per migliorare lo stile espositivo, oltre a coltivare buone letture, bisogna attingere agli studi di linguistica¹⁴¹, considerando che l'insegnamento del linguaggio giuridico è considerato essenziale dal secondo comma, lettera b) dell'art. 43 della l.p. Bisogna evitare periodi con eccesso di proposizioni subordinate (c.d. metodo ipotattico) e le doppie negazioni per proporre un enunciato con contenuto affermativo¹⁴². I periodi troppo lunghi vanno spezzati in più frasi. Infatti, i periodi non dovrebbero estendersi oltre le 20-25 parole per essere compresi da tutti: «dopo le 40 parole si rallenta notevolmente anche la decodifica delle persone altamente istruite»¹⁴³. Le espressioni tecniche vanno ripetute, in deroga alla regola stilistica della *variatio*, a favore della maggiore chiarezza espressiva perché i sinonimi spesso non hanno lo stesso significato¹⁴⁴. Le inferenze, ovverosia le informazioni che non sono esplicitate nel testo ma che vanno dedotte logicamente, devono essere limitate il più possibile. Le note vanno riportate a piè di pagina. È utile a fini argomentativi anche il ricorso a segni extratestuali come il grassetto, il corsivo o il sottolineato¹⁴⁵.

B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino, 2001, p. 183; G. CONTE, *Il linguaggio della difesa civile*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., p. 43.

¹⁴⁰ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 114; A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, cit., p. 835; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 179; P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 1054

¹⁴¹ A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit.; G. GARZONE - F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, 2008; R. ROMBOLI (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa 2013; B. POZZO - F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze 2012; B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., 2001; I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, cit.

¹⁴² D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., pp. 76-77. Va preferita la paratassi, ovverosia la costruzione di periodi primari autonomi con l'utilizzo di proposizioni coordinate piuttosto che subordinate. Così Stefania Cavagnoli nel proprio intervento al convegno *Linguaggio e scrittura nel processo*, tenuto a Roma il 30 gennaio 2015 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, a cura della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Sempre per aumentare la chiarezza e l'efficacia espositiva dello scritto giuridico vanno limitate anche la forma passiva e impersonale.

¹⁴³ P. BELLUCCI, *Giurisdizione e linguaggio*, in *Cultura e diritti*, IV/2013, p. 51.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 52.

¹⁴⁵ D. CERRI, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, in A. MARIANI MARINI - F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit., p. 77; G. PASCUZZI *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 150.

Il concetto retorico della politropia¹⁴⁶, che consiste nella capacità di adottare tipi diversi di linguaggio per i differenti tipi di ascoltatori, non è utile soltanto nella conduzione del colloquio con il cliente, ma anche nella stesura degli scritti giuridici; infatti, questa abilità di differenziazione linguistica a seconda dei destinatari del messaggio non solo è fondamentale nel parere legale (indirizzato ad un assistito) e nell'atto giudiziale (rivolto al giudice – *editio actionis* nell'atto di citazione), ma anche assume rilevanza nell'ambito della stessa tipologia di testo: uno scritto difensivo rivolto al giudice di pace per una questione bagatellare deve avere contenuti e forme espressive diverse rispetto al ricorso per cassazione. Naturalmente la chiarezza e la politropia non vanno confuse con la eccessiva semplificazione o la banalizzazione del testo, che deve rispettare sempre il rigore tecnico dell'argomentazione giuridica. Una regola aurea dell'esposizione è la massima precisione possibile¹⁴⁷: le espressioni utilizzate devono puntare ad essere univoche.

In sintesi, i paradigmi della retorica classica, ovverosia l'*inventio*, la *dispositio* e l'*elocutio*¹⁴⁸, rimangono i capisaldi metodologici dell'argomentazione giuridica dell'avvocato e costituiscono la base del metodo didattico casistico per l'apprendimento delle tecniche di redazione degli scritti giuridici¹⁴⁹.

Conclusione: l'importanza della bibliografia ragionata e degli esempi per impostare correttamente la lezione basata sul metodo casistico. La preparazione dei docenti

Per concludere formulo due ultimi suggerimenti per i docenti delle scuole forensi.

Non bisogna mai dare nulla di scontato nella preparazione culturale dei discenti delle nostre scuole.

¹⁴⁶ B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 18; il giurista deve essere in grado di padroneggiare la competenza comunicativa. Così G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, cit., p. 60; ID., *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 150.

¹⁴⁷ A. MARIANI MARINI, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, cit., p. 836; B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., pp. 115, 136 e 137; D. POTO, *Note sparse sul parere legale*, cit., p. 904; P. MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, cit., p. 105; G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., p. 150.

¹⁴⁸ I due ulteriori paradigmi della retorica classica, ovverosia la *memoria* (la mnemonica) e la *pronuntiatio* (la gestualità nell'esposizione orale), in questo caso non sono all'evidenza pertinenti perché riguardano la difesa orale e non la comunicazione persuasiva scritta.

¹⁴⁹ «La retorica è nata per il discorso orale, ma la sua precettistica è, almeno in parte, utile anche ai fini del discorso scritto, che mira anch'esso alla persuasione di un'udienza, non presente ma lontana». Così U. VINCENTI, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA (a cura di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit., p. 53.

Purtroppo, come ho avuto modo di scrivere in altra sede, spesso l'accesso alla professione non è più riservato ai giuristi più preparati e talentuosi, ma risulta frutto di una scelta residuale obbligata da parte di molti giovani non adeguatamente preparati e motivati¹⁵⁰.

È inutile avventurarsi nella lezione impostata sul metodo casistico se non si sono previamente indicati gli strumenti di apprendimento necessari per padroneggiare le tecniche di redazione degli scritti giuridici.

Pertanto, va proposta una bibliografia ragionata sui testi necessari per apprendere la tecnica dell'argomentazione indispensabile per affrontare lo studio attraverso il metodo didattico casistico.

Ancora oggi lo studio dei libri è lo strumento fondamentale per l'acquisizione della conoscenza¹⁵¹.

L'unico modo per arricchire la propria cultura personale è leggere libri¹⁵²; la lettura è fondamentale per acquisire le capacità di comprendere un testo, di redigere un elaborato scritto¹⁵³ e di esporre un'argomentazione orale¹⁵⁴.

Va anche recuperato lo studio delle riviste giuridiche che stanno conoscendo un momento di sostanziale abbandono da parte dei giuristi e in particolar modo degli avvocati.

Non vanno neppure trascurate le tecniche di ricerca informatica¹⁵⁵.

Infine, va valorizzato nell'ambito del metodo casistico l'utilizzo costante di esempi¹⁵⁶ e di correzioni guidate.

I discenti si aspettano sempre dal docente una soluzione, anche se dovrebbe scaturire dalla discussione collettiva e interattiva del caso, nell'ambito della didattica opportunamente definita performativa da un avveduto Autore¹⁵⁷.

¹⁵⁰ P. DORIA, *Giuristi si nasce o si diventa? Il talento e la cultura come cardini della formazione forense*, cit., pp. 41 ss.; nello stesso senso A. MARIANI MARINI, *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere diritti*, cit., p. 37.

¹⁵¹ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., p. 176.

¹⁵² È l'assioma di Emerson: si impara di più dai libri che dall'università. Così S. ZWEIG, *Il mondo di ieri*, Mondadori, Milano 1994, p. 82.

¹⁵³ Scrivere bene significa leggere bene: L. SERIANNI, *Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura*, Laterza, Bari 2013, p. VII.

¹⁵⁴ A. MARIANI MARINI, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 136; QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, X, 1, 1, ed. it. cit., III, p. 1641, con trad. di S. Corsi: «L'eloquenza non sarà mai solida né robusta se non riceverà forze grazie a numerosi esercizi di scrittura, e senza il modello fornito dalla lettura, quella fatica, priva di pilota, vacillerà...».

¹⁵⁵ P. MORO, *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'infosourcing*, Giappichelli, Torino 2015; F. PUPPO, *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, in *Cultura e diritti*, III/2013, p. 39.

¹⁵⁶ Gli esempi rappresentano tradizionali figure retoriche di pensiero: B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, cit., p. 251.

¹⁵⁷ P. MORO, *Educazione giuridica e didattica performativa*, cit., p. 85; ID., *Didattica e retorica forense*, in corso di pubblicazione.

Pertanto, bisogna preparare i docenti delle nostre scuole ad affrontare la sfida di strumenti didattici che richiedono un'accurata formazione del corpo insegnante, nell'ambito di un processo di valutazione che coinvolge anche il processo formativo¹⁵⁸.

È un'ulteriore difficoltà, ma non bisogna mai dimenticare che lo strumento più potente per imparare è insegnare. Forse, è la più bella sfida per i formatori dei giuristi del futuro.

Abstract

Il procedimento induttivo previsto dal metodo casistico costituisce lo strumento didattico più indicato per interagire con i discenti nelle scuole di formazione forense. L'approccio pratico, infatti, stimola il ragionamento argomentativo e conferisce impulso al processo di autoformazione del praticante avvocato. La legge di riforma professionale n. 247/2012, che prescrive come essenziali materie metodologiche (art. 43) e richiama i parametri di valutazione per l'esame di stato impostati su criteri di metodo (art. 46), impone l'adozione della lezione argomentativa basata sulla retorica forense e sullo studio e sulla trattazione dei casi.

¹⁵⁸ G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, cit., pp. 215 ss.

Spunti concreti per una lezione

Laboratorio di massimazione di una sentenza

Federico D'Anneo

Decidere di passare da una lezione frontale ad una lezione casistica non significa solo individuare il caso da proporre ai discenti. Ci si deve porre prima di tutto il problema di fornire al docente gli strumenti per poter scegliere la strategia didattica da utilizzare per coinvolgere coloro che dovranno fruire della lezione.

Se il docente della Scuola forense dovesse insegnare con una lezione frontale le tecniche della realizzazione della massima giurisprudenziale egli sarebbe costretto ad illustrare al pubblico solo le basi teoriche della disciplina casomai richiamando gli scritti dell'illuminatissimo prof. Gino Gorla che rimangono ancora oggi, a distanza di decenni, di una attualità stupefacente¹.

Una lezione teorica sulla redazione della massima giurisprudenziale non certamente farebbe comprendere al discente come concretamente si costruisce la massima e quanto sia importante, per la redazione della stessa, il contributo intellettuale del suo redattore.

Forse sarebbe pure una lezione noiosa!

Certamente quindi, se si vuole avere come obiettivo l'insegnamento del *saper fare*, non ci si può fermare a fornire al discente solo la teoria ma si deve mettere in condizione il giovane di preparare *con le proprie mani* una massima partendo da quella specifica sentenza che il docente gli fornirà.

Ci vuole però da parte del docente l'idea della preparazione della lezione con un criterio cronologico, seguito passo per passo, in definitiva nello stesso modo in cui si redige una sceneggiatura cinematografica che prevede, per arrivare al risultato voluto dal regista, non solo la descrizione della scena che si deve girare ma anche i movimenti della macchina da presa.

Il docente dovrà quindi organizzare una strategia didattica, un piano di lavoro che possa mettere l'allievo nelle condizioni di realizzare la massima di diritto avendo a disposizione tutti gli strumenti idonei.

Il docente deve avere l'inventiva per organizzare il piano di lavoro. Il discente deve avere la disponibilità mentale di comprendere che egli è davvero al centro dell'obiettivo didattico.

La Scuola forense di Monza mi aveva chiesto di preparare una lezione di quattro ore sulla redazione della massima giurisprudenziale.

¹ G. GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*, in *Foro it.*, V/1964, pp. 73-87.

In un primo momento ho pensato di non potercela fare.

Parlare per quattro ore di questo argomento era una missione impossibile! Sarebbe stata una lezione che i discenti certamente avrebbero voluto dimenticare!

Il problema della maggior parte di coloro che insegnano in ogni ordine di scuola è quello di chiedersi di cosa e di quanto devono parlare per mantenere attento e interessato il proprio uditorio.

Per tentare di costruire una lezione interessante è necessario passare dalle parole ai fatti provando a ricercare idee per stimolare il discente in un compito creativo.

Se si pensa ad una lezione-laboratorio dove il docente lavora insieme al discente le quattro ore proposte per una lezione diventano forse poche per riuscire a trattare compiutamente le tematiche.

Quella che segue è una mia proposta.

È un esperimento che offro a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco come docenti nelle Scuole forensi e che naturalmente deve essere inteso come uno spunto di partenza con la convinzione che potrà essere migliorato e cambiato da chiunque.

Prima fase preparatoria

Si invia ai discenti, *almeno una decina di giorni prima della lezione*, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione su un caso dibattuto eventualmente definito con una sentenza delle Sezioni Unite.

È necessario inviare ai discenti il materiale utile per studiare la normativa di cui tratta la sentenza.

Questo adempimento serve proprio per fornire ai discenti tutti gli strumenti utili per l'esame della sentenza inviata.

Se infatti il discente non ha in mano la normativa di cui tratta il provvedimento giudiziario oggetto del lavoro da svolgere, non potrà certamente ritrovare ed elaborare il principio di diritto da porre alla base della massima giurisprudenziale da redigere.

Come esempio di sentenza da esaminare:

Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 10947/2014 (soluzione di una questione in materia di *privacy* e di trattamento di dati sensibili).

Eventuale opzione:

Se il docente vuole stimolare il discente a studiare la sentenza e la normativa di cui si tratterà a lezione, può anche inviare al discente un caso da risolvere²

² È importante che il caso sia inviato al discente almeno una decina di giorni prima in modo da dare il tempo per elaborare lo scritto da inviare al docente prima della lezione.

con un parere in modo sintetico utilizzando la sentenza che gli ha trasmesso l'insegnante. È necessario comunque porre all'interno del caso un obiettivo didattico.

Se per esempio oltre all'esame della sentenza oggetto del parere si vuole spingere il giovane a svolgere un atto esercitandosi sulla sintesi della scrittura, si potrà indicare come consegna al discente precise indicazioni obbligatorie in ordine alla redazione del testo ed in ordine al termine perentorio per la consegna al docente in una data precedente alla lezione.

Esempio di caso:

Il Sig. Gigi è beneficiario di indennizzo riconosciuto ai sensi della l. n. 210 del 1992.

Egli si rivolge ad un avvocato in quanto ritiene di essere stato lesa dalla diffusione di un proprio dato sensibile. Il Sig. Gigi percepiva il predetto indennizzo dalla Regione Campania, con rate bimestrali, accreditate su conto corrente presso la Banca di Tutti S.P.A.

Egli lamenta l'illegittimo trattamento dei dati sensibili, da parte della Regione, che richiama nella causale di accredito la l. n. 210 del 1992, e, per l'Istituto di credito, l'illegittima detenzione di tale dato sensibile. Prese le vesti del difensore di Gigi, commenti il candidato il caso, indicando altresì l'azione da esercitare per la tutela del cliente, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 10947 del 19 maggio 2014.

Il parere scritto dovrà essere redatto in una pagina A4, font Times New Roman valore 12 e interlinea 1,5 ed inviato all'indirizzo scuolaforense@gmail.com il giorno prima della lezione.

Fase in aula

Parte introduttiva:

Il docente dovrà illustrare in aula i principi relativi alla tecnica della massimizzazione della sentenza.

Sarà utile la spiegazione con il supporto di diapositive.

In questa fase si deve cercare, nel confronto con i giovani discenti, di spiegare loro come passare dalla sintesi del caso alla massima della sentenza.

Si potrà utilizzare in questa fase la sentenza che era stata preventivamente trasmessa.

Utilizzando quindi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 10947 del 19 maggio 2014 si potrà cercare insieme all'uditorio di creare una massima giurisprudenziale condivisa da tutti.

Dopo aver creato in aula la massima della sentenza con il contributo dei discenti si può raffrontare il lavoro ottenuto con le massime che sullo stesso provvedimento, si ritrovano in una banca dati professionale.

Ciò servirà per comprendere se le massime che si ritrovano nelle banche dati più conosciute (o quelle predisposte dal massimario della Corte di Cassazione) siano effettivamente incisive e rispondenti al reale contenuto della sentenza esaminata.

Questo lavoro di creazione della massima e di raffronto può certamente sensibilizzare il discente nella consapevolezza che la redazione della massima giurisprudenziale è un lavoro di alta capacità intellettuale e che non può essere sostituito da un algoritmo.

Fase del *saper fare*

In questa fase il docente può consegnare in aula ai discenti una sentenza emessa dalla Suprema Corte in data successiva a quella esaminata e che si pone in contrasto a quella esaminata a lezione.

Nel caso di specie è stata offerta ai discenti la sentenza della Terza Sezione Civile, n. 10280/2015 che presentava un caso identico a quello relativo alla sentenza prima esaminata ma con conclusione diametralmente opposta.

Si segnala comunque, per un ulteriore spunto didattico, che le Sezioni Unite con sentenza n. 30981 del 26-27 dicembre 2017 hanno chiarito il contrasto fra i due orientamenti sopra proposti.

Fase di studio in gruppo per stimolare il confronto

In questa fase il docente potrà dividere l'uditorio in 4/5 gruppi di lavoro (ogni unità è formata da non più di 10 giovani).

L'obiettivo che ci si deve prefiggere è quello di redigere la massima del provvedimento fornito in aula, entro il termine della lezione.

Si può procedere in almeno due modi.

Si può organizzare una gara fra gruppi per la redazione di una massima della sentenza mettendo alla fine ai voti dell'aula la miglior massima predisposta.

In alternativa si può tentare di arrivare alla redazione di più massime all'interno della stessa sentenza assegnando ad ogni gruppo una questione diversa trattata nel provvedimento.

Ogni gruppo alla fine della lezione consegnerà la massima redatta al docente.

Fase finale

Al termine dei lavori di gruppo il docente può promuovere un confronto con i discenti confrontando le massime predisposte con le massime che, sulla stessa sentenza, si ritrovano in una banca dati professionale.

Come ho detto, questo è uno spunto per una lezione, nulla di più, è una traccia per i docenti che dovranno applicare il metodo casistico nelle Scuole

forensi nella consapevolezza che solo insegnando il *saper fare* si possono formare i migliori avvocati del futuro³.

Diceva, fra gli altri, Benjamin Franklin: «Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo».

Buon lavoro!

Abstract

«La via per imparare è lunga se si procede per regole, breve e efficace se si procede per esempi». Così scriveva Lucio Anneo Seneca. I docenti della Scuola forense devono superare il concetto della classica lezione frontale. Bisogna veramente ripensare la lezione ex cathedra capovolgendo l'insegnamento. Nella lezione il docente non dovrà solo parlare all'uditorio ma dovrà coinvolgerlo con un progetto didattico il cui obiettivo è stimolare il discente al fine di fargli apprendere l'abilità del saper fare.

³ Si possono trarre ulteriori spunti per strategia della didattica da G. PASCUZZI, *Avvocati che formano avvocati*, il Mulino, Bologna 2015; P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria al Segno Editrice, Pordenone 2009.

Aspetti organizzativi

Flavio Angelo Ratti - Roberta Colitti

*Tutte le organizzazioni dipendono dall'esistenza
di significati condivisi e interpretazioni della realtà,
che facilitano l'azione coordinata.*

Warren Bennis

La legge professionale e l'art. 3 del regolamento CNF n. 3 del 2014 affidano ai COA ed alle Scuole forensi da questi istituite un ruolo fondamentale nel percorso di formazione e crescita dell'Avvocato nel tirocinio, nella formazione continua e per il conseguimento del titolo di specialista.

Da ciò consegue che il loro funzionamento debba essere assicurato attraverso la costituzione di un'organizzazione articolata, capace di diversificare i percorsi formativi in funzione delle diverse esigenze espresse dal Foro, di reclutare i migliori formatori in riferimento al programma di ciascun progetto formativo, di elaborare quindi costantemente i flussi di informazioni dall'esterno, per creare piani di intervento organizzativo sempre più adeguati alle finalità delle Scuole forensi.

La funzione sociale dell'Avvocatura, come delineata dalle norme della legge professionale, esige che i corsi di formazione per l'accesso debbano provvedere, come correttamente illustrato dalla Prof.ssa Roberta Lombardi, ad «attuare un processo di crescita completa, che non si esaurisce in una preparazione di tipo tecnico-giuridico, che non si limita a trasmettere una somma di saperi necessari a sviluppare le capacità e le abilità necessarie all'esercizio della professione legale, ma che si dimostra capace di confezionare l'*habitus* di un professionista chiamato ad affermare, attraverso la sua competenza, dignità alla funzione della difesa dei diritti».

Dunque è necessario istituire Scuole forensi che garantiscano omogeneità di preparazione, attraverso l'adozione del metodo didattico casistico, che costituisce la vera rivoluzione culturale introdotta dalla legge professionale n. 247/2012, e che abbiano una struttura organizzativa articolata, come si evince dall'art. 5 del regolamento CNF n. 3/2014.

La progettazione del modello di una siffatta struttura è stata elaborata dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura con la partecipazione di tutti gli Avvocati designati dai COA nei Laboratori 2016, utilizzando un approccio da *start-up* e prevedendo quindi che siano pianificate le strategie, le tattiche e le operazioni future necessarie ad avviare i percorsi per l'accesso alla professione, così come previsti per legge.

L'art. 43 della l. n. 247/2012 dispone che i corsi per l'accesso alla professione devono avere un monte ore della didattica non inferiore a centosessanta; tuttavia l'introduzione del metodo casistico nel percorso didattico e l'adozione degli "strumenti alternativi", come il progetto "videontologia", "il progetto libro", la competizione "Scacco d'atto" ed altri, suggeriscono di prevedere una durata non inferiore a centottanta ore di lezione, con esclusione delle verifiche intermedie e finale, suddivise in moduli didattici semestrali nell'arco di diciotto mesi di tirocinio, dai contenuti omogenei ed articolati secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, la partecipazione alle udienze, nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato o di altro ufficio giudiziario presso il quale, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. a) e b) della legge professionale e del d.m. 7/2016, il tirocinante svolge la pratica.

Occorrerà quindi predisporre il calendario e non il programma delle lezioni, per garantire l'adozione del metodo casistico, e prevedere di regola una lezione settimanale della durata media di quattro ore, in orari preferibilmente pomeridiani, così da tenere un numero minimo di quindici lezioni e sessanta ore a semestre.

L'iscrizione ai corsi dovrà essere aperta almeno ogni sei mesi, segnatamente a maggio e novembre, al fine di consentire la maggiore vicinanza possibile tra l'iscrizione al Registro del tirocinio e l'inizio della frequenza del corso.

L'art. 5 del regolamento CNF n. 3/2014 prevede che ciascuna scuola debba dotarsi di un Consiglio Direttivo, un Direttore ed un Comitato Scientifico, che non possono esaurire l'organigramma della Scuola medesima, in considerazione della sua complessità organizzativa e gestionale; pertanto dovranno prevedersi:

- *Il Consiglio Direttivo*, che costituisce l'organo di indirizzo e di governo, cura il coordinamento dell'attività didattica affidata ai docenti, avvalendosi della collaborazione del Comitato Scientifico; esercita attività di controllo dei docenti anche attraverso la verifica dei "casi" trattati nelle lezioni svolte, al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, come previsto dall'art. 6 del regolamento CNF n. 3/2014; dispone delle risorse economiche, forma il calendario delle lezioni per ciascun semestre, attua le deliberazioni, forma l'elenco dei docenti di ciascuna Scuola e provvede alla loro valutazione; forma l'elenco dei tutor e provvede alla loro valutazione; determina il numero massimo di discenti da ammettere all'inizio di ciascun semestre, nonché i criteri di selezione per l'accesso alla Scuola forense;
- *Il Direttore della Scuola*, presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina tutte le attività; si rapporta con gli organi scientifici della Scuola, coordina l'attività didattica dei docenti, provvede a formulare proposte al Consiglio Direttivo con riguardo alla valutazione dei docenti;
- *Il Comitato Scientifico*, che è composto da avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza; formula proposte e pareri al Consiglio

- Direttivo con riguardo all'attività didattica; predispone gli strumenti di valutazione ed autovalutazione di docenti e discenti;
- *La Segreteria*, composta da almeno un impiegato amministrativo, anche se non esclusivamente dedicato, che potrà essere individuato pure tra i dipendenti dei COA o delle Fondazioni e Associazioni; in particolare la segreteria provvederà, su indicazione del Consiglio Direttivo, a gestire il calendario delle lezioni, a tenere i contatti e curare le comunicazione con i docenti e gli iscritti, alla rilevazione delle presenze alle lezioni, al coordinamento degli aspetti amministrativi e di logistica dei tutor, a predisporre la modulistica necessaria su indicazione del Consiglio Direttivo, alla fatturazione e monitoraggio degli aspetti economici e finanziari;
 - I *Tutor*, ciascuna Scuola potrà dotarsi di tutor stabili, inseriti in un elenco formato a seguito di una selezione, tra coloro che abbiano dato disponibilità a partecipare ai percorsi formativi per formatori; i tutor provvedono a supportare ciascun docente durante le lezioni, assistono alle esercitazioni e partecipano alla correzione degli elaborati secondo le indicazioni di ciascun docente; curano il rapporto tra docenti, discenti e Consiglio Direttivo, attraverso una continua opera di relazione diretta con i partecipanti ai corsi, per cogliere al meglio le loro esigenze formative, per comunicarle ai docenti ed essere di ausilio agli stessi al fine di rendere più proficui ed efficaci i loro insegnamenti; pure hanno il compito di costante segnalazione al Consiglio Direttivo degli elementi di miglioramento della funzione didattica e formativa della Scuola;
 - I *Docenti*, ciascuna Scuola deve dotarsi di un elenco di docenti stabili, preferibilmente retribuiti, selezionati tra coloro che manifestino disponibilità alla "formazione dei formatori", in numero possibilmente non superiore a 25/30, per garantire la coerenza della didattica e la conoscibilità del formatore.

Al fine di favorire l'uniformità della formazione occorre che ciascuna Scuola organizzi a proprie spese di concerto con la Scuola Superiore dell'Avvocatura la *formazione dei formatori*, ossia percorsi formativi dedicati ai docenti ed ai tutor delle Scuole forensi e tenuti dai "formatori accreditati" dalla SSA., inseriti in un elenco istituito dalla stessa Scuola Superiore, composto da avvocati che abbiano i particolari requisiti individuati dai Laboratori 2017 e segnatamente che siano stati relatori nell'ultimo triennio in eventi accreditati per l'aggiornamento e la formazione continua, nonché docenti nella formazione per l'accesso presso le Scuole forensi organizzate dai COA e/o dalle loro fondazioni, avere coordinato almeno un gruppo di lavoro dei laboratori della Scuola Superiore dell'Avvocatura o avere partecipato assiduamente agli incontri di tali laboratori della SSA, avere preso parte ad almeno un percorso formativo per i formatori organizzato dalla SSA.

La didattica basata sullo studio dei casi, discussione comune ed esercitazione suggerisce che ciascuna classe sia composta da un numero massimo di 50 discenti.

Le Scuole che vorranno garantire l'accesso a tutti i praticanti che ne facciano richiesta, dovranno quindi attivare corsi paralleli; quelle che riterranno di limitare l'accesso dovranno prevedere una procedura di selezione di competenza del Consiglio Direttivo, che formerà un'apposita graduatoria, valutando il voto di laurea, la media degli esami universitari, la durata degli studi universitari ed il *curriculum vitae*.

La metodica casistica influenza anche la scelta della sede; i locali della Scuola infatti dovranno essere segnatamente dedicati ed adeguatamente attrezzati per le lezioni, per le esercitazioni, per lo studio individuale e per le verifiche intermedie e finale.

L'organizzazione come delineata necessita di mezzi economici adeguati, da gestire con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse, che non dovranno interamente gravare sui praticanti, ma essere messi a disposizione dai COA, ed anche reperiti partecipando con successo a bandi comunitari, oppure procurando idonee sponsorizzazioni.

Al fine di garantire a tutti i praticanti condizioni paritarie di accesso alle Scuole forensi, sarà opportuno istituire borse di studio.

La gestione delle risorse è compito del Consiglio Direttivo, che dovrà predisporre un "preventivo annuale" economico dei costi da sostenere per ciascun corso di accesso alla professione ed un conseguente prospetto finanziario, al fine di programmare il numero minimo di iscritti a pareggio ed il numero massimo gestibile dall'organizzazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si segnalano tra i costi diretti:

- costi di affitto e utenze delle sale dedicate alla scuola
- costo del personale dedicato (segreteria amministrativa)
- compenso ai docenti
- compenso ai tutor
- costo del materiale didattico e pubblicitario
- costo di realizzazione e mantenimento dell'eventuale pagina web dedicata
- costo delle attività alternative

Un prospetto dei costi annuali basato su un corso da 50 partecipanti potrebbe essere così formato:

• affitto sala ed utenze (minimo 30 lezioni per ciascuna)	€ 2.100,00
• costo personale dedicato	€ 4.000,00
• compenso ai docenti (€ 100/hx30x4=)	€ 12.000,00
• compenso ai tutor (3x1000=)	€ 3.000,00
• costo del materiale didattico e pubblicitario	€ 1.000,00
• costo di realizzazione e mantenimento dell'eventuale pagina web dedicata	€ 1000,00

• costo dell'attività di formazione docenti e <i>tutores</i>	€ 2.000,00
• costo attività alternative	€ 2.000,00
TOTALE ANNUO STIMATO	€ 27.100,00

Periodicamente il Consiglio Direttivo stenderà dei report a consuntivo dei ricavi e dei costi effettivamente sostenuti e verificherà l'equilibrio economico, così da poter apportare tempestive ed opportune modifiche in relazione ai risultati effettivamente conseguiti.

Ciascuna Scuola deve essere dotata di un proprio sito internet, o comunque di una sezione dedicata all'interno del sito di ciascun COA, che consenta la piena conoscibilità dell'organizzazione e della didattica, nonché la migliore comunicazione con i tirocinanti, che attraverso il sito possono ricevere tempestivamente le notizie, il calendario delle lezioni ed il materiale didattico messo a disposizione dai docenti.

L'offerta formativa, la metodologia utilizzata, la strutturazione settimanale delle lezioni, i docenti, i tutor, le aule ed i costi devono essere esaustivamente illustrati nel materiale pubblicitario, che ciascuna Scuola provvederà a predisporre e a diffondere.

Abstract

Il metodo casistico costituisce il vero cambiamento dei corsi di formazione per l'accesso alla professione, la cui corretta applicazione chiama i COA ad istituire Scuole forensi, che sappiamo assicurare l'attuazione di un processo di crescita completa dei discenti. A tali istituzioni formative è quindi affidato un ruolo strategico nella preparazione e nella valorizzazione del prestigio culturale dell'avvocato, attraverso la creazione di un modello dinamico di organizzazione, che sia capace di coordinare ed implementare l'attività di tutti i soggetti che operano nelle Scuole forensi, e che sia al tempo stesso efficace ed efficiente.

Strumenti didattici integrativi

Rino Lucio Mazzilli

L'obbligatorietà della frequenza dei corsi didattici delle Scuole forensi, prevista dall'art. 43 della l. n. 247/2012, può essere vista e vissuta dal praticante avvocato come una inutile imposizione se non, addirittura, una "perdita di tempo", laddove l'offerta formativa sia orientata alla mera riproposizione di materie e lezioni replicative dei contenuti già oggetto di studio universitario.

Tale senso di ingiusta imposizione può essere neutralizzato solo nella misura in cui il frequentante percepisca quanto meno un potenziale "valore aggiunto" nell'offerta formativa della Scuola forense, rispetto al bagaglio di metodologie e contenuti già acquisiti.

Del resto, questo "valore aggiunto" costituisce il vero obiettivo formativo delle Scuole forensi che, è bene non dimenticarlo mai, consiste nell'offrire ai frequentanti tutti gli indispensabili strumenti per imparare ad affinare e valorizzare i saperi acquisiti (il *sapere*) per trasferirli in abilità pratiche (il *saper fare*) che aiutino la risoluzione di un problema giuridico, nel rispetto delle leggi, dei valori etici e comportamentali (il *saper essere*).

Il successo di un programma didattico finalizzato alla formazione per l'accesso alla professione forense non dipende solo dalla qualità dei docenti e dalla loro attitudine a trasmettere saperi dichiarativi e affinare abilità pratiche, ma anche, e aggiungerei soprattutto, da quanto si riesca realmente a coinvolgere e motivare i discenti con strumenti didattici "alternativi" e innovativi sia nella forma che nel contenuto.

Non si vuole qui mettere in discussione le classiche metodologie di tipo accademico, certamente ancora del tutto efficaci per alcune discipline e in un contesto di apprendimento in sede universitaria, ma stimolare una didattica il più possibile attrattiva e coinvolgente per chi, come il praticante avvocato, si è abbondantemente nutrito e forse è ormai sazio di saperi cognitivi e studi di tipo "accademico" e ha urgente necessità di metabolizzare il tutto attraverso il confronto con le problematiche (ovviamente di natura giuridica) della vita di tutti i giorni.

Il ruolo del formatore sarà dunque quello di coniugare, la classica dimensione "cognitiva" anche ad altre dimensioni, da quella sociale, a quella culturale, etica, estetica, ecc.

Tale esigenza può essere utilmente assecondata con la previsione di strumenti didattici che affianchino la programmazione "ordinaria" per stimolare e motivare il discente attraverso percorsi di apprendimento innovativi, facendolo partecipe, se non addirittura protagonista, della propria esperienza formativa post universitaria.

Le esperienze già testate “sul campo” sono molteplici e tutte, sia pur in misura differente, si sono dimostrate estremamente efficaci nel conseguimento del relativo obiettivo formativo auspicato.

Analizziamone alcune nel dettaglio:

Progetto libro

Avviato già nell’anno 2011, grazie all’intuizione dell’avv. Alarico Mariani Marini, il progetto *Libri per ragionare. Libri per sopravvivere* rappresenta non solo un mero stimolo alla lettura fine a se stesso, ma una vera e propria strategia didattica idonea «a favorire una crescita culturale come presupposto di una consapevole professionalità».

L’esigenza progettuale è stata ispirata dai preoccupanti dati statistici che, ormai da anni, segnalano un progressivo e costante regresso nella pratica della lettura soprattutto da parte dei giovani.

Tale dato statistico trova immediato riscontro sia nel posizionamento, sempre più in basso, della nostra nazione nelle graduatorie dei livelli di alfabetizzazione elaborate dall’Istat e dal Centro Europeo della Educazione (8 laureati su 100 non sanno scrivere – 55% degli italiani non ha mai letto un libro), che nell’amara constatazione che una delle principali cause di mancato superamento delle prove scritte dell’esame di avvocato debba ascriversi proprio all’uso non appropriato e corretto del linguaggio e ai troppi errori morfosintattici e grammaticali.

Il “progetto libro”, pertanto, ha come principale obiettivo didattico e formativo quello del miglioramento delle qualità tecniche (espositive e di scrittura) dei giovani che aspirano alla professione, nella convinzione che l’innalzamento del livello culturale di questi ultimi costituisce certamente il fondamento imprescindibile delle qualità tecniche e professionali dell’avvocato.

A livello operativo ed organizzativo il progetto risulta di agevole realizzazione, anche sotto il profilo dell’impegno economico (in rete vi sono centinaia di *e-book* scaricabili anche gratuitamente) e può essere programmato anche in contesti esterni alle aule delle Scuole forensi, in sinergia con librerie e biblioteche (attraverso incontri anche aperti alla cittadinanza), per commentare e discutere il testo prescelto dagli stessi giovani in accordo con il docente.

Progetto giovani

Con l’obiettivo di approfondire le tematiche dei diritti umani fondamentali, propedeutiche come poche ad un approccio di studio trasversale e interdisciplinare, nasce l’idea del “progetto giovani” e del suo figlio naturale *Giovani per i giovani*.

La realizzazione pratica dell’idea progettuale (“progetto giovani”) comporta l’organizzazione di visite degli allievi delle Scuole forensi alle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, nonché alle Corti interne superiori, per assistere alla

trattazione di udienze aventi ad oggetto problematiche giuridiche già oggetto di pregresso studio e analisi in aula.

Detta attività, seppur onerosa sul piano dell'impegno di risorse economiche dei partecipanti e/o della Scuola, costituisce una preziosa occasione di crescita culturale con una valenza didattico-formativa davvero importante e, sicuramente, risulterà una esperienza che difficilmente gli allievi dimenticheranno.

Il progetto, come appena descritto, ha subito delle integrazioni e un vero e proprio effetto didattico moltiplicatore, grazie ad una bella iniziativa della Scuola forense napoletana (progetto *Giovani per i giovani*). Infatti si è previsto, al rientro da ciascuna visita alle Corti, che il gruppo degli allievi partecipanti presentasse alla Scuola una completa ed esaustiva relazione sulle tematiche di diritto positivo affrontate, con riferimento al caso concreto alla cui trattazione si è assistito, consentendo a tutti gli altri allievi della Scuola di condividere i contenuti didattici appresi in un confronto interattivo che riprendesse gli stessi temi giuridici, rivisitati però alla luce dell'esperienza diretta e concreta vissuta.

Progetto viDEONTOLOGIA

Tra tutte le strategie didattiche finalizzate al maggiore coinvolgimento dei soggetti fruitori dei contenuti formativi proposti, sicuramente il progetto *viDEONTOLOGIA* merita una posizione da protagonista.

Veder fare per imparare a fare: questa è l'idea che ha innescato la forza propulsiva generatrice del progetto del CNF che porta la firma di Carla Broccardo, Juri Rudi e Giulia Merlo.

Si tratta di un originale e innovativo approccio alla gestione di contenuti formativi relativi alle problematiche di natura deontologica, con una didattica rielaborata grazie a strumenti metodologici che prevedono il diretto coinvolgimento del soggetto che apprende.

L'obiettivo formativo è quello di «far sì che le persone imparino a riconoscere da sole le situazioni nelle quali può e deve trovare applicazione una norma deontologica, a stimolare riflessioni e discussioni tra colleghi da cui ricavare un vero e duraturo apprendimento».

Detti strumenti metodologici consistono nella ideazione e scrittura di una vera e propria sceneggiatura (in materia di deontologia forense) finalizzata alla realizzazione di un breve filmato da utilizzare nella programmazione didattica delle Scuole forensi.

In rete (www.videontologia.it) sono facilmente rinvenibili già molti cortometraggi realizzati direttamente dalle Scuole forensi coordinate dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana (FAI) e dal CNF e, ogni anno sono indetti bandi per partecipare ad un concorso di idee per la scrittura delle sceneggiature, con il coinvolgimento diretto di avvocati e praticanti avvocati.

Progetto cinema

L'apporto e le potenzialità delle arti visive, in termini di fruibilità di un contenuto didattico-formativo da veicolare con i mezzi e gli strumenti che tali forme artistiche offrono, possono considerarsi dirompenti.

La visione di un cortometraggio, un documentario o un film commerciale che tratti temi di interesse giuridico, e il conseguente coinvolgimento emotivo e multisensoriale del discente, costituisce infatti uno strumento comunicativo estremamente efficace per offrire una piacevole ed efficacissima occasione di confronto e discussione e, dunque, di formazione, sulle tematiche sottese.

Ecco come e perché nasce l'idea alla base del "progetto cinema" che, pertanto, ha come obiettivo formativo quello di illustrare, confrontarsi e discutere in ordine alle problematiche giuridiche scaturite dalla visione di film opportunamente selezionati.

Il criterio di cernita dei film può essere davvero molto semplice: per esempio è sufficiente che tra i personaggi principali vi sia un avvocato o un giudice per ritrovare, su diversi piani (processuale, deontologico, professionale, esistenziale, ecc.), spunti didatticamente interessanti.

Altro criterio di scelta, e qui il panorama è immenso, è quello della trama basata su questioni e temi di grande rilevanza sociale, di costume, di cronaca (per esempio, aborto, eutanasia, *stalking*, reati informatici, immigrazione clandestina, violenza sui minori, ecc.).

Sul piano organizzativo, la Scuola dovrà pertanto dotarsi di una videoteca comprendente i titoli maggiormente consoni al raggiungimento di tale obiettivo (e sono davvero tanti!), dei necessari strumenti tecnici per la proiezione in aula e, ovviamente, di un relatore-docente che svolga e diriga la successiva fase della illustrazione e discussione delle relative tematiche giuridiche.

Progetto Scacco d'Atto

Giunto ormai alla preparazione della sua IV edizione, il progetto *Scacco d'Atto*, è un vero e proprio torneo di dispute forensi che vede come protagonisti i frequentanti delle Scuole forensi operanti in tutto il territorio nazionale.

L'idea, partorita ed elaborata dall'instancabile e vulcanico avv. Vincenzo di Maggio, ha visto sin dall'inizio la sinergica ed entusiastica partecipazione delle Scuole forensi di Taranto, Trani, Cosenza, Alto Tirreno, Brindisi, Castrovillari e Bari per poi arrivare a coinvolgere tutte le più attive Scuole italiane e, in particolare, Messina, Venezia, Pordenone, Terni, Palermo, Monza e Viterbo.

Si tratta di un progetto davvero originale ed interessante che, con l'intento di recuperare le tecniche oratorie classiche per coniugarle alle più moderne forme di comunicazione forense, mette alla prova le capacità argomentative dei partecipanti nell'affrontare questioni giuridiche proposte secondo la consueta forma utilizzata nelle tracce d'esame di abilitazione alla professione.

Una competizione che significativamente richiama il gioco degli scacchi, dove la scacchiera è in realtà il tavolo delle strategie difensive e a muovere le pedine, per dare Scacco matto (d'Atto) all'avversario, sono gli schemi argomentativi della retorica classica finalizzati alla costruzione di un discorso efficace e persuasivo.

Ogni Scuola forense seleziona tra i propri frequentanti quattro candidati, due per il diritto civile e altri due per il diritto penale, che si preparano (con l'aiuto dei docenti) ad esporre oralmente dinanzi alle qualificate commissioni giudicanti le proprie difese relativamente ai casi di diritto proposti e sorteggiati in fase di gara, "sfidando" i colleghi delle altre Scuole forensi italiane partecipanti.

Come testualmente e chiaramente dichiara il bando del torneo «a vincere, nei limiti imposti dalla validità e correttezza del giuridico ragionamento, non sarà chi avrà avuto, a parere della commissione, ragione ma chi avrà dimostrato di essere stato più efficace nella costruzione della difesa della parte che gli verrà assegnata, nel rispetto delle regole del saper dire e contraddire».

Le esperienze fino ad oggi sperimentate (tornei svolti a Taranto nel 2015, Livorno nel 2016 e Bari nel 2017) hanno confermato l'indiscussa validità del progetto al punto che alcuni partecipanti hanno definito questa esperienza tra le più formative in assoluto.

È anche previsto un significativo e stimolante premio di partecipazione per i partecipanti, consistente in un viaggio premio con visita guidata presso le Corti europee.

Altre proposte sperimentate

Da circa cinque anni a questa parte, la programmazione didattica delle Scuole forensi è stata anche arricchita da molteplici proposte che possono ricondursi alla medesima *ratio* e ai medesimi obiettivi formativi dei suddetti progetti.

A mero titolo esemplificativo, vanno certamente menzionati i progetti aventi ad oggetto principale la tutela dei diritti umani nelle situazioni di emergenza generate dai recenti flussi migratori (progetto *Lampedusa*), l'inglese giuridico, l'informatica e la telematica forense, i laboratori sulle tecniche redazionali delle massime giurisprudenziali, ecc.

Conclusioni

Ovviamente, quelli appena descritti sono solo i più noti e collaudati strumenti didattici integrativi idonei ad affiancare proficuamente la programmazione "convenzionale" dei corsi di studio finalizzati alla formazione per l'accesso alla professione forense ma, sicuramente, la creatività, l'intuizione e la lungimiranza di docenti e responsabili delle Scuole forensi amplieranno il ventaglio di proposte formative di analoga valenza.

Quello che è certo è che il bilancio in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi di tutte le richiamate progettualità didattiche, è senz'altro positivo e, in alcuni casi, entusiasmante, a conferma della effettiva esigenza di creare forme diverse e, appunto, "integrative" dei percorsi formativi di base, con l'intento di motivare il praticante avvocato a vivere il proprio percorso formativo come una preziosa occasione per partecipare attivamente e da protagonista alla costruzione del proprio futuro professionale.

Il processo di verifica come strumento didattico

La verifica dal punto di vista del discente.

Autovalutazione dell'apprendimento

Daniele D'Elia

Sognavo di poter un giorno fondare una scuola in cui si potesse apprendere senza annoiarsi, e si fosse stimolati a porre dei problemi e a discuterli; una scuola in cui non si dovessero sentire risposte non sollecitate a domande non poste; in cui non si dovesse studiare al fine di superare gli esami.

K. Popper, *La ricerca non ha fine*

La didattica forense dovrebbe conseguire due fondamentali finalità: la prima, garantire il necessario supporto ai praticanti per la preparazione ed il perfezionamento delle tecniche funzionali al superamento dell'esame di abilitazione professionale e la seconda (ben più importante) di dare seguito al completamento del percorso formativo iniziato dall'università. La realtà con cui i praticanti si confrontano dopo l'esame di laurea è ben diversa da quella dei tribunali e degli studi legali; una realtà che ha subito (continuando in tal senso) profonde e radicali trasformazioni, rispetto alle quali i modelli tradizionali hanno perduto il loro *appeal*.

L'avvocato moderno trova la sua ideale formazione attraverso l'adozione del "metodo retorico" e la Scuola forense diviene l'ambiente di *coltura* naturale per definire e completare il compito formativo.

La modernità della Scuola forense diviene il fulcro su cui poggiare la leva (Archimede di Siracusa *docet*) per riconquistare il terreno perduto dall'Avvocatura nel confronto (spesso impari!) con un legislatore (affetto da una sindrome ansioso-reattiva da presunto efficientismo acuto) che tenta di obliterare (destinandola all'oblio) una categoria professionale, di cui la società civile non può fare a meno.

Ogni docente della Scuola forense per valutare usa metodi e tecniche più o meno consolidati e rigorosi, ma usa anche il buon senso e l'intuito, che gli derivano dall'esperienza.

Il docente, infatti, confronta i dati quantitativi delle misurazioni, delle verifiche e quelli qualitativi delle descrizioni con i traguardi prefissati e *interpreta* i dati in rapporto ai processi di apprendimento e alla personalizzazione delle competenze. In questo modo la valutazione appare come una *sintesi* tra i risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative, provenienti dalle interpretazioni. Per valutazione si deve intendere *un'operazione che accompa-*

gna tutto il processo di apprendimento-insegnamento, perché deve essere un atteggiamento di ricerca: si valuta per modificare, per innovare una determinata situazione.

Si tratta, dunque, *sistema aperto*, in quanto deve affrontare situazioni complesse: prima si *osservano* le situazioni di apprendimento e si rilevano gli elementi che si ritengono importanti. Si potranno *misurare* prestazioni, abilità, ma anche altri elementi, come atteggiamenti, stili, processi; quindi, si *confrontano* i dati emersi con le ipotesi e i traguardi prefissati dal progetto formativo e con i processi individuali di apprendimento, per avere informazioni significative sui modi personali di acquisire le conoscenze e sviluppare le competenze dal punto di vista pratico, sia sostanziale, che processuale.

La valutazione, quindi, è senza dubbio un procedimento soggettivo, personale, che non deve però rinunciare *alla ricerca della massima oggettività possibile*, attraverso la consapevolezza delle possibili interferenze (come nel caso di preconcetti e stereotipi) e riportandosi a: Trasparenza nella comunicazione delle valutazioni; Condivisione dei criteri per la valutazione, *Triangolazione* dei punti di vista.

La valutazione non si colloca alla fine di un percorso, ma lo accompagna nel suo sviluppo e controlla l'adeguatezza dei mezzi ai fini, assumendo un atteggiamento scientifico di ricerca di senso e di significato. Con la *meta-valutazione* (consapevolezza del valutare/la valutazione che valuta se stessa) si sottoporranno a controllo le strategie, le tecniche e gli strumenti utilizzati nelle fasi precedenti, interrogandosi sulla validità dei risultati, sulla coerenza dei criteri con gli obiettivi formativi, sull'efficacia dei metodi utilizzati, sulla qualità degli apprendimenti, sulla natura delle difficoltà.

In pratica ci si dovrebbe chiedere:

- a) i criteri di valutazione sono coerenti agli obiettivi formativi concordati?
- b) le procedure di verifica tengono conto delle differenze individuali?
- c) si sono adottati metodi efficaci, strumenti idonei?

Uno dei meriti innegabili della docimologia (applicabile, sia pure con le dovute cautele alla conduzione di una Scuola forense) è stato quello di aver dimostrato i principali errori in cui può incorrere la valutazione soggettiva, quali:

- *Effetto alone*: quando il docente si lascia influenzare positivamente o negativamente da aspetti esteriori, o estende un giudizio da un campo ad un altro;
- *Effetto edipico* della predizione: la tragedia avviene perché è stata predetta;
- *Effetto Pigmalione*: quando una sopravvalutazione funziona da aspettativa che si realizza;
- *Effetto indulgenza*: si tende a sopravvalutare, per un bisogno personale di essere giudicati “buoni”;
- *Effetto severità*: si tende a sottovalutare sempre i risultati degli esaminati.

In questo ambito il processo di verifica rappresenta uno degli strumenti didattici per eccellenza, in quanto consente al praticante di autodeterminarsi nella valutazione della propria preparazione e nella consapevolezza degli interventi da adottare per modificare la propria condizione.

In tale ambito, appare utile richiamare le indicazioni di Giovanni Pascuzzi sulla metodologia per la didattica delle Scuole forensi e la considerazione fondamentale della distinzione tra sapere e abilità.

Conoscere l'intera disciplina contenuta nel codice civile in materia di responsabilità civile è solo il presupposto necessario per decidere se un soggetto operato in un ospedale con risultati non conformi, possa intentare azione per risarcimento del danno nei confronti del medico e della Asl, che lo hanno condannato ad una vita di sofferenze; ovvero la padronanza dei principi e delle regole che governano il diritto dei contratti è cosa diversa dall'essere in grado di scrivere il testo di un contratto che tuteli in concreto gli interessi di un determinato soggetto.

Il sapere giuridico corrisponde al patrimonio sapienziale accumulato dai giuristi e diviene la base su cui il giurista innesta il proprio *saper fare*, ovvero la capacità di risolvere problemi:

- a) riconoscendolo;
- b) trovando la regola che si applica al problema;
- c) applicando la regola al problema.

L'acquisizione della consapevolezza da parte del praticante della capacità di possedere gli strumenti per risolvere il problema e la conseguente abilità nel manovrare detti strumenti diverrà la sintesi della moderna didattica delle Scuole forensi.

Per quanto riguarda le prove oggettive di profitto si devono riconoscere i vantaggi che offrono a chi si propone di valutare, nonché quelli di chi viene valutato.

Tali prove, in quanto circoscritte ad un preciso argomento, permettono la comparazione dei risultati tra tutti i partecipanti della Scuola forense, con la tendenza a impegnare capacità logiche, di comprensione, di spiegazione, di risoluzione di *situazioni-problema*.

Saggi, relazioni su attività, ricerche, lavori di gruppo, elaborazioni su casi concreti, svolgono una funzione di *produzione scritta*, totalmente assente (o quasi) nel corso degli studi universitari.

Come valutare correttamente la produzione scritta?

Si propone a questo proposito *l'analisi fattoriale*, cioè la considerazione di fattori ritenuti importanti per la produzione stessa, come la *pertinenza*, la *coesione interna*, la *rielaborazione personale*, lo *sviluppo dell'argomentazione*, la *correttezza formale*; per cui anche in questo caso la valutazione diventa formativa, in quanto servirà sia al docente che al praticante per chiedersi in che modo si può arrivare ad ottenere dei miglioramenti significativi nell'elaborazione e nella produzione testuale.

Non si valuta per valutare, ma per formare, per cambiare in meglio, dove e quando necessario.

È bene che i praticanti acquisiscano essi stessi gli strumenti dell'autovalutazione, nel momento stesso in cui si avviano percorsi rivolti alla conoscenza di sé, delle proprie capacità, attitudini.

Il docente attraverso la *trasparenza*, che si fa anche metodo, informa e discute circa i criteri utilizzati, l'assegnazione motivata dei punteggi e cura contemporaneamente gli aspetti relativi al *passaggio dal rinforzo positivo, esterno, a quello personale, interno*.

Autovalutarsi significa quindi per un praticante conoscersi meglio e cercare risposte adeguate alle proprie necessità.

Questa forte valenza formativa dell'autovalutazione deve essere impiegata anche nelle situazioni di handicap legate a percorsi formativi non particolarmente brillanti, perché può, usata correttamente, rispondere ad un bisogno di sicurezza: delimitare, contornare dei campi, spostare il giudizio dalla persona all'azione, che può essere appresa, corretta, ricercata, migliorata.

Il sistema delle verifiche, delineato nel Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43, co. 2 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, individua uno schema operativo nel quale la scelta del legislatore è stata orientata verso una tipologia di esame con test a risposta multipla.

Art. 8

Verifiche intermedie e verifica finale

1. Al termine dei primi due semestri [...].
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Al netto di ogni considerazione sulla strategia utilizzata nell'individuare tale

strumento per le verifiche, non si può non considerare quanto stabilito in ordine ai contenuti dei corsi di formazione.

Art. 3

Contenuti del corso di formazione

I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.


I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a*) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b*) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c*) ordinamento e deontologia forense.
- d*) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e*) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f*) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g*) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h*) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i*) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense.
- l*) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43 comma 2 lettera *d*), il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale forense.

Questi contenuti, pur compatibili con test a risposta multipla, necessitano di essere adeguatamente metabolizzati dai praticanti nell'ambito delle lezioni svolte presso le scuole forensi che dovranno essere finalizzate alla formazione dei praticanti ed all'acquisizione di quei *saperi* funzionali non solo al superamento dell'esame di abilitazione professionale, quanto al consapevole esercizio della professione.

APPENDICE NORMATIVA



LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Articoli 1, 3, 29, 40-49

Art. 1

Disciplina dell'ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
 - a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi; individuali e collettivi sui quali essa incide;
 - b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
 - c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
 - d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

[...]

Art. 3

Doveri e deontologia

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera *d*), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[...]

Art. 29

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il

- tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d)* organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
 - e)* organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *s*);
 - f)* vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
 - g)* esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
 - h)* tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
 - i)* svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
 - l)* dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
 - m)* nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
 - n)* può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
 - o)* interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
 - p)* può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
 - q)* può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
- [...]

TITOLO IV - ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

CAPO I - TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40

Accordi tra università e ordini forensi

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41

Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi.

La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42

Norme disciplinari per i praticanti

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, ma-

gistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 44

Frequenza di uffici giudiziari

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45

Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO II - ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46

Esame di Stato

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
 - a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
 - b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
 - c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Art. 47

Commissioni di esame

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48

Disciplina transitoria per la pratica professionale

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49

Disciplina transitoria per l'esame

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. del 9 agosto 2013, n. 98

Articolo 73

CAPO II - TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 73

Formazione presso gli uffici giudiziari

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **[ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110]** e che non abbiano compiuto i **[trenta anni]** di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso **[le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni]** della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e **[le province autonome di Trento e di Bolzano]**, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il **[Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano]**.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. **[A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea].**

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il **[Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano]**, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. **[Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.]** Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica **[di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni]**, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge.

Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale **[secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.]** I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione **[teorico-pratica]** presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il **[Tribunale Regionale di Giu-**

stizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano] sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

[5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.]

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. **[soppresso.]**

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina [**a giudice onorario**] di tribunale e [**a vice procuratore onorario**].

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «*2-bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

REGOLAMENTO 20 GIUGNO 2014, N. 3
REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELLE SCUOLE FORENSI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 20 giugno 2014

Visto l'art. 29, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali;

Visti gli artt. 9, comma 3, 11, comma 4, 29, comma 1, lett. d), 40 e 43 della medesima legge;

Considerata la necessità di provvedere a dettare norme necessarie ai fini della istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi da parte degli Ordini circondariali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche "legge professionale"), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale.

2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

Art. 2

Istituzione delle Scuole forensi

1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione.

Art. 3

Competenze delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Art. 4

Finanziamento delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.

3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative,

destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

Art. 5

Organi della Scuola forense

1. Sono organi della Scuola forense:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato scientifico.

2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.

5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.

7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Art. 6

Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

Art. 7

Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura

1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi.

3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.

4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

Art. 8

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.

DECRETO MINISTERIALE 25 FEBBRAIO 2016, N. 48
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE MODALITÀ
E DELLE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
E PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI.

Articoli 3, 5

Art. 3

Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.
2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *c)*, della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro

radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 5

Correzione delle prove scritte

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.
2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.
3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.
4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.
5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco

degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

DECRETO MINISTERIALE 17 MARZO 2016, N. 70
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO
DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 13,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Art. 2

Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.
2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4

Periodo e durata

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.
2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Art. 6

Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7

Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.
2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.
5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.
6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.
7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.
8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 8

Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 9

Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:

- a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1090

DECRETO MINISTERALE 9 FEBBRAIO 2018, N. 17
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 43, COMMA 2,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

Art. 2

Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti

dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del 398. decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.

3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:

- a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
- b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
- c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del *curriculum vitae* dei componenti;
- d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
- e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
- f) *curriculum vitae* dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.

5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.

6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

Art. 3

Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

2. I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a*) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b*) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c*) ordinamento e deontologia forense;
- d*) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e*) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f*) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g*) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h*) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i*) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l*) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera *d*), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4

Docenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già ma-

turata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5

Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa.

3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Partecipazione ai corsi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera *b*) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione.

2. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera *c*) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

Art. 8

Verifiche intermedie e verifica finale

1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le scadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 9

Commissione nazionale per la tenuta della banca dati

1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni.

Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l'eventuale attività di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:

- a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3;
- b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.

4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale

entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera *d*) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.


Art. 10

Decorrenza degli effetti

1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LINEE GUIDA



**LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL D.M. 9 FEBBRAIO 2018, N. 17,
RECANTI «DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI AVVOCATO»**

SOMMARIO

Considerando

I. Indicazioni di carattere generale e metodologico

1. Contenuti del corso
2. Le ragioni del metodo casistico
3. Il metodo casistico: uno sguardo d'insieme
4. Il metodo casistico in pratica
5. I modelli di unità didattica dei Laboratori della Scuola Superiore dell'Avvocatura
6. L'efficacia del metodo: indicazioni sulla struttura logistica e sulla composizione delle aule di lezione
7. Struttura del corso
8. Modalità telematica di formazione a distanza (art. 7, co. 1 del d.m. 17/2018)

II. Aspetti organizzativi dei corsi di formazione

1. La scelta dei docenti
2. I tutor e la loro scelta
3. Aule e strumenti
4. Costi dei corsi di formazione (art. 6, co. 2 del d.m. 17/2018)

III. Il sistema delle verifiche

1. Gli organi
2. Nomina, composizione e durata della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna
3. Spese ed oneri per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna
4. Le verifiche
5. La Banca dati nazionale delle domande
6. Procedura di svolgimento delle verifiche

IV. L'accreditamento dei corsi di formazione

1. La domanda di accreditamento
2. Enti accreditanti e termini per l'accreditamento

NOTA PER LA LETTURA DEL TESTO

Per facilitare una fruizione più ampia e ragionata del testo, articoli e paragrafi delle Linee guida riportano tra parentesi i rispettivi “Considerando”, laddove esistenti, indicati con l’abbreviazione “C” e il numero corrispondente.

* * *

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 13 luglio 2018

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, in particolare gli artt. 1, 3, 29, 40, 43 e 46;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, in particolare gli artt. 3 e 5;

Visto il regolamento del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l’art. 41;

Visto il regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20 giugno 2014, n. 3;

Viste ed esaminate le osservazioni pervenute dai Consigli dell’Ordine circondariali, dalle Unioni Regionali degli Ordini Forensi, dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative;

Considerando quanto segue:

- (1) La primaria rilevanza giuridica e sociale della difesa dei diritti alla cui tutela è preposto l’ordinamento forense, ai sensi dell’art. 1, co. 2 della l. 247/2012.
- (2) La valorizzazione della funzione culturale e sociale dell’avvocato in ragione della necessità che l’esercizio della professione sia svolto, nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia, all’insegna dei valori di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, ovvero sia con competenza, secondo quanto prescrive l’art. 3, co. 2 della l. 247/2012.
- (3) L’art. 1, co. 2, lett. d) della l. 247/2012, il quale prevede che l’ordinamento forense favorisce l’accesso e l’ingresso alla professione di avvocato, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
- (4) L’esercizio della professione forense, fondato sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione e del giudizio intellettuale, secondo quanto precisa l’art. 3, co. 1, della l. 247/2012.
- (5) Il ruolo delle Scuole forensi le quali, potendo essere istituite con apposita convenzione anche con la partecipazione delle Università, svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione, crescita e valorizzazione professionale dell’avvocato, curando ogni momento della sua formazione, sia essa rivolta al tirocinio, agli obblighi di formazione continua, o al conseguimento del titolo di

specialista, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 5 del d.m. 17/2018 e dall'art. 3 del Regolamento CNF 20 giugno 2014, n. 3.

(6) Il pieno rispetto della libertà e del pluralismo dell'offerta formativa in base al quale la legge professionale n. 247/2012, non affida il monopolio della formazione dei giovani tirocinanti alle Scuole forensi costituite dagli Ordini ma prevede, come meglio chiarisce anche il regolamento di attuazione n. 17/2018, all'art. 2, che anche «altri soggetti previsti dalla legge» possano farsi promotori dell'offerta formativa, purché «giudicati idonei».

(7) L'esigenza di una cornice regolativa chiara e precisa che circoscriva l'autonomia dei soggetti formatori, per assicurare livelli omogenei di preparazione ed educazione giuridica al praticante avvocato su tutto il territorio nazionale, sia in relazione alla , prevista espressamente dall'art. 43, co. 2, lett. c) della l. 247/2012 per diciotto mesi con un carico didattico non inferiore a centosessanta ore, sia soprattutto in relazione alla , secondo quanto si evince dall'art. 43, co. 2, lett. d) della l. 247/2012 e dall'art. 3, co. 3, del d.m. 17/2018.

(8) I contenuti essenziali dei corsi di formazione così come indicati dal co. 2, lett. b) dell'art. 43 della l. 247/2012, in modo da ricomprendervi, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.

(9) Il necessario coordinamento del co. 2, lett. b) dell'art. 43 della l. 247/2012, relativo ai contenuti essenziali del corso, con l'art. 46, co. 6 della medesima legge e degli art. 3 e 5 del d.m. 48/2016, relativi ai criteri di valutazione delle prove scritte ed orali dell'esame di Stato, con particolare riferimento alla a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

(10) L'esigenza che i corsi di formazione siano dedicati ad nelle materie, così come indicate nell'art. 3, co. 2 del d.m. 17/2018: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

(11) Il tirocinio forense che consiste nell'addestramento, teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a far conseguire le capacità necessarie per l'e-

esercizio della professione e a far apprendere nei discenti il rispetto dei principi etici e le regole deontologiche necessarie a favorire comportamenti appropriati al ruolo sociale della difesa, secondo quanto previsto dall'art. 41, co. 1, della l. 247/2012.

(12) Gli obiettivi conclusivi del periodo di formazione del praticante avvocato, così come precisamente indicati nel co. 1 dell'art. 3 del d.m. 17/2018 «sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense» e «altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato» impongono la necessità di adottare metodologie didattiche mirate al conseguimento di una "competenza" professionale che non si esaurisce nella conoscenza delle discipline giuridiche, ma si estende anche alla capacità di risolvere problemi giuridici complessi ed interdisciplinari e al saper trasfondere in modo chiaro il ragionamento giuridico in atti di causa, abilità che sono richieste dall'art. 46, co. 6 della l. 247/2012 ai fini della valutazione delle prove d'esame scritte e orali.

(13) Anche l'art. 7, co. 6 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 537 il quale, in riferimento alla formazione giuridica impartita dalla Scuole di specializzazione per le professioni legali, analogamente precisa che l'attività didattica consiste in appositi moduli dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, discussione pubblica di temi ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

(14) L'organizzazione didattica della Scuola forense che, in quanto destinata a formare i principianti avvocati, non potrà perciò limitarsi ad insegnare l'esegesi dottrinale o giudiziale delle norme positive e dei casi pratici oppure a trasmettere solo gli espedienti tecnici di costruzione della difesa giudiziale, ma dovrà tener conto di tutti questi metodi didattici così da realizzare gli obiettivi posti dalle norme.

ha adottato le presenti Linee guida

I. Indicazioni di carattere generale e metodologico

I.1. Contenuti del corso di formazione (C. 8-12)

I.1.1. Il corso di formazione mira a completare la maturità dei tirocinanti e la loro capacità di giuristi pratici, oltre che a fornire gli strumenti al fine di superare l'esame di Stato. Tali obiettivi sono efficacemente conseguibili con le metodologie e le strategie didattiche indicate dalle presenti Linee guida.

1.1.2. Gli “approfondimenti” nell’ambito delle materie indicate espressamente dalle norme presuppongono che le conoscenze istituzionali siano già possedute dai tirocinanti con il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

1.1.3. Pertanto occorre che le materie indicate dalla legge e dai regolamenti siano insegnate curando la trasmissione di conoscenze teoriche specialistiche e pratiche trasversali (*id est*: linguaggio giuridico, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, argomentazione giuridico-persuasiva, tecnica di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale) di modo che vengano contenute entro il numero di ore previste per i corsi di formazione.

1.1.4. Finalità essenziale del corso deve essere la acquisizione della capacità di svolgere il ruolo professionale nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

1.2. Le ragioni del metodo casistico (C. 7-14)

1.2.1. Fermo il principio di libertà didattica di ciascuna Scuola, il metodo di insegnamento ritenuto più adeguato agli obiettivi fissati dalla normativa di cui ai considerando è quello con approccio prevalentemente casistico.

1.2.2. L’acquisizione dell’abilità di risoluzione di problemi giuridici complessi e la loro capacità di gestione mediante la corretta ed adeguata applicazione di tutte le competenze necessarie, si ottiene impostando la lezione secondo la metodologia che prevede la disamina del caso concreto.

1.2.3. I contenuti essenziali della tecnica di redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali e delle teorie di argomentazione e persuasione presuppongono la trattazione di problemi pratici che originano da fatti concreti, ovvero sia da casi¹.

1.2.4. Tra i criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato si prevede la dimostrazione da parte del candidato della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Poiché lo scopo della didattica è anche quello di preparare il tirocinante a superare l’esame di abilitazione professionale basato sulla capacità di risolvere casi concreti, anche per questa finalità il metodo casistico si prospetta come quello più adeguato.

¹ A titolo esemplificativo, il principale esercizio dialettico che si apprende in una palestra di retorica forense e che ogni aspirante avvocato deve saper condurre riguarda la prassi della confutazione, che consente di collaudare la bontà della propria argomentazione attraverso la contestazione e la riduzione ad insignificanza dell’argomentazione opposta. Sotto il profilo giuridico, l’arte confutatoria utilizzata dall’avvocato (come quando il difensore replica punto per punto alle tesi illustrate dall’avversario) impone una profonda conoscenza del dibattito forense e, pur non essendo riducibile ad uno standard astratto, corrisponde all’atteggiamento tenuto dal convenuto nel processo e consistente nel negare i fatti dedotti dall’attore.

I.2.5. Il metodo casistico provoca nell'uditore l'attenzione e la riflessione al caso controverso, che necessariamente induce alla scelta tra opposte alternative; con tale metodo il docente trasforma il proprio insegnamento non in una semplice esposizione concettuale, ma in una riflessione che implica un movimento dell'intelligenza per affrontare la problematicità del diritto.

I.2.6. È appunto la natura interattiva del metodo didattico casistico, che presuppone il coinvolgimento agonistico dell'uditorio nella discussione della questione controversa, a realizzare il trasferimento di un sapere partecipato, stabilendo un legame tra docente e discente.

I.2.7. La lezione forense così impostata diventa intreccio di parola, testo e azione dialogante, coniugando la descrizione del fatto con la lettura della regola e con l'interpretazione del giudizio, mediando il problema controverso nel dibattito tra opposte soluzioni e incentivando in tal modo l'apprendimento attivo del sapere giuridico nel suo duplice e contestuale aspetto teoretico e pratico, nel presupposto necessario del comportamento deontologicamente corretto.

I.3. Il metodo casistico: uno sguardo d'insieme (C. 12-14)

I.3.1. Il metodo casistico consiste nella trattazione congiunta di un caso tra il docente e i discenti per stimolare il processo di autoapprendimento.

I.3.2. Il docente ricerca un caso controverso preferibilmente di matrice interdisciplinare² e lo sottopone ai tirocinanti con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della discussione. Il tirocinante deve approfondire adeguatamente gli argomenti a partire dagli istituti giuridici inerenti.

I.3.3. In aula il docente, effettuate le opportune premesse sistematiche, stimola i discenti ad individuare gli argomenti da trattare, sulla base dell'approfondito esame della legislazione e della giurisprudenza di riferimento³.

I.3.4. Il discente è chiamato a inquadrare il problema, trovare la regola applicabile e dare una soluzione mediante l'individuazione della fonte normativa corretta, dandone una plausibile interpretazione alla luce dei precedenti giurisprudenziali, e proponendo la strategia processuale ritenuta adeguata⁴.

I.3.5. Il docente deve condurre la discussione in modo che ciascuna tesi venga adeguatamente argomentata, nella consapevolezza della molteplicità di soluzioni ed interpretazioni possibili del caso concreto, tutte potenzialmente corret-

² L'approccio interdisciplinare del corso di formazione per i tirocinanti implica la commissione di conoscenze e competenze di una pluralità di settori scientifici e disciplinari, al fine di integrare le singole materie del diritto positivo per superarne la frammentazione e riferirsi ad un unico principio comune, rappresentato dal metodo (C. 9, C. 10).

³ Si tratta del meccanismo dell'*inventio*.

⁴ La risoluzione del caso deve tener conto anche dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

te se adeguatamente sostenute sotto il profilo metodologico dell'argomentare giuridico prescelto.

I.3.6. Una parte della lezione può essere dedicata alle metodologie di redazione dei pareri legali stragiudiziali e degli atti difensivi, ed altra parte alla discussione orale, eventualmente impostata come dibattito o confronto dialettico sul lavoro svolto.

I.3.7. Questa impostazione non limita la docenza al trasferimento al discente di conoscenze concettuali e istituzionali, ma la estende alle competenze professionali e qualificanti del tirocinante, coinvolgendolo nell'apprendimento (teorico e pratico ad un tempo) delle soluzioni ordinate ed efficaci del problema controverso, selezionate dalle principali fonti argomentative del diritto (quali la legislazione, la giurisprudenza o la dottrina).

I.3.8. In particolare, gli obiettivi cognitivi e professionali della didattica giuridica potranno così essere raggiunti non mediante una logica lineare, che prevede fasi progressive di apprendimento degli istituti giuridici secondo uno schema continuo e preordinato (come quello indicato nei codici), ma secondo una logica circolare, che procede all'indagine di singoli problemi secondo un programma discontinuo e indeterminato (come quello proposto dai casi controversi).

I.4. Il metodo casistico in pratica (C. 8-14)

I.4.1. L'insegnamento delle modalità di soluzione di specifici problemi giuridici implica che il docente debba essere in grado di fare esempi pratici tratti dalla realtà, di portare casi derivanti dalla sua esperienza professionale, di proporre questioni rilevanti in quanto controverse.

I.4.2. L'uso del caso da parte del docente deve essere basato sull'esempio, preferibilmente tratto dalla propria esperienza professionale anche con riferimento ai canoni deontologici.

I.4.3. È efficace a tale scopo lo studio dei contrasti di giurisprudenza, con particolare ma non esclusivo riferimento ai contrasti interpretativi tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione.

I.4.4. L'analisi del caso può essere utilmente effettuata anche attraverso il vaglio del fascicolo processuale, reso anonimo, possibilmente con la partecipazione attiva del *dominus*.

I.4.5. L'approfondimento casistico deve essere interdisciplinare e fondato sul diritto giurisprudenziale e sovranazionale.

I.4.6. La didattica deve tener conto dei criteri di ricerca giuridica delle fonti e della giurisprudenza e nel recupero dei dati giuridici in forma prevalentemente informatica e telematica.

I.4.7. Deve essere considerato anche il problema dell'uso del codice non commentato e della documentazione giuridica di supporto che ogni docente è

invitato a fornire prima e dopo ogni lezione, anche al fine dell'utilizzo attivo di tale materiale didattico da parte del discente.

I.4.8. Il discente deve sviluppare adeguate tecniche confutatorie e impugnatorie. A tale scopo si può ricorrere all'utilizzo della lettura e della scrittura guidata di un testo giuridico in forma critica e a lezioni metodologiche ed esercitazioni con correzione ragionata di pareri motivati e atti giudiziari.

I.4.9. Risulta importante l'esibizione materiale del documento in occasione della discussione critica del testo (per esempio, sentenza, contratto, provvedimento amministrativo).

I.4.10. Appare proficua la generazione di un ambiente dialogico e interattivo in cui si discute e si risolve il caso senza assunzioni precostituite e in forma cooperativa (per esempio, lavoro di gruppo, correzione reciproca di atti e pareri tra i frequentanti, simulazione processuale, uso di sistemi telematici condivisi). Nella discussione, che replica un vero e proprio copione processuale, dovranno essere sviluppate le contrapposte strategie difensive e giurisdizionali nell'ambito delle varie fasi del giudizio.

I.4.11. Un metodo efficace, da affiancare all'esercitazione scritta, consiste nell'introdurre la massimazione delle sentenze come tecnica didattica specifica dei corsi; ricavare da un fascicolo processuale oppure da una sentenza la traccia di elaborazione del caso al fine di cogliere gli elementi essenziali della questione controversa.

I.4.12. Ogni lezione casistica deve sviluppare nel praticante la metodologia dell'argomentazione e della persuasione, con peculiare riferimento alla scrittura giuridica. In particolare, soprattutto nella redazione di pareri motivati e atti giudiziari, il discente deve comprendere e giustificare tesi che sostiene con adeguato percorso motivazionale e appropriato impiego del linguaggio giuridico scritto.

I.4.13. In particolare, la metodologia didattica dei corsi di formazione disciplinati dal d.m. 17/2018 si realizza anche attraverso le seguenti azioni didattiche:

- orientamento rimediabile: la lezione casistica deve indicare non solo la questione di diritto sostanziale, ma anche il rimedio processuale o stragiudiziale che conduce alla soluzione più adatta alla difesa degli interessi del proprio assistito;
- soluzione dialettica: le soluzioni argomentative proposte durante le lezioni devono essere esposte in forma critica ed indicare le ragioni giuridiche della tesi sostenuta dalla parte interessata ma anche quelle dell'antitesi sostenuta dalla controparte;
- osmosi metodologica: le materie considerate essenziali dalla legge professionale, di natura metodologica, devono essere possibilmente compresenti ed utilizzate in ogni attività didattica del corso di formazione;

- clinica didattica: la riproduzione ragionata dell'attività dell'avvocato costituisce unità didattica di natura performativa e può essere attuata attraverso la simulazione competitiva di attività processuali, la clinica legale, la presentazione e la revisione anche filmata di un'orazione o un'arringa, la simulazione della prova scritta dell'esame di abilitazione, la scrittura guidata del testo difensivo (anche con strumenti informatici e telematici).

I.4.14. La lezione casistica presuppone la predisposizione di materiale didattico da consegnare ai discenti per gli ulteriori approfondimenti e impone l'offerta di adeguato supporto formativo con l'indicazione degli schemi risolutivi dei casi discussi.

I.5. I modelli di unità didattica dei Laboratori della Scuola Superiore dell'Avvocatura (C. 12-14)

I.5.1. Scelta del caso

È opportuna la presentazione di casi che riguardano problemi interpretativi di soluzione incerta, dai quali sviluppare questioni interdisciplinari, sostanziali e processuali. Alla difficoltà del caso deve sempre corrispondere la predisposizione di una traccia scritta con linguaggio chiaro e il più possibile univoco nella descrizione delle circostanze di fatto, essendo fondamentale che il discente si eserciti sulla soluzione della questione di diritto.

I.5.2. Consegna della traccia

La traccia scritta va preferibilmente consegnata con congruo anticipo rispetto alla lezione per consentirne la lettura e lo studio preliminare oppure può essere distribuita a sorpresa in aula, al fine di permettere al docente la lettura dialogata della descrizione della fattispecie e la discussione della questione durante la lezione.

I.5.3. Assegnazione di compiti

Unitamente alla distribuzione anticipata della traccia del caso possono essere contestualmente assegnati alcuni compiti "per casa", come lo svolgimento di atti giudiziali o pareri stragiudiziali da correggere pubblicamente in aula oppure la redazione di uno schema degli argomenti o delle conclusioni di un atto giudiziale da sviluppare e discutere durante la lezione.

I.5.4. Massimazione e annotazione delle sentenze

Un utile esercizio per l'aspirante avvocato, ma anche per lo studente di giurisprudenza, può rivelarsi la redazione della massima di una sentenza di merito selezionata tra quelle che presentano questioni interessanti e che sono adeguatamente motivate. Alla massimazione della sentenza può accompagnarsi l'assegnazione della redazione di una nota di commento, analoga a quelle che vengono pubblicate sulle riviste giuridiche.

I.5.5. Discussione del caso

L'approccio al caso concreto durante la lezione in aula può consistere nell'esposizione della traccia della fattispecie concreta, seguita dal coinvolgimento dell'uditorio attraverso varie attività quali la lettura guidata e dialogata dei testi di norme o sentenze applicate al caso, l'analisi partecipata delle eventuali soluzioni multiple, la discussione delle tesi alternative anche attraverso la divisione in gruppi di lavoro.

I.5.6. Lettura e correzione degli elaborati

Una modalità di svolgimento della lezione nella forma dell'esercitazione pratica si realizza in aula attraverso la lettura del parere motivato oppure dell'atto giudiziale il cui svolgimento era stato precedentemente assegnato. È essenziale l'esposizione degli errori argomentativi che portano alla bocciatura in sede d'esame o di verifica della prova.

I.5.7. Scrittura guidata

L'illustrazione delle concrete modalità di redazione del parere o dell'atto attraverso l'esibizione di esempi costituisce un ulteriore modello tipico della lezione di retorica forense, che può attuarsi anche con la costruzione guidata e dialogata dell'atto giudiziale. È essenziale l'esibizione di copie degli atti processuali o stragiudiziali che sono oggetto della lezione.

I.5.8. Simulazione processuale

Di innegabile efficacia didattica, sperimentata nel modello inglese di educazione giuridica, è la celebrazione di un processo simulato (*moot court*). Lo schema esecutivo può essere variabile e, oltre che seguire lo svolgimento del processo, può consistere in altre attività accessorie, quali l'esposizione esemplificativa di tutti gli atti di causa, l'esplorazione e la lettura del fascicolo di causa.

I.6. L'efficacia del metodo: indicazioni sulla struttura logistica e sulla composizione delle aule di lezione

I.6.1. Al fine di applicare efficacemente la metodologia individuata ai punti precedenti come la più adeguata all'insegnamento della professione forense, la sede dei corsi e gli spazi disponibili per i discenti dovranno essere tali da garantire la migliore sistemazione in termini di fruizione e dovranno essere dotate di connessione multimediale per l'accesso online alle banche dati ed ai sistemi interattivi di insegnamento.

I.6.2. Allo stesso fine il numero dei discenti che compongono le aule dovrebbe tener conto di una possibile partecipazione attiva da parte di tutti i praticanti alla lezione, proprio al fine di permettere quella trasmissione attiva del sapere su cui si fonda la didattica performativa. A livello esemplificativo tale numero potrebbe indicarsi non superiore ai cinquanta aspiranti avvocati.

I.6.3. Qualora il numero delle iscrizioni al corso evidenziasse un numero di adesioni superiore, e/o comunque non sostenibile in relazione al metodo par-

tecipativo della lezione forense, la Scuola potrà in ogni caso valutare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e delle concrete possibilità anche logistiche, di predisporre l'attivazione del corso, prevedendo più aule di formazione.

I.7. Struttura del corso

I.7.1. In considerazione delle diverse realtà territoriali che caratterizzano le multiforme espressioni dell'avvocatura, ciascuna Scuola forense potrà organizzare i corsi dal punto di vista contenutistico secondo le peculiari necessità locali.

I.7.2. In generale il corso potrà essere strutturato in modo da dedicare quantomeno il 50% del tempo alla didattica casistica, ed il rimanente ripartito tra tecniche di redazione degli atti e pareri ed approfondimenti degli istituti giuridici.

I.7.3. La metodologia casistica e le esercitazioni di atti e pareri, nonché le simulazioni, necessitano di incontri (lezioni) di durata adeguata allo sviluppo del tema ed alla sua trattazione secondo le modalità prescelte.

I.7.4. Al fine di coordinare la struttura del corso e la sua articolazione in semestri, come indicato dall'art. 8, co. 1 del d.m. 17/2018, con la durata espressa in ore stabilita dall'art. 43, co. 2, lett. c) della l. 247/2012, è opportuno che il monte ore sia ripartito equamente tra i distinti blocchi semestrali e all'interno di essi tra le singole lezioni. Questo consentirà la corretta applicazione della previsione di cui all'art. 8, co. 3 del d.m. 17/2018 che prevede l'accesso alle verifiche solo a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni programmate nel semestre dalla singola Scuola, indipendentemente dalla loro specifica durata.

I.7.5. A supporto della prima organizzazione, le presenti Linee guida propongono un programma-tipo cui le Scuole potranno ispirarsi liberamente.

I.8. Modalità telematiche di formazione a distanza (art. 7, co. 1 del d.m. 17/2018)

I.8.1. La metodologia didattica casistica indotta dalle norme presuppone l'interazione tra docente e discenti e non si coniuga agevolmente con la formazione a distanza che, pertanto, può essere adottata in caso di particolare necessità. La norma prevede infatti che sia il COA, ove sussistano specifiche esigenze formative nel circondario e in quelli limitrofi, ad agevolare la partecipazione alle lezioni, attivando modalità telematiche di formazione a distanza nei limiti di 50 ore per corso.

I.8.2. Tali modalità, che necessitano della certificazione del CNF circa la conformità alle norme tecniche adottate per la FAD, potranno prevedere la videoconferenza per cui la lezione potrà essere proiettata, contemporaneamente al suo svolgimento o in un momento successivo, e i discenti potranno assistervi assistiti da tutor d'aula.

II. Aspetti organizzativi dei corsi di formazione

II.1. La scelta dei docenti (C. 7)

II.1.1. L'esigenza di garantire l'omogeneità di preparazione (e quindi di giudizio) sul territorio nazionale dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense (C. 6), trova un presupposto imprescindibile nella condivisione, da parte dei soggetti organizzatori, dei criteri che devono essere posti alla base della scelta dei docenti.

II.1.2. Il continuo e reiterato richiamo delle fonti normative di riferimento (indicate in epigrafe, con particolare riguardo agli artt. 41, 43 e 46 della l. 247/2012, agli artt. 3 e 4 del d.m. 17/2018, dell'art. 6 del Regolamento CNF 3/2014) a precisi criteri contenutistici e metodologici dell'offerta formativa, suggerisce di affiancare ai criteri di scelta indicati nelle norme anche quello relativo alla padronanza, da parte del docente, di *metodologie didattiche performative* che consentano di garantire lo standard qualitativo e gli obiettivi formativi individuati dall'art. 46 della legge professionale.

II.1.3. È pertanto opportuno che i docenti delle scuole di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, in possesso dei titoli abilitativi indicati all'art. 4, co. 1 del d.m. 17/2018, della competenza nello specifico ambito trattato ed in aggiunta, eventualmente, alle consolidate esperienze di docenza maturate in ambito forense, siano in grado di garantire una didattica caratterizzata dal comune denominatore metodologico, così come individuato al capo II delle Linee guida, che consenta al discente il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dalla legge.

II.1.4. La frequenza di corsi di preparazione e aggiornamento all'attività di formatore forense costituisce pertanto un concorrente criterio funzionale, nell'ambito della autonomia discrezionale dei soggetti organizzatori, per orientare la scelta del corpo docente. CNF e Scuola Superiore dell'Avvocatura supportano l'istituzione di tali corsi anche in sede locale.

II.1.5. Resta in ogni caso indispensabile il requisito "negativo" dell'assenza di pregressi provvedimenti sanzionatori disciplinari definitivi superiori all'avvertimento a carico dell'aspirante docente, espressamente previsto dalla legge e dai regolamenti attuativi.

II.1.6. Concorrono alla scelta di un docente "competente" i seguenti indicatori:

- a. frequenza corsi di formazione sulle metodologiche didattiche;
- b. consolidata esperienza di docenza in ambito forense (magistrati e avvocati);
- c. consolidata esperienza in ambito scientifico e didattico (Università, Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali);
- d. *curricula*, titoli ed eventuali pubblicazioni relativi alla materia o alle materie di insegnamento;
- e. specifica esperienza professionale nell'ambito trattato nella lezione;
- f. esiti positivi nei test di valutazione della didattica.

II.1.7. In relazione alle modalità di reclutamento del corpo docente, ogni Scuola potrà, anche in virtù delle proprie norme statutarie e regolamentari, adottare forme di pubblicità adeguate (per esempio, a mezzo avvisi sui siti web istituzionali) utili a garantire il maggior numero di professionalità disponibili sul mercato e ad assicurare criteri di trasparenza e *par condicio* nella proposta di reperimento delle risorse didattiche.

II.2. I tutor e la loro scelta

II.2.1. In considerazione della metodologia suggerita, che comporta una importante interazione con i discenti, può valutarsi l'affiancamento al docente di uno o più tutor.

II.2.2. I tutor provvedono a supportare ciascun docente durante le lezioni, assistono alle esercitazioni e partecipano alla correzione degli elaborati secondo le indicazioni di ciascun docente; curano il rapporto tra docenti, discenti e Consiglio Direttivo, attraverso una continua opera di relazione diretta con i partecipanti ai corsi, per cogliere al meglio le loro esigenze formative, per comunicarle ai docenti ed essere di ausilio agli stessi al fine di rendere più proficui ed efficaci i loro insegnamenti; segnalano continuativamente al Consiglio Direttivo gli elementi di miglioramento della funzione didattica, organizzativa e formativa della Scuola.

II.2.3. I tutor possono essere selezionati, nel rispetto del principio della trasparenza, preferibilmente tra i giovani avvocati che garantiscano la loro collaborazione quanto meno per tutta la durata del corso. I criteri di selezione possono essere mutuati da quelli per la scelta dei docenti nella piena autonomia della Scuola forense e secondo le disponibilità delle risorse umane.

II.3. Aule e strumenti

II.3.1. Le scelte metodologiche necessitate dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 3, co. 2, lett. e) del d.m. 17/2018, influenzano in modo determinante le scelte logistiche e richiedono la disponibilità di strumenti didattici adeguati.

II.3.2. In questa prospettiva, è auspicabile che ogni Scuola dedichi e attrezzi adeguatamente i locali destinati al corso garantendo i collegamenti multimediali. È altresì auspicabile una dotazione minima di PC, proiettore o lavagna interattiva, sistema audio-microfoni, sedie mobili con ribaltina. È inoltre necessario disporre di spazi collaterali per permettere lo svolgimento di attività di gruppi separati.

II.4. Costi dei corsi di formazione (art. 6, co. 2 del d.m. 17 /2018)

II.4.1. L'impianto organizzativo strutturato secondo le disposizioni normative richiede un approccio professionale con carattere di continuità, tant'è che deve essere garantita ai discenti la fruizione del corso per tutta la durata prevista.

II.4.2. È pertanto opportuno che le Scuole si strutturino secondo un piano economico-finanziario preventivamente adottato nella previsione dello sviluppo temporale dell'intero corso e dell'eventuale necessità di ripetizione di semestri da parte dei discenti.

II.4.3. Al fine della corretta determinazione della quota di iscrizione che può essere richiesta al discente, la Scuola non potrà considerare costi diversi rispetto a quelli strettamente necessari per la copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti e pertanto:

- a. oneri locativi, utenze, pulizie;
- b. eventuale compenso e rimborsi spese ai docenti ed ai tutor;
- c. materiale didattico;
- d. costi di segreteria strettamente limitati all'attività dei corsi;
- e. rimborsi spese dei componenti le Commissioni territoriali.

II.4.4. In caso di ripetizione parziale o totale del corso la Scuola potrà richiedere la quota di iscrizione parametrata al periodo da ripetere.

III. Il sistema delle verifiche (artt. 8 e 9 d.m. 17/2018)

La frequenza obbligatoria ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola forense impone che sia condotta, periodicamente e all'esito dei corsi medesimi, una verifica in ordine alla proficua partecipazione dei discenti ed al profitto degli stessi (art. 8 del d.m. 17/2018), anche al fine di monitorare costantemente l'efficacia dell'attività formativa svolta.

Le procedure di verifica, come regolate dagli artt. 8 e 9 del d.m. 17/2018, sono tese a garantire la trasparenza dello svolgimento delle prove e a coniugare l'uniformità della sequenza procedurale a livello nazionale con l'aderenza delle prove alla effettiva attività didattica propria delle singole scuole.

III.1. Gli organi

III.1.1. Gli organi cui è demandata l'attuazione della normativa sul sistema delle verifiche sono: la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche (art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018), le Commissioni di valutazione interna delle Scuole forensi (art. 8, co. 1 e art. 9, co. 5 del d.m. 17/2018) e i Segretari dei Consigli degli Ordini degli Avvocati (art. 9, co. 4 del d.m. 17/2018).

III.2. Nomina, composizione e durata della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna

III.2.1. La Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche è nominata con decreto del Ministro della Giustizia (art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018), tenuto conto delle esclu-

sioni (avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento) e delle incompatibilità (incarico di Presidente o Consigliere del CNF, attività di docente in Scuole forensi) previste dall'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018.

III.2.2. La Commissione è composta da un Presidente e da nove membri, scelti fra avvocati iscritti all'Albo, magistrati, anche a riposo e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. Considerato che la verifica finale è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale e dell'ammissione a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e deve, dunque, qualificarsi come procedura selettiva finalizzata all'iscrizione all'Albo degli avvocati, la composizione della Commissione deve rispettare, nella scelta delle professionalità sopra indicate, le medesime proporzioni già previste dall'art. 47, co. 1 della legge professionale. Conseguentemente, a far parte della Commissione stessa devono essere chiamati, oltre al Presidente, designato dal CNF a norma dell'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018, sei avvocati designati dal CNF, due magistrati, anche a riposo, e due docenti universitari di ruolo in materie giuridiche.

III.2.3. La Commissione può operare anche attraverso due sottocommissioni, composte ciascuna da tre avvocati, un magistrato, anche a riposo, e un docente universitario di ruolo in materie giuridiche.

III.2.4. Qualora un membro della Commissione cessi, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, curando che sia mantenuta la predetta proporzionalità fra le figure professionali.

III.2.5. La Commissione dura in carica quattro anni, a prescindere dalla data di nomina di singoli membri in forza di intervenuta sostituzione di un membro cessato dalle proprie funzioni.

III.2.6. La Commissione di valutazione interna è nominata dagli organi dei rispettivi soggetti organizzatori dei corsi di formazione, a norma dell'art. 9, co. 5 del d.m. 17/2018.

III.2.7. I soggetti designati sono scelti fra avvocati, magistrati e docenti universitari in materie giuridiche.

III.2.8. Il numero dei componenti della Commissione di valutazione interna è determinato dalla Scuola forense tenuto conto del numero degli iscritti al momento della nomina, al fine di consentire un sollecito ed efficiente svolgimento delle procedure di verifica e della correzione dei test.

III.2.9. In considerazione della specifica indicazione contenuta nell'art. 43, co. 2, lett. d) della l. 247/2012, il numero minimo di membri deve essere pari a cinque, dei quali: tre scelti fra gli avvocati, uno fra i magistrati ed uno fra i docenti universitari in materie giuridiche. In caso di nomina di un numero maggiore di componenti, è auspicabile che la maggioranza dei componenti sia scelta tra avvocati.

III.2.10. Qualora un membro della Commissione cessi, per qualunque causa dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, curando che sia mantenuta la predetta proporzionalità fra le figure professionali.

III.2.11. La Commissione dura in carica due anni, a prescindere dalla data di nomina di singoli membri in forza di intervenuta sostituzione di un membro cessato dalle proprie funzioni.

III.2.12. I suoi componenti possono essere riconfermati, anche singolarmente, per una sola volta per due ulteriori anni.

III.3. Spese ed oneri per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni di valutazione interna

III.3.1. Ai componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni di verifica interna non possono essere riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma.

III.3.2. Ai componenti delle sole Commissioni di verifica interna può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

III.3.3. Ognuno dei soggetti organizzatori dei corsi di formazione sostiene direttamente gli oneri connessi alle spese di funzionamento della propria Commissione di verifica interna, compresi quelli derivanti dall'eventuale rimborso ai componenti delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine ciascuna Scuola può autonomamente adottare un regolamento interno.

III.4. Le verifiche

III.4.1. Ai sensi dell'art. 8 del d.m. 17/2018, al termine di ciascuno dei primi due semestri sono previste verifiche intermedie del profitto degli iscritti; al termine del corso è, altresì, prevista una verifica finale.

III.4.2. Alle verifiche sono ammessi unicamente coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni singolo semestre; l'ammissione alla verifica finale è consentita solo a coloro che hanno superato due verifiche intermedie.

III.4.3. Le verifiche consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Più precisamente, in relazione a ogni singola domanda sono proposte quattro possibili risposte: le quattro risposte, contraddistinte da lettere, sono formulate in modo tale che una sola di esse sia esatta e univocamente riconoscibile come tale, e le tre altre, comunque errate, si distinguono per differenti livelli di inesattezza.

III.4.4. Il test è composto da trenta domande, distinte con numeri progressivi in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande, sempre progressivamente numerate.

III.4.5. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 9, co. 1 del d.m. 17/2018 e contenute nella banca dati di cui all'art. 9, co. 3 del d.m. 17/2018.

III.4.6. Ai sensi dell'art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018 le verifiche intermedie si intendono superate in caso di risposta esatta ad almeno venti domande, mentre la verifica finale si intende superata in caso di risposta esatta a ventisette domande.

III.4.7. Il mancato superamento di una verifica comporta la necessaria frequenza di un altro ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. Stanti le peculiarità derivanti, da un lato, dall'adozione del metodo casistico e, dall'altro lato, dalla concomitante organizzazione di un sempre crescente numero di corsi al fine di soddisfare la domanda, può essere prevista la partecipazione al ciclo semestrale temporalmente successivo organizzato dalla Scuola forense, alla sola condizione che lo stesso (avente necessariamente i contenuti di cui all'art. 3 del d.m. 17/2018) si presenti come equivalente per metodo di insegnamento e complesso delle materie trattate, a quello in relazione al quale la verifica non sia stata superata.

III.4.8. Il mancato superamento della verifica finale impedisce, altresì, il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale.

III.5. La Banca dati nazionale delle domande

III.5.1. La formazione della Banca dati nazionale è curata dalla Commissione nazionale di cui all'art. III.2.1 delle presenti Linee guida.

III.5.2. In considerazione del fatto che, a norma dell'art. 8, co. 2 del d.m. 17/2018, gli argomenti delle domande debbono essere relativi agli insegnamenti effettivamente svolti nel periodo (semestre) oggetto di verifica, ogni Scuola forense di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 cura la raccolta per ciascuna lezione di almeno quattro domande predisposte dal docente secondo le modalità di cui all'art. III.4.3. delle presenti Linee guida, precedute da una o più parole chiave che ne facilitino la catalogazione per argomento e per ente formatore.

III.5.3. Le domande sono trasmesse telematicamente dalla Segreteria dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 alla segreteria della Commissione nazionale. Sino alla sua costituzione sono trasmesse alla segreteria del Consiglio Nazionale Forense all'indirizzo dedicato verifichescuoleforensi@consigliozionaleforense.it. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma informatica aggiornata dalla Commissione nazionale semestralmente, cui sia consentito l'accesso da parte delle Scuole forensi, onde facilitare la trasmissione delle domande.

III.5.4. La Commissione nazionale forma la Banca dati sulla base dei quesiti di cui ai precedenti articoli III.5.2 e III.5.3 delle presenti Linee guida.

III.5.5. In sede di prima applicazione delle presenti Linee guida la Commissione nazionale forma la Banca dati entro il 18 aprile 2019; in seguito, conformemente all'art. 9, co. 3, lett. b) del d.m. 17/2018, ne cura semestralmente l'aggiornamento.

III.6. Procedura di svolgimento delle verifiche

III.6.1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese di aprile e ottobre ogni soggetto di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 determina l'elenco dei propri iscritti ammessi alle verifiche, sulla base della frequenza ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.m. 17/2018, e ne cura la comunicazione agli interessati unitamente alle informazioni circa luogo, data ed ora delle verifiche.

III.6.2. Le verifiche si svolgono nel ventesimo giorno di ogni mese di aprile e ottobre o nell'ultimo giorno feriale antecedente a tale data. A tal fine i giorni prefestivi sono equiparati a quelli festivi.

III.6.3. Il giorno della verifica, entro le ore 12, la Commissione nazionale trasmette l'archivio della Banca dati (aggiornata in modo da contenere esclusivamente le domande degli ultimi tre semestri) al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente in relazione al Tribunale nel cui circondario sono tenuti i corsi, indirizzandolo ad un recapito PEC a tal fine esclusivamente dedicato. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma informatica aggiornata dalla Commissione nazionale semestralmente, cui sia consentito l'accesso da parte delle Scuole forensi, onde facilitare la trasmissione delle domande.

III.6.4. L'archivio contiene due file: il primo file contiene le domande, selezionabili per Scuola forense di provenienza e per argomento, con le relative quattro risposte alternative; il secondo contiene anche l'indicazione delle risposte esatte.

III.6.5. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine competente carica le domande su una piattaforma accessibile dai soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018. In alternativa trasmette il file contenente le domande entro le ore 13 del medesimo giorno alla Commissione di valutazione interna di ciascun soggetto di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018, indirizzandolo ad un recapito PEC a tal fine esclusivamente dedicato.

III.6.6. La Commissione interna dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 provvede, entro le ore 17 del medesimo giorno, alla scelta delle trenta domande finalizzate all'espletamento della verifica intermedia e delle quaranta domande finalizzate all'espletamento della verifica finale, nonché alla predisposizione di moduli cartacei, in numero pari a quello di coloro che devono sostenere le verifiche, sui quali sono riportate le domande prescelte, con le relative quattro risposte alternative.

- III.6.7.** Le verifiche iniziano alle ore 17 del medesimo giorno, previa identificazione dei candidati, con la consegna agli stessi dei moduli predisposti.
- III.6.8.** Ogni candidato appone il proprio nome e cognome e la propria sottoscrizione su ogni eventuale foglio del modulo.
- III.6.9.** Il candidato sceglie una sola risposta, apponendo una crocetta sulla lettera che la contraddistingue.
- III.6.10.** In caso di correzioni, lo stesso interlinea la crocetta apposta e pone a fianco di quella che considera la risposta esatta la propria sottoscrizione.
- III.6.11.** Le prove hanno durata di 90 minuti, per le verifiche intermedie, e di due ore per le verifiche finali.
- III.6.12.** terminate le prove, la Commissione interna raccoglie i moduli e li valida tramite sottoscrizione di ogni foglio da parte di un suo componente, di cui sia chiaramente indicato nome e cognome; successivamente provvede alla loro scansione in unico file in formato pdf non modificabile, di cui cura la trasmissione al Segretario dell'ordine territorialmente competente, all'indirizzo PEC a ciò dedicato, entro le ore 22 del medesimo giorno.
- III.6.13.** Entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo, verificato l'invio dei file di cui al precedente art. III.6.12 delle presenti Linee guida e previo controllo del rispetto degli adempimenti procedurali da parte di ogni singola Commissione interna, il Segretario del Consiglio dell'Ordine invia alle Commissioni interne delle singole Scuole, all'indirizzo PEC a ciò dedicato, il file della Banca dati nazionale contenente l'indicazione delle risposte esatte.
- III.6.14.** La Commissione interna provvede alla correzione delle prove di verifica, evidenziando con un cerchio le risposte esatte, e ne indica il numero complessivo sul modulo.
- III.6.15.** Al termine della correzione, la Commissione interna valida la scheda tramite apposizione di sottoscrizione su ogni foglio da parte di un proprio membro, di cui sia chiaramente indicato nome e cognome.
- III.6.16.** La Commissione interna successivamente provvede alla scansione in un unico file in formato pdf non modificabile dei moduli corretti e ne cura la trasmissione al Segretario dell'ordine territorialmente competente, all'indirizzo PEC a ciò dedicato. Il Segretario provvede alla verifica del tempestivo adempimento di tutti gli incombeni procedurali e comunica alla Commissione interna autorizzazione alla comunicazione dei risultati.
- III.6.17.** La Commissione interna provvede alla comunicazione dei risultati agli interessati all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'atto dell'iscrizione, richiedendo espressa comunicazione di ricezione sempre via mail.
- III.6.18.** La pubblicazione e la comunicazione dei risultati ai candidati avviene entro il penultimo giorno feriale di ogni mese di aprile e ottobre.

IV. L'accreditamento dei corsi di formazione (C. 6)

La lettura delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 2, lett. a) della l. 247/2012 e art. 6, co. 1 e 2 del d.m. 17/2018 consente di formulare i seguenti principi in tema di accreditamento:

- a.** deve essere garantita la pluralità dell'offerta formativa in modo da consentire a ciascun tirocinante di scegliere liberamente quale corso frequentare;
- b.** l'offerta formativa deve garantire omogeneità per programmi e qualità anche in considerazione degli obiettivi posti dal co. 1 dell'art. 3 del d.m. 17/2018;
- c.** la corresponsione della quota di iscrizione eventualmente richiesta al tirocinante deve essere destinata alla sola copertura dei costi organizzativi, escludendo pertanto il fine di lucro.

La valutazione delle domande di accreditamento non può pertanto prescindere dai suddetti principi generali.

IV.1. La domanda di accreditamento

IV.1.1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 del d.m. 17/2018 presenta richiesta di accreditamento almeno 90 giorni prima della data di inizio del corso. La domanda contiene le informazioni elencate nel co. 3 dell'art. 2 del d.m. 17/2018.

IV.1.2. La domanda dovrà pertanto contenere:

a. la denominazione e i dati identificativi del soggetto formatore

A corredo di tali indicazioni, ai fini di tutelare l'affidamento dell'utenza è opportuno che all'istanza siano allegati documenti atti a dimostrare la capacità organizzativa e finanziaria del soggetto richiedente quali, a titolo esemplificativo, organigramma, piano economico-finanziario.

b. esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione degli aspetti organizzativi indicati nell'istanza di accreditamento, al fine di garantire il medesimo standard operativo dei corsi. Altrettanto dovrà essere verificato per la sede, gli spazi disponibili, la capacità ricettiva, in considerazione della metodologia casistica del nuovo sistema didattico indotta dalle norme, e pertanto dell'efficacia della lezione. La sede dei corsi e gli spazi disponibili per i discenti dovranno essere tali da garantire la migliore sistemazione in termini di fruizione e dovranno essere dotate di connessione multimediale per l'accesso online alle banche dati ed ai sistemi interattivi di insegnamento. Il sistema di controllo delle presenze deve consentire di rilevare la durata della partecipazione del discente e non limitarsi a rilevarne l'ingresso in aula.

c. individuazione del Comitato tecnico scientifico, con indicazione dei nominativi e del *curriculum vitae* dei componenti

Il Comitato tecnico scientifico è composto da avvocati, docenti universitari, nonché da soggetti di chiara e riconosciuta competenza economico giuridica. Indispensabile sarà l'allegazione del *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti.

d. indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti

La quota di iscrizione deve essere chiaramente esposta nell'istanza di accreditamento. Al fine di consentirne la corretta ponderazione alla luce dei principi generali sopra riportati, è indispensabile che il richiedente allegghi preventivo dei costi di organizzazione e, ove richiesto, ne fornisca documentazione.

Al termine del corso l'ente accreditante potrà richiedere rendiconto al fine di verificare la congruità della quota richiesta rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Deve essere indicata anche la natura, la consistenza e la provenienza di eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti che richiedono l'accreditamento.

e. programma del corso e della metodologia didattica

Il programma del corso e la metodologia didattica, al fine del rispetto dei principi generali sopra riportati e delle finalità del corso stesso, devono essere formulati nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti Linee guida.

Qualora parte del corso sia fruibile con modalità a distanza, dovrà essere fornita una dimostrazione per consentirne il controllo della conformità alle norme tecniche per la FAD adottate dal CNF.

f. *curriculum vitae* dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento

È auspicabile che il *curriculum vitae* dei docenti contenga l'indicazione dell'avvenuta frequenza dei corsi di preparazione e aggiornamento all'attività di formatore organizzati dal Consiglio nazionale forense, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura o da altri enti previsti dalla legge.

g. individuazione dei componenti la Commissione di verifica interna con indicazione dei nominativi e del *curriculum vitae* dei componenti

Considerate le ragioni delle verifiche intermedie e finale, e l'importanza di assicurare trasparenza e rigore alle stesse, è opportuno che vengano indicati i nominativi dei componenti le Commissioni di verifica interna ed il loro *curriculum vitae*.

IV.2. Enti accreditanti e termini per l'accreditamento

IV.2.1. I soggetti deputati ad accreditare i corsi di formazione sono i Consigli dell'Ordine circondariali ovvero il Consiglio Nazionale Forense.

IV.2.2. La competenza dei primi si afferma in caso di richiesta per un corso il cui svolgimento è previsto presso il medesimo ambito territoriale. La com-

petenza del Consiglio Nazionale Forense sussiste in caso di corsi a rilevanza nazionale. Sono da intendersi corsi a rilevanza nazionale i corsi proposti presso più ambiti territoriali di identico programma ed identici docenti. Non rileva ai fini della modifica della competenza ad accreditare, l'eventuale previsione della fruibilità a distanza di parte del corso.

IV.2.3. La norma prevede che l'iter per l'accreditamento si concluda in un massimo di 60 giorni dal deposito della domanda ove il soggetto accreditante sia il Consiglio dell'Ordine circondariale e di 30 giorni nel caso sia il Consiglio Nazionale Forense. Il decorso del termine si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ente accreditante e ricomincia a decorrere dalla risposta. Qualora a richiedere l'accreditamento siano gli altri soggetti previsti dalla legge e le associazioni forensi, il Consiglio dell'Ordine circondariale adotta il relativo provvedimento sentito il Consiglio Nazionale Forense, che si esprime entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento.

IV.2.4. Decorso tale termine, in assenza di esplicito provvedimento di rigetto espresso e motivato, l'istanza si intende accolta.

IV.2.5. L'accreditamento è riferito allo specifico corso indicato nell'istanza e non è estensibile a sue eventuali ripetizioni.

Appendice

Modulo I

1	Deontologia	Casi pratici sui doveri fondamentali dell'Avvocato.
2	Diritto civile	Casi in materia di responsabilità precontrattuale.
3	Diritto civile	Casi in materia di diritto di proprietà e facoltà Connesse.
4	Diritto civile	Casi in materia di invalidità dei contratti.
5	Procedura civile	Casi in materia di procedure di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
6	Esercitazione Diritto civile	Atto di citazione in materia di successioni.
7	Diritto penale	Casi in materia di estinzione del reato e/o della pena.
8	Diritto penale	Casi in materia di reati contro la persona.
9	Procedura penale	Casi in materia di impugnazioni della sentenza di primo Grado.
10	Esercitazione Diritto civile	Comparsa di costituzione in materia di appalto.
11	Tecniche dell'Avvocato	Casi in materia di interpretazione della legge.
12	Tecniche dell'Avvocato	Massimazione di sentenze.
13	Esercitazione Diritto civile	Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di diritto Bancario.
14	Esercitazione Diritto civile	Ricorso per separazione personale.
15	Esercitazione Diritto penale	Ricorso al Tribunale del Riesame.
16	Esercitazione Diritto penale	Memoria <i>ex art. 415 bis</i> c.p.p. in materia di reati contro il patrimonio.
17	Diritto amministrativo	Casi in materia di procedimento amministrativo.
18	Esercitazione Diritto penale	Istanza di dissequestro in casi di sequestro per reati ambientali.
19	Esercitazione Diritto amministrativo	Ricorso al T.A.R. in materia di permesso di edilizia
20	Esercitazione Diritto penale	Discussione finale di un caso di reati tributari.

Modulo II


1	Deontologia	Casi in materia di dovere di difesa.
2	Diritto civile	Casi in materia di vizi della vendita.
3	Diritto civile	Casi sulla conclusione del contratto.
4	Procedura civile	Casi in materia di fori concorrenti.
5	Procedura civile	Casi in materia di prove legali.
6	Esercitazione Diritto civile	Memoria <i>ex art.</i> 183, c. 6, n. 2 c.p.c. in ipotesi di Responsabilità per la circolazione di autoveicoli.
7	Procedura penale	Casi in materia di diritti del detenuto.
8	Diritto penale	Casi in materia di reati contro la P.A.
9	Procedura penale	Casi in materia di indagini difensive.
10	Esercitazione Diritto civile	Comparsa conclusionale in materia di contratto di trasporto.
11	Tecniche dell'Avvocato	Le tecniche di argomentazione.
12	Tecniche dell'Avvocato	Tecniche di impugnazione.
13	Esercitazione Diritto civile	Ricorso <i>ex art.</i> 414 c.p.c. in materia di lavoro dipendente.
14	Esercitazione Diritto civile	Memoria <i>ex art.</i> 183, c. 6, n. 3 c.p.c. in materia di azione negatoria di servitù prediali.
15	Esercitazione Diritto amministrativo	Parere in materia di responsabilità amministrativa.
16	Esercitazione Diritto penale	Redazione di istanza di liberazione anticipata.
17	Diritto amministrativo	Casi in materia di rivalsa della P.A. nei confronti del dipendente.
18	Diritto amministrativo	Casi in materia di tutela dell'ambiente.
19	Tecniche dell'Avvocato	La retorica e la preparazione dell'arringa.
20	Esercitazione Diritto penale	Redazione di istanza di applicazione della pena in ipotesi di concorso di reati.

Modulo III

1	Deontologia	Casi in materia di dovere di formazione.
2	Diritto civile	Casi in materia di responsabilità medica.
3	Diritto civile	Casi in materia di assicurazione contro gli infortuni.
4	Procedura civile	Casi in materia di opposizione all'esecuzione.
5	Diritto civile	Casi in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali.
6	Esercitazione Diritto civile	Atto di citazione in appello avverso a sentenza di accoglimento in ipotesi di revocatoria ordinaria.

7	Diritto penale	Casi in materia di concorso di persone nel reato.
8	Diritto penale	Casi in materia di reati commessi con colpa cosciente o con dolo intenzionale.
9	Procedura penale	Casi e questioni in tema di archiviazione.
10	Esercitazione Diritto civile	Reclamo al collegio contro ordinanza cautelare in materia di marchi.
11	Tecniche dell'Avvocato	<i>Public speaking.</i>
12	Tecniche dell'Avvocato	Ricerca delle fonti e ricerca giurisprudenziale.
13	Esercitazione Diritto civile	Simulazione di procedura di negoziazione assistita.
14	Esercitazione Diritto civile	Redazione di contratto di locazione ad uso commerciale.
15	Esercitazione Diritto penale	Redazione di atto di costituzione di parte civile in materia di infortuni sul lavoro.
16	Esercitazione Diritto penale	Controesame dei testi.
17	Diritto amministrativo	Casi in materia di appalto pubblico.
18	Esercitazione Diritto penale	Redazione di querela per appropriazione indebita.
19	Diritto amministrativo	Casi in materia di indennità di espropriazione.
20	Esercitazione Diritto civile	Discussione orale in processo sommario di cognizione.

ALLEGATI OFFERTI DALLE SCUOLE




ALLEGATO N. 1
ESEMPIO DI MODULO SEMESTRALE STRUTTURATO SU DI UNA TEMATICA
(Scuola forense di Napoli)

Allegato n. 1: A titolo esemplificativo illustrazione grafica del programma

I Semestre tipo

A) Diritti della persona (Raffaella Veniero, Scuola forense Napoli)

- Civile
- Procedura civile
- Penale
- Procedura penale
- Amministrativo









a. Il diritto alla salute e ad un ambiente salubre

b. La tutela della salute ed i soggetti danneggiati. La legittimazione ad agire

5. IL DIRITTO ALLA SALUTE

c. I reati ambientali



a. Tutela della persona nel processo:
- la durata del processo
- prescrizione, danni e tutela risarcitoria nei confronti dello Stato

6. LA TUTELA DELLA PERSONA NEL PROCESSO

b. La ragionevole durata del processo amministrativo:
- l'istanza di prelievo
- la fase esecutiva
- il ricorso per ottemperanza



I semestre Tipo

A) I Diritti della Persona (Raffaella Veniero, Scuola Forense Napoli)

1. Il diritto alla vita

- a. Il diritto alla vita:
 - il diritto a nascere ed a nascere sani;
 - nuovo orientamento in materia di diritto alla vita e danno tanatologico.
- b. La tutela della vita sotto il profilo risarcitorio:
 - danni evento e danni conseguenza;
 - danni patrimoniali e non patrimoniali secondo le recenti interpretazioni.
- c. Il diritto alla vita e quello alla nascita. Profili risarcitori e di titolarità del diritto. Legittimazione ad agire.
- d. I reati contro la persona: i delitti contro la vita e l'incolumità personale. Le cause di giustificazione: legittima difesa e legittima difesa domiciliare.

2. Atti di disposizione del proprio corpo e della propria vita

- a. Atti di disposizione del proprio corpo e della propria vita:
 - giurisprudenza italiana, europea ed internazionale;
 - fecondazione eterologa;
 - eutanasia.
- b. Le cause di giustificazione: il consenso dell'avente diritto e gli atti di disposizione del proprio corpo.

3. La libertà personale. Diritto all'autodeterminazione

- a. Limiti alle restrizioni della libertà personale in ambito civilistico: tutela, curatela ed amministrazione di sostegno.
- b. Il diritto all'autodeterminazione in ambito successorio. Il contenuto non patrimoniale del testamento: ammissibilità e tutele.
- c. I delitti contro la libertà personale: la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo.

4. La tutela della persona

- a. Il diritto al nome nell'era digitale. Tutela della proprietà intellettuale.
- b. La tutela della vita privata della persona:

- la tutela della *privacy* nell'era digitale;
 - il divieto di trattamenti degradanti nella limitazione della libertà personale
 - il diritto all'oblio.
- c. Tutela della vita privata e della dignità umana. I reati contro la persona: i delitti contro l'onore:
 - il diritto all'oblio nell'era di internet;
 - i reati a mezzo stampa.
 - d. Le limitazioni della privacy nel processo penale.
 - e. Diritto ad una buona amministrazione:
 - Diritti soggettivi ed interessi legittimi. Diritti indegradabili e riparto di giurisdizione
5. Il diritto alla salute
- a. Il diritto alla salute e ad un ambiente salubre.
 - b. La tutela della salute ed i soggetti danneggiati. La legittimazione ad agire.
 - c. I reati ambientali.
6. La tutela della persona nel processo
- a. Tutela della persona nel processo:
 - la durata del processo;
 - prescrizione, danni e tutela risarcitoria nei confronti dello Stato.
 - b. La ragionevole durata del processo amministrativo:
 - l'istanza di prelievo;
 - la fase esecutiva;
 - il ricorso per ottemperanza.

ALLEGATO N. 2
ESEMPIO DI MODULO SEMESTRALE STRUTTURATO SU DI UNA TEMATICA
(Scuola forense di Vicenza)

Scuola di Formazione Forense “Enrico Schiavo”

Programma Scuola Forense “Enrico Schiavo” – I semestre 2018

- Lezione 1: “Principi di responsabilità forense”
- Lezione 2: “La prescrizione del reato: vecchie e nuove problematiche”
- Lezione 3: “Profili di diritto penale fallimentare”
- Lezione 4: “Un caso pratico di diritto penale”
- Lezione 5: “La riforma Orlando delle impugnazioni”
- Lezione 6: esercitazione pratica a cura dei tutors
- Lezione 7: “Un caso pratico di diritto penale”
- Lezione 8: “La deontologia forense”
- Lezione 9: “Un caso di diritto civile”
- Lezione 10: “Un caso di diritto civile”
- Lezione 11: “La responsabilità medica”
- Lezione 12: “Gli organi di vigilanza nelle crisi bancarie”
- Lezione 13: “I trasferimenti immobiliari”
- Lezione 14: “Unitarietà e centralità del contratto d’opera nel panorama dei contratti di servizi”
- Lezione 15: “Informatica giuridica e processo telematico”
- Lezione 16: “L’argomentazione forense”
- Lezione 17: “La massimazione delle sentenze”
- Lezione 18: “Un caso pratico di diritto civile”
- Lezione 19: “Profili di diritto penale internazionale: in particolare il principio del *ne bis in idem* convenzionale e comunitario” – “La difesa nel processo amministrativo”
- Lezione 20: verifica finale del semestre

ALLEGATO N. 3 ESEMPIO DI LEZIONE (Scuola forense di Ferrara)

Allegato n. 2: Esempio di lezione 1

Esempio di lezione da svolgere alla Scuola Forense (Federico D'Anneo, Scuola forense Ferrara)

Lezione in tema di Diritto europeo

Artt. 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

(obiettivo: far comprendere ai discenti come la giurisprudenza europea può essere utilizzata concretamente per la difesa del proprio assistito innanzi al giudice nazionale)

Mettere a disposizione dei discenti una sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo

Esempio: caso RAMIREZ SANCHEZ contro FRANCIA (sentenza della Grande Camera). La sentenza è reperibile ricercandola sulla banca dati HUDOC.

The screenshot shows the HUDOC search interface. The browser address bar displays 'hudoc.echr.coe.int'. The page title is 'HUDOC - European Court of Human Rights'. The search results for 'AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE' are displayed, showing the case title, date, and a brief description of the violation. The interface includes filters for document collections, language, state, and non-violation status.

Inviare la sentenza ai discenti almeno una decina di giorni prima della lezione. La sentenza sarà inviata nel suo testo ufficiale (in lingua inglese o in lingua francese). In questo modo i giovani potranno tradurla anche utilizzando programmi gratuiti reperibili sul web.

Predisporre un compito con una serie di domande alle quali i discenti dovranno dare una risposta

Esempio di compito

- Quali sono i fatti che la Corte esamina? Chi era Sanchez Ramirez?
- Che tipo di isolamento ha sofferto? In quali condizioni ha vissuto?
- Per quanto tempo?
- Egli ha subito un danno psicologico a causa del tipo di detenzione?
- Quale violazione è stata riscontrata dalla Corte? Quali sono le norme da esaminare nel presente caso?
- In quale paragrafo della sentenza troviamo i punti essenziali del ragionamento della Corte?
- Quali sono i precedenti casi che la Corte esamina per confrontare la violazione dell'art. 3 CEDU? Possiamo riassumere il pensiero espresso dalla maggioranza sulla violazione dell'art. 3 CEDU?
- Quali sono le osservazioni dei giudici dissenzianti?

Il compito potrà essere svolto rispondendo per iscritto alle domande.

Il testo con le domande dovrà essere inviato ai discenti insieme alla sentenza. L'elaborato completo con le risposte dovrà essere consegnato al docente dai discenti due giorni prima della lezione. In alternativa l'elaborato dovrà essere consegnato il giorno della lezione.

Discussione con i discenti della sentenza nella giornata della lezione

1. Esame prima di tutto della struttura della sentenza.

Spunti e riflessioni sulla scrittura della sentenza anche sotto il profilo stilistico (riflessioni sulla scrittura della sentenza - l'uso dei capitoli e sottocapitoli e paragrafi)

2. Discussione con i discenti in aula sul metodo utilizzato dalla Corte in sentenza per arrivare alla decisione. Esaminare il percorso giuridico argomentativo utilizzato dalla Corte per verificare la sussistenza o meno delle violazioni lamentate dal ricorrente.

Si guardi per esempio ai precedenti casi richiamati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo leggendo la sentenza della Grande Chambre SANCHEZ RAMIREZ contro FRANCIA


Consiglio per i docenti

Si segnala ai docenti la piattaforma HELP:
<http://help.ppa.coe.int/login/index.php>


Il docente può entrare nella piattaforma on line e registrarsi. Può così iscriversi ai corsi visionando il materiale messo a disposizione dal Consiglio D'Europa che può essere poi utilizzato per elaborare una lezione da svolgere in classe.

Esame in aula della banca dati HUDOC on line insieme ai discenti

Il sito della Corte europea dei diritti dell'uomo (www.echr.coe.int) visualizzabile in lingua inglese e francese, ha nella propria *home page* il *link* che permette l'accesso, completamente gratuito, al proprio database di nome HUDOC il quale contiene l'intero patrimonio delle sentenze, e delle decisioni, dell'organo con sede a Strasburgo. L'immagine che segue evidenzia la home page del sito della Corte europea dei diritti dell'uomo.




In alto a destra, come si vede, si trova la voce “Search HUDOC case – law”, cliccando su di essa si apre il mondo della giurisprudenza della Corte, apparirà infatti la seguente schermata:




Esame della banca dati della Suprema Corte di Cassazione

È per esempio importante far capire ai discenti l'effettiva applicazione della giurisprudenza europea nella difesa innanzi al giudice nazionale. In che modo? Si potrebbe certamente mettere a disposizione dell'uditorio alcune sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione.

Si può tuttavia arrivare al medesimo obiettivo utilizzando un sistema più coinvolgente. Si può provare ad entrare sul sito della Suprema Corte di Cassazione (www.cassazione.it) e svolgere un semplice esempio.



Una volta entrato nella Home Page seleziona l'area sulla barra in alto **Servizio on line**.



Entra in **Servizio on line** e poi entra nell'area **SentenzeWeb**. Inserisci CEDU nella ricerca per **Parola o Numero/Anno sentenza** e dopo aver dato l'invio sul pulsante **Cerca**, si troveranno una serie di risultati (sentenze sia civili che penali).



Prova con i giovani discenti a verificare se le sentenze citate dalla Corte di Cassazione (esempio Kamasinski V. Austria) si ritrovano sulla banca dati HUDOC tradotte in lingua italiana.

Basterà entrare nella banca dati HUDOC e digitare Kamasinski nella casella relativa al titolo del caso (case title).

The screenshot shows the HUDOC search interface. The search criteria are set to "Case title: kamasinski". The results show three entries for "CASE OF KAMASINSKI v. AUSTRIA" in English, French, and Slovenian, dated 19/12/1989. The interface includes a search bar, a sidebar with filters, and a main content area with search results.

Se davvero, come pare, la sentenza risulta essere presente solo in lingua francese, inglese e slovena, bisognerà ragionare in aula insieme ai discenti del perché la Corte di Cassazione possa essere influenzata nella sua decisione da una giurisprudenza sovranazionale che non si trova nemmeno disponibile in lingua italiana.

Merito del giudice o dell'avvocato?

ALLEGATO N. 4
ESEMPIO DI LEZIONE
ESEMPIO DI CASO
(Scuola forense G. Ambrosoli del Piemonte Orientale)

Esempio di lezione 2

(Piero Pollastro, Scuola Forense G. Ambrosoli del Piemonte Orientale)

Schema di lezione

A tutti i partecipanti sono stati inviati con una settimana di anticipo 5 documenti (appositamente creati) e, più precisamente:

- sintesi di quanto si assume avvenuto prima dell'intervento dell'avvocato;
- ordine di merce;
- biglietto da visita dell'agente;
- raccomandata di contestazione della ditta cliente;
- raccomandata di risposta della controparte.

All'inizio della lezione è stata presentata una simulazione del primo colloquio fra l'avvocato e la cliente; lo stesso è stato improntato ad estrema sommarietà: l'avvocato ha ascoltato la rappresentazione dei fatti, come esposta a viva voce dalla cliente (riportando quanto contenuto nella sintesi) ed ha ricevuto l'insieme dei documenti, senza fare alcuna domanda di approfondimento o per chiedere chiarimenti; lo stesso ha, poi, semplicemente congedato la cliente, assicurando che avrebbe studiato il caso.

A questo punto è stato aperto il dibattito fra i partecipanti, ai quali è stato richiesto di dedicare le proprie riflessioni e osservazioni principalmente su tre punti:

- se ritenevano correttamente condotto il primo colloquio e, in caso negativo, quale atteggiamento alternativo avrebbero adottato e quali domande avrebbero formulato in generale;
- quale parere circa la possibilità di tutela della cliente avrebbero fornito disponendo unicamente della sintesi;
- quali eventuali chiarimenti da richiedere alla cliente li avrebbero spinti a formulare una conclusione diversa rispetto a quella cui erano giunti sulla base della sola documentazione e del colloquio come intervenuto.

Sulla base di quanto emerso dal dibattito, i docenti che avevano presentato la prima simulazione di colloquio, ne hanno presentato una seconda versione (in cui venivano fatte le domande e richiesti i chiarimenti indicati dai partecipanti). È stato riaperto il dibattito, chiedendo ai partecipanti di specificare se, sulla

base dei nuovi elementi, ritenevano di poter formulare un parere diverso da quello precedentemente esposto.

È stato, a questo punto, condotto un terzo dibattito, affinché fossero confrontate e argomentate le diverse posizioni emerse.

All'esito, il docente che ha condotto i dibattiti ha proposto una sintesi.

Metodologia

- Nell'introduzione è stata chiarita la necessità di costante intervento dei partecipanti;
- nel corso del dibattito i docenti non hanno fornito valutazioni circa la condivisibilità o meno degli interventi dei partecipanti, ma hanno sollecitato gli altri praticanti a pronunciarsi (anche dialetticamente) in merito;
- i docenti sono intervenuti, invece, per suggerire approfondimenti delle opinioni espresse, ricordando opinioni dottrinali e orientamenti giurisprudenziali relativi ai temi trattati;
- come detto, all'esito è stata proposta dai docenti una sintesi della giornata.

Temi trattati

L'illustrato sviluppo del dibattito ha consentito la trattazione da parte dei docenti delle seguenti tematiche:

- ruolo dell'avvocato nella consulenza e primo colloquio;
- responsabilità contrattuale e precontrattuale (con accenni alla responsabilità extracontrattuale, specie per quanto riguarda la problematica della diversa distribuzione dell'onere della prova);
- mandato con e senza rappresentanza;
- la clausola "salvo approvazione della casa" e suo eventuale carattere vessatorio;
- clausole vessatorie in relazione alla natura dei contraenti;
- modalità di conclusione del contratto, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1327 c.c.;
- liquidazione del danno nella responsabilità contrattuale e precontrattuale.

Esempio di caso

Il Dott. Prof. Antonio Giorgi ha stipulato un contratto come consulente di Meccanotecnica S.p.a., produttrice di apparecchiature meccaniche.

Come tale, viene inviato in missione, assieme ad alcuni colleghi, presso la Fonderia Vulcano, con la quale Meccanotecnica ha in corso trattative per concludere un contratto normativo, teso a regolare un rapporto di fornitura continuativa di parti meccaniche.

Nel corso della visita allo stabilimento della fonderia, finalizzata a valutare l'adeguatezza dell'impianto e del ciclo produttivo ai fini della produzione delle parti di cui Meccanotecnica richiederebbe la fornitura, il Giorgi, avvicinatosi ad

un macchinario (rivelatosi, poi, impiegato per la pulitura e lucidatura di pezzi speciali, operazione non abitualmente compresa nel ciclo produttivo della fonderia), viene raggiunto dallo schizzo di un liquido corrosivo, che gli procura lesioni simili ad ustioni al viso, in particolare agli occhi, e agli avambracci.

Ricoverato prontamente, il danneggiato inizia un ciclo di cure e di interventi di chirurgia plastica, che ne provoca l'assenza dal lavoro per cinque mesi. Antonio Giorgi è altamente qualificato e non è in grado di indicare propri potenziali sostituti; ciò rende impossibile per lungo tempo la prestazione di consulenza da effettuare a favore di Meccanotecnica.

Chiusa la malattia, il Giorgi, rivoltosi ad un legale, richiede il risarcimento del danno patito.

Meccanotecnica, poi, rivoltarsi a Voi, Vi chiede di avanzare richiesta di risarcimento danni, finalizzata a vedersi riconosciuto il danno patito per non avere potuto fruire delle prestazioni del consulente nei tempi preventivati e contrattualmente fissati, anche in funzione dell'adempimento di altre obbligazioni assunte con terzi.

Da Voi indirizzata la prima intimazione, un Avvocato, che rappresenta Fonderia Vulcano, respinge la richiesta, addebitando l'accaduto a imprudenza del Giorgi, che, a suo dire, si avvicinava troppo al banco di lavorazione. Il legale di controparte fa anche presente che all'ingresso della zona di produzione, al momento della visita, era posto un cartello del seguente tenore: "Attenzione qui inizia il reparto produttivo dello stabilimento. Vi preghiamo di usare la necessaria prudenza e, se del caso, utilizzare idonei presidi antinfortunistici"; Contesta, in ogni caso, che Meccanotecnica abbia patito danni per fatto e colpa esclusiva di Fonderia Vulcano.

La società cliente, a fronte di ciò, Vi riferisce che gli altri consulenti, che avevano visitato unitamente al Giorgi l'officina, possono testimoniare che tutti loro indossavano caschetto e scarpe antinfortunistiche e che, dopo l'accaduto, avevano potuto visionare nei pressi del banco da lavoro, ove è avvenuto l'incidente, un contenitore del liquido utilizzato nella pulitura e che l'etichetta ne raccomandava l'uso con estrema precauzione, evidenziando gli elevati rischi connessi al contatto con la pelle.

Illustrate alla società cliente il Vostro parere sulle possibili iniziative da intraprendere, previa, se ritenuta necessaria, l'acquisizione di ulteriori informazioni dalla cliente stessa.

Note

Il caso si presta alla trattazione, anche in funzione delle richieste dei discenti, di più aspetti interdisciplinari, che coprono più di una materia fra quelle indicate come oggetto dell'esame orale.

Oltre all'ovvia disamina della problematica della risarcibilità di lesione del diritto di credito, vi sono accenni che possono richiamare tematiche secondarie

in diritto sostanziale (solo per fare qualche esempio: gli obblighi di protezione in sede di trattative o il contratto normativo, la responsabilità per attività pericolose, la responsabilità delle società in relazione agli assetti adeguati, le lesioni aggravate, la ripetibilità di quanto erogato da una società per IVA – e contributi se il soggetto infortunato fosse dipendente –, l'obbligo del danneggiato di operare per limitare il danno) e processuale (differenza del regime di prova tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, i regimi di prova nelle ipotesi particolari di responsabilità extracontrattuale, l'ammissibilità della prova testimoniale tramite escussione di soggetti che abbiano interessi analoghi e connessi – se si ipotizzasse che anche altri membri del gruppo di ispezione abbiano riportato lesioni, anche ben più lievi).

Sotto il profilo della preparazione della lezione, si può considerare anche una diversa modalità di presentazione del caso; si possono limitare le informazioni fornite con la prospettazione dello stesso e allegare un insieme di documenti costituito, ad esempio, dall'ipotetico carteggio intervenuto tra le parti interessate o una simulazione del cartello presente in fabbrica o dell'etichetta del liquido impiegato nella pulitura. In ogni caso, il materiale prescelto va fatto pervenire ai discenti con congruo anticipo.

Oltre a proporre una discussione in aula del caso in forma dialettica tra i tirocinanti, lo stesso può essere presentato al fine di una esercitazione finalizzata alla redazione di un parere o di un atto giudiziale.

ALLEGATO N. 5
ESEMPIO DI BIBLIOGRAFIA RAGIONATA PER LA PREPARAZIONE
ALL'ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE
(Scuola forense di Vicenza)

Allegato n. 4: Esempio di bibliografia ragionata per la preparazione all'esame di abilitazione forense (Paolo Doria, Scuola Forense Vicenza)

Per l'uso quotidiano

- Codice civile di procedura civile e leggi complementari (es. ed. Tribuna 2016)
- Codice penale e di procedura penale e leggi complementari (es. ed. Tribuna 2016)
- Codice deontologico

Questi testi debbono accompagnare il praticante avvocato in tutta la sua attività, dall'udienza alla lezione e debbono essere sempre pronti per la consultazione. Debbono essere rigorosamente aggiornati. Non c'è nulla di peggio di un giurista che non sia costantemente aggiornato sui testi di legge in vigore.

Per gli approfondimenti normativi (diritto civile)

- Codice del consumo
- Codice delle assicurazioni
- Codice del turismo
- Testo Unico Bancario
- Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza
- Trattato di Lisbona

Questi testi debbono essere disponibili in studio o nel tablet per approfondire le tematiche specifiche dei singoli casi di diritto civile. La frammentazione delle fonti si riflette nel processo di moltiplicazione dei codici e nel sempre più ricorrente utilizzo delle fonti europee e sovranazionali. Bisogna saper trovare la regola applicabile al caso concreto facendo riferimento alla pluralità delle fonti normative.

Per la consultazione mensile della giurisprudenza

- Giurisprudenza italiana
- Foro italiano

Per la consultazione settimanale della giurisprudenza

- Guida al diritto

La consultazione costante delle riviste di giurisprudenza consente non solo di essere al passo con gli orientamenti delle corti di merito e di legittimità, ma implica anche l'apprendimento del linguaggio giuridico e della capacità di esprimersi con corretta terminologia tecnica. Si tratta di un passaggio fondamentale nella formazione del giurista. È raccomandato che almeno una delle riviste più autorevoli venga consultata con costanza e metodo adeguato. Da ogni rivista bisogna estrapolare almeno tre o quattro sentenze che debbono essere approfondite in vista dell'esame. Bisogna porre attenzione soprattutto alle sentenze che costituiscono dei *revirement* rispetto agli orientamenti consolidati precedenti e a quelle delle sezioni unite, oltre che della Corte Costituzionale. Può essere utile anche consultare le riviste dedicate specificamente alla formazione, come ad esempio *Studium Iuris* e *Cultura e diritti*. Ovviamente bisogna padroneggiare anche le tecniche di ricerca informatica, tramite la consultazione delle banche dati digitali. Alcune riviste digitali disponibili gratuitamente sono anche di buon livello, come ad esempio ilCaso.it.

Per la preparazione sostanziale dell'esame di diritto civile bisogna studiare un buon manuale di diritto privato

- P. Zatti - V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, ultima edizione.
- A. Torrente - P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, ultima edizione.
- F. Galgano, *Diritto privato*, Padova, 2010 (sperando che venga aggiornato).
- A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, ultima edizione.
- C.M. Bianca, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014.

È possibile approfondire ulteriormente studiando delle monografie sui singoli istituti; ad esempio, sono eccellenti il *Trattato di diritto civile* di Francesco Galgano (Padova, 2015), i sette volumi di diritto civile di C. Massimo Bianca (Milano, varie annate di edizione), l'opera di Capozzi su successioni e donazioni, o *L'illecito* di Massimo Franzoni. Tuttavia, lo studio di un buon manuale di diritto privato è già sufficiente e costituisce la bussola essenziale per orientarsi sugli istituti in sede di esame, purché sia accompagnato dallo studio costante delle riviste.

Per la preparazione processuale civile

- C. Mandrioli - A. Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino, 2016.
- F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, Milano, 2015.

Lo studio del diritto processuale deve essere supportato dall'attività del tirocinio forense, perché bisogna passare dalla fase del sapere giuridico a quella del saper fare. Si può studiare su una edizione minore per evitare un eccessivo dispendio di forze.

Per imparare a scrivere un elaborato giuridico

- P. Moro (a cura di), *Metodologia della scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Trento, 2006;
- Id., *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009;
- Id., *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Pordenone, 2016;
- G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2013;
- A. Mariani Marini, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, in *Rassegna Forense*, 2001, pp. 821 ss.; in *Diritto & formazione*, 2002, p. 925;
- Id., *Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato*, in *Diritto e formazione*, III/2007, pp. 449 e ss.;
- Id., "Se l'avvocato scrive al giudice: l'atto difensivo nella tipologia dei testi", in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini, M. Paganelli, Milano, 2003, pp. 131 ss.;
- Id. (a cura di - con F. Bambi), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa, 2013;
- D. Poto, *Note sparse sul parere legale*, in *Diritto e formazione*, VIII/2008, pp. 899 ss.;
- D. Cerri, *Argomentazione, oralità e scrittura nel processo civile italiano*, in *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini, A. Procchi, Pisa, 2004, pp. 65 ss.;
- Id., *Il linguaggio dell'avvocato civilista*, in *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, a cura di R. Romboli, Pisa, 2013, pp. 79 ss.;
- U. Vincenti - A. Mariani Marini - F. Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa, 2004;
- F. Cavalla, *Retorica, Processo, verità. Principi di filosofia forense*, Milano, 2007;
- U. Vincenti, *La metodologia giuridica nella formazione dell'avvocato*, in *Diritto e formazione*, VI/2008, pp. 918 ss.;
- Id., *Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico*, in *Diritto e formazione*, II/2007, pp. 283 ss.;
- F. Macario, "Metodologia e tecniche argomentative nell'elaborazione di scritti difensivi", in *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, a cura di A. Mariani Marini, F. Procchi, Pisa, 2004, pp. 51 ss.;

- Id., “*Appunti sulla redazione di elaborati scritti in materia giuridica*”, in *L'avvocato e il processo. Tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini, M. Paganelli, Milano 2003, pp. 111 ss.;
- A. Cattani, *Argomentare per persuadere. Dimostrare per convincere*, in *Cultura e diritti*, I/2012, pp. 53 ss.;
- M. Santambrogio, *Manuale di scrittura (non creativa)*, Roma-Bari, 2008;
- L. Serianni, *Leggere, scrivere argomentare. Prove ragionate di scrittura*, Roma-Bari, 2013;
- L. Breggia, *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, in *Cultura e diritti*, II/2012, pp. 29 ss.;
- P. Bellucci, *Giurisdizione e linguaggio*, in *Cultura e diritti*, IV/2013, pp. 43 ss.;
- P. Ruggeri (a cura di), *Le tecniche difensive dell'avvocato*, Dossier mensile di *Guida al diritto*, 9, ottobre 2000;
- A. Gentili, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Diritto e formazione*, I/2009, pp. 111 ss.;
- M. Manzin, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014;
- P. Doria, *L'esperienza metodologica dei gruppi di studio per l'apprendimento delle tecniche di comunicazione scritta nella scuola di formazione degli avvocati*, in *Diritto e formazione*, IV/2010, pp. 660 ss.;
- Id., *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in *Il diritto come processo. Principi, regole e broccardi per la formazione critica del giurista*, a cura di P. Moro, Milano, 2012.

Questi testi riguardano l'apprendimento delle tecniche di redazione degli scritti giuridici; si tratta di opere impostate sulla metodologia e sull'argomentazione giuridica, sia giudiziale che stragiudiziale. Alcuni testi riguardano le tecniche di scrittura in generale, altri il linguaggio e lo stile. L'apprendimento di queste materie è previsto dalla lettera b del secondo comma dell'art. 43 della legge professionale (n. 247/2012); peraltro si tratta del patrimonio dell'insegnamento tradizionale della retorica forense. Per i più diligenti, è altamente consigliato lo studio di testi classici che mantengono inalterata tutta la loro attualità ed efficacia, come la *Retorica* e i *Topici* di Aristotele, il *De oratore* di Cicerone e l'*Institutio oratoria* di Quintiliano.

Queste indicazioni bibliografiche, che debbono essere integrate con lo studio anche degli istituti del diritto penale e della deontologia forense, consentono al giurista diligente e scrupoloso di prepararsi in modo adeguato all'esame di abilitazione forense con ottime possibilità di buon esito.

Paolo Doria

Direttore della Scuola forense “Enrico Schiavo” dell'Ordine di Vicenza
Professore a contratto di diritto civile presso la S.S.P.L. dell'Università di Padova

ALLEGATO N. 6
ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO
(Scuola forense di Monza)

Allegato n. 5: Fac simile 1 - Lettera di incarico (Flavio Ratti, Scuola forense Monza)

LOGO SCUOLA FORENSE

Egregio
Prof. (titolo e nominativo docente)
Via mail Indirizzo mail docente

Prot. n. .../anno
Sigla incaricato

li, data

Oggetto: Lettera d'incarico Scuola Forense anno

Egregio Professore,
ringrazio per la disponibilità che Lei ha manifestato ad impartire, nell'ambito del Corso di formazione obbligatoria per tirocinanti ex L. 247/2012, le lezioni secondo il seguente calendario

Giorno settimanale, data, dalle ore ...:00 alle ore ...:00 "titolo lezione"
Giorno settimanale, data, dalle ore ...:00 alle ore ...:00 "titolo lezione"
Giorno settimanale, data, dalle ore ...:00 alle ore ...:00 "titolo lezione"
Giorno settimanale, data, dalle ore ...:00 alle ore ...:00 "titolo lezione"

Le lezioni si svolgeranno presso la **nome location in indirizzo location**.

Nel confermarle l'incarico comunico che la Scuola Forense di ha previsto un compenso complessivo a giornata di Euro,00 oltre CP e IVA e dedotta la ritenuta d'acconto che vorrà fatturare a **dati fiscali scuola forense**.

Il compenso deve intendersi comprensivo anche dell'attività di predisposizione della sua lezione e di quella necessaria alla correzione di eventuali esercitazioni scritte che, di concerto con questa Scuola e il Comitato Tecnico Scientifico, dovessero essere programmate.

Sarà inoltre assai gradita una Sua relazione, anche schematica, da distribuire ai partecipanti al Corso per consentir loro di meglio seguire la lezione; questa, unitamente ad altro materiale didattico che Lei dovesse ritenere utile, verrà distribuita ai partecipanti prima dell'nizio della lezione e dovrà perciò pervenire

qualche giorno prima alla nostra segreteria (**indirizzo email segreteria organizzativa**) che per ogni necessità potrà contattare anche telefonicamente (**tel. segreteria organizzativa**).

Attesa la rilevanza intellettuale dell'incarico e il prestigio che ne deriva alla **nome scuola** – nonché a Lei quale suo Docente – divien quasi superfluo raccomandare impegno e puntualità nell'assolvere questo incarico, tengo però a ringraziarla fin d'ora per la particolare attenzione che vorrà porre.

Nel restare in attesa di Sua adesione, porgo i miei più cordiali saluti.

NOME E FIRMA
DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Per adesione _____

Indirizzo Scuola forense - tel – fax
Indirizzo mail@ordineavvocatiit
Partita IVA e Codice Fiscale

ALLEGATO N. 7
ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO
(Scuola forense di Ferrara)

Allegato n. 6: Fac simile 2 - Lettera di incarico (Federico D'Anneo, Scuola forense Ferrara)

Modalita' di formalizzazione dell'incarico

Il documento di incarico
 Fac simile 2

SCUOLA FORENSE di

Egregio Signor

Avv./_____

Ho il piacere di confermarLe che la Scuola Forense di Ferrara ha deliberato di conferirLe l'incarico di relatore.

L'incarico è quantificato in n. __ lezioni, per il primo semestre del corso nel giorno di:

GIORNO	LUOGO	DALLE ORE	ALLE ORE	MATERIA

Il compenso lordo previsto *una tantum* nell'arco dei 18 mesi di durata della scuola, è di €, oltre agli eventuali accessori di legge (IVA e CNA) e sarà pagato dietro sottoscrizione e consegna della relativa notula contabile conforme alla Sua posizione fiscale (nota di addebito per prestazione occasionale oppure fattura per prestazione professionale).

Al fine di poter formalizzare tale incarico, La invito cortesemente a far pervenire alla Segreteria della Scuola Forense, sita presso, via, una copia della presente lettera firmata per accettazione dell'incarico, ovvero di consegnarla ai tutor della Scuola Forense il giorno della Sua lezione. Per l'invio di quanto sopra, potrà far riferimento anche al n. di fax oltre che all'indirizzo mail

Fiducioso in un positivo riscontro, Le porgo i più cordiali saluti.

Il Direttore

.....

Luogo,
 Firma per accettazione del docente

Linee guida per l'attività di docenza:

1. La Scuola Forense provvede, in aderenza al dettato normativo e regolamentare, alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materia giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti la Scuola valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori nell'ambito delle Scuole Forensi esistenti sul territorio italiano o in contesti Universitari, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.
3. Ciascun docente selezionato verrà previamente contattato dai collaboratori della Scuola al fine di accertarne la disponibilità a presenziare alle lezioni. **Il docente che confermi la propria disponibilità a tenere le lezioni nei giorni e negli orari fissati dal calendario didattico, mediante sottoscrizione di apposita lettera d'incarico (da restituire firmata presso la segreteria della Scuola Forense), deve rispettare tale impegno, salvo gravi e motivati impegni, da comunicare tempestivamente agli indirizzi** Il mancato avviso in caso di impedimento comporterà il venir meno dell'incarico anche per le eventuali lezioni future programmate, così come l'impossibilità di essere nuovamente selezionato come docente per gli anni successivi.
4. L'argomento discusso a lezione deve essere conforme a quello indicato nel calendario didattico. Tale argomento potrà essere, eventualmente, concordato tra il docente e la Scuola Forense o assegnato unilateralmente dal Direttore della Scuola.
5. Il docente può fare affidamento sui Tutor, contattandoli all'indirizzo di posta elettronica per diffondere tra i frequentanti il materiale oggetto di discussione in sede di lezione così da consentire ai ragazzi di prepararsi anticipatamente sull'argomento che verrà trattato. Per tale motivo **il materiale in questione (comprensivo del caso che verrà affrontato) deve essere inoltrato ai Tutor con congruo anticipo, almeno una settimana prima della lezione programmata.**
6. Eventuali altri materiali possono essere distribuiti dopo le lezioni, anche in questo caso è compito del docente far avere tempestivamente ai Tutor le dispense destinate ai discenti.
7. **Le lezioni dovranno vertere su casi concreti** così da poter essere oggetto di discussione in aula, con i discenti. Saranno suddivise, in una prima parte, di stampo teorico (introduzione del caso pratico) ed in una seconda dedicata al caso concreto e alle esercitazioni in aula. **Non sono consentite lezioni meramente frontali**, il relatore dovrà stimolare la partecipazione dei presenti e la discussione in aula.

I casi affrontati alla Scuola dovranno differire da quelli presentati negli anni precedenti.

8. Il compenso previsto, per ciascun docente, è pari ad € *una tantum*, per ogni semestre di lezioni.
9. Il pagamento avverrà previa consegna/invio di fattura presso la Segreteria della Scuola Forense. La fattura, intestata alla dovrà indicare, nell'oggetto, la data e l'argomento della lezione svolta dal docente oltre ai riferimenti bancari per poter procedere al pagamento (IBAN.....) e verrà saldata, a mezzo bonifico, nel mese successivo.
10. Ciascuna lezione tenuta dà diritto al rilascio di una attestazione da parte della Scuola Forense, che potrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine al fine del riconoscimento dei crediti formativi per la formazione continua. Il predetto riconoscimento, così come il numero dei crediti assegnati, è rimesso alla valutazione esclusiva dell'ordine degli Avvocati di

Firma per accettazione

ALLEGATO N. 8

MODELLO DI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE (Scuola forense di Ferrara)

Allegato n. 7: Fac simile questionario di valutazione (Scuola forense di Ferrara)

Valutazione lezione del *** avv. ***

Gentile Studente, con il presente sondaggio la Scuola Forense chiede la tua opinione in merito ad alcuni aspetti della lezione in oggetto cui hai partecipato. Grazie in anticipo per la collaborazione.

Ti chiediamo di fare riferimento esclusivamente all'attività didattica svolta in aula, nel giorno e dal docente sopra indicato.

Il questionario è anonimo, e la compilazione richiede di solito due minuti di tempo.

Sezione 1 - Docente

1. Il docente ha rispettato gli orari (inizio e fine)?

(non considerare eventuali sessioni di domande finali) *Contrassegna solo un ovale.*

- Sì, puntualissimo
- Un po' di ritardo, ma influente
- Purtroppo no

2. Il docente:

(esprimi una valutazione da 5 a 1 stella per ciascuna riga) *Contrassegna solo un ovale per riga.*

	5	4	3	2	1
ha dato un taglio pratico e casistico	<input type="radio"/>				
ha esposto in modo vivace	<input type="radio"/>				
è stato chiaro e comprensibile ha interagito con gli studenti	<input type="radio"/>				

3. Ti è sembrato di assistere ad una lezione universitaria (1) o ad una chiacchierata informale (5)?

Contrassegna solo un ovale.

	1	2	3	4	5	
ad una lezione universitaria	<input type="radio"/>	ad una chiacchierata informale				

Sezione 2 - Contenuto

4. Quantità e difficoltà del contenuto erano adeguate alla durata della lezione?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì, gli argomenti sono stati spiegati nel giusto tempo
- No, il docente ha proceduto troppo in fretta
- No, il docente ha dovuto saltare argomenti

5. Gli argomenti trattati sono stati:

(esprimi una valutazione da 5 a 1 stella per ciascuna riga) *Contrassegna solo un ovale per riga.*

	5	4	3	2	1
importanti per me	<input type="radio"/>				
utili	<input type="radio"/>				
attuali	<input type="radio"/>				
stimolanti	<input type="radio"/>				

6. In base al tuo livello di preparazione personale, la lezione era ovvia e banale (1) o dava troppe cose per scontate(5)?

Contrassegna solo un ovale.

	1	2	3	4	5	
era ovvia e banale	<input type="radio"/>	dava troppe cose per scontate				

Sezione 3 - Conclusioni

7. Nel suo piccolo, la lezione a cui hai partecipato ti ha demoralizzato (1) o incoraggiato (5)?

Contrassegna solo un ovale.

	1	2	3	4	5	
demoralizzato	<input type="radio"/>	incoraggiato				

8. Al termine della lezione, ti sei sentito:

(seleziona una o due risposte)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- deluso sorpreso confuso
- annoiato incuriosito
- appagato

9. In base a ciò che ti aspettavi, la lezione è stata inferiore (1) o superiore (5) alle aspettative?

Contrassegna solo un ovale.

	1	2	3	4	5	
inferiore alle aspettative	<input type="radio"/>	superiore alle aspettative				

10. Quanto ti sei portato a casa del contenuto della lezione?

Contrassegna solo un ovale.

- Tutto (o quasi tutto)
- Più della metà
- Circa il 50%
- Meno della metà
- Poco (o nulla)

11. Pensi che ciò che hai imparato ti servirà: (più

risposte possibili)

Seleziona tutte le voci applicabili.

- adesso, come praticante
- in futuro, quando sarò avvocato
- nella vita quotidiana, extra
- professionale mai

12. Il tuo giudizio complessivo:

(esprimi una valutazione da 5 a 1 stella per ciascuna riga) *Contrassegna solo un ovale per riga.*

	5	4	3	2	1
docente argomento	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				

13. Consigliaresti questa lezione ai praticanti avvocati del prossimo anno?

(eventualmente, utilizza lo "spazio libero" della domanda successiva per i tuoi suggerimenti)

Contrassegna solo un ovale.

- Assolutamente sì
- Più sì (che no)
- Direi di sì, ma cambierei il docente
- Direi di sì, ma cambierei
- l'argomento Più no (che sì)
- Assolutamente no

Sezione 4 - Feedback (facoltativo)

14. Spazio libero

Hai la possibilità di aggiungere suggerimenti, osservazioni, critiche e proposte di miglioramento per il presente sondaggio e per la lezione a cui hai partecipato.

.....

.....

.....

.....

.....

15. Contatto

Se vuoi ricevere risposta, o comunque restare a nostra disposizione per approfondire le tue valutazioni, indica il tuo nome e cognome. In caso contrario, il modulo verrà inoltrato in forma anonima.

ALLEGATO N. 9
MODELLO DI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
(Scuola forense di Vicenza)

Questionario

1. Lo sai che la Scuola di formazione forense è prevista dall'art. 43 della Legge Professionale n. 247/2012?
 - Sì
 - No

2. Sei stato soddisfatto del programma di formazione organizzato dal Circolo e dall'Ordine di Vicenza secondo le Linee Guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura di dicembre 2016?
 - No
 - Sì, sufficientemente
 - Sì, molto

3. Ritieni che il programma abbia un giusto equilibrio nella distribuzione delle materie, tenendo presente sia le lezioni teoriche, sia le esercitazioni, sia le simulazioni:
 - Sì
 - No

4. Preferiresti che vi fosse più spazio per le lezioni teoriche di ripasso dei principi generali, per l'insegnamento delle tecniche difensive o per le esercitazioni pratiche?
 - Va bene così
 - Vorrei più esercitazioni teoriche
 - Vorrei più tecnica difensiva
 - Vorrei più esercitazioni pratiche

5. Sei soddisfatto dei relatori che hanno tenuto lezione alla Scuola?
 - Sì
 - No
 - Abbastanza

6. Tra i relatori ricordi qualcuno che hai apprezzato particolarmente e vorresti confermato?

- No
- Sì; in questo caso indica i nominativi:
 -
 -
 -
 -

7. Tra i relatori ricordi qualcuno che non hai apprezzato e non vorresti che fosse confermato per il prossimo Corso?

- No
- Sì; in questo caso indica i nominativi:
 -
 -
 -
 -

8. Quantità e difficoltà del contenuto delle singole lezioni erano adeguate alla durata delle stesse?

- No
- Sì, sufficientemente
- Sì, molto

9. Ritieni che gli argomenti trattati siano stati utili, attuali e/o stimolanti?

- No (indicare le motivazioni)
- Sì, sufficientemente
- Sì, molto

10. In base al tuo livello di preparazione la media delle lezioni è risultata troppo semplice e banale ovvero eccessivamente difficile?

- Semplice
- Difficile
- Adeguata

11. Hai giudicato utile il materiale fornito direttamente dai relatori ovvero preferisci prendere appunti personalmente?

- Sì
- no

12. Ritieni sia più opportuno conoscere preventivamente il contenuto delle lezioni onde poter studiare l'argomento?

- Sì
- no

13. Secondo Te la scuola di formazione è utile?

- Sì
- No

14. Sei soddisfatto del servizio di assistenza del Circolo e dei colleghi Tutors?

- Sì
- No

15. Hai suggerimenti per la prossima organizzazione del Corso?

- No
- Sì
- Se Sì, quali:

.....
.....

ALLEGATO N. 10
STUDIO DI FATTIBILITÀ'

Schema progettuale organizzativo e analisi economica relativa all'organizzazione della Scuola forense
(Decreto febbraio 2018, n. 17)

Giovanni Vaglio rev 0

Pisa, 2018

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO

Ordini degli Avvocati di Pisa Livorno Lucca Massa - Carrara La Spezia

Sommario

- 1 - Il quadro normativo di riferimento
- 2 - Sintesi dello schema organizzativo
- 3 - Analisi previsionale di costo
- 4 - Riepilogo del modello organizzativo

1 - Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento del presente studio è rappresentato dalle disposizioni che seguono indicate per settori di riferimento.

Con riferimento alla legittimazione all'istituzione e organizzazione della Scuola forense obbligatoria da parte della Fondazione

1a - Istituzione e organizzazione delle Scuole forensi

Numero progressivo	Fonte	Titolo	Art. di riferimento
01	Legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Legge professionale forense	Art. 29 comma 1 lett. c
02	Decreto 17 marzo 2016, n. 70	Disciplina della pratica forense	
03	Decreto 9 febbraio 2018, n. 17	Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Art. 2 commi 5, 6

Di seguito si riporta il testo della disposizione per la parte di interesse mentre nelle note viene riportato il testo integrale.

Art. 2¹

Organizzazione dei corsi di formazione

5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le

¹ Testo integrale della disposizione

Art. 2 Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.
3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:
- a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
 - b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
 - c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
 - d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
 - e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
 - f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.
5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.
7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

1b - Assetto organizzativo e didattico (Durata minima del corso, programma formativo/didattico e metodologia e criteri di individuazione dei docenti)

1b2 - Tabella sinottica assetto organizzativo

Numero progressivo	Fonte	Titolo	Art. di riferimento
01	Legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Legge professionale forense	Art. 43
02	Decreto 17 marzo 2016, n. 70	Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247	Art. 3 comma 3
03	Decreto 9 febbraio 2018, n. 17	Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Art. 3 Contenuti Art. 4 Docenti

Di seguito l'estratto della disposizione principale

Art. 3

Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

2. I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4

Docenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. 3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5

Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza

temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

1c - Costi e forme di finanziamento

1c1 - Tabella sinottica costi

Numero progressivo	Fonte	Titolo	Art. di riferimento
01	Legge 31 dicembre 2012, n. 247	Legge professionale forense	Art. 29 comma 1 lett. c
02	Decreto 17 marzo 2016, n. 70	Regolamento pratica forense	
03	Decreto 9 febbraio 2018, n. 17	Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Art. 6 Costi dei corsi Art. 3 comma 3 Linee guida CNF
04		Linee guida CNF – Scuola Superiore	Linee guida Cnf – Scuola Superiore

Di seguito l'estratto della disposizione principale

Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa.

3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2 - Sintesi dello schema organizzativo

Di seguito si riporta solo lo schema sinottico dell'assetto organizzativo della Scuola e al solo scopo di richiamare il modello sviluppato in un separato documento. Ciò in funzione dell'analisi previsionale di costo oggetto principale del presente documento.

Le informazioni saranno quindi proposte attraverso i seguenti strumenti sinottici e di infografica.

- Schema organizzativo
- Schema didattico
- Suddivisione temporale
- Monte ore
- Matrici di responsabilità
- Diagrammi di flusso relativi all'organizzazione e ai procedimenti di erogazione della didattica

Il Decreto ministeriale prevede che il monte ore della scuola abbia una durata minima di 160 ore distribuite nell'arco di tre semestri.

Nell'ambito della quota minima indicata devono essere oggetto di insegnamento, anche se in forma interdisciplinare (laddove possibile ndr), 24 discipline organizzate dal regolamento in 10 aree disciplinari.

Fonte	Area/Disciplina
Art. 3 regolamento Scuole	Area disciplinare A) 1) diritto civile, 2) diritto penale 3) diritto amministrativo
	Area disciplinare B) 4) diritto processuale civile 5) diritto processuale penale 6) diritto processuale amministrativo 7) processo telematico 8) tecniche impugnatorie 9) procedure alternative per la risoluzione delle controversie
	Area disciplinare C) 10) ordinamento e deontologia forense
	Area disciplinare D) 11) Tecnica redazionale atti e pareri 11a) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità 11b) tecnica di redazione dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale
	Area disciplinare E) 12) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale
	Area disciplinare F) 13) Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense
	Area disciplinare G) 14) Diritto costituzionale 15) Diritto del lavoro 16) Diritto commerciale 17) Diritto dell'Unione europea 18) Diritto internazionale privato 19) Diritto tributario 20) Diritto ecclesiastico
	Area disciplinare H) 21) organizzazione e amministrazione dello studio professionale
	Area disciplinare I) 22) Profili contributivi e tributari della professione di avvocato
	Area disciplinare L) 23) Elementi di ordinamento giudiziario 24) Elementi di ordinamento penitenziario.
TOTALE 24 DISCIPLINE	

Non potendo suddividere le discipline nell'ambito dei tre semestri per le ragioni che saranno esposte di seguito ma dovendo prevedere la proposizione di tutte le discipline in ogni semestre, tenendo conto del monte ore minimo si ottiene il risultato seguente:

Num. 53,33 ore per semestre

Num. 9 ore circa per mese

Num. 2,25 ore circa per settimana (ponendo il mese pari a 4 settimane)

Il rapporto disciplina/monte ore riferito all'intero ciclo del percorso formativo, supponendo in astratto di assegnare ad ogni disciplina lo stesso monte ore, è pari a **7,5 ore** mentre, su base semestrale, il monte ore per disciplina è pari a **2,5 ore circa** (non considerando per questi calcoli l'aspetto della interdisciplinarietà mediante la quale si può modificare positivamente il rapporto ore/disciplina).

Un struttura di questo tipo rischia di dimostrarsi priva di valenza didattico/formativa se l'obiettivo della scuola è quella di accompagnare il praticante verso la formazione professionale (processo di transizione da laureato a praticante e da praticante ad avvocato), integrando il processo formativo in modo sinergico/complementare con lo svolgimento della pratica, come previsto dal sistema normativo ricordato nel § precedente, ma si dimostra anche priva di continuità didattica per l'eccessiva distanza/distribuzione delle ore di didattica nell'arco temporale stabilito dal decreto (salvo che non si ritenga di concentrare la didattica nell'ambito di un periodo limitato di ciascun semestre. Questa soluzione potrebbe interrompere la continuità con la pratica di studio).

Per mantenere intatti gli obiettivi che caratterizzano la *mission* della Fondazione si è ritenuto di costruire un modello organizzativo e didattico basato su un numero maggiore di ore per semestre e sulla distribuzione nell'arco del semestre delle unità didattiche in modo da assicurare la continuità del rapporto sinergico fra frequenza dello studio e frequenza dei corsi e offrire maggiore valenza e potenzialità di risultato formativo all'offerta didattica.

Il modello, come descritto in sintesi di seguito, prevede un monte ore di 150 ore per semestre distribuite fra le diverse discipline previste dal decreto ministeriale e articolate secondo la metodologia e tipologia didattica già adottata dalla Fondazione nei corsi Base (scuola forense) della *cooperative learning* (lezioni frontali/partecipate, Laboratori di tecnica, laboratori di analisi casistica, simulazioni, esercitazioni scritte, esercitazioni con batterie di test per le verifiche intermedie)² e per alcuni modelli nei corsi dell'area *long life learning*.

Per la metodologia didattica utilizzata saranno preferibili classi con massimo cento allievi per le lezioni frontali o le esercitazioni scritte, da suddividere in

² Per approfondimenti sulla metodologia della *cooperative learning* e sulla didattica dei laboratori di tecnica redazionale e argomentativa si rimanda alla relativa documentazione.

classi da cinquanta allievi per laboratori simulazioni e didattica partecipata (*cooperative learning*)³.

Il documento modello didattico e lo schema di proposta organizzativa presentato in queste pagine ha come riferimento la configurazione delle classi secondo la formula

$$100 \text{ FP} = (50\text{L} + 50\text{L})$$

ed è replicabile per multipli.

Si precisa che nel caso di numeri maggiori di quelli indicati nel modello base varieranno il numero di docenti da coinvolgere e quello dei tutor ma non sarà modificato il profilo relativo all'organizzazione/amministrazione (Tab. D).

Il sistema semestrale sarà basato su un modello di erogazione della didattica circolare (In ogni semestre saranno programmate tutte le materie sebbene con programmazione di argomenti differenti, in modo da consentire ai praticanti l'iscrizione (nuova) all'inizio di ciascun semestre e limitare intervalli di attesa fra il conseguimento della laurea e l'inizio della frequenza alla scuola e consentire altresì a quanti non superano il test di verifica semestrale di ripetere il semestre sulle stesse discipline oggetto del test con valutazione negativa (ma con argomenti differenti)⁴. Il totale complessivo del corso sarà di 450 ore nell'arco di diciotto mesi oltre ai tempi per le verifiche intermedie e finali.

Le discipline per una migliore resa dal punto di vista organizzativo saranno accorpate in macro aree didattiche⁵, mantenendo comunque la loro specificità dal punto di vista dei contenuti e dei docenti incaricati in modo da rispettare le previsioni del decreto ministeriale, e ciascuna macroarea affida al coordinamento attuativo di un referente/tutor individuato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato scientifico⁶.

Di seguito si riportano in formato di tabella o schema sinottico

- La struttura organizzativa del monte ore
- La struttura delle discipline ripartita per monte ore e metodologia didattica
- La proiezione del fabbisogno didattico (docenti e tutor)
- La proiezione del fabbisogno organizzativo/amministrativo

³ Vedasi documentazione richiamata nella nota precedente.

⁴ Questa soluzione si presenta come la più logica anche dal punto di vista organizzativo/logistico rispetto a quella basata sulla distribuzione delle discipline su tre semestri con insegnamenti differenziati quindi per ciascun semestre, in quanto esclude la necessità di dover organizzare più corsi in contemporanea nel caso di mancato superamento del test.

⁵ Vedasi sul punto tabb. D e D1.

⁶ Sul punto si rimanda alla matrice di responsabilità riportata nella tab. E.

Con la tabella 0 si propone a scopo di comparazione invece un modello basato sullo sviluppo rigoroso delle previsioni del decreto ministeriale basato cioè sul monte 160 ore su tre semestri.

Nel paragrafo successivo, infatti, viene invece proposta una previsione di costo della struttura organizzativa presentata in questo paragrafo.

Tab. 0 - Modello base

Codice	Semestri/ Periodo Art. 5 Decreto 9 febbraio 2018, n. 17			Periodo per semestre	Ore per semestre	Ore per mese
01	3	1/3	01	novembre-aprile	53,33	8.88
02		2/2	02	maggio-ottobre	53,33	8.88
03		3/3	03	novembre-aprile	53,33	8.88
Totale	3	3	3	18 mesi	160	8.88

Schema sinottico - Modello standard



Modello sviluppato

Tab. A - La struttura organizzativa e distribuzione del monte ore

Codice	Semestri/ Periodo Art. 5 Decreto 9 febbraio 2018, n. 17			Periodo per semestre	Ore per semestre	Ore per mese
01	3	1/3	01	novembre-aprile	150	25
02		2/2	02	maggio-ottobre	150	25
03		3/3	03	novembre-aprile	150	25

Suddivisione per materie

Poiché il regolamento prevede la possibilità di iscrizione del praticante all'inizio di ogni semestre e soprattutto che il mancato superamento del test di verifica intermedia comporta la ripetizione del semestre, in accordo con le linee guida elaborate dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura il modello didattico prescelto prevede, come già segnalato, la programmazione di tutte le discipline di insegnamento previste dal Decreto ministeriale (art. 5) nell'ambito di ciascun semestre.

Tuttavia, pur nell'ambito della medesima disciplina riproposta per ciascun semestre saranno trattati argomenti differenti.

Tab. B - La struttura delle discipline ripartita per monte ore e metodologia didattica

Sintesi del "Modello didattico"				
Codice macro area disciplinare	Discipline	Lezione	Laboratorio esercitazione	Simulazione
A1	1) diritto civile	X	X	X
	2) diritto penale	X	X	X
	3) diritto amministrativo	X	X	X
A2	4) diritto processuale civile	X	X	X
	5) diritto processuale penale	X	X	X
	6) diritto processuale amministrativo	X	X	X
	7) processo telematico		X	X
	8) tecniche impugnatorie		X	X
	9) procedure alternative per la risoluzione delle controversie	X	X	X
A3	10) ordinamento e deontologia forense	X	X	
A4	11) tecnica redazionale atti e pareri		X	
A5	12) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale		X	
A6	13) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense	X	X	

A7	14) Diritto costituzionale	X		
	15) Diritto del lavoro	X	X	
	16) Diritto commerciale	X	X	
	17) Diritto dell'Unione europea	X		
	18) Diritto internazionale privato	X		
	19) Diritto tributario	X	X	X
	20) Diritto ecclesiastico	X		
A8	21) organizzazione e amministrazione dello studio professionale	X		
A9	22) profili contributivi e tributari della professione di avvocato	X		
A10	23) elementi di ordinamento giudiziario	X		
	24) elementi di ordinamento penitenziario	X		

Tutor/referenti di area

I tutor, ai quali sarà affidato lo svolgimento delle attività previste dal Decreto nonché quelle stabilite dal modello organizzativo della Fondazione, saranno individuati, sulla base dei curriculum professionali e scientifici, fra giovani professionisti (avvocati) con almeno cinque anni di esperienza professionale ed esperienza scientifica e didattica preferibilmente in ambito universitario o equivalente anche se iniziale.

Saranno individuati, previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, dal CDA su proposta non vincolante del comitato scientifico

Docenti

I docenti saranno nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico (salvo il caso dei visiting professor illustrato di seguito) in numero e secondo competenze necessarie alla copertura delle discipline previste dal decreto. Questi dovranno essere in possesso, ai fini dell'inserimento nell'elenco e fino all'eventuale espletamento dell'incarico, dei requisiti previsti dal decreto:

Art. 4 Docenti

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. 3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. Per la scelta dei docenti sarà predisposto un elenco aperto che sarà alimentato tramite avviso pubblico per la proposta di autocandidatura.

Ciascun professionista interessato a prestare attività di docenza/formazione presso la Scuola, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, potrà proporre la propria autocandidatura compilando un apposito modulo/domanda di inserimento nell'elenco nella quale dovrà specificare le discipline di elezione per l'attività di docenza/formazione fra quelle indicate nel regolamento allegando il proprio *curriculum*. Il *curriculum* dovrà rispecchiare i contenuti del decreto ed eventualmente ulteriori requisiti stabiliti dal Cda della Fondazione.

Il Comitato Scientifico (CS), dopo la verifica da parte degli uffici amministrativi del possesso dei requisiti soggettivi formali, procederà all'esame del curriculum professionale e scientifico e alla fine della validazione, se lo riterrà, proporrà l'inserimento del docente/candidato nell'elenco.

L'inserimento nell'elenco sarà formalizzato dal Cda della Fondazione e comunicato in seguito all'interessato.

L'inserimento nell'elenco non comporta da parte della Fondazione l'obbligo di affidamento dell'incarico di docenza. L'incarico sarà eventualmente successivamente affidato dal CDA su proposta del comitato scientifico (CS) nella fase di predisposizione/programmazione didattica del programma didattico del semestre o del ciclo. L'inserimento nell'elenco avrà validità per due cicli, salvo intervento di causa ostative sopravvenute. Trascorsi i due cicli dovrà essere nuovamente presentata la domanda di inserimento.

L'elenco è pubblico ed sarà disponibile, al pari della modulistica per l'inserimento, sul sito della Fondazione e degli Ordini a questa aderenti.

Docenti ad invito (*visiting professor*)

Docenti caratterizzati da un *curriculum* professionale o scientifico di particolare rilievo potranno essere destinatari dell'invito all'assunzione dell'incarico di docenza senza la necessità di inserimento nell'elenco. La scelta dei *visiting professor* potrà essere effettuata in fase di programmazione dal CDA, durante l'erogazione della didattica e se necessario o didatticamente opportuno, in base alle esigenze del corso, dalla Direzione anche su proposta dello staff didattico e/o del Comitato scientifico, previo accordo con il Presidente della Fondazione.

Tabella C - Proiezione del fabbisogno di tutor e docenti (in fase di sviluppo)

Monte ore totali per semestre	Monte ore didattica per semestre Ore convenzionali 45' + 15	Ore per docente min.			Monte ore esercitazioni	Referenti area/tutor
		Num. docenti min.				
150	100	A	4	25	50	5
		B				
		C				
		D				
		E				
		F				
		G				
		H				
		I				
		L				
		150	100			
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
I						
L						
150	100			A	4	25
		B				
		C				
		D				
		E				
		F				
		G				
		H				
		I				
		L				

La didattica comprende tutte le modalità didattiche indicate nel Documento “Modello didattico” ad eccezione delle esercitazioni scritte.

La sezione esercitazione comprende le esercitazioni scritte e le simulazioni di test e d’esame.

Ad alcuni docenti potranno essere assegnate più discipline di insegnamento in funzione della connessione fra le discipline e del curriculum professionale e scientifico.

I docenti saranno individuati dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico, salvo il caso dei visiting professor, all’interno di liste aperte formate sulla base di avviso di manifestazione di interesse alla docenza suddivise per area disciplinare come indicato nel § precedente.

I referenti/tutor saranno costituiti da 4 unità da ripartirsi in relazione alle seguenti macroaree disciplinari che sintetizzano e comprendono ciascuna più aree o discipline individuate nel decreto ministeriale e scelti con le modalità precedentemente descritte.

La riduzione delle macroaree in relazione ai referenti/tutor è stata determinata dall’obiettivo di una maggiore efficienza nella programmazione e gestione didattica con particolare riguardo per la ricerca dell’interdisciplinarietà, obiettivo difficilmente raggiungibile se si accentua la frammentarietà dell’organizzazione

Tab. D - Macroaree

Codice	Denominazione
A1	Civilistica - Processualcivilistica
A2	Penalistica - Processualpenalistica
A3	Pubblicistica
A4	Professionale

La ripartizione all’interno delle singole aree delle discipline di insegnamento previste dal regolamento è sviluppata nel documento “Modello didattico” e segue per quanto possibile lo schema riportato nell’art. 5 del decreto ministeriale con alcuni correttivi determinati dalla già richiamata ricerca dell’interdisciplinarietà e della maggiore omogeneità o collegamento funzionale fra le diverse discipline.

I referenti/tutor fanno parte dello **Staff didattico** della Scuola e contribuiscono al processo decisionale relativo alla programmazione didattica di dettaglio e alla metodologia mentre nell’ambito della didattica d’aula è loro assegnata l’attività di supporto ai laboratori, le esercitazioni e le simulazioni.

Tab. D1 - Accorpamento delle aree e delle discipline per macroaree per l'assegnazione al servizio tutorato e l'ottimizzazione della programmazione e del coordinamento didattico


Codice	Denominazione	Macroaree associate
A1	Civilistica Processualcivilistica	A1; B4; B7; B8; B9; D11; E12; F13; G15; G16; G18.
A2	Penalistica Processualpenalistica	A2; B5; D11; E12; F13; L24.
A3	Pubblicistica	A3; B6; B7; D11; E12; F13; G14; G17; G18; G 20; L23.
A4	Professionale	C 10; H21; I22.

Sintesi del processo decisionale della metodologia e programmazione didattica

Tab. E - Figure e matrice di responsabilità

Acronimo	Denominazione	Funzione
CDA	Consiglio di amministrazione	Approvazione delle linee di indirizzo didattico e delle proposte di incarico.
CS	Comitato scientifico	Sviluppo del programma didattico partendo dal modello e esame dei <i>curricula</i> formulazione proposte al CDA.
D	Direzione	Attività di amministrazione ed esecuzione delle decisioni del CDA.
SD	Staff didattico	Sviluppa il modello didattico al fine di perseguire l'omogeneità della didattica e monitora l'andamento della classe. Propone modifiche al modello da sottoporre tramite la direzione al CS o al CDA. Svolge attività di monitoraggio sull'erogazione della didattica. Composto da Direzione + 1 componente CDA 1 componente CS dai referenti d'area/tutor + 2 rappresentanti degli iscritti.
RT	Referente area/tutor	Attività di attuazione del programma didattico per l'area di afferenza insegnamento per la sezione esercitazioni e simulazione e supporto alla didattica.
D	Docenti	Attività didattica secondo la metodologia sviluppata dal Cda e dallo staff didattico.

Processo di produzione ed erogazione della didattica



D - Proiezione del fabbisogno organizzativo/amministrativo

Risorsa	Num.	Forma contrattuale
Personale di segreteria	1 responsabile	Personale dell'ordine
Personale di segreteria	1 istruttore	Personale dell'ordine
Tutor d'aula	1 + 1 (sostituto)	Incarico professionale
Servizi informatici e comunicazione	1	Incarico professionale
Consulente contabilità/fiscale	1	Incarico professionale

3 - Analisi previsionale di costo. Conteggi riferiti ad un periodo di dodici mesi

Come già in precedenza precisato la disposizione di riferimento è la seguente:

Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. 2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa. 3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per tale ragione dopo la sezione dedicata all'analisi di costo si propongono alcuni sviluppi relativi all'analisi delle entrate per la copertura dei costi. Le proiezioni si basano, in linea con il disposto del Dm appena richiamato, sulla concorrenza della contribuzione per la copertura dei costi (reperimento delle risorse finanziarie necessarie) fra contributo degli ordini, contributo degli iscritti ai corsi e contributo derivante su erogazioni dirette della Fondazione o da altre fonti.

Tutte le proposte di seguito evidenziate (e sintetizzate nelle tabelle della serie B) si basano su un rapporto proporzionale per la ripartizione dei costi nel quale la quota prevalente è sempre attribuita all'ordine e quella minore all'iscritto. Nella sequenza degli esempi proposti la forbice fra i due soggetti si riduce progressivamente. Alla fine di ogni esempio viene riportato il calcolo del contributo di iscrizione al corso per ciascun iscritto (avendo come riferimento il numero di 100 iscritti) sia per semestre che per l'intero ciclo calcolato in funzione della variazione della quota percentuale.

Il calcolo e il pagamento del contributo deve essere effettuato per semestre perché l'iscritto potrebbe nel corso della carriera formativa trasferirsi ad altro ordine o ad altra scuola o rinunciare alla frequenza o dover ripetere un semestre. In questo caso, laddove si optasse per il pagamento immediato dell'intero ciclo, si dovrebbe dar corso alla restituzione delle quote corrispondenti ai semestri non fruiti oppure all'integrazione del contributo di iscrizione e frequenza con aggravio dal punto di vista procedimentale per gli uffici e servizi amministrativi.

3A - Costi

Macroaree di riferimento



Tab. A1 - Amministrazione/organizzazione

Risorsa	Num.	Forma contrattuale	Costo €	
			a) Pers. assegnato	b) Pers. assunto <i>ad hoc</i>
Direttore/coordinatore	1	Incarico professionale	7.500	
Personale di segreteria	1 responsabile	Personale dell'ordine*	3.000	15.000

Personale di segreteria	1 istruttore	Personale dell'ordine*	1.000	6.500
Tutor d'aula	1 + 1 (sostituto)	Incarico professionale	3.000	
Servizi informatici e comunicazione	1	Incarico professionale	2.500	
Consulente contabilità/fiscale	1	Incarico professionale	4.500	
Totale per semestre			10.750	19.500
Totale per anno			21.500	39.000
Totale per ciclo			32.250	58.500

Al personale dell'ordine saranno assegnate le mansioni relative alla gestione amministrativa e organizzativa della Scuola

Qualora si ritenga di dovere assumere personale specificamente assegnato occorrerà valutare una forma contrattuale, e il tipo di retribuzione applicabile. Il costo del personale è assorbito dalla gestione amministrativa dell'ordine. Si considera tuttavia una quota forfetaria da corrispondere al personale assegnato in funzione del maggior carico di lavoro

Tab.A2 - Didattica

Monte ore totali per semestre	Monte ore didattica per semestre Ore convenzionali 45' + 15	Ore per Docente min.			Monte ore esercitazioni		Tutor	
		Num. docenti	Ore	Costo (€ 85 lordi)	Ore	Costo	Num.	Costo
150	100	4	25	8.500	50	Tutor	5	4.000 x5 20.000
150	100	4	25	8.500	50	Tutor	5	4.000 x5 20.000
150	100	4	25	8.500	50	Tutor	5	4.000 x5 20.000
Riepilogo								
Totale per semestre	100	4	100	8.500	50		5	20.000
Totale per anno	200	4	200	17.000	100		5	40.000
Totale per ciclo	300	4	300	25.500	150		5	60.000

Tab. A3 - Strutture e Materiali

Codice	Descrizione	Costo complessivo (previsione)
01	Aule	2 mezza giornate a settimana x 4 settimane (mese tipo) costo medio € 200. Tot. 1600 al mese Tot. per 6 mesi 9.600
02	Materiali informatici	4.500 (da suddividere figurativamente per semestre)
03	Codici e pubblicazioni	3.000 (da suddividere per semestre)
04	Cancelleria	2.000 (da suddividere per semestre)
05	Varie (locandine, ecc.)	500 (da suddividere per semestre)
Totale per semestre		9.600 (aule) 3.334 (altro) = 12.934
Totale per anno		19.200 (aule) 6.668 (altro) = 25.868
Totale per ciclo		28.800 (aule) 10.000 (altro) = 38.800

Tab. A4 - Riepilogo costi

Periodo	A1 (conto minimo)	A2	A3	TOTALE
Semestre	10.750	28.500	12.934	52.184
Anno	21.500	57.000	25.868	104.368
Ciclo	32.250	85.500	38.800	156.368
Ripartizione costo per allievo (100) Figurato	Semestre		521,84	
	Anno		1.043,68	
	Ciclo		1.563,68	

Entrate - Esempio per semestre

Tab. B1- Ipotesi 1

Categoria entrata	%€
Contributo ordine	70% Del conto economico
Contributo iscrizione	25% Del conto economico
Altri proventi	5% Del conto economico

Ipotesi 1

Tab. B2 - Sviluppo Ipotesi 1

Costo totale	52.184,00
Contributo ordine	36.528,80
Contributo iscritti	13.046,00
Altri proventi	2.609,20

Contributo a carico dell' iscritto

Tab. B3 - Quota di iscrizione per semestre e per ciclo

Voce	Valore in €
Contributo di iscrizione semestrale	130,46
Contributo di iscrizione per il ciclo	130,46 x 3 = 391,38

Ipotesi 2 - Esempio per semestre

Tab. B4 - Ipotesi 2

Categoria entrata	%€
Contributo ordine	50% Del conto economico
Contributo iscrizione	45% Del conto economico
Altri proventi	5% Del conto economico

Tab. B5 - Sviluppo ipotesi 2

Costo totale	52.184,00
Contributo ordine	26.092,00
Contributo iscritti	23.482,8
Altri proventi	2.609,20

Contributo a carico dell'iscritto

Tab. B6 - Quota di iscrizione per semestre e per ciclo

Voce	Valore in €
Contributo di iscrizione semestrale	235,00
Contributo di iscrizione per il ciclo	$235 \times 3 = 704$

4 - Riepilogo del modello organizzativo

Ore per semestre	150
Discipline	24
Aree didattiche	4
Referenti/tutor	4
Docenti per area	Min. 2 in fase di verifica
Docenti per semestre	Min. 8 in fase di verifica

Notizie sugli autori

Roberta Colitti

Avvocato e Consigliere segretario della Fondazione Forum Aterni

Federico D'Anneo

Avvocato e Direttore della Scuola di formazione forense di Ferrara

Daniele D'Elia

Avvocato e Consigliere tesoriere della Scuola di formazione forense di Taranto

Paolo Doria

Avvocato e Direttore della Scuola di formazione forense di Vicenza

Roberta Lombardi

Avvocato, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Piemonte Orientale e Direttore della Scuola di formazione forense G. Ambrosoli

Rino Lucio Mazzilli

Avvocato e Direttore della Scuola di formazione forense di Trani

Paolo Moro

Professore ordinario di filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Padova e Direttore della Scuola di formazione forense di Pordenone

Piero Pollastro

Avvocato e componente del Comitato Scientifico della Scuola di formazione forense G. Ambrosoli

Flavio Angelo Ratti

Avvocato e Direttore della Scuola di formazione forense di Monza

Norme di Autodisciplina del Comitato dei revisori

1. I contributi inviati alla rivista per la pubblicazione sono soggetti necessariamente ad approvazione dei revisori.
2. La revisione è affidata, in conformità alle linee di politica editoriale della Rivista, a due membri del Comitato dei revisori all'interno di liste per area tematica formate in base alle indicazioni di settore.
3. È assicurato l'anonimato dei valutatori.
4. In caso di pareri contrastanti, la Direzione assume la responsabilità della decisione.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la Direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.

CRITERI REDAZIONALI

Si chiede agli autori di osservare i seguenti criteri redazionali.

I testi devono essere corredati da

- nome e cognome dell'autore
- qualifica (2 righe di presentazione, max 150 caratteri spazi inclusi)
- istituto universitario o ente di appartenenza
- recapiti (indirizzo completo, anche di posta elettronica, e numero di telefono)
- breve abstract in inglese (6/10 righe)

1. Sia il testo sia le note devono essere trasmessi via e-mail in formato Word all'indirizzo: redazione@scuolasuperioreavvocatura.it.
2. Si raccomanda che gli **articoli** siano contenuti in **25.000 battute note comprese**.
È preferibile che il testo sia suddiviso in parti o paragrafi non numerati
Per le **recensioni** il testo va contenuto in **7.500 battute note comprese** e, solo in casi eccezionali per l'importanza del libro recensito, in circa 10.000 battute note comprese.
3. Le **note a piè di pagina** devono essere possibilmente contenute in poche righe.

INDICAZIONI TIPOGRAFICHE

FORMATO PAGINA

Si prega di impostare la pagina con i seguenti margini:

- margine inferiore 2,5
- margine superiore 2,5
- margine destro 2,5
- margine sinistro 2,5

I rientri sono da impostare a 1 cm.

CARATTERI ED INTERLINEA

Il testo dell'articolo e delle note eventuali va impostato con interlinea 1 e in carattere Garamond sia in tondo che in corsivo.

TITOLI

I titoli degli articoli devono essere stampati in carattere Garamond, grandezza 13.

I titoli dei paragrafi, o delle parti del testo, in carattere Garamond, corsivo, grassetto, grandezza 11.

PARAGRAFI

Le parti o i paragrafi in cui è suddiviso il testo non vanno numerati.

NOTE A PIÈ DI PAGINA

Le note a piè di pagina vanno numerate progressivamente nel testo.

L'interlinea deve avere valore 1 e non devono essere impostati rientri.

CRITERI REDAZIONALI

I **nomi di enti, istituti, organizzazioni**, e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo senza virgolette e con l'iniziale maiuscola. Esempio: Camera di Commercio, Commissione Tributaria Centrale, Comunità Europea, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Scuole forensi, Paesi, Facoltà di giurisprudenza.

Nei **nomi composti** da più parole e la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola. Esempio: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Corte di giustizia dell'U.E., ecc.

Negli acronimi l'uso delle maiuscole determinata dalla normalità della scrittura. Esempio: AIGA, UCPI, CNF, Coa.

Tale criterio vale anche per la punteggiatura. Esempio: CEDU, D.M., C.E.D. Cass.

Le **espressioni in lingua straniera** fatte proprie dall'autore nel contesto del discorso vanno scritte in corsivo: es. *iter, status, tout court, fair play*.

Non vanno scritte in corsivo le parole straniere entrate stabilmente nel lessico italiano (es., standard, leader, computer, common law).

Le parole latine vanno sempre in corsivo, salvo che si tratti di una citazione riportata tra virgolette (in tal caso andrà in tondo tra virgolette).

Per rispettare la **correttezza ortografica** nell'uso di ciascuna lingua, si segnala quanto segue:

- l'uso degli accenti, anche per quanto riguarda l'italiano («perché», non «perchè»; «poiché», non «poichè»; «ciò», non «ció»; «è», non «é»);
- la è maiuscola non va scritta con apostrofo, ma: È (su Word: Inserisci - Simbolo);
- va rispettato l'uso degli spazi: per esempio, non inserire lo spazio prima dei segni di interpunzione, inserire lo spazio prima della parola che segue i segni. (... Assenza: allora...);
- per lo slash usare solo / e non \;

Si raccomanda infine di uniformare l'uso delle virgolette:

- virgolette basse o caporali («...»): per citazioni di testi e discorsi diretti.
- virgolette alte ("..."): per sottolineare parole alle quali si intende attribuire un particolare significato.

Termini quali avvocatura, consiglio dell'ordine ecc. vanno in minuscolo.

Le date devono essere scritte per esteso (Esempio: 9 febbraio 1995).

Citazioni: le citazioni in italiano o in lingua straniera vanno scritte **fra virgolette basse** («...») negli stessi caratteri del testo in cui sono inserite (tondo, se il testo è in tondo, corsivo, se il testo è in corsivo).

I **riferimenti** possono essere fatti fra parentesi nel testo (es., M. FUMAROLI, 2002, p. 402), se vi è bibliografia pubblicata in fondo all'articolo, oppure inserendo le note a piè di pagina.

Quando c'è un'omissione all'interno di una citazione, va segnalata non con i soli puntini, ma con puntini tra parentesi quadra [...]

Si prega di evitare le sottolineature e il neretto.

I **titoli** delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali citati nel testo vanno indicati in corsivo (es. *Codice dei Diritti umani e fondamentali, Trattato dell'argomentazione, La lingua, la legge, la professione forense, Il verdetto*)

Per le citazioni di volumi: in maiuscoletto la iniziale del nome e, per esteso, il cognome dell'autore, titolo in corsivo, casa editrice, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione, volume o parte, pagina o pagine citate (p. / pp. - non pag. o pagg.): es. R. DANOVI, *Commentario del Codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano 2001, p. 82.

La stessa regola vale per:

- i volumi collettivi, per i quali va aggiunta la segnalazione: (a cura di). Per esempio: A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano 2003;
- i titoli di opere autonome pubblicate in raccolte generali o in volumi di *opera omnia*. Per esempio: S. CHIARLONI, *Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione*, in N. PICARDI - B. SASSANI - F. TREGGIARI (a cura di), *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, E.S.I., Napoli 2001, p. 127.

Per le citazioni di articoli contenuti in riviste o pubblicazioni periodiche: iniziale del nome e, per esteso in maiuscoletto, cognome dell'autore, titolo in corsivo, titolo della rivista o del periodico abbreviato in corsivo, volume, anno, numero del fascicolo e delle pagine: es., M. ROSSI, *Ordinamento professionale e accesso alla professione*, in *Rass. forense*, 1/1995, p. 139.

La stessa regola vale per le citazioni di articoli o saggi contenuti in volumi collettivi: es., A. MARIANI MARINI, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, PLUS, Pisa 2004.

Per la **ripresa di citazioni**, va usato il corsivo per le espressioni: *ibid.* e *op. cit.*, che non sono precedute dal titolo dell'opera; il tondo, per l'espressione: *cit.*, che è preceduta dal titolo dell'opera.

Per le citazioni di **opere su internet** l'indirizzo va scritto in tondo. Ad es. www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.

Le citazioni dei **testi normativi** vanno abbreviate e scritte in tondo o in corsivo minuscoli secondo il carattere del testo (es.: l., d.lgs., d.P.R., reg.).

Recensioni: in testa vanno indicati gli elementi bibliografici completi del testo che si recensisce, sia esso libro o articolo, cioè il nome per esteso dell'autore o degli autori, il titolo completo (compreso il sottotitolo, se esiste), il luogo e la data di pubblicazione e il numero delle pagine: es., HERBERT L.A. HART, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1965, pp. 329.

I titoli in lingua che usano un alfabeto non latino o in lingua non alfabetica vanno citati nella traslitterazione scientifica in lettere latine, seguita dalla traduzione nella lingua in cui è scritto il saggio.

Le tabelle e i grafici vanno numerati progressivamente, con l'indicazione del titolo in corsivo: (es., Tabella 1. *Scuole forensi italiane*; Figura 1. *Scuole forensi italiane*). L'indicazione della fonte da cui i dati sono tratti va posta in calce alla tabella o al grafico.

Le abbreviazioni delle riviste e pubblicazioni periodiche e di dizionari ed enciclopedie vanno eseguite secondo la prassi editoriale comune.

Es.: OSTI, voce "Contratto", in *Noviss. Dig. It.* IV, Torino 1959, 462.

Cass. 29 settembre 1977, in *Riv. Pen.*, 1977, p. 952.

Sigle

cap. e capp. = capitolo e capitoli

cfr. = confronta: rimanda genericamente a un testo, senza indicare un punto preciso

cit. = citato

ed. = edizione

et al. = e altri

fig. e figg. = figura e figure

ibid. = nello stesso testo che è stato citato nella nota precedente, ed esattamente nella stessa pagina; seguito dal numero di pagina se queste ultime sono diverse

infra = vedi più avanti

n. e nn. = nota e note

[N.d.A.] = nota dell'autore

[N.d.C.] = nota del curatore

[N.d.R.] = nota del redattore

[N.d.T.] = nota del traduttore

p. e pp. (e non: pag. o pagg.) per indicare la singola pagina o le pagine

par. e parr. = paragrafo e paragrafi

passim = in diversi punti (quando il concetto a cui si fa riferimento è espresso in una fonte non in una pagina precisa ma qua e là)

s. e ss. = seguente e seguenti

s.d. = senza data (nel caso in una fonte non sia riportata la data di edizione)

s.l. = senza luogo (nel caso in una fonte non sia riportato il luogo di edizione)

sez. = sezione

[*sic*] = proprio così. Si usa quando si riporta una citazione che contiene una parola strana o sbagliata, facendo così capire che non si tratta di errore proprio ma dell'autore della citazione.

tab. = tabella

tav. = tavola

tr. o trad. = traduzione

vol. e voll. = volume e volumi

Abbreviazioni

FONTI E VOCI ATTINENTI

Corte eur. dir. uomo = Corte europea dei diritti dell'uomo
G.U.P = Giudice dell'udienza preliminare
Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
circ. = circolare
d. interm. = decreto interministeriale
d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp.reg. = disposizioni regolamentari
d.l. = decreto-legge
d.lgs. = decreto legislativo
d.m. = decreto ministeriale
d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
d.p. giunta reg. = decreto del presidente della giunta regionale
l. = legge
l. cost. = legge costituzionale
l. rg. = legge regionale
l. prov. = legge provinciale
r.d.l. = regio decreto-legge
r.d.lgs. = regio decreto legislativo
r.d. = regio decreto
reg. = regolamento
r.m. = risoluzione ministeriale
t.u. = testo unico

ORGANI GIUDICANTI

App. = corte di appello
App. mil. = corte militare di appello
Ass. = corte di assise
Ass. app. = corte di assise di appello
BGH = Bundesgerichtshof
BverfG = Bunderverfassungsgericht
Cass. = Corte di cassazione
Cass., sez. un. = Corte di cassazione, sezioni unite
Cass. civ. = Corte di cassazione civile
Cass. pen. = Corte di cassazione penale
C. conti = Corte dei conti
C. cost. = Corte costituzionale
C. giust. CECA = Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
C. giust. CE = Corte di giustizia delle Comunità europee
C.I.J. = Court internationale de justice
Coll. Arb. = Collegio Arbitrale
Comm. centr. imp. = commissione centrale delle imposte
Comm. tribut. 1° = commissione tributaria di 1° grado
Comm. tribut. 2° = commissione tributaria di 2° grado
Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale
Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
Cons. St. = Consiglio di Stato
Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale
Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria
G.U.P = Giudice dell'udienza preliminare
Giud. Pace = Giudice di pace
G.I. = Giudice istruttore
G.I.P. = Giudice per le indagini preliminari

Giud. Tut. = Giudice tutelare
Lodo arb. = Lodo Arbitrale
Proc. Rep. = Procura della Repubblica
Proc. Gen. App. = Procura generale presso la Corte d'appello
P.M. = Pubblico ministero
Pret. = pretura
TAR = tribunale amministrativo regionale
Trib. = tribunale
Trib. acque = tribunale regionale delle acque pubbliche
Trib. Ce = tribunale di I grado delle Comunità europee
Trib. mil. = tribunale militare territoriale
Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare

DIZIONARI ED ENCICLOPEDI E

Digesto Pen. = Digesto IV ed. Disciplinare penalistiche
Digesto Civ. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Civile
Digesto Comm. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Commerciale
Digesto Pubbl. = Digesto IV ed. Disciplinare pubblicistiche
Enc. Dir. = Enciclopedia del Diritto
Enc. forense = Enciclopedia forense
Enc. giur. = Enciclopedia giuridica, Treccani
Enc. giur. Lav. = Enciclopedia giuridica del lavoro
N.D.I. = Nuovo digesto italiano
Nss. D.I. = Novissimo digesto italiano

COSTITUZIONE, CODICI e ATTI INTERNAZIONALI

Accordo = Accordo
c.c. 1865 = Codice civile del 1865
c. cons. = Codice del consumo
c. nav. = Codice della navigazione
c. p.i. = Codice della proprietà industriale
c.str. = Codice della strada
c. comm. = Codice di commercio
c.p.c. = Codice di procedura civile
c.p.p. 1930 = Codice di procedura penale del 1930
c.p.p. = Codice di procedura penale
c.p.m.g. = Codice penale militare di guerra
c.p.m.p. = Codice penale militare di pace
c.p. = Codice penale
Conv. = Convenzione
Cedu = Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Cost. = Costituzione della Repubblica
Dir. = Direttiva
Disp. Att. = Disposizione di attuazione
L. inv. = Legge invenzioni
L. fall. = Legge fallimentari
Trattato = Trattato

Finito di stampare nel mese di settembre 2018
da Tipografia Bongi s.n.c. - San Miniato (Pisa)
per conto di Pisa University Press